



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 100 del 19/12/2023

Oggetto : APPROVAZIONE DEL "DOCUMENTO UNITARIO 2023, COMPOSTO DA:
1) RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL P.D.R.P. 2022 (PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2021)
E
2) RICOGNIZIONE 2023 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2022
E
P.D.R.P. 2023 (PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2023) DI ALCUNE DI ESSE".

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di Dicembre, alle ore 18:50, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Assente	18	Marchei Lorenzo	Presente
2	Angelini Matteo	Assente	19	Marchioni Elisa	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Messori Ilaria	Assente
4	Bellucci Andrea	Assente	21	Murano Brunori Stefano	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Neri Giuseppe	Presente
6	Carminucci Edoardo	Assente	23	Pari Andrea	Assente
7	Casadei Giovanni	Assente	24	Pasini Luca	Assente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Ramberti Samuele	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	De Sio Luca	Assente	28	Soldati Serena	Presente
12	Di Campi Addolorata	Presente	29	Spina Carlo Rufo	Presente
13	Di Natale Barbara	Presente	30	Tonti Marco	Presente
14	Guaitoli Manuela	Presente	31	Zamagni Giuliano	Presente
15	Lari Michele	Presente	32	Zamagni Marco	Assente
16	Lisi Gloria	Assente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marcello Nicola	Assente			

Totale presenti n. 21 - Totale assenti n. 12

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dall'Appendice al Regolamento avente ad oggetto la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio in videoconferenza approvati da ultimo con Deliberazione di C.C. in data 5/10/2023 n. 70, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Vice Segretario Generale e del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Bellucci, Di Campi, Murano Brunori, Neri, Renzi, Spina e Tonti collegati da remoto.

OGGETTO: approvazione del "Documento unitario 2023, composto da:

1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021)

e

2) ricognizione 2023 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2022

e

p.d.r.p. 2023 (piano di razionalizzazione periodica 2023) di alcune di esse".

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 102 del 29/11/2023, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

“OGGETTO: approvazione del "Documento unitario 2023, composto da:

1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021)

e

2) ricognizione 2023 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2022

e

p.d.r.p. 2023 (piano di razionalizzazione periodica 2023) di alcune di esse”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini detiene, direttamente o indirettamente, le partecipazioni nelle società indicate nella "rappresentazione grafica" allegata (come sub-allegato "A.1") al "Documento unitario 2023", composto da:

1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021)

e

2) ricognizione 2023 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2022;

e

p.d.r.p. 2023 (piano di razionalizzazione periodica 2023) di alcune di esse”;

allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A" (e, nel prosieguo dello stesso, definito anche, semplicemente, "Documento unitario 2023"), i cui "dati generali" (elenco dei soci, con rispettive quote nominali e percentuali di partecipazione al capitale sociale, elenco nominativo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo - con relative cariche, date di nomina e di scadenza e con i relativi compensi) sono riportati dettagliatamente, ormai da molti anni, sul sito internet del Comune "www.comune.rimini.it", alla pagina "amministrazione trasparente" - "enti controllati" - "società partecipate" e, per quelle partecipate attraverso la controllata (al 100%) "Rimini Holding s.p.a." ("RH"), sul sito della società (<http://www.riminiholding.it/>), nell'analoga sezione dedicata alla trasparenza;

- l'articolo 20 ("razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche") del D.Lgs.175/2016 - c.d. "T.U.S.P." - "Testo Unico delle Società Pubbliche", in vigore dal 23/09/2016, le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 1 ("oggetto"), comma 2, *"sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* - prevede che:
 - diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), a partire dall'anno 2018, ogni anno, entro il 31 dicembre, effettivo, *"con proprio provvedimento"*, la "ricognizione periodica" (alias "ricorrente", per distinguerla da quella "straordinaria", "una tantum", imposta dall'articolo 24 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, entro il 30/09/2017, con riferimento alla data di entrata in vigore della norma stessa - 23/09/2016) delle partecipazioni societarie possedute, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - nell'ambito di tale ricognizione - analogamente a quanto già fatto nella precedente ricognizione del *"piano di revisione straordinaria 2017"* (*"p.d.r.s. 2017"*) conseguente alla "ricognizione straordinaria", sopra indicato - tali soggetti individuino le partecipazioni societarie che, ricadendo in una delle ipotesi di cui allo stesso articolo 20, comma 2 del T.U.S.P. (ricorrenza delle c.d. *"ipotesi specifiche"*), devono essere fatte oggetto di "razionalizzazione periodica", ovvero "razionalizzate", mediante predisposizione ed adozione di apposito "piano di riassetto" (alias *"piano di razionalizzazione periodica"* - in sintesi *"p.d.r.p."*) - corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione - che preveda la fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione delle società o delle partecipazioni in questione;
 - gli enti che, a seguito della ricognizione prevista sopra indicata, abbiano adottato il *"piano di razionalizzazione periodica"* ivi previsto, approvino, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una *"relazione sull'attuazione del piano"* (alias "resoconto"), evidenziando i risultati conseguiti;
 - l'esito della ricognizione in questione (con il "piano" eventualmente predisposto) e la *"relazione sull'attuazione del piano"* eventualmente adottato l'anno precedente - vengano poi trasmessi:
 - all'apposita "struttura di monitoraggio e controllo" istituita presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) dall'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 175/2016 (che le ha attribuito il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 ed anche il compito di fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto e di promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica) e
 - alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla sezione regionale di controllo), con modalità stabilite dai medesimi enti;
 - la mancata adozione e/o trasmissione degli atti sopra indicati ("ricognizione periodica" - con eventuale conseguente "piano di razionalizzazione periodica" - ed eventuale "resoconto") comporti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di

- giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;
- le c.d. *“ipotesi specifiche”* dell’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, sono le seguenti:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 (ovvero partecipazioni in società che non svolgano una delle c.d. *“attività ammesse”* o *“attività consentite”*);
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c.d. *“società scatole vuote improduttive”*);
 - c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (c.d. *“società doppiioni”*);
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio (annuo) non superiore a un milione di euro (da applicare solamente a partire dal 2020 con riferimento al triennio 2017-2019 e da sostituire, fino al 2019, con riferimento ai trienni precedenti, con l’importo medio annuo di €.500.000,00) (c.d. *“società irrilevanti”*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (c.d. *“società in perdita reiterata”*);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. *“società di cui contenere i costi”*);
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4 (c.d. *“società da aggregare”*);
 - l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, consente agli enti locali di partecipare solamente a società che svolgano attività (strettamente necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’ente, che, in base alle disposizioni dell’articolo 13 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, paiono sintetizzabili, per il Comune, *“nella cura e nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione”*) rientranti in una o più delle categorie di *“attività consentite”* ivi espressamente previste e di seguito sintetizzate:
 - a) produzione di un *“servizio di interesse generale”* (come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera *“h”*, ovvero come *“attività - necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni “accettabili” per la collettività locale”*), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi (c.d. *“realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale”*);
 - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (c.d. *“progettazione e realizzazione di un’opera pubblica”*);
 - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in *“partnerariato”* con un imprenditore privato, individuato con gara (c.d. *“società mista a doppio oggetto, con socio privato scelto con gara”*);
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. *“attività strumentale”*);
 - e) servizi di committenza, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (c.d. *“attività di committenza”*);
 - in attuazione delle disposizioni suddette, con proprie precedenti deliberazioni n. 52 del 28/09/2017, n. 79 del 13/12/2018, n. 80 del 17/12/2019, n. 63 del 15/12/2020, n. 73 del 16/12/2021 e n. 103 del 20/12/2022, ha approvato i documenti di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica degli anni 2017 e seguenti (fino al 2022 compreso) - poi tempestivamente trasmessi all’apposita *“struttura di monitoraggio e controllo”* del M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) e alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna - contenenti la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di

Rimini (rispettivamente al 23/09/2016 - il primo - ed al 31/12 dell'anno precedente rispetto a quello di predisposizione ed approvazione - i successivi), con la contestuale identificazione della "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "revisione/razionalizzazione");

- i suddetti "piani" e "documenti unitari", relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso "RH", hanno sempre recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) le apposite rispettive analoghe "proposte di piano" (di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica) preventivamente predisposte e fornite dal relativo amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta da "RH" a favore del proprio socio unico, Comune di Rimini, ed in attuazione di uno specifico e ricorrente obiettivo strategico ("*supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione dei propri documenti di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016*") formalmente assegnato a "RH" dal Comune, per ciascuno degli anni dal 2017 in poi, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) relativo ai trienni decorrenti dall'anno 2017 in poi;
- i medesimi "piani", limitatamente alle rispettive parti relative alle partecipazioni societarie detenute attraverso "RH" (contenute nelle suddette "proposte" di RH), sono stati poi formalmente approvati anche dell'assemblea ordinaria dei soci di RH, svoltasi, ogni anno, nei giorni immediatamente successivi all'avvenuta approvazione consigliere;
- a seguito delle relative approvazioni, i suddetti "documenti di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" dell'ente sono stati poi attuati dall'ente stesso o da RH, per le relative parti di "revisione/razionalizzazione" inerenti, rispettivamente, le partecipazioni societarie dirette o indirette, come dettagliatamente "rendicontato", ogni anno, in apposito paragrafo dei rispettivi documenti relativi all'anno successivo e come fatto anche nel "Documento unitario 2023" di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A";

CONSIDERATO che:

- in attuazione degli obblighi di legge sopra indicati, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell'ente) svolta dalla società a favore del proprio socio unico Comune) ed anche in attuazione di uno specifico "obiettivo strategico" (<<*supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica 2023 delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016"*>>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2023, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2023-2025, in data 28/11/2023 l'amministratore unico di "RH", ha consegnato al socio unico Comune di Rimini una "Proposta di documento unitario 2023, composta da:

1) proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2021);

2) proposta:

- di ricognizione 2023 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2022

e

- di p.d.r.p. 2023 (piano di razionalizzazione periodica 2023) di alcune di esse";

nel prosieguo del presente atto, definita, per brevità, anche solo "Proposta di documento unitario 2023" di "RH", da lui predisposta, contenente le seguenti due parti, distinte ma tra loro connesse:

- a) il resoconto di quanto fatto da "RH", in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nella "proposta di p.d.r.p. 2022" sopra indicata, per ognuna delle società da essa partecipate per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con

esclusione, quindi, delle società per le quali la “*proposta di p.d.r.p. 2022*” di “RH” prevedeva il “*mantenimento tal quale*” ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell’assemblea ordinaria dei soci di “RH” (21/12/2022) e la data di riferimento del “resoconto” stesso (paragrafo “B”);

- b) la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini indirettamente, attraverso “RH”, alla data del 31/12/2022, con la contestuale identificazione della relativa “detenibilità” o, viceversa, della necessità della loro “razionalizzazione”, con le relative azioni proposte (paragrafo “C”),

da “inserire” poi in un più ampio documento, da redigere da parte del Comune stesso, che considerasse (in termini sia di “resoconto”, sia di nuova “ricognizione” ed eventuale nuovo “piano di razionalizzazione periodica”) anche le partecipazioni societarie direttamente possedute dall’ente (senza l’intermediazione di “RH”);

- la U.O. Organismi Partecipati dell’ente ha poi predisposto l’intero “Documento unitario 2023”, composto da:

- 1) relazione sull’attuazione del p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021)

e

- 2) ricognizione 2023 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2022

e

p.d.r.p. 2023 (piano di razionalizzazione periodica 2023) di alcune di esse”;

allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso alla **lettera A** (con i relativi sub-allegati “A.1”, “A.2” e “A.3”), contenente le seguenti due parti, distinte ma tra loro connesse:

- 3) il resoconto di quanto fatto dal Comune e/o da “RH”, in attuazione delle azioni di “razionalizzazione periodica” previste nel “*p.d.r.p. 2022*” sopra indicato, per ognuna delle società partecipate, direttamente e/o indirettamente dall’ente, per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali il “p.d.r.p. 2022” prevedeva il “*mantenimento tal quale*” ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell’ente (20/12/2022) e la data di riferimento del “resoconto” stesso (paragrafo “B”);
 - 4) la “*ricognizione 2023*” delle partecipazioni direttamente e indirettamente (attraverso RH) detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2022, con la contestuale identificazione” - nel rispetto degli indirizzi espressi dall’amministrazione comunale - della relativa “detenibilità” o, viceversa, della necessità della loro “razionalizzazione, con le relative azioni proposte (che, nel loro insieme, costituiscono il nuovo “*p.d.r.p. 2023*” - “*piano di razionalizzazione periodica 2023*”);
- il “*Documento unitario 2023*” allegato, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall’ente attraverso “RH”, ha recepito integralmente, senza alcuna modifica sostanziale, in entrambe le sue parti (di “rendicontazione 2022” e “ricognizione 2023”, con conseguente “ipotesi di razionalizzazione 2023”), l’analoga “*Proposta di documento unitario 2023*” predisposta e fornita dal relativo amministratore unico, sopra indicata;
 - il “*Documento unitario 2023*” allegato, in continuità con gli analoghi precedenti documenti sopra indicati:
 - identifica preliminarmente, circostanziandoli analiticamente ed espressamente:
 - i riferimenti e gli obblighi di legge relativi al tema della “razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie” in questione (nel paragrafo “A”);
 - i precedenti sette analoghi *documenti di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica* predisposti ed approvati dall’ente fino alla data odierna (rispettivamente nei paragrafi “A.1”, “A.2” e “A.3”);

- i riscontri e i rilievi degli “organi di controllo” (“struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. - Ministero dell’Economia e delle Finanze; A.G.C.M. - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; C.d.C. E.R. - Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna) ai suddetti precedenti *documenti di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica*, con le rispettive contro-deduzioni dell’ente (nel paragrafo “A.4”);
- il resoconto dettagliato delle operazioni compiute, dall’ente e/o da “RH”, in attuazione delle previsioni dell’ultimo precedente “*p.d.r.p. 2022*” (al paragrafo “B”);
- i differenti orientamenti degli “organi di controllo” - da una parte - della prevalente dottrina, della prevalente giurisprudenza amministrativa e dell’intera giurisprudenza contabile - dall’altra - in merito al tema del “*controllo pubblico congiunto*” (nel paragrafo “C.1”);
- l’ambito di riferimento (o “perimetro oggettivo”) della “*ricognizione 2023*” e dell’eventuale “*piano di razionalizzazione periodica 2023*” ad essa conseguente (nel paragrafo “C.2”);
- i criteri di redazione della “*ricognizione 2023*” e dell’eventuale “*piano di razionalizzazione periodica 2023*” ad essa conseguente, con anche il riepilogo sintetico di tutte le operazioni “dismissive” compiute dall’ente e/o da “RH”, in attuazione delle previsioni di tutti i precedenti “*piani*” adottati finora (nel paragrafo “C.3”);
- le <<*note di lettura dei dati contenuti nelle schede (di “ricognizione 2023” ed eventuale “razionalizzazione periodica 2023”) di ciascuna società partecipata*>> considerata nella “*ricognizione 2023*” (nel paragrafo “C.4”);
- riporta (al paragrafo “C.5”), per ogni società partecipata dal Comune, direttamente (al paragrafo “C.5.1”) o indirettamente (al paragrafo “C.5.2”), una specifica “scheda”, in cui vengono esaminati tutti gli aspetti rilevanti per le norme in questione (qualificazione della società partecipata, assoggettamento o meno agli obblighi di “razionalizzazione periodica”, azioni da intraprendere, con i relativi tempi e modalità previsti per l’attuazione, nonché le relative presumibili conseguenze - sia per la società partecipata, sia per il Comune socio - anche in termini economici e/o finanziari generali - dato che spesso esse non implicano un vero e proprio “risparmio di spesa”);
- riporta, alla fine, quali allegati parti integranti, i seguenti tre documenti:
 - A.1) rappräsentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2022 e relative operazioni di “razionalizzazione periodica” 2023 previste;
 - A.2) sintesi della ricognizione periodica 2023 delle partecipazioni detenute (al 31/12/2022) e del “piano di razionalizzazione periodica 2023” di alcune di esse;
 - A.3) prospetto tabellare di sintesi dei principali orientamenti in materia di “controllo pubblico congiunto”;

RILEVATO che:

- il “*Documento unitario 2023*” allegato riepiloga e riesamina (al paragrafo “C.1”), in modo ampio ed articolato, le considerazioni, le valutazioni e le motivazioni per le quali l’ente ha adottato, in tutti i propri analoghi documenti di “ricognizione e razionalizzazione” già approvati precedentemente (la prima volta nel 2015, poi annualmente dal 2017 ad oggi), determinate scelte, inizialmente non condivise dalla Corte dei Conti (sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna e/o sezione Autonomie), ma successivamente rivelatesi conformi alle disposizioni di legge sopravvenute (a titolo esemplificativo, con riferimento al primo “*p.o.r. 2015*”, in relazione al fatto che costituissero “*partecipazioni indirette*” solo quelle detenute attraverso la partecipazione ad un organismo “intermedio” controllato dall’ente, non anche quelle possedute attraverso un organismo “intermedio” partecipato, ma non controllato) e, in alcuni casi, anche alle indicazioni sopravvenute del M.E.F. (a titolo esemplificativo, con

- riferimento al “*p.d.r.s. 2017*”, relativamente all’esclusione delle società quotate in borsa - come “Hera s.p.a.” - dalla ricognizione” propedeutica al piano);
- il “*Documento unitario 2023*” allegato” conferma, nella “*ricognizione 2023*”, i criteri di individuazione delle “*società a controllo pubblico*” (in particolare di quelle di tipo “*congiunto*”) e delle “*partecipazioni societarie indirette*” già adottati, in tutti i precedenti “piani” approvati dal Comune di Rimini e sopra già richiamati, che hanno portato l’ente, sia in passato che attualmente,
 - a) a considerare alcune società partecipate (“A.M.R. s.r.l. consortile”, “Rimini Congressi s.r.l.” e “Start Romagna s.p.a.”, pur incluse nel piano) come “non a controllo pubblico” e, conseguentemente, a non assoggettarle alla più stringente disciplina dettata dal D.Lgs. 175/2016 per tale tipo di società (n.b.: non a sottrarle ad una eventuale revisione/razionalizzazione);
 - b) a considerare alcune altre società (“I.E.G. s.p.a.”, “Plurima s.p.a.”, “Acqua Ingegneria s.r.l.”, “Team s.r.l.”, “A.T.G. s.p.a.” e “Mete s.p.a.” - oltre a “Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.”, fin quando esistente) non rientranti nella categoria delle “partecipazioni societarie indirette” e quindi ad escluderle dalla “ricognizione” propedeutica al “piano”;
 - nella “*ricognizione 2023*” (come in quella dei precedenti anni 2020, 2021 e 2022) la conferma di tali criteri, che pure continuano a non essere allineati a quelli (in parte “nuovi”) individuati, invece, dalla “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F (con proprio orientamento del 15/02/2018) e dalla Corte dei Conti in sede di controllo (sia le sezioni riunite, sia le varie sezioni regionali, inclusa quella per l’Emilia-Romagna):
 - a) è ampiamente argomentata e motivata - sia nel metodo, che nel merito - anche (ma non solo) con riferimento all’evoluzione normativa intervenuta negli anni nella complessa materia delle “società a partecipazione pubblica” e confortata dalla prevalente dottrina e soprattutto, della prevalente giurisprudenza amministrativa e dall’intera giurisprudenza contabile finora esistenti in materia;
 - b) è sostenuta anche dal fatto che i differenti “criteri” (di individuazione delle “*società a controllo pubblico congiunto*”) definiti dal M.E.F. (e poi condivisi dalle varie sezioni di controllo - riunite e regionali - della Corte dei Conti, ma non anche dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale della stessa Corte e non condivisi e non adottati dal Comune), sono stati peraltro oggetto di specifica impugnativa, in data 13/04/2018, presso il T.A.R. Lazio, sezione seconda, in parte anche proprio per i motivi sostenuti dal Comune, da parte di una decina di società a partecipazione pubblica e il giudizio di primo grado in questione è stato definito con sentenza n.9883 del 14/07/2021 (diventata definitiva per mancata impugnazione), che ha stabilito che l’orientamento del MEF del 15/02/2018 in questione è un atto privo di effetti esterni (al MEF) e pertanto non è vincolante (tanto da essere assimilabile alle mere circolari ministeriali interpretative), ritenendo conseguentemente inammissibile il ricorso delle ricorrenti in ragione della natura non provvedimentale dell’atto impugnato, che, come tale, non ha prodotto alcun effetto sulle stesse; la sentenza in questione, quindi, pur non entrando “nel merito” delle censure formulate dalle ricorrenti, ha però di fatto annullato la “*valenza erga omnes*” che l’art.15, comma 2, del TUSP sembrava invece aver attribuito agli orientamenti/indicazioni/direttive del M.E.F. in materia di interpretazione e corretta applicazione delle disposizioni dello stesso TUSP, con la conseguenza che - quanto meno fino ad eventuale diversa statuizione giurisprudenziale - tali atti (non solo quello impugnato, ma tutti, sia quelli già elaborati fino ad oggi dal MEF, sia quelli che questo dovesse produrre in futuro) hanno, ed avranno, valenza esclusivamente per il M.E.F. (come “direttiva comportamentale” per i relativi uffici), ma non anche per soggetti terzi, diversi dal M.E.F., quali, ad esempio, le società pubbliche e, soprattutto, i rispettivi soci pubblici (gli enti locali, come il Comune di Rimini), che pertanto non sono, e non saranno, tenuti ad attenersi;

- come accaduto in tutti i precedenti “piani” già approvati dall’ente e sopra richiamati, il “Documento unitario 2023” allegato contempla il mantenimento “tal quale” (ovvero senza “interventi di razionalizzazione”) di alcune partecipazioni societarie che, rispetto al mero dato letterale della norma (articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016), presenta profili di incompatibilità e precisamente il “*mantenimento particolare*”:
 - a) della partecipazione societaria diretta in “Rimini Holding s.p.a.”;
 - b) della partecipazione societaria indiretta nella società “Amir Onoranze Funebri s.r.l.” (attraverso “Rimini Holding s.p.a.” e “Anthea s.r.l.”);
 - c) della partecipazione societaria indiretta nella società “Rimini Congressi s.r.l.” (attraverso “Rimini Holding s.p.a.”);
- relativamente al mantenimento “tal quale” (senza “interventi di razionalizzazione”) delle partecipazioni nelle predette prime due società (“Rimini Holding s.p.a.” e “Amir Onoranze Funebri s.r.l.”), nel “Documento unitario 2023” di seguito allegato sono analiticamente indicati i profili di contrasto (con la norma) rilevati e sono altresì motivatamente illustrate le ragioni sostanziali sottese alla proposta di mantenimento delle due partecipazioni in questione;
- tale impostazione si richiama a quanto previsto dall’articolo 1 (“oggetto”) del D.Lgs. 175/2016, sopra già citato, che, come sopra già esposto, ai commi 1 e 2, stabilisce che:
 - “1. *Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento, la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*
 - 2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*”;
- le richiamate disposizioni iniziali dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, conducono, ragionevolmente, a ritenere che la “cogenza” della ricorrenza di una o più delle “ipotesi specifiche” (alias “parametri specifici”) previste dell’art.20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, non possa e non debba essere “assoluta” ed “incontrovertibile”, tanto da imporre automaticamente, senza alcuna valutazione ponderata, la “revisione straordinaria” (nel 2017) o la “razionalizzazione periodica” (dal 2018 in poi) delle partecipazioni da essa interessate, ma che essa costituisca, invece, un “campanello di allarme”, che deve indurre gli enti locali ad una approfondita verifica puntuale, caso per caso, della legittimità (in primis) e dell’opportunità (in secundis) del mantenimento delle partecipazioni in questione;
- le medesime disposizioni dell’articolo 1, comma 2 indicano, infatti, che l’applicazione delle norme ivi contenute non debba essere effettuata in modo “automatico”, ma l’amministrazione possa (anzi “debba”) compiere una valutazione “discrezionale” (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, conciliando e contemperando gli obblighi imposti dalla norma con l’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, orientando la concreta applicazione del dato normativo al perseguimento di tali finalità;

RITENUTO che:

- sotto questo profilo, il mantenimento delle predette due partecipazioni paia in tutti due i casi in questione ragionevolmente orientato proprio all’efficiente gestione delle partecipazioni:
 - in modo particolare, esplicito ed evidente il primo (relativo a “Rimini Holding s.p.a.”), che riguarda proprio il mantenimento “tal quale” (invece che la “razionalizzazione” strettamente e formalmente imposta dalla norma di legge) di uno strumento (già “razionale” - efficace ed efficiente) che l’ente si è dato, dal 2010, proprio per l’efficiente gestione delle proprie partecipazioni (peraltro effettivamente conseguita nel tempo);

- in modo meno evidente e diretto, ma ugualmente importante, il secondo (relativo ad “Amir Onoranze Funebri s.r.l.”), che riguarda, invece, uno strumento che consente all’ente di gestire in maniera non onerosa, anzi addirittura redditizia, un’attività sociale (i “servizi funebri per gli indigenti”), cui deve obbligatoriamente provvedere, affiancandola con un’altra, strettamente connessa e sinergica con essa (onoranze funebri), per quanto commerciale e quindi normativamente vietata;
- inoltre, relativamente ad “Amir Onoranze Funebri s.r.l.”, come risulta dalla “ricognizione 2023”, modalità alternative di gestione dei servizi (“funebri per gli indigenti”) erogati, quand’anche esistenti ed ugualmente efficaci (in termini di servizio reso), sarebbero presumibilmente meno convenienti (economicamente) per l’ente;
- a fronte del fatto che - come esposto nella “ricognizione 2023” - sia “Rimini Holding s.p.a.”, che “Amir Onoranze Funebri s.r.l.”, si sono sempre autosostenute (e presumibilmente si autososterranno anche in futuro) e di quanto sopra indicato, la dismissione delle due partecipazioni societarie in questione, da parte del Comune (direttamente nel primo caso, indirettamente nel secondo), non sarebbe nemmeno coerente ed anzi potrebbe risultare addirittura incoerente con un altro fondamentale scopo della norma in questione, ovvero la *“razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”*;
- il mantenimento “tal quale” della partecipazione societaria indiretta nella società “Rimini Congressi s.r.l.” (attraverso “Rimini Holding s.p.a.”), pur apparendo anch’esso vietato dalle medesime norme - per il fatto che la società in questione ricade anch’essa in una delle “ipotesi specifiche” di “razionalizzazione periodica” imposta dalle stesse norme, precisamente quella delle c.d. *“scatole vuote improduttive”* - in realtà non sia tale sulla base di una lettura coordinata e “sostanzialistica” della norma (in base alla quale la carenza totale di personale dipendente da parte della società non è, nel caso specifico, indice di relativa “vacuità” e/o “inefficienza”, ma, al contrario, indice di una scelta orientata proprio al risparmio, come meglio spiegato nella “scheda” dedicata a tale società, all’interno della *“Ricognizione 2023”*), tanto da poter motivatamente concludere che, in realtà, il mantenimento di tale partecipazione non sia soggetto al divieto;
- per quanto sopra argomentato, le scelte qui prese in esame - per come motivatamente illustrate nel *“Documento unitario 2023”* e con un approccio interpretativo che, pur rilevando profili di incompatibilità puntuale, si sviluppa in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016 - appaiano complessivamente ragionevoli e, conseguentemente, il *“Documento unitario 2023”* allegato sia integralmente condivisibile;
- occorra pertanto
 - approvare espressamente il suddetto *“Documento unitario 2023”*;
 - demandare al responsabile della U.O. Organismi Partecipati dell’ente l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti all’approvazione del *“Documento unitario 2023”* (a titolo esemplificativo, non esaustivo, invio dello stesso alla “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. e alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con le modalità da essi rispettivamente stabilite);
 - autorizzare il Sindaco (o suo delegato) a votare favorevolmente (in rappresentanza del socio Comune di Rimini), in seno all’assemblea dei soci di “RH” (di prossima imminente celebrazione), tutto quanto risultasse necessario e/o opportuno per approvare il *“Documento unitario 2023”*, per la parte di esso relativa alle partecipazioni possedute dal Comune attraverso “RH” (di fatto coincidente con la *“Proposta di documento unitario 2023”* di “RH”, formulata in data 28/11/2023, dal relativo amministratore unico) e per attuarlo integralmente;
- ove nelle fasi di verifica del *“Documento unitario 2023”* e/o degli analoghi precedenti documenti dell’ente da parte degli “enti deputati al controllo”, dovessero essere rilevate motivate e fondate criticità (sostanzialmente diverse da quelle già reiteratamente sollevate

finora e già ampiamente contro-dedotte dall'ente nello stesso "*Documento unitario 2023*" e - in parte - nei propri precedenti analoghi documenti) non superabili, il Consiglio Comunale debba essere prontamente investito della questione per i provvedimenti di competenza;

VISTI:

- l'articolo 29 (società di capitali) del vigente statuto del Comune di Rimini;
- il vigente "*regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*";
- il vigente statuto di "RH";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile U.O. Organismi Partecipati, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità e degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere favorevole della 5° Commissione Consiliare Permanente in data 11.12.2023;

DELIBERA

per le motivazioni e le valutazioni analiticamente esposte nel "*Documento unitario 2023*" e sinteticamente riepilogate nelle premesse del presente atto,

- 1) **DI APPROVARE** il "*Documento unitario 2023*" allegato al presente atto (con tutti i relativi sub-allegati), quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera "A"**;
- 2) **DI DEMANDARE** al responsabile della U.O. Organismi Partecipati dell'ente l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del "*Documento unitario 2023*" (a titolo esemplificativo, non esaustivo, invio dello stesso alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con le modalità da essi rispettivamente stabilite);
- 3) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco (o suo delegato) a votare favorevolmente (in rappresentanza del socio Comune di Rimini), in seno all'assemblea dei soci di "RH" (di prossima imminente celebrazione), tutto quanto risultasse necessario e/o opportuno per approvare il "*Documento unitario 2023*", per la parte di esso relativa alle partecipazioni possedute dal Comune attraverso "RH" (di fatto coincidente con la "*Proposta di documento unitario 2023*" di RH, formulata in data in data 28/11/2023, dal relativo amministratore unico) e per attuarlo integralmente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per la concreta attuazione di quanto approvato con il presente atto,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.”

Dichiarata aperta la discussione intervengono l'Assessore Maresi (Assessorato Sport, Patrimonio, Governance delle Società Partecipate) e il Dr. Maracci (Responsabile U.O. Organismi Partecipati) per l'illustrazione dell'argomento.

Prosegue la discussione ed intervengono i Cons.: Marchei, Zoccarato, Cancellieri, quindi l'Ass. Maresi e il Dr. Maracci per le conclusioni.

Infine interviene per dichiarazione di voto il Cons. Zoccarato.

Durante l'intervento del Cons. Marchei entra il Segretario Generale Valerino ed assiste alla seduta. Esce il Vice Segretario Bellini.

Presenti n. 23 Consiglieri: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Ceccarelli, Corazzi, De Leonardis, Di Campi, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchei, Marchioni, Messori, Murano Brunori, Petrucci, Ramberti, Renzi, Soldati, Spina, Tonti, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	23	
Votanti Nr.	23	
Favorevoli Nr.	16	Conss.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	7	Conss.: Ceccarelli, Di Campi, Marchei, Murano Brunori, Renzi, Spina e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

I Consiglieri Bellucci e Renzi hanno comunicato il proprio voto nella chat della piattaforma della videoconferenza, non essendo riusciti a votare dalla stessa per problemi di collegamento.

Entra il Consigliere Neri. Presenti n. 24 Consiglieri.

Quindi la Presidente Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	24	
Votanti Nr.	24	
Favorevoli Nr.	17	Conss.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	7	Conss.: Ceccarelli, Di Campi, Marchei, Murano Brunori, Renzi, Spina e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

I Conss.: Bellucci, Neri e Renzi hanno comunicato il proprio voto nella chat della piattaforma della videoconferenza, non essendo riusciti a votare dalla stessa per problemi di collegamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino



DOCUMENTO UNITARIO 2023

COMPOSTO DA:

1) RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL

P.D.R.P. 2022

**(PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE
DAL COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2021)**

E

2) RICOGNIZIONE 2023

**DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE
DAL COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2022**

E

P.D.R.P. 2023

**(PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2023)
DI ALCUNE DI ESSE**

(ULTIMATO IN DATA 29/11/2023)



SOMMARIO

A) PREMESSE	4
A.1) IL “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 2015” (“P.O.R. 2015”) IMPOSTO DALLA L.190/2014.....	4
A.2) IL “PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA 2017” (“P.D.R.S. 2017”) IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016	4
A.3) I “PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DEGLI ANNI 2018-2022” (“P.D.R.P. 2018-2022”) IMPOSTI DAL D.LGS.175/2016	6
A.4) IL RISCONTRO DEGLI “ORGANI DI CONTROLLO” AL “PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELL’ANNO 2017” E AI “PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA” DEGLI ANNI 2018-2022 E LE RELATIVE CONTRODEDUZIONI DELL’ENTE ...	8
A.4.1) I RISCONTRI AL “P.D.R.S. 2017”	8
A.4.2) I RISCONTRI AL “P.D.R.P. 2018”	9
A.4.3) I RISCONTRI AL “P.D.R.P. 2019”	9
A.4.4) I RISCONTRI AL “P.D.R.P. 2020”	11
A.4.5) I RISCONTRI AL “P.D.R.P. 2021”	17
A.4.6) I RISCONTRI AL “P.D.R.P. 2022”	18
B) RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL “P.D.R.P. 2022” (“PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022”) AI SENSI DELL’ARTICOLO 20, COMMA 4, DEL D.LGS.175/2016	20
B.1) AMIR S.P.A. E R.A.S.F. (ROMAGNA ACQUE - SOCIETA’ DELLE FONTI) S.P.A.....	21
B.2) CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL’EMILIA-ROMAGNA - COTER S.R.L.....	23
B.3) RIMINITERME S.P.A.	23
B.4) RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.....	24
C) RICOGNIZIONE 2023 E P.D.R.P. 2023 (“PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2023”) ...	25
C.1) IL “CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO” SECONDO I RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINALI ..	25
C.1.1) PREMESSA	25
C.1.2) IL CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO” DEL D.LGS.175/2016 E SECONDO L’INTERPRETAZIONE DELLA “STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO” DEL MEF.....	26
C.1.3) GLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONI DI CONTROLLO.....	28
C.1.4) GLI APPRODI DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	30
C.1.5) GLI ALTRI ORIENTAMENTI.....	31
C.1.6) CONCLUSIONI	33
C.2) AMBITO DI RIFERIMENTO (O “PERIMETRO OGGETTIVO”) DELLA RICOGNIZIONE 2023 E DELL’EVENTUALE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2023 AD ESSA CONSEGUENTE	33
C.3) CRITERI DI RICOGNIZIONE 2023.....	35
C.4) NOTE DI LETTURA DEI DATI CONTENUTI NELLE SCHEDE DI CIASCUNA SOCIETA’ PARTECIPATA	37
C.5) LA RICOGNIZIONE 2023 DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E LA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE DI ESSE (“PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA - P.D.R.P. 2023”)	39
C.5.1) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE.....	39
1 - AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE	39
2 - LEPIDA S.P.A. CONSORTILE	41
3 - PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE	43



4 - RIMINI HOLDING S.P.A.....	45
5 - RIMINITERME S.P.A.	48
6 - UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE	52
C.5.2) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE	54
1 - AERADRIA S.P.A. IN FALLIMENTO	54
2 - AMIR S.P.A.	55
3 - AMIR ONORANZE FUNEBRI (O.F.) S.R.L.	58
4 - ANTHEA S.R.L.	60
5 - CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE - C.A.A.R. S.P.A.	62
6 - CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL'EMILIA ROMAGNA - COTER S.R.L.	64
7 - RIMINI CONGRESSI S.R.L.	66
8 - RIMINITERME S.P.A.	73
9 - RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.	74
10 - ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.	76
11 - START ROMAGNA S.P.A.	79
ALLEGATI	82



A) PREMESSE

A.1) IL “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 2015” (“P.O.R. 2015”) IMPOSTO DALLA L.190/2014

L'articolo 1, commi 611 e seguenti, della L.23.12.2014, n.190 (c.d. “legge di stabilità per l'anno 2015”), prevedeva che diversi soggetti pubblici, tra i quali anche le regioni e gli enti locali (province e comuni), “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, avviassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie da essi direttamente e indirettamente possedute, finalizzato alla riduzione del loro numero entro il 31/12/2015, anche tenendo conto dei seguenti (5) criteri (c.d. “criteri di razionalizzazione”):

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (*eliminazione delle società “non indispensabili” - alias “vietate”*);
- soppressione delle società che risultassero composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (*soppressione delle c.d. “scatole vuote improduttive”*);
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgevano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni (*eliminazione delle “partecipazioni doppioni”*);
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (*aggregazione delle società di servizio pubblico locale*);
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (*riduzione dei costi di funzionamento*).

Per perseguire il duplice fine (di riduzione delle partecipazioni detenute e di riduzione dei costi di quelle da mantenere) la norma prevedeva che:

- entro il 31/03/2015 i legali rappresentanti degli enti (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, ecc.) definissero, approvassero, pubblicassero sul sito internet dell'ente ed inviassero alla Corte dei Conti, un “piano operativo di razionalizzazione” delle partecipazioni dell'ente, corredato da apposita “relazione tecnica”, che individuasse precisamente le azioni che l'ente intendeva porre in essere per conseguire, entro il 31/12/2015, gli scopi della norma, con indicazione dei relativi tempi, modalità e dei risparmi che l'ente prevedeva di realizzare con esse;
- entro il 31/12/2015 gli enti locali attuassero le azioni di razionalizzazione prefigurate nei rispettivi piani;
- entro il 31/03/2016 i legali rappresentanti degli enti inviassero alla Corte dei Conti apposita relazione su quanto effettivamente realizzato dai propri enti (e sui risparmi effettivamente conseguiti) in attuazione del piano stesso.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, con decreto del Sindaco prot. n.61342 del 31/03/2015 - pubblicato sul sito internet dell'ente in pari data ed inviato alla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 03/04/2015 - il Comune di Rimini ha approvato il “piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute del Comune di Rimini al 31/03/2015” (nel prosieguo del presente atto definito, per praticità, anche “p.o.r. 2015”), che peraltro elencava anche tutte le operazioni di razionalizzazione già attuate dal Comune nell'allora recente passato, quantificandone analiticamente i relativi risparmi e/o benefici già conseguiti dalle società partecipate e/o dall'ente.

Tutte le operazioni di razionalizzazione di tipo “dismissivo” (liquidazione, fusione, ecc.), totale o parziale, previste dal piano (con l'unica eccezione di quella relativa alla vendita parziale della partecipazione indiretta detenuta in Hera s.p.a., di fatto inizialmente sospesa e poi specificamente ed autonomamente approvata, sia pure in termini diversi, nell'aprile 2017) sono state successivamente espressamente approvate dal Consiglio Comunale (competente per esse, in base alle disposizioni dell'articolo 42 del D.L.gs.267/2000 ed anche del vigente “Regolamento per la gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini”) con propria deliberazione n.48 del 11/06/2015 e, per quelle che coinvolgevano la controllata Rimini Holding s.p.a., dall'assemblea ordinaria dei soci di Holding del 29/06/2015.

Da luglio 2015 in poi il Comune di Rimini (anche attraverso la propria Rimini Holding s.p.a.) ha poi attuato (o in alcuni casi ha tentato di dare attuazione a) quanto previsto nel proprio “p.o.r. 2015”, rendicontando analiticamente e puntualmente (con apposita articolata e motivata relazione, inviata a mezzo pec il 31/03/2016, come previsto espressamente dalla norma), l'esito di tale attuazione alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con cui ha formalmente “dialogato” più volte (anche in risposta ad alcuni rilievi da questa formulati, talvolta non condivisi dall'amministrazione).

A.2) IL “PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA 2017” (“P.D.R.S. 2017”) IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016

L'articolo 24 (“revisione straordinaria delle partecipazioni”) del D.Lgs.175/2016 - c.d. “T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica”, o anche, più semplicemente “T.U.S.P.” - Testo Unico delle Società Pubbliche”, in vigore dal 23/09/2016, le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 1 (“oggetto”), comma 2, “sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” - prevedeva che:

- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), entro il 30/09/2017 effettuassero, “con provvedimento motivato”, la ricognizione (definita “straordinaria” per distinguerla da quella ulteriore, “periodica”, oggetto del presente documento ed imposta dall'articolo 20 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, a partire dal dicembre 2018, ogni anno, con riferimento all'anno precedente) delle partecipazioni (societarie) possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23/09/2016),
- nell'ambito di tale ricognizione tali soggetti individuassero le partecipazioni societarie che,
 - a) non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero non soddisfacendo il c.d. “vincolo di scopo” - che consente a tali soggetti pubblici di detenere partecipazioni societarie solamente se tale mantenimento sia strettamente necessario per il perseguimento dei propri fini istituzionali, che, in base alle disposizioni dell'articolo 13¹ del D.Lgs.18.08.2000, n.267, paiono sintetizzabili, per il comune, “nella cura e nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione”);

¹ L'articolo 13 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, recita: “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”



- b) non soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (*"oneri di motivazione analitica"* per l'acquisizione di partecipazioni) o
- c) ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. *"ipotesi specifiche"*), dovevano essere fatte oggetto di *"revisione straordinaria"*, ovvero *"revisionate"*, mediante alienazione della partecipazione oppure mediante fusione, soppressione, liquidazione della società partecipata, entro un anno dalla data di effettuazione della ricognizione e della contestuale adozione del conseguente *"piano di revisione straordinaria"*;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non potesse esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima fosse liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile².
- Si evidenzia che l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs.175/2016 consente agli enti locali di partecipare solamente a società che svolgano attività (strettamente necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, come sopra già detto) rientranti in una o più delle categorie di *"attività consentite"* ivi espressamente previste³ e di seguito sintetizzate:
- a) produzione di un *"servizio di interesse generale"* (come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *"h"*⁴, ovvero come *<<attività - necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>*), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi (c.d. *"realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale"*);
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.50 del 2016 (c.d. *"progettazione e realizzazione di un'opera pubblica"*);
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in partnership con un imprenditore privato, individuato con gara (c.d. *"società mista a doppio oggetto, con socio privato scelto con gara"*);
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. *"attività strumentale"*);
 - e) servizi di committenza, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (c.d. *"attività di committenza"*).

Le c.d. *"ipotesi specifiche"* (che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nella propria deliberazione n.19 del 19/07/2017 ha definito *"situazioni di criticità"*) dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, erano (e sono), invece, le seguenti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero in società che non svolgano una delle c.d. *"attività ammesse"* - si tratta, sostanzialmente, di una sorta di ripetizione, conferma ed ulteriore specificazione del c.d. *"vincolo di scopo"*, sopra già indicato);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c.d. *"società scatole vuote improduttive"*);
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (c.d. *"società doppioni"*);
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio (annuo) non superiore a un milione di euro (da applicare solamente a partire dal 2020 con riferimento a triennio 2017-2019 e da sostituire, fino al 2019, con riferimento ai trienni precedenti, con l'importo medio annuo di €.500.000,00) (c.d. *"società irrilevanti"*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (c.d. *"società in perdita reiterata"*);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. *"società di cui contenere i costi"*);
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (c.d. *"società da aggregare"*).

Mentre i primi 5 criteri (lettere da "a" ad "e") erano veri e propri *"criteri di revisione/soppressione delle partecipazioni societarie"*, il sesto e il settimo (lettere "f" e "g") sembravano invece essere due *"criteri di riduzione dei costi e di aggregazione delle società partecipate"* a cui l'ente, potendo, avesse deciso di continuare a partecipare.

L'esito della ricognizione in questione, anche in caso negativo, doveva poi essere comunicato

- all'apposita *"struttura di monitoraggio e controllo"* istituita presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) dall'articolo 15 dello stesso D.Lgs.175/2016 (che le ha attribuito il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del D.Lgs.175/2016 ed anche il compito di fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto e di promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica) e
- alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla sezione regionale di controllo), con modalità informatizzate, stabilite, da entrambi gli enti, con propri specifici documenti: si tratta delle *"Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche"* pubblicate dal M.E.F. - Dipartimento del Tesoro, sul proprio sito internet in data 27/06/2017, dette anche, sinteticamente, *"Istruzioni M.E.F. 2017"*; con le quali il Ministero ha stabilito che la comunicazione venisse fatta attraverso la compilazione di un'apposita nuova sezione dell'applicativo *"Partecipazioni"* già esistente, dedicato al censimento delle partecipazioni societarie pubbliche e delle *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.Lgs. n.175/2016"* - dette anche, sinteticamente, *"Linee guida Corte dei Conti 2017"*, approvate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con propria deliberazione n.19 del 19 luglio 2017.

Per le amministrazioni (come le province e i comuni) già tenute, entro il 31/03/2015, alla predisposizione ed approvazione del *"piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie"*, il (nuovo, secondo) provvedimento (di ricognizione e revisione straordinaria) costituiva aggiornamento dello stesso *"piano operativo di razionalizzazione"* già precedentemente approvato ed (auspicabilmente) attuato.

² Infatti la sanzione pecuniaria (da un minimo di €.5.000,00 fino ad un massimo di €.500.000,00) era ed è prevista solo per la mancata adozione del *"piano di razionalizzazione periodica"* contemplata dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

³ L'articolo 4, ai commi successivi al 2, consente, inoltre, la detenzione di partecipazioni in società specifiche, aventi per oggetto le seguenti attività:

- valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche socie, secondo criteri imprenditoriali di mercato;
- gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici;
- realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane;
- produzione di energia da fonti rinnovabili;
- spin off o start up universitari ex art.6, comma 9, della L.240/2010 nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca;
- bancarie di finanza etica sostenibile.

⁴ La norma citata definisce i *"servizi di interesse generale"* come *"attività di produzione di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*.



In attuazione delle disposizioni dell'articolo 24 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate, la "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente ha predisposto - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - il "piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016" (nel prosieguo del presente atto definito, per brevità, anche "p.d.r.s. 2017", contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "revisione"), "piano" che, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la controllata (al 100%) "Rimini Holding s.p.a.", ha recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposito analogo documento ("proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016") preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornito dal relativo amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta dalla Rimini Holding s.p.a. a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2017, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2017-2019.

Nei casi in cui la società non rispettava anche solo uno dei tre requisiti sopra indicati ("vincolo di scopo", "oneri di motivazione analitica" e non ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), sono state valutate le possibili azioni (di "revisione straordinaria") da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri) è stata spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, dovevano (e devono) guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che imponeva la ricognizione e la predisposizione del "piano di revisione" in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di revisione straordinaria, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricadeva in nessuna delle casistiche (di revisione obbligatoria) sopra indicate, sono state invece evidenziate le motivazioni che inducevano l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione detenuta.

Il "p.d.r.s. 2017" è stato poi approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 28/09/2017 e successivamente, trasmesso alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (informaticamente) e alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna (a mezzo pec) in data 06/10/2017; il medesimo "piano", per la parte relativa alle partecipazioni societarie detenute attraverso Holding (contenuta nella suddetta "proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016") è stato poi formalmente approvato anche dell'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. del 24/10/2017.

A.3) I "PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DEGLI ANNI 2018-2022" ("P.D.R.P. 2018-2022") IMPOSTI DAL D.LGS.175/2016

L'articolo 20 ("razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche") del D.Lgs.175/2016 - c.d. "T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica" - come sopra già detto, in vigore dal 23/09/2016, le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 1 ("oggetto"), comma 2, "sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" - prevede che:

- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), a partire dall'anno 2018, ogni anno, entro il 31 dicembre, effettuo, "con proprio provvedimento", la "ricognizione" (definita appunto "periodica", alias "ricorrente", per distinguerla da quella precedente, "una tantum", definita "straordinaria" ed imposta dall'articolo 24 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, sopra già esaminata) delle partecipazioni (societarie) possedute con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (cfr. art.26, comma 11 del T.U.S.P.P.);
- nell'ambito di tale ricognizione, analogamente a quanto già fatto nella precedente ricognizione del "p.d.r.s. 2017" sopra indicata, tali soggetti individuino le partecipazioni societarie che, ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), devono essere fatte oggetto di "razionalizzazione periodica", ovvero "razionalizzate", mediante predisposizione ed adozione di apposito "piano di riassetto" (alias "di razionalizzazione") - corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione - che preveda la fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione della società o della partecipazione in questione;
- il "piano di razionalizzazione periodica" (nel prosieguo del presente atto, definito, per praticità, anche "p.d.r.p.") eventualmente redatto sia trasmesso alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla competente sezione regionale di controllo) e alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F., perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi previsti dal medesimo articolo 20;
- in caso di adozione del "piano", entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano stesso, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettano ai medesimi due soggetti sopra indicati (obbligo non previsto per il precedente "p.d.r.s. 2017");
- la mancata adozione della ricognizione e, qualora occorrente, del "p.d.r.p." e della conseguente "relazione sullo stato di relativa attuazione" comporti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di €.5.000,00 ed un massimo di €.500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti (sanzione non prevista per gli eventuali inadempimenti connessi al precedente "piano di revisione straordinaria");
- si applichi l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs.175/2016, in base al quale, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 24 (ovvero un anno dalla data di adozione del "piano"), il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile⁵.

⁵ L'effettiva applicabilità di queste disposizioni, già dubbia relativamente al "piano di revisione straordinaria" del 2017, in realtà appare ancora più dubbia in relazione al "piano di razionalizzazione periodica". Peraltro su questo tema va comunque rilevato che la "legge di bilancio 2019" (L.30.12.2018, n.145) ha introdotto, all'articolo 20 del D.Lgs.19.08.2016, n.175, il comma 5 bis, il quale prevede che non si applichi, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo, previsto dall'articolo 24, comma 4, del Tusp, di alienazione delle partecipazioni entro un anno (con la connessa



Si noti che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 24 del medesimo T.U.S.P., che imponeva la redazione del piano di "revisione straordinaria" qualora dalla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute ne emergesse qualcuna che non soddisfacesse contemporaneamente i tre requisiti sopra già indicati, ovvero

- a) "vincolo di scopo" (ex art.4);
- b) "oneri di motivazione analitica" (ex art.5, commi 1 e 2);
- c) non ricorrenza delle "ipotesi specifiche" (ex art.20, comma 2);

l'art.20 sopra indicato impone la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica" solamente qualora dalla (nuova) ricognizione delle partecipazioni societarie detenute ne emerga qualcuna che non soddisfi unicamente il requisito della "non ricorrenza delle ipotesi specifiche" del medesimo articolo, non anche gli altri due requisiti, il primo dei quali ("vincolo di scopo") è, comunque, di fatto, "assorbito" dalla "ipotesi specifica" della lettera "a". Ciò nonostante, sia nei precedenti "p.d.r.p. 2018-2022", sia nell'odierno "p.d.r.p. 2023", per completezza ed analogia con il contenuto del precedente "p.d.r.s. 2017", è stato ugualmente verificato, volontariamente, per ogni partecipazione esaminata, anche il rispetto del "vincolo di scopo" e dei c.d. "oneri di motivazione analitica".

In attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate, ogni anno, dal 2018 in poi, nel mese di novembre, la "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente ha predisposto - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale - il "piano di razionalizzazione periodica (dell'anno in corso) delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12 dell'anno precedente" (nel prosieguo del presente atto definito, per brevità, anche "p.d.r.p. 2018-2022", contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della "determinabilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione"), "piano" che, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la controllata (al 100%) "Rimini Holding s.p.a." (RH), ha sempre recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposito analogo documento ("proposta di piano di razionalizzazione periodica - dell'anno in corso - delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12 dell'anno precedente") preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornito dal relativo amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta dalla Rimini Holding s.p.a. a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente e ricorrentemente assegnato alla società dal Comune, per ciascuno degli anni in questione, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo triennale futuro, avente come prima annualità quella dell'anno successivo.

Nei paragrafi iniziali del suddetto "p.d.r.p. 2018 e seguenti", in particolare nel paragrafo "B" (<<Gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti">>) e "C" ["Ambito di riferimento (o "perimetro oggettivo") del piano"], l'ente ha sempre esaminato i vari orientamenti e/o rilievi dei vari "organi di controllo", evidenziandone, in diversi casi, gli aspetti di difformità dalle disposizioni di legge (a cui essi si riferivano) e contro-deducendoli analiticamente, in modo ampiamente argomentato e motivato e riconfermando, pertanto, le proprie posizioni già assunte fin dai precedenti "p.o.r. 2015" e "p.d.r.s. 2017", ritenendole rispettose delle norme e ragionevoli, per quanto non condivise da detti organi.

Nei suddetti "p.d.r.p. 2018 e seguenti", nei casi in cui la società non rispettava anche solo uno dei tre requisiti sopra indicati ("vincolo di scopo", "oneri di motivazione analitica" e non ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), sono state individuate le possibili azioni (di "razionalizzazione periodica") da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri) è stata spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, senza sottoporla ad alcun intervento (c.d. "mantenimento tal quale"), con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, dovevano (e devono) guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che imponeva la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione" in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di razionalizzazione periodica, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricadeva in nessuna delle casistiche (di razionalizzazione obbligatoria) sopra indicate, sono state invece evidenziate le motivazioni che inducevano l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione detenuta.

I "p.d.r.p. 2018 e seguenti" sono stati poi:

- a) approvati dal Comune con deliberazioni del Consiglio Comunale (generalmente adottata nel mese di dicembre);
- b) per la parte relativa alle partecipazioni societarie detenute attraverso Holding (contenuta nella "proposta di piano di razionalizzazione periodica - dell'anno corrente - delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12 dell'anno precedente"), formalmente approvati dall'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. (generalmente tenutasi nel mese di dicembre);
- c) trasmessi alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna (a mezzo pec) generalmente a fine dicembre o all'inizio di gennaio;
- d) trasmessi alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (informaticamente, attraverso relativo caricamento sull'applicativo "partecipazioni" del portale del Tesoro) generalmente nei mesi di aprile-maggio dell'anno successivo.

sospensione dei diritti sociali e il connesso obbligo di liquidazione della quota), nel caso di società partecipate con un risultato medio in utile nel triennio precedente alla data (23/09/2016) di entrata in vigore della norma stessa (nel caso specifico si tratterebbe del triennio 2013-2015), mentre il successivo D.L.25.05.2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L.23.07.2021, n.106, ha inserito (con l'art. 16, comma 3-bis) il comma 5-ter all'art. 24, comma che ha stabilito che le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.



A.4) IL RISCONTRO DEGLI “ORGANI DI CONTROLLO” AL “PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELL'ANNO 2017” E AI “PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA” DEGLI ANNI 2018-2022 E LE RELATIVE CONTRODEDUZIONI DELL'ENTE

Preliminarmente va rilevato che, nel 2018, è stato chiarito - anche mediante apposita interlocuzione scritta intervenuta tra l'ente ed il proprio “collegio dei revisori dei conti”, in adesione ad apposito invito formulato all'ente dalla CdCER nella propria deliberazione n.126/2018/VSGO di seguito indicata - che, come ritenuto fin da subito (dal 2017) dall'ente e a dispetto di quanto inizialmente sostenuto dalla CdCER nella suddetta deliberazione, in base alle vigenti disposizioni di legge, il “collegio dei revisori dei conti” dell'ente non deve esprimersi in merito ai “piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica”, tranne nei (rari) casi in cui i piani stessi prefigurino operazioni societarie rientranti nelle casistiche contemplate dall'art.239, comma 1, lettera “b”, del D.Lgs.267/2000, autorizzandole già, senza prevedere un'ulteriore specifica deliberazione consigliare di approvazione “nel dettaglio” (su cui l'organo di controllo possa poi esprimere il proprio parere che, in quei casi, deve invece formulare).

Infatti, in adesione all'invito formulato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, l'ente, in data 07/12/2018, ha trasmesso il “p.d.r.p. 2018” (con la relativa proposta deliberativa di Consiglio Comunale - p.d.c.c. - di approvazione), per gli eventuali provvedimenti di competenza, al suddetto organo di controllo. In data 12/12/2018, quest'ultimo ha inviato all'ente un proprio “documento”, nel quale ha confermato che (nella p.d.c.c. in questione e nel “piano” oggetto di relativa approvazione) non sussistevano fattispecie che richiedessero il rilascio del parere dell'organo stesso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera “b”, del D.Lgs.267/2000, ma ha contestualmente formulato una “raccomandazione” ed alcuni “inviti” (tra i quali quello ad *“attivarsi in modo costruttivo con la Corte dei Conti”*), che, essendo stati ritenuti non pertinenti (in alcuni casi) o non corretti (in altri), sono stati immediatamente riscontrati e “contro-dedotti”, sia nel metodo che nel merito, dalla U.O. Organismi Partecipati dell'ente, con propria nota del 13/12/2018, senza modifica del “piano” predisposto.

Per quanto sopra “acclarato”, dal dicembre 2018 in poi il “collegio dei revisori dei conti” dell'ente non è più stato formalmente interpellato e non ha, quindi, mai emesso alcun parere o riscontro sui “piani di razionalizzazione periodica” 2018 e seguenti dell'ente.

A.4.1) I riscontri al “p.d.r.s. 2017”

Della “Struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F.”

In data 11/06/2018 la “struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F.” ha rilevato profili di mancata conformità (alle disposizioni dell'art.24 del D.Lgs.175/2016) della ricognizione compiuta dal Comune, relativamente al previsto mantenimento “tal quale” (senza previsione di azioni di razionalizzazione - rectius “revisione straordinaria”) delle partecipazioni detenute in “Rimini Congressi s.r.l.” e “Rimini Holding s.p.a.”, pur a fronte della totale assenza di dipendenti da parte di entrambe queste società, chiedendo contestualmente al Comune di esprimere le proprie considerazioni in merito ai segnalati profili.

In data 14/06/2018 il Comune ha risposto, a mezzo pec, ai rilievi della struttura di controllo del M.E.F. riportando letteralmente e precisamente le considerazioni e le motivazioni (per il mantenimento “tal quale” di ciascuna delle due partecipazioni societarie in questione) già analiticamente formulate nel “p.d.r.s. 2017”. A tale risposta non è poi seguito, fino ad oggi, alcun ulteriore riscontro da parte della “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F.

Poiché - diversamente da quanto stabilito dalla L.190/2014 per l'attuazione del precedente “piano operativo di razionalizzazione” - l'art.24 del D.Lgs.175/2016 in questione non prevedeva una rendicontazione delle operazioni di “revisione straordinaria” effettivamente compiute dall'ente, rispetto a quelle dallo stesso previste nel proprio “piano di revisione straordinaria”, a metà novembre 2018 la “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. ha chiesto espressamente ai vari enti che nei rispettivi “piani di revisione straordinaria” avevano previsto, ai sensi delle disposizioni dell'art.24, commi 4 e 5 del T.U.S.P.P., delle alienazioni di partecipazioni (o il recesso da alcune società), di dare conto dell'effettiva attuazione di tali previste operazioni; pertanto in data 15/11/2018 il M.E.F. ha chiesto al Comune di dare conto dell'esito della prevista alienazione dell'intera partecipazione societaria all'epoca indirettamente (attraverso Rimini Holding s.p.a.) detenuta in Amfa s.p.a. e l'ente ha risposto in data 30/11/2018, comunicando l'avvenuta vendita, ad un soggetto individuato con gara, della partecipazione e tutti i relativi dati (data di cessione - 29/11/2018; prezzo di cessione - €.2.356.000,00; acquirente - “Alliance Healthcare Italia s.p.a.”).

Della CdCER (Corte dei Conti - sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna)

In data 08/11/2018, la CdCER, con propria delibera n.126/2018/VSGO, trasmessa a mezzo pec in data 12/11/2018 al Comune e da questo tempestivamente inoltrata al “collegio dei revisori dei conti” dell'ente e pubblicata sul proprio sito internet, come ivi prescritto dalla Corte, ha rilevato, relativamente al “p.d.r.s. 2017” del Comune di Rimini, in sintesi, le seguenti criticità:

- opportunità del parere dell'organo di revisione dell'ente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs.175/2016;
- mancata considerazione, nel piano, delle “partecipazioni indirette” detenute dall'ente per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente, quali, a parere della Corte, quelle detenute in “I.E.G. s.p.a.” (partecipata di terzo livello, attraverso “Rimini Holding s.p.a.” e “Rimini Congressi s.r.l.”) e “Plurima s.p.a.” (partecipata di terzo livello, attraverso “Rimini Holding s.p.a.” e “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”);
- mantenimento “tal quale” (senza previsione di alcuna azione di “revisione straordinaria”) della partecipazione societaria direttamente detenuta in “Rimini Holding s.p.a.”, pur a fronte del fatto che tale società sarebbe ricaduta, secondo la Corte, nella “ipotesi specifica di revisione straordinaria” di cui alla lettera “e” del D.Lgs.175/2016 (in quanto il relativo bilancio consolidato si era chiuso in perdita per almeno 4 degli ultimi 5 anni, precisamente sempre, dal 2011 al 2016) e, quindi, in violazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 del medesimo T.U.S.P.P.;
- errata qualificazione di “società partecipate NON a controllo pubblico” attribuita dall'ente a società a capitale pubblico totalitario, ma senza un socio di maggioranza assoluta, quali “Rimini Congressi s.r.l.” e “Start Romagna s.p.a.”;
- sussistenza, per la “Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.”, delle “ipotesi specifiche di revisione straordinaria” di cui alle lettere “b” ed “e” dell'art.20, comma 2, del D.Lgs.175, essendo la società priva di dipendenti ed avendo registrato risultati di esercizio negativi fin dalla sua costituzione;
- mancato adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo alle disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 del D.Lgs.175/2016, per le società ritenute, dalla Corte, “a controllo pubblico”, ovvero “Rimini Holding s.p.a.”, “Amir “Onoranze Funebri s.r.l.”, “C.A.A.R. s.p.a. consortile”, “I.E.G. s.p.a.”, “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, “Start Romagna s.p.a.”.



Al termine della suddetta delibera la Corte ha richiamato l'ente:

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione, raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o organismi controllati congiuntamente nell'ambito dell'analisi delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 (ovvero nel "piano di razionalizzazione periodica 2018"), adottando le conseguenti eventuali iniziative di razionalizzazione;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e superare le altre criticità evidenziate nell'ambito del successivo provvedimento di razionalizzazione (ovvero nel "piano di razionalizzazione periodica 2018").

Le suddette criticità sono state analiticamente esaminate e motivatamente "contro-dedotte" (e, di fatto, tutte rigettate) in gran parte (in pratica per tutti i rilievi di seguito indicati, con l'unica eccezione di quello della lettera "c") nel paragrafo <<B) *Gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti*>>, in parte (relativamente al rilievo della lettera "c") nelle schede relative alle singole società partecipate oggetto di rilievo contenuti (paragrafo e schede) nel successivo "*piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2017*" (nel prosieguo del presente atto definito, per praticità, anche "*p.d.r.p. 2018*") predisposto ed approvato nel dicembre 2018.

Inoltre, in adesione all'invito (ad "*attivarsi in modo costruttivo con la Corte dei Conti*") espressamente formulato dal "Collegio dei Revisori dei Conti" dell'ente con il proprio "documento" del 12/12/2018 sopra già indicato ne precedente paragrafo "A.4", l'ente (attraverso il responsabile della propria "U.O. Organismi Partecipati") e la propria "Rimini Holding s.p.a." (per mezzo del proprio amministratore unico), hanno poi esposto, in sintesi, alla CdCER, preventivamente rispetto all'esame del medesimo "p.d.r.p. 2018" che la CdC E.R. avrebbe fatto, presumibilmente, nei mesi-anni successivi, le considerazioni e le motivazioni (già analiticamente esposte per iscritto nel "*p.d.r.p. 2018*" - paragrafo "B") che li avevano indotti (prima nel "p.o.r. 2015", poi nel "p.d.r.s. 2017" e, in ultimo, nel "p.d.r.p. 2018"), ad interpretazioni e comportamenti diversi da quelli proposti dal MEF e/o dalla Corte dei Conti (sia la Sezione Unite, sia la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna), prima verbalmente, in apposito incontro tenutosi il 07/03/2019 presso la sede bolognese di quest'ultimo organo di controllo, poi per iscritto, in apposito "documento di sintesi" (dell'incontro in questione), espressamente richiesto dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna al termine dell'incontro, predisposto e ad essa inviato dall'ente in data 15/03/2019. Di tali "passi" è stato formalmente e tempestivamente aggiornato, con apposita mail del 15/03/2019, anche il "collegio dei revisori dei conti", che non ha più eccepito nulla in merito.

A.4.2) I riscontri al "p.d.r.p. 2018"

Della "struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F."

In data 04/10/2019, la struttura ha formulato una richiesta di chiarimenti circa la mancata inclusione, nel "p.d.r.p. 2018", della partecipazione (erroneamente supposta di tipo "diretto" dal MEF) del 5% in Riminiterme s.p.a., alla quale l'ente ha risposto immediatamente, in data 08/10/2019, chiarendo che, alla data di riferimento del "piano" in questione (31/12/2017), l'unica partecipazione da esso detenuta in "Riminiterme s.p.a." era quella (del 5%) indirettamente detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.", conseguentemente correttamente non "censita" (tra le partecipazioni "dirette") nel "piano" stesso.

Della CdCER

In data 06/10/2020 la CdCER ha inviato all'ente una richiesta di "approfondimento istruttorio", nell'ambito dell'esame da essa condotto sul "*p.d.r.p. 2018*" e sul "*p.d.r.p. 2019*" (il cui esito è pervenuto all'ente solamente all'inizio dell'anno 2022, come di seguito indicato), richiesta a cui il Comune ha puntualmente risposto in data 21/10/2020⁶.

Il "p.d.r.p. 2018" è stato poi formalmente riscontrato dalla medesima Corte, unitamente ai successivi "p.d.r.p. 2019" e "p.d.r.p. 2020", solamente all'inizio dell'anno 2022, con deliberazione n.10/2022/VSGO del 26/01/2022 (ricevuta dal Comune di Rimini, via pec, in data 02/02/2022 e pubblicata sul proprio sito internet - sezione amministrazione trasparente - controlli e rilievi sull'amministrazione - pagina "Corte dei Conti", in data 09/02/2022), dettagliatamente analizzata e contro-dedotta nel merito, nel paragrafo "A.7" del "Documento unitario 2022", il cui contenuto è riepilogato nel successivo sotto-paragrafo del presente atto dedicato al riscontro della Corte ai piani degli anni 2018, 2019 e 2020.

A.4.3) I riscontri al "p.d.r.p. 2019"

Della "struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F."

Nessuno.

Della CdCER

Il "p.d.r.p. 2019" è stato formalmente riscontrato dalla Corte, unitamente ai "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2020", solamente all'inizio dell'anno 2022, con deliberazione n.10/2022/VSGO del 26/01/2022, sopra già richiamata e dettagliatamente analizzata e contro-dedotta nel merito, nel paragrafo "A.7" del "Documento unitario 2022", il cui contenuto è riepilogato nel successivo sotto-paragrafo del presente atto dedicato al riscontro della Corte ai piani degli anni 2018, 2019 e 2020.

Della A.GCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

Il "*p.d.r.p. 2019*" (unitamente alla D.C.C. n.80 del 17/12/2019 di relativa approvazione) è stato formalmente contestato - con proprio parere rif. n.S3836 del 04/02/2020, notificato al Comune di Rimini in data 07/02/2020 (e in pari data agli altri due soci pubblici di Rimini Congressi s.r.l., Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. Romagna) - da A.G.C.M., attraverso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 21 bis, comma 2, della L.287/1990, per asserita violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, con riferimento alla società "I.E.G. s.p.a." (partecipata dall'ente attraverso RH e Rimini Congressi s.r.l. - nel prosieguo "RC"). Con il suddetto parere A.G.C.M. ha invitato i tre enti a conformare il proprio comportamento ai rilievi da essa mossi e a comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere (quindi entro il 07/04/2020, termine poi differito al 30/05/2020, per effetto della sospensione - dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 - dei termini

⁶ L'approfondimento in questione ha comportato una richiesta, da parte della C.d.C. E.R., di aggiornamento - con trasmissione di informazioni e documenti - in relazione all'evoluzione della situazione delle seguenti cinque società: Start Romagna s.p.a., Rimini Reservation s.r.l., C.A.A.R. s.p.a. consortile, Rimini Congressi s.r.l. ed I.E.G. s.p.a..



dei procedimenti amministrativi su istanza di parte pendenti alla data del 23 febbraio 2020, stabilita dalle sopravvenute disposizioni dell'articolo 103, comma 1, del D.L.17.03.2020, n.18 - c.d. "decreto cura Italia", convertito in L.24.04.2020, n.27), le iniziative adottate, evidenziando che, qualora entro il termine suddetto tali iniziative non fossero risultate conformi ai principi concorrenziali da essa espressi, l'Autorità avrebbe potuto impugnare tali documenti (con tutti i relativi atti presupposti e/o connessi) di fronte al Tar Emilia-Romagna, entro i successivi trenta giorni.

Ritenendo - per le considerazioni e le motivazioni in gran parte già ampiamente argomentate nel "Documento unitario 2019" e sinteticamente riepilogate ed integrate nella nuova deliberazione di seguito indicata, ma completamente trascurate da A.G.C.M. - che i profili di "contrasto con le vigenti norme di legge" rilevati dalla stessa AGCM, nel proprio parere del 04/02/2020, non sussistessero, con propria argomentata e motivata ulteriore deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 16/04/2020, il Comune, dietro formale proposta di RH (nella sua veste di "artefice" della "proposta di p.d.r.p. 2019" precedentemente approvata dal Comune ed ora contestata da A.G.C.M., per la mancata considerazione, in essa, di "I.E.G. s.p.a."), ha deliberato, tra l'altro:

1) di approvare:

1.a) l'integrale conferma della "Proposta di documento unitario 2019" formulata dall'amministratore unico di RH in data 05/12/2019 (e, in particolare, della "Proposta di ricognizione 2019" in essa contenuta, con particolare riferimento alla parte contestata da A.G.C.M.) e, conseguentemente, l'integrale conferma del "Documento unitario 2019" (e, in particolare, della "Ricognizione 2019" in esso contenuta e, nello specifico, della parte contestata da A.G.C.M.) approvato con la precedente D.C.C. n.80 del 17/12/2019, nonché l'integrale conferma di quest'ultima;

1.b) l'integrale rigetto dei rilievi formulati dall'AGCM con il proprio parere rif. n.S3836 del 04/02/2020 e, conseguentemente, la mancata adesione a quanto da essa richiesto;

2) di esprimere, alla Giunta Comunale, competente in materia (ex articolo 18, comma 5, lettera "i" del vigente statuto comunale), l'indirizzo di resistere nel giudizio che fosse stato eventualmente proposto dall'AGCM avverso la D.C.C. n.80 del 17/12/2019 e/o gli atti ad essa presupposti o conseguenti (ivi inclusa la stessa D.C.C. n.12 del 16/04/2020).

A fronte di tale deliberazione (assunta in modo simile anche dagli altri due soci pubblici di RC sopra indicati), in data 25/05/2020 A.G.C.M. ha impugnato di fronte al T.A.R. Emilia-Romagna gli atti dei tre soci (per il Comune di Rimini il "Documento unitario 2019" e le due deliberazioni di Consiglio Comunale sopra indicate), che si sono tempestivamente costituiti nel giudizio contestando fortemente le valutazioni e i rilievi mossi su di essi dall'Autorità.

Con sentenza n.858, pubblicata in data 28/12/2020 (per il relativo contenuto si rimanda al successivo paragrafo "C.1"), il T.A.R. Emilia-Romagna ha accolto le tesi dei tre convenuti e rigettato integralmente il ricorso di A.G.C.M., che, in data 25/03/2021, ha poi impugnato in appello tale sentenza di fronte al Consiglio di Stato, riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni del giudizio di primo grado.

Il giudizio di secondo grado così attivato - nel quale si sono costituiti formalmente tutti tre i convenuti - si è concluso con la sentenza n.3880 del 09/02/2023, pubblicata in data 18/04/2023, con cui il CdS ha accolto integralmente il ricorso presentato dai ricorrenti e ha stabilito:

- alcune statuizioni "specifiche" [a) *qualificazione di RC come "società a controllo pubblico congiunto per comportamenti concludenti paralleli dei suoi tre soci pubblici"*; b) *obbligo di superamento dell'attuale partecipazione societaria indiretta dei tre soci pubblici ad IEG e, quindi, indirettamente, di "superamento" - liquidazione - di RC*; c) *obbligo di internalizzazione o, alternativamente, di cessazione dell'attività di allestimento fieristico da parte di IEG*; d) *obbligo di conseguente adeguamento dell'oggetto sociale di I.E.G.*; e) *nullità dei "p.d.r.p." 2019 dei tre soci pubblici nelle rispettive parti difformi dalla sentenza e conseguente obbligo di relativa conformazione entro 30 giorni dalla data della relativa notifica, ovvero entro il 28/05/2023*];
- altre statuizioni più "generaliste" [sufficienza della maggioranza del capitale pubblico, anche se frazionato tra diversi soci pubblici, nessuno dei quali detentore di quote di maggioranza e tra loro non "legati-vincolati" da un formale "patto parasociale" scritto per l'esistenza del "controllo pubblico congiunto" e conseguente "qualificazione delle società partecipate indirettamente" (tutte le società partecipate dalle società controllate anche congiuntamente, nel senso appena indicato)].

La sentenza di appello - ritenuta, dai tre soci pubblici soccombenti, integralmente non condivisibile nel merito e addirittura, per certi aspetti, contraria ad alcune disposizioni del TUSP⁷ - è stata impugnata in data 23/07/2023, di fronte alla Corte di Cassazione, con ricorso presentato congiuntamente dal Comune di Rimini (in esecuzione della D.G.C. n.173 del 23/05/2023) e dalla Provincia di Rimini ed attualmente si è in attesa della fissazione dell'udienza e della conseguente sentenza, con tempi che, pur non essendo prevedibili con certezza, appaiono però abbastanza lunghi (indicativamente si stima tra uno e due anni dalla data di presentazione del ricorso); la sentenza in questione ad oggi non è quindi passata in giudicato e non è, conseguentemente definitiva, pur essendo "provvisoriamente esecutiva" (fatto salvo quanto di seguito indicato, con riferimento agli altri due soci pubblici di RC, nel paragrafo del "p.d.r.p. 2023" dedicato ad RC).

Nelle more di tale giudizio, a fronte della provvisoria esecutività della sentenza in questione e - anche a prescindere da essa - della volontà di valutare un'eventuale riorganizzazione delle partecipazioni detenute nei settori congressuale e fieristico, già emersa precedentemente, in occasione del "soccorso finanziario temporaneo" prestato ad RC a fine anno 2022⁹, il Comune ha adottato la D.C.C. n.42 del 13/06/2023, avente

⁷ Si noti, peraltro, che nonostante tale qualificazione, la sentenza non ha imposto ai soci di RC di formalizzare tale asserito "controllo pubblico congiunto", ad esempio modificando lo statuto della società e/o stipulando tra loro un patto parasociale (come invece spesso chiesto dalla CdCER).

⁸ In particolare, quando afferma:

- a) che, ai sensi dell'art.2341-bis c.c., gli enti locali potrebbero concludere patti parasociali anche verbali, trascurando, invece, il fatto che l'articolo 9, comma 5, del TUSP (che evidentemente è norma speciale, prevalente su quella generale del codice civile) prescrive obbligatoriamente la preventiva approvazione dei patti parasociali (stipulandi da parte degli enti locali) da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico (consiglio comunale/provinciale), implicandone, quindi, necessariamente ed esclusivamente, la forma scritta;
- b) che il TUSP, pur non applicandosi alle società quotate, si applica ugualmente ai soci delle stesse, anche quando pone in capo ad essi obblighi (quali quello di ricognizione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica) relativi a tali società, trascurando il fatto - palese - che, al contrario, nei soli due casi (di seguito citati) in cui il legislatore del TUSP ha voluto imporre agli enti locali obblighi anche con riferimento alle società quotate da essi partecipate, lo ha dovuto fare espressamente, esplicitandolo appositamente (all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 9, comma 9), con la conseguenza, evidente, che in tutti gli altri casi in cui non ha disposto altrettanto, tali obblighi (posti a carico dei soci) non si applicano con riferimento alle società quotate da essi partecipate (come IEG). Infatti, se, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 5, l'applicazione di tali obblighi agli enti locali fosse stata estensibile "automaticamente" - come sostenuto dal CdS - anche alle società quotate da essi partecipate, non ci sarebbe stato alcun bisogno, agli articoli 8, comma 3, e 9, comma 9, di indicare che gli obblighi ivi previsti a carico dei soci pubblici si applicavano anche con riferimento alle società quotate. Al contrario, questa espressa esplicitazione, conferma proprio il fatto che le disposizioni del TUSP non si applicano alle società quotate e nemmeno ai rispettivi soci, tranne nei pochissimi casi espressamente previsti dal TUSP stesso (di fatto solo quelli degli articoli 8 e 9).

⁹ In occasione dell'approvazione, con D.C.C. n. 83 del 13/10/2022, dell'aumento di capitale sociale di RC in questione, il collegio dei revisori dei conti del Comune, nel proprio parere su di esso, aveva invitato l'ente a valutare l'opportunità di ripensare l'assetto complessivo delle società operanti nei due settori fieristico e congressuale, anche mediante eventuale operazione di fusione per incorporazione tra RC e I.E.G., al fine di evitare in futuro - anche in virtù di scenari imprevedibili - situazioni analoghe di crisi di liquidità derivanti da perdite di esercizio maturate anche da squilibri economici.



ad oggetto <<riscontro alla sentenza n.3880 del 09/02/2023 del Consiglio di Stato relativa al "Documento unitario 2019">>, con cui ha avviato un percorso per ottemperarvi, quantomeno limitatamente alle principali "statuizioni specifiche" (quelle strettamente inerenti ai motivi della causa attivata dai ricorrenti).

Si rimanda al successivo paragrafo del "p.d.r.p. 2023 dedicato ad RC l'esposizione del complesso ed articolato percorso avviato, a tal fine, con la suddetta deliberazione, per l'ottemperanza a tale sentenza.

A.4.4) I riscontri al "p.d.r.p. 2020"

Della "struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F."

Nessuno.

Della CdCER

Il "p.d.r.p. 2020" è stato formalmente riscontrato dalla Corte, unitamente ai "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019", solamente all'inizio dell'anno 2022, con deliberazione n.10/2022/VSGO del 26/01/2022, sopra già richiamata e dettagliatamente analizzata e contro-dedotta nel merito, nel paragrafo "A.7" del "Documento unitario 2022", il cui contenuto è riepilogato nel successivo sotto-paragrafo del presente atto dedicato al riscontro della Corte ai piani degli anni 2018, 2019 e 2020.

Della A.GCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

Analogamente a quanto accaduto per il precedente "p.d.r.p. 2019", anche il "p.d.r.p. 2020" (con la relativa deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 15/12/2020 di approvazione) è stato formalmente contestato - con proprio parere rif. n.S4152 del 23/03/2021, notificato al Comune di Rimini in data 29/03/2021 (e in date "vicine" agli altri due soci pubblici di Rimini Congressi s.r.l., Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. Romagna) - da A.G.C.M., attraverso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 21 bis, comma 2, della L.287/1990, per asserita violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, con riferimento alla società "I.E.G. s.p.a." (partecipata dall'ente attraverso RH ed RC).

Con il suddetto parere A.G.C.M. - trascurando la precedente sentenza sfavorevole n.858 del 2020, resa dal T.A.R. Emilia-Romagna sull'analogo ricorso proposto contro il precedente "p.d.r.p. 2019" e reiterando sostanzialmente le stesse considerazioni ivi formulate, già bocciate dal medesimo Tribunale - ha invitato i tre enti a conformare il proprio comportamento ai rilievi da essa mossi e a comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere (quindi entro il 28/05/2021), le iniziative adottate, evidenziando che, qualora entro il termine suddetto tali iniziative non fossero risultate conformi ai principi concorrenziali da essa espressi, l'Autorità avrebbe potuto impugnare tali documenti (con tutti i relativi atti presupposti e/o connessi) di fronte al Tar Emilia-Romagna, entro i successivi trenta giorni.

Ritenendo - per le considerazioni e le motivazioni in gran parte già ampiamente argomentate nel "Documento unitario 2020" e sinteticamente riepilogate ed integrate nella nuova deliberazione di seguito indicata, ma completamente trascurate da A.G.C.M. - che i profili di "contrasto con le vigenti norme di legge" rilevati dalla stessa AGCM, nel proprio parere del 23/03/2021, non sussistessero, con propria argomentata e motivata ulteriore deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 20/05/2021, il Comune, dietro formale proposta di RH (nella sua veste di "artefice" della "proposta di p.d.r.p. 2020" precedentemente approvata dal Comune ed ora contestata da A.G.C.M., per la mancata considerazione, in essa, di "I.E.G. s.p.a."), ha deliberato, tra l'altro:

- 1.a) l'integrale conferma della "Proposta di documento unitario 2020" formulata dall'amministratore unico di RH in data 26/11/2020 (e, in particolare, della "Proposta di ricognizione 2020" in essa contenuta, con particolare riferimento alla mancata inclusione, in essa, di I.E.G. s.p.a.) e, conseguentemente, l'integrale conferma del "Documento unitario 2020" (e, in particolare, della "Ricognizione 2020" in esso contenuta e, nello specifico, della mancata inclusione in essa di I.E.G.) approvato con la precedente D.C.C. n.63 del 15/12/2020, nonché l'integrale conferma di quest'ultima;
- 1.b) l'integrale rigetto, da parte del Comune di Rimini, dei rilievi attuali formulati dall'AGCM sul "Documento unitario 2020" con il proprio parere rif. n.S4152 del 23/03/2021 e la conseguente inottemperanza a quanto da essa ivi richiesto;
- 1.c) a parziale rettifica di quanto previsto con la propria precedente D.C.C. n.63 del 15/12/2020 (nella parte in cui si prevedeva che <<ove nelle successive fasi di verifica del "Documento unitario 2020" da parte delle competenti autorità", fossero state "rilevate criticità non superabili, il Consiglio Comunale sarebbe stato "prontamente investito della questione per i provvedimenti di competenza">>),
 - 1.c.1) il preventivo integrale rigetto degli eventuali ulteriori rilievi futuri (sostanzialmente analoghi - per argomento e relativa motivazione - a quelli pregressi ed attuali da essa fino ad allora mossi, rispettivamente, sui "documenti unitari 2019 e 2020" dell'ente, sia con i propri pareri, sia negli atti del giudizio amministrativo relativo al "Documento unitario 2019") che AGCM avesse ritenuto di reiterare, in qualunque modo (con pareri, note, ricorsi, ecc.) sui futuri "Documenti unitari" (o atti analoghi) del Comune di Rimini e la conseguente preventiva inottemperanza agli stessi;
 - 1.c.2) l'indirizzo preventivo, alla Giunta Comunale, competente in materia (ex articolo 18, comma 5, lettera "i" del vigente statuto comunale), di resistere nei giudizi che fossero stati eventualmente proposti dall'AGCM a seguito dell'inottemperanza ai propri rilievi attuali e/o a quelli eventuali futuri ed analoghi, stabilita con il suddetto atto, fatto salvo il caso in cui essi fossero stati accolti da una eventuale futura sentenza amministrativa definitiva.

A fronte di tale deliberazione (assunta in modo simile anche dagli altri due soci pubblici di RC sopra indicati), in data 23/06/2021 A.G.C.M. ha impugnato di fronte al T.A.R. Emilia-Romagna gli atti dei tre soci (per il Comune di Rimini il "Documento unitario 2020" e le due deliberazioni di Consiglio Comunale sopra indicate), che si sono tempestivamente costituiti nel giudizio, contestando fortemente le valutazioni e i rilievi mossi su di essi dall'Autorità.

Con le tre sentenze - distinte, ma tra loro gemelle e coeve - n.250 (per la C.C.I.A.A. della Romagna), n. 251 (per la Provincia di Rimini) e n.252 (per il Comune di Rimini) del 23/02/2022, pubblicate in data 09/03/2022 (per il cui contenuto si rimanda al successivo paragrafo "C.1"), il T.A.R. Emilia-Romagna ha accolto le tesi dei tre convenuti e rigettato integralmente il ricorso di A.G.C.M., che, in data 03/06/2022, ha poi impugnato in appello tale sentenza di fronte al Consiglio di Stato, riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni del giudizio di primo grado. Il giudizio di secondo grado così attivato - nel quale si sono costituiti formalmente tutti tre i convenuti - è attualmente in corso, con tempi di conclusione presumibilmente ancora lunghi (alla data odierna l'udienza per la discussione del merito è stata fissata al 23/04/2024).

Riscontro della CdCER ai "p.d.r.p. 2018-2019 e 2020"

A seguito di precedente apposita richiesta di "approfondimento istruttorio" da essa formulata - nell'ambito dell'esame condotto sui "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019" del Comune di Rimini - in data 06/10/2020 (richiesta a cui l'ente ha puntualmente risposto in data 21/10/2020), solo oltre un anno più tardi, con corposa (37 pagine) deliberazione n.10/2022/VSGO del 26 gennaio 2022 (ricevuta dal Comune di Rimini via pec in data 02/02/2022 e pubblicata sul proprio sito internet - sezione amministrazione trasparente - controlli e rilievi sull'amministrazione - pagina Corte dei Conti, in data 09/02/2022), la CdCER ha riscontrato i "p.d.r.p." (alias "Documenti unitari") del Comune di Rimini relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 (non anche quello del 2021, approvato con D.C.C. n.73 del 16/12/2021, che pure era stato inviato alla Corte, con pec, in data 21/12/2021).



Con apposita comunicazione - pubblicata in data 28/02/2022 sul sito internet del Comune (nella sezione "amministrazione trasparente - enti controllati - società partecipate - provvedimenti delle società partecipate - provvedimenti relativi alle società partecipate"), immediatamente dopo la deliberazione n.10 del 26/01/2022 - l'ente ha preannunciato che avrebbe riscontrato nel merito le osservazioni della medesima deliberazione nel proprio "Documento unitario 2022", che avrebbe approvato, con deliberazione del proprio Consiglio Comunale, entro il successivo 31/12/2022. In attuazione di tale previsione e sulla base di appositi "esame e proposta di controdeduzione" formulati da RH in specifico paragrafo ("A.5") della propria "Proposta di documento unitario 2022", nel proprio "p.d.r.p. 2022" (paragrafo "A.7") l'ente ha riportato ed esaminato - e, nei casi in cui occorreva, puntualmente contro-dedotto - i rilievi mossi dalla Corte sui "p.d.r.p." relativi gli anni 2018, 2019 e 2020, come di seguito nuovamente riportato, per completezza.

Nelle premesse della deliberazione n.10/2022/VSGO del 26/01/2022 in questione, la Corte richiamava la propria precedente deliberazione n.126/VSGO dell'08/11/2018 - con la quale aveva riscontrato il "p.d.r.s. 2017" del Comune - e le criticità in essa all'epoca evidenziate, a fronte delle quali la Corte aveva richiamato il Comune ad attivarsi per:

- a) assumere, nel caso di società con capitale pubblico (complessivamente) maggioritario, le iniziative necessarie a formalizzare l'esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici (con particolare riferimento alle partecipazioni in "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.");
- b) tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente nell'ambito dell'analisi delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 del Tusp, adottando le conseguenti eventuali iniziative di razionalizzazione (con particolare riferimento a Start Romagna s.p.a.).

In questo "riassunto" la Corte ometteva di riferire che il Comune - su proposta¹⁰ della propria "società strumentale in house" Rimini Holding s.p.a. - aveva espressamente analizzato e contro-dedotto nel merito, dettagliatamente e motivatamente, tutte le criticità rilevate dalla Corte con la suddetta deliberazione n.126/VSGO dell'08/11/2018, prima nel proprio "p.d.r.p. 2018" approvato con D.C.C. n.79 del 13/12/2018, poi spiegandole verbalmente (attraverso il responsabile della propria U.O. Organismi Partecipati ed attraverso l'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a.) alla stessa CdC ER nell'incontro avuto con essa (in persona dell'allora presidente della sezione e della funzionaria addetta) presso la relativa sede bolognese il 07/03/2019 e, infine, riepilogandole per iscritto nella relativa "sintesi scritta" inviata via mail alla medesima CdC ER, dietro sua richiesta, in data 15/03/2019, come già indicato nel precedente sotto-paragrafo dedicato al riscontro della CdCER al "p.d.r.p. 2018".

L'incontro in questione era stato svolto insieme all'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. (nel prosieguo, per semplicità, anche solo "RH"), perché il "piano di revisione straordinaria 2017" all'epoca "contestato" dalla Corte - tanto quanto i successivi "piani di razionalizzazione periodica" degli anni 2018 e seguenti - era frutto, relativamente alle società partecipate attraverso RH, dell'integrale recepimento, da parte del Comune, delle considerazioni, delle valutazioni e delle conseguenti proposte formulate, annualmente, per iscritto (in apposita "Proposta di piano di razionalizzazione 20__" o "Proposta di documento unitario 20__"), dalla stessa RH, nello svolgimento dei propri compiti, "statutariamente previsti", di supporto al Comune nella individuazione ed attuazione delle migliori e più opportune scelte in merito alle società partecipate dal Comune stesso. Per questo stesso motivo anche la deliberazione della CdC ER del 2022 (relativa ai tre "piani" degli anni 2018, 2019 e 2020) era stata approfonditamente esaminata insieme ad RH e le considerazioni di seguito esposte erano state formulate da RH nella propria ultima "Proposta di documento unitario 2022".

Con riferimento ai tre piani di razionalizzazione periodica esaminati nella deliberazione in questione, la Corte rilevava quanto segue:

- 1) i documenti in questione non contenevano alcuna analisi dei costi di funzionamento delle società che - secondo la Corte - rappresentava, invece, un presupposto indispensabile per escludere la necessità di contenimento dei costi medesimi ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera "f", del Tusp (che impone la razionalizzazione delle società di cui si rilevi la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento").

In merito a questo rilievo, veniva preliminarmente evidenziato che lo svolgimento (così come la relativa dimostrazione) dell'analisi in questione non era (non è) richiesto dalla "struttura di monitoraggio e controllo" del MEF, prevista dall'art.15 del D.Lgs.175/2016, ma, soprattutto, non era (non è) previsto neanche nel modello standard di predisposizione dei "piani di razionalizzazione" predisposto, nel 2018 (e all'epoca, come anche attualmente, vigente), congiuntamente dalla CdC sezione Autonomie (delibera n.22) e dal MEF, né in quello analogo predisposto, a fine anno 2018, dalla sola Corte dei Conti, sezione Autonomie, modelli che, nell'intento dei due enti che li hanno predisposti, dovrebbero guidare gli enti locali nella predisposizione dei rispettivi "piani di razionalizzazione periodica": la CdC ER chiedeva quindi al Comune di Rimini di fare - e di dare dimostrazione di aver fatto - un'analisi non prevista nemmeno dalla Corte dei Conti sezione Autonomie!

Inoltre, nel merito, veniva sottolineato che i "costi di funzionamento" - previsti in più articoli (20, comma 2, lettera "f" e 19, comma 5) dal D.Lgs.175/2016 - rappresentano una "categoria" non identificata dallo stesso D.Lgs.175/2016, né da alcuna altra norma di legge o altro provvedimento ad essa equiparabile, tanto che, per poter definire ed attribuire, alle proprie società controllate direttamente e/o indirettamente, gli "specifici obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" previsti dall'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.175/2016, di seguito indicati, il Comune (con il supporto della propria controllata "Rimini Holding s.p.a.") ha dovuto adottare una propria autonoma definizione di tale categoria, declinandola poi, per le diverse società considerate, in funzione del relativo settore di operatività (aspetto, questo, non considerato dalla Corte - si veda il seguito). La quantificazione di tali spese comporta, inoltre, da parte delle varie società partecipate, esaminate dal socio Comune, un'apposita rielaborazione dei dati dei rispettivi bilanci consuntivi annuali¹¹ (con estrapolazione di grandezze da essi non già esplicitate), evidentemente non ottenibile dalle società non partecipate - simili (per settore di attività) a quelle partecipate dall'ente - rispetto alle quali il Comune intendesse svolgere una sorta di "analisi di benchmarking".

Inoltre, nel richiamato paragrafo "A.7" del "p.d.r.p. 2022" si evidenziava che, anche prescindendo dall'"analisi di benchmarking" (che forse avrebbe potuto anche essere teoricamente utile, ma non risultava concretamente possibile, per quanto sopra spiegato), l'analisi dei costi di funzionamento "autonoma" (della singola società partecipata, senza confronto comparativo con le altre società operanti nello stesso settore e/o area geografica) non era stata mai svolta dal Comune, nei propri "piani di razionalizzazione periodica", perché - oltre ad essere anch'essa di difficile attuazione - era stata ritenuta (e si confermava ancora tale valutazione), nella sostanza, implicitamente "superflua" o comunque poco utile, a fronte del riepilogo (e dell'analisi) dei risultati economici complessivi (ricavi totali al netto dei costi totali, non solo di quelli "di funzionamento") dell'ultimo quinquennio precedente, riportato (e commentato) per ogni società esaminata nel documento, riepilogo che - tranne in alcuni casi, dovuti a fatti esogeni (quali, ad esempio, la fortissima contrazione dell'attività svolta, a causa delle grandi restrizioni connesse alla pandemia da covid-19) - aveva generalmente indicato una sostanziale economicità complessiva pluriennale della gestione (ricavi superiori ai costi). In sostanza, l'esame dei risultati economici complessivi (ricavi totali al netto dei costi totali, non solamente di quelli "di funzionamento", come identificati autonomamente dall'ente) delle società partecipate assorbiva, di fatto, anche l'eventuale analisi dei relativi (soli) "costi di funzionamento": l'economicità complessiva (come detto, generalmente sussistente, tranne nei casi dovuti a fatti esogeni)

¹⁰ Trattasi della "Proposta di p.d.r.p. 2018" formulata all'ente, da "Rimini Holding s.p.a.", in data 06/12/2018.

¹¹ A mero titolo esemplificativo, non esaustivo, si tratta di individuare, all'interno di alcuni ampi aggregati di costo del "conto economico civilistico" (redatto ex art.2425 c.c.) - quali, ad esempio, le "spese per il personale", oppure gli "altri oneri" - alcune sottocategorie di spese ritenute non pertinenti con l'obiettivo, ma, purtroppo, non autonomamente individuabili dai soci, nemmeno sulla base della "nota integrativa" (quali, ad esempio, le spese sostenute per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e/o per i dipendenti appartenenti alle categorie protette, oppure gli "oneri straordinari"), per poi sottrarle dal calcolo delle "spese di funzionamento" (come definite dall'ente).



implicava - evidentemente - anche la copertura dei "costi di funzionamento", mentre un "giudizio" sulla loro adeguatezza, ulteriore rispetto a quello già insito negli "obiettivi specifici" su di essi attribuiti periodicamente dall'ente (si veda il seguito), non pareva realisticamente possibile, sulla base della "tecnica economico-aziendale", al di là delle "teorizzazioni" che potevano esse fatte senza conoscere approfonditamente la materia in questione.

Peraltro, in ossequio al disposto normativo (art.19, comma 5, del D.Lgs.175/2016), i medesimi "costi di funzionamento" delle società partecipate erano (sono) già oggetto di "specifici obiettivi di contenimento" (si noti: non in termini assoluti, ma in relazione ai ricavi complessivi) che il Comune attribuiva (attribuisce), ormai da anni, periodicamente, alle società da esso controllate direttamente e/o indirettamente, monocraticamente e/o congiuntamente (si veda il seguito), conseguentemente non si era ritenuto (e non si riteneva) necessario, né opportuno, un ulteriore, complesso e poco proficuo approfondimento su di essi.

- 2) Proprio in merito agli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento", la CdC ER osservava che, seppure per determinate voci di costo sembrava possibile individuare obiettivi comuni ai diversi organismi partecipati, la norma di riferimento richiedeva (richiede) l'individuazione di obiettivi specifici che, per ogni società, tenessero (tengano) conto del settore in cui ciascun soggetto operava (opera). A questo si aggiungeva la considerazione che un intervento finalizzato ad un'effettiva razionalizzazione dei costi operativi non poteva prescindere dall'analisi delle caratteristiche organizzative della società e della relativa struttura dei costi, anche attraverso la valutazione comparativa con operatori dello stesso settore (si trattava della stessa "analisi di benchmarking", sopra già indicata ed esaminata).

Nel paragrafo "A.7" del proprio "p.d.r.p. 2022" l'ente evidenziava che si trattava di considerazioni non condivisibili:

2.a) nel metodo, perché il TUSP non sembra prevedere alcuna competenza specifica della CdC su questo tema ("attribuzione di specifici obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento");

2.b) nel merito, perché:

- gli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" attribuiti dal Comune di Rimini erano (sono) "standardizzati" solo apparentemente, in quanto, pur essendo definiti nello stesso modo, facevano (fanno) riferimento a categorie di "spese di funzionamento", diversamente definite per ogni società, proprio in funzione della specifica attività da essa svolta;
- la "validità" sostanziale di tali obiettivi era stata altresì confermata anche dal fatto - "empirico" - che, nel tempo, essi sono stati adottati in maniera sostanzialmente analoga a quella "riminese" - su espressa proposta del Comune di Rimini - anche da altre società nelle quali il Comune, detenendo una quota di partecipazione ampiamente minoritaria (ad esempio "Lepida s.c.p.a.", partecipata dall'ente solamente per lo 0,0014% circa), "contava" molto poco;
- come sopra spiegato, l'analisi di benchmarking auspicata dalla Corte non risultava concretamente fattibile.

Anche questa obiezione sollevata dalla Corte, infatti - analogamente a quelle già esaminata al precedente punto 1 - pareva verosimilmente imputabile ad una valutazione "non adeguatamente approfondita" della questione, peraltro sostanzialmente in linea con quella, analoga, del legislatore del D.Lgs.175/2016, che ha imposto agli enti locali di attribuire, alle società da essi partecipate, obiettivi con riferimento ad una categoria di spese (quelle "di funzionamento") finora mai codificata dalle norme di legge, né dalla prassi/dottrina economico-aziendale, senza definirla ex novo, esso stesso.

Infine, nel più volte richiamato paragrafo "A.7" del "p.d.r.p. 2022" l'ente sottolineava che appariva davvero "anomalo" (e, per certi versi, anche un po' "spiacevole") che la Corte "contestasse", su questo tema, il comportamento adottato dal Comune di Rimini che - sulla base delle verifiche da esso condotte - pareva essere uno dei pochi enti ad aver ampiamente approfondito (anche con il supporto della propria controllata "Rimini Holding s.p.a.") il tema delle "spese di funzionamento" posto dal TUSP, addirittura colmando preliminarmente la carenza normativa sopra evidenziata, attraverso l'approntamento e l'applicazione di una propria ("ragionata" e - progressivamente nel tempo - meglio puntualizzata) definizione di "spese di funzionamento", tanto da essere poi quasi "preso a modello" da altri enti limitrofi.

- 3) La Corte contestava nuovamente (in modo pressoché uguale a quello già adottato nella propria precedente deliberazione n.126 del 2018) la scelta fatta dal Comune di Rimini (su proposta di RH) di considerare come "società a controllo pubblico congiunto" "solamente quelle con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza (né di un diritto di veto assembleare), ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più) e legati tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante (come, ad esempio, Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.), non anche le altre (quali, ad esempio, A.M.R. s.r.l. consortile, Rimini Congressi s.r.l.).

Su questo tema la Corte rilevava che "La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la Delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico [...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

Nel "p.d.r.p. 2022" l'ente segnalava che in realtà:

- 3.a) nel metodo: quelli emessi dalle varie sezioni di controllo (sia regionali, sia riunite) della Corte dei Conti erano (sono) "pareri", non "sentenze", quindi non costituivano (non costituiscono) "giurisprudenza";
- 3.b) nel merito: come già espressamente ed analiticamente evidenziato nel paragrafo "C.1" dei vari precedenti "piani di razionalizzazione" del Comune (che la CdC continuava a non considerare), al contrario, tutta la recente ed univoca (vera) giurisprudenza - sia "amministrativa" (sette sentenze dei vari T.A.R. e del Consiglio di Stato), sia "contabile" (tutte le quattro sentenze della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale, in speciale composizione) - all'epoca esistente in materia ed analiticamente richiamata nel paragrafo indicato, confermava integralmente la validità delle posizioni assunte, già dal 2015 (nel proprio "Piano Operativo di Razionalizzazione" - "P.O.R."), dal Comune di Rimini.

Ancora, sempre su questo tema, la Corte affermava che, nella sopra richiamata pronuncia delle sezioni riunite, sussisteva, nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, l'obbligo per gli enti soci "di attuare e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di appositi patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società".

Nel "p.d.r.p. 2022" l'ente replicava a questa affermazione chiarendo che, in realtà, come puntualmente rilevato anche dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, nel proprio "Atto di indirizzo" dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali" del 12/07/2019, sotto il profilo normativo, nessuna disposizione di legge prevedeva (prevede) espressamente che gli enti detentori di partecipazioni dovessero (debbero) provvedere alla gestione di partecipazioni in modo associato e congiunto, pertanto l'obbligo in questione, ipotizzato dalla Corte dei Conti, in sede di controllo, sezioni riunite, non esisteva (esiste) (tanto che la stessa corte non ne indicava il riferimento normativo).

In relazione a questo tema, la CdC ER invitava l'ente ad assumere le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici, allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere e di valorizzare pienamente la prevalente - quando non totalitaria - partecipazione pubblica, nonché ad estendere, di conseguenza, anche il perimetro delle partecipate



indirette da includere nei piani di razionalizzazione, considerato che l'art. 2, lett. g), del Tusp, nel definire la partecipazione indiretta come "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica", non conteneva alcuna esclusione delle fattispecie di controllo congiunto.

Nel "p.d.r.p. 2022" su questo argomento l'ente rilevava che appariva davvero "originale" l'atteggiamento della Corte, che sembrava quasi voler tentare di ribaltare la prospettiva, affermando che la norma non escludeva la fattispecie prefigurata dalla Corte stessa e che, in realtà, come già analiticamente argomentato nel paragrafo "C.1" dei vari precedenti "piani di razionalizzazione" del Comune (che la CdC non considerava), la norma richiamata non conteneva (contiene) alcuna previsione della fattispecie del "controllo pubblico congiunto" (quindi, in senso stretto, letterale, non la escludeva - e non la esclude tuttora - come affermava la Corte, ma non la contemplava - e non la contempla - nemmeno), limitandosi, però, al contrario (aspetto, questo, trascurato dalla Corte), a disciplinare solamente le situazioni di controllo "da parte della medesima (singola - ndr) amministrazione" (quindi escludendola implicitamente, in una "interpretazione di buona fede").

Nel suddetto riscontro, la Corte passava poi ad esaminare singolarmente le varie società indicate nei vari "piani di razionalizzazione periodica" degli anni 2018, 2019 e 2020 del Comune, rilevando - oltre alla diffusa mancanza dell'analisi dei "costi di funzionamento", sopra già indicata e controdedotta - quanto segue.

In relazione ad "**A.M.R. s.r.l. consortile**", la Corte osservava che, nonostante la partecipazione pubblica totalitaria, il Comune di Rimini, nei provvedimenti in esame, sosteneva che la società non potesse qualificarsi "a controllo pubblico", sulla base delle seguenti motivazioni:

"a) A.M.R. s.r.l., pur avendo capitale interamente pubblico, non ha alcun socio di maggioranza assoluta";

"b) tra i relativi numerosissimi soci (nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza assoluta, né di un "diritto di veto" assembleare) non esiste alcun "patto parasociale" vincolante, né, peraltro - a scanso di possibili equivoci - sono mai esistiti "comportamenti concludenti".

La Corte, vista la partecipazione pubblica totalitaria, nonché la natura omogenea degli enti soci, riteneva che la società fosse da considerarsi "a controllo pubblico" (congiunto). Peraltro, con specifico riferimento ad A.M.R. s.r.l., la CdC ER si era già espressa in occasione dell'esame dei provvedimenti di revisione periodica degli altri enti soci (cfr. *ex multis* Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazioni nn. 106/2020/VSGO e 9/2021/VSGO). In tale sede era stato osservato come la conclusione circa la natura di "società a controllo pubblico" di A.M.R. s.r.l. consortile derivante dalle caratteristiche della compagine sociale, nonché dalle modalità "operative e organizzative" della partecipata dettate dalla normativa regionale di riferimento, risultava "avvalorata dall'esistenza di un organo di coordinamento dei soci (art. 10 dello statuto sociale), che svolge funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società (art. 15.1), funzioni in tutto riconducibili ad una forma di controllo pubblico congiunto".

Nel riscontro ai precedenti (fino a quello del 2020) "piani di razionalizzazione periodica" di altri soci, la medesima CdC ER aveva altresì rilevato anche:

- l'illegittimità della previsione statutaria riguardante il "coordinamento dei soci", previsto art.10 dello statuto societario di AMR, quale organo societario con funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società, in violazione del limite contenuto all'art. 11, comma 9, lett. d, del Tusp, che prevedeva (prevede) espressamente, per le società "a controllo pubblico" il divieto di costituire organi diversi da quelli tassativamente previsti dal Codice Civile;
- in relazione all'organo amministrativo, che non era stata contemplata la possibilità di nominare un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri previa adozione di delibera motivata;
- che non era stato previsto in statuto il divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato, né "l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi", prescritta dall'art. 11, comma 9, lett. b, del Tusp per le società "a controllo pubblico".

Nel proprio "p.d.r.p. 2022" l'ente sottolineava che, in realtà, a dispetto dei rilievi della CdC ER, anche per AMR (come per diverse altre società partecipate dall'ente) valevano tutte le considerazioni (sul tema del "controllo pubblico congiunto") analiticamente e reiteratamente espresse (e motivate) nel paragrafo "C.1" dei vari precedenti "piani di razionalizzazione"/"Documenti unitari" del Comune, confortate dall'intera univoca giurisprudenza amministrativa e contabile all'epoca esistente, che portavano a confermare il fatto che AMR non fosse e non dovesse essere considerata una "società a controllo pubblico congiunto".

Peraltro nell'ultimo "Piano di razionalizzazione periodica 2021" approvato (all'interno del "Documento unitario 2021", sopra già richiamato) dal Comune con D.C.C. n.73 del 16/12/2021, ma fino ad allora (ed anche ad oggi) non ancora considerato dalla Corte, l'ente aveva chiarito che, secondo due appositi successivi e concordanti pareri notarili di seguito indicati (uno del 2017, l'altro del maggio 2021, quest'ultimo reso proprio a seguito dei rilievi mossi dalla CdC ER nel 2020, sopra richiamati), non essendo la società "a controllo pubblico congiunto", né "in house", era opportuno modificare l'inquadramento statutario del "coordinamento soci", che - "pensato" e previsto (nel 2014-2015¹²) prima che (nel 2016) fosse "concepito" ed emanato il TUSP - alla luce della sopravvenute disposizioni di tale norma, poteva effettivamente apparire un "indizio" di una situazione di "controllo pubblico congiunto" (codificata dal sopravvenuto TUSP), in realtà inesistente.

Inoltre, nel suddetto "Piano 2021" (come detto finora non ancora riscontrato dalla Corte) era stato indicato che i soci, pur confermando che la società non era "a controllo pubblico congiunto", intendevano inserire nello statuto, volontariamente, alcuni (quelli ritenuti più utili per esercitare sulla società un controllo effettivo - quali, ad esempio, quelli in materia predisposizione della "relazione sul governo societario", di composizione numerica massima e di remunerazione dei membri degli organi amministrativi e di controllo, di reclutamento del personale) dei vincoli previsti dal D.Lgs.175/2016 a carico delle "società a controllo pubblico" (nel "p.d.r.p. 2022" si faceva anche notare che, anche con riferimento alle società realmente "a controllo pubblico", questi vincoli dovrebbero essere rispettati, ma non sussisterebbe alcun obbligo di inserirli nel relativo statuto; quindi il loro inserimento nello statuto di AMR avrebbe rappresentato, di fatto, un'impostazione perfino più rigorosa di quella imposta dal D.Lgs.175/2016 alle stesse "società a controllo pubblico").

Nel "p.d.r.p. 2022" l'ente chiariva che, a fronte dei suddetti rilievi della CdC ER - ed anche del fatto che, nelle proprie "ricognizioni periodiche" effettuate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 fino al 2020, gli enti locali soci di AMR l'avevano qualificata in modo non unanime, tanto che alcuni di essi l'avevano compresa nel perimetro delle "società a controllo pubblico" (sia monocratico, sia congiunto), mentre altri (tra i quali il Comune di Rimini) in quelle "a partecipazione pubblica" (non "a controllo") - i principali soci pubblici di AMR avevano condiviso, già dall'autunno 2020, l'opportunità di rivalutare attentamente, congiuntamente tra loro, la qualificazione della società e - eventualmente - di modificarne conseguentemente lo statuto.

¹² Lo statuto di AMR era stato infatti definito negli anni 2014 e 2015 (prima dell'emanazione del D.Lgs.175/2016), anche se è poi entrato in vigore solamente in data 01/03/2017 (dopo tale emanazione), alla data di efficacia dell'operazione societaria da cui è scaturita AMR.



Nel medesimo documento del 2022 veniva altresì indicato che, come sopra anticipato, la società aveva pertanto richiesto al notaio Marco Maltoni di Forlì-Cesena, dopo un primo parere già reso in data 11/09/2017, un secondo parere, in merito alla corretta qualificazione di AMR Srl consortile, alla luce dei suddetti rilievi, parere che egli aveva reso in data 03/05/2021 e dal quale era emerso che:

- AMR non era (non è) una "società a controllo pubblico congiunto", né una <<"società in house", "a controllo analogo congiunto">> ai sensi del TUSP (D.Lgs.175/2016), ma era (è) una "società di diritto speciale" (prevista e disciplinata dall'apposita L.R.E.R.10/2008), "a partecipazione pubblica esclusiva" (solo gli enti locali possono esserne soci) e necessaria" (gli enti locali devono esserne soci), che, in virtù della L.R.E.R.10/2008, esercitava (esercita), per conto e al posto dei relativi soci pubblici, le funzioni amministrative ad essi spettanti nel settore del trasporto pubblico locale;
- pur non essendo AMR quindi assoggettata per espressa previsione legislativa agli obblighi previsti per tali tipologie di società ("società a controllo pubblico congiunto" e "società in house" ai sensi del D.Lgs.175/2016), era comunque fortemente opportuno, stanti le peculiari caratteristiche della stessa, un suo assoggettamento (volontario) ai principali obblighi previsti dal D.Lgs.175/2016 per le "società a controllo pubblico", attraverso il relativo inserimento (volontario) nello statuto;
- il "coordinamento soci" all'epoca esistente poteva essere superato e sostituito attraverso la previsione statutaria di una "Consulta dei soci" che non sarebbe stata più ricompresa tra organi sociali e che avrebbe avuto funzioni di mera "informazione e consultazione preventiva" dei soci sulle attività da svolgere da parte della società e di raccordo tra i soci e la società;
- la previsione di un organo amministrativo collegiale (consiglio di amministrazione, formato da 3 o 5 membri) ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, non poteva essere inserita nello statuto di AMR, in quanto la L.R.E.R. n.10/2008 - che disciplina le "agenzie della mobilità" nella Regione Emilia-Romagna - stabiliva (e stabilisce tuttora) espressamente (art.25, comma 1, lettera "a") che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico).

Nel piano del 2022 si rappresentava anche che i principali soci di AMR, dopo ampia e prolungata discussione, aderendo ai due suddetti (concordanti) pareri del notaio Maltoni, avevano ritenuto:

- di avviare un percorso di revisione dello statuto al fine di inquadrare AMR come <<"società di diritto speciale, "a partecipazione pubblica" necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società "a controllo pubblico">> e, parallelamente, di inserire nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs.175/2016 per le "società a controllo pubblico";
- di sostituire la precedente previsione statutaria di un "coordinamento soci" con quella di una nuova "consulta dei soci" con funzioni meramente consultive ed informative e non più ricompresa tra organi sociali,

elaborando, congiuntamente ed in contraddittorio tra loro, tutte le modifiche statutarie conseguenti (compendiate in apposito "statuto comparato"), che erano state poi tutte approvate dall'assemblea dei soci di AMR il 18/11/2022.

Nel "p.d.r.p. 2022" veniva infine indicato che pertanto, da tale data, la società era stata vincolata volontariamente, dai soci, agli obblighi tipici delle "società a controllo pubblico", attraverso il relativo inserimento volontario nello statuto ("statutariamente"¹³). A scanso di possibili equivoci, si precisava anche che questo inserimento statutario (= volontario) - che pure nella sostanza, "soddisfaceva" anche le richieste di merito formulate dalla CdC ER - non comportava l'attribuzione, alla società, della qualificazione di "società a controllo pubblico" (non equivaleva a dire che <<i>soci hanno messo la società "in controllo pubblico">>, come poteva apparire da una interpretazione superficiale della vicenda): la società rimaneva comunque priva di controllo pubblico (congiunto) e i relativi soci non dovevano fare null'altro in merito ad essa per rispettare le disposizioni di legge attualmente vigenti (in particolare il D.Lgs.175/2016), né dovevano assumere alcuna iniziativa nel senso proposto dalla CdC ER.

In relazione al **C.A.A.R. s.p.a. consortile**, la Corte rilevava quanto segue:

<<4.11.2. La società negli esercizi 2017 e 2018 risultava amministrata da un organo collegiale composto da tre membri, opzione recentemente confermata in occasione della nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Come indicato nel verbale dell'assemblea dei soci del 9 maggio 2019, trasmesso alla Sezione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Tusp, tale scelta è motivata in considerazione della "complessità della gestione futura della società, anche in relazione ai progetti di integrazione funzionale con le altre due società di gestione dei centri agro-alimentari" e dell'esigenza di rappresentare le diverse componenti (pubblica e privata) che formano la compagine sociale.

4.11.3. La trasmissione del predetto verbale ha dato luogo all'invio di una nota da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, Struttura per l'indirizzo, il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione del Tusp, pervenuta, per conoscenza, anche alla Sezione con l'invito, alla Società e alle amministrazioni socie, a verificare la rispondenza dei compensi deliberati alle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 7, del Tusp, anche in riferimento all'orientamento relativo al rispetto del limite ai compensi degli amministratori adottato dalla Struttura in data 10 giugno 2019.

4.11.4. In risposta l'Amministratore unico della controllante Rimini Holding s.p.a. sostiene che la norma limitativa dei compensi non sarebbe applicabile alla società, ma anche in caso contrario, la società sarebbe comunque autorizzata a discostarsi dall'orientamento in questione (almeno fino alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione), essendo intervenuto successivamente all'assemblea dei soci che ha nominato gli amministratori. Viene, inoltre, indicato il costo annuo dell'organo amministrativo che risulta, seppure di poco, superiore al limite previsto dalle norme citate.

4.11.5. In proposito la Corte osserva quanto segue. La quantificazione dei compensi per gli amministratori delle società a controllo pubblico è disciplinata dall'art. 11, comma 6, del Tusp. La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrebbe definire appositi indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce di classificazione di tali società e, per ciascuna fascia, il limite massimo dei compensi da corrispondere agli amministratori. Fino all'emanazione del decreto, ai sensi del dell'art. 11, comma 7, del Tusp resteranno in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, secondo cui "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013". Tale regime transitorio da applicarsi nelle more dell'emanazione del decreto, che non è stato ancora adottato, ha determinato numerosi dubbi interpretativi. In particolare, anche per effetto delle modifiche abrogative disposte dall'art. 28, comma 1, lett. o) e p), del Tusp, le norme risultano disorganiche e di non semplice applicazione. Sul punto si è espressa di recente la Sezione di controllo per la Liguria con deliberazione n. 29/2020/PAR che in estrema sintesi ha affermato come l'art. 11 del Tusp sia da considerarsi applicabile a tutte le società a controllo pubblico e il rinvio all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 sia "da intendersi circoscritto unicamente al parametro di determinazione del compenso previsto dalla previgente disciplina, senza che rilevi l'originaria distinzione soggettiva tra il comma 4 ed il comma 5 del più volte citato art 4." Tale conclusione è in linea con l'orientamento già fornito dalla Struttura di monitoraggio.

4.11.6. Il Collegio condivide tale interpretazione e ritiene, pertanto, che il predetto limite sia applicabile al Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a. sulla base della normativa vigente, non rilevando in alcun modo la circostanza che l'Orientamento citato, finalizzato esclusivamente a supportare le amministrazioni nell'applicazione della stessa, sia stato adottato successivamente alla nomina dell'organo amministrativo. Inoltre, a prescindere dall'obbligo di trasmissione delle delibere di nomina degli organi amministrativi, invita l'Ente a vigilare, affinché le proprie controllate adeguino i compensi degli amministratori al limite prescritto.>>

Nel paragrafo "A.7" del "p.d.r.p. 2022", si replicava che, in realtà:

¹³ Infatti, se AMR fosse stata una "società a controllo pubblico" (congiunto), i vincoli in questione si sarebbero applicati ad essa automaticamente, senza necessità di inserirli espressamente nel relativo statuto.



- nel metodo: in base a quanto stabilito dal TAR Lazio con sentenza n. 9883 del 14/07/2021, gli orientamenti del MEF (incluso quello del 10 giugno 2019, qui richiamato dalla CdC E.R) hanno valenza (come "circolare interna") solamente per lo stesso MEF, non anche per soggetti diversi, quali, ad esempio, le società a partecipazione pubblica e/o i rispettivi soci;
- nel merito:
 - a) si confermavano tutte le considerazioni già svolte dall'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a., richiamate e contestate (n.b.: senza alcuna argomentazione di merito) dalla CdC ER, che avrebbero portato alla non applicabilità del limite (ai compensi) in questione al "C.A.A.R. s.p.a. consortile" (in generale) e (nello specifico), al relativo organo amministrativo all'epoca in carica, ivi incluse quelle (circa la irretroattività della norma, in virtù del noto principio del *"tempus regit actum"*) relative alla decorrenza temporale (dal successivo organo amministrativo) del vincolo, qualora (come sostenuto dalla Corte), esso fosse stato davvero applicabile al C.A.A.R.;
 - b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società all'epoca (gennaio 2022) in carica si era comunque prudenzialmente autolimitato il compenso, in modo tale da far rispettare, all'intero organo amministrativo, il suddetto limite (pur se ritenuto non applicabile). Infine, si evidenziava che anche il nuovo compenso attribuito dall'assemblea ordinaria dei soci del 29/04/2022 al nuovo organo amministrativo nominato, in tale data, per il triennio 2022-2024, era stato definito in un importo complessivamente rispettoso del suddetto limite, che pure si continuava a ritenere "non applicabile" alla società in questione, per le motivazioni sopra già esposte.

Sempre con riferimento al "C.A.A.R. s.p.a. consortile", la Corte, dopo aver rilevato il mancato conseguimento, in alcuni anni pregressi, degli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" ad essa attribuiti dal socio (indiretto) di maggioranza assoluta Comune di Rimini, invitava l'ente ad assumere le iniziative del caso affinché la società controllata rispettasse gli obiettivi assegnati o, a riesaminare tali obiettivi in considerazione delle caratteristiche organizzative della stessa.

Questo invito, che (anche sulla base della valutazione svolta dal Comune congiuntamente ad RH) era apparso integralmente condivisibile, veniva accolto dall'ente che, nel proprio "d.u.p. 2023-2025", approvato in luglio 2022, attribuiva alla società nuovi e diversi (dal passato) "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento", verosimilmente maggiormente conseguibili in futuro.

Con riferimento a "**Rimini Congressi s.r.l.**"(RC), la Corte, dopo aver riscontrato che essa svolge "*la gestione coordinata e congiunta delle partecipazioni dei tre enti pubblici (soci) nei due settori fieristico e congressuale*", rilevava una sovrapposizione organizzativa rispetto all'attività similare svolta per il Comune di Rimini da Rimini Holding s.p.a. (RH).

Nel paragrafo "A.7" del "p.d.r.p. 2022" veniva chiarito che, in realtà, non vi era (non vi è) sovrapposizione tra le due società, sia perché RC svolgeva (svolge) questa attività nei due settori fieristico e congressuale, per conto dei tre soci pubblici in essi coinvolti (non solamente il Comune di Rimini - attraverso RH - ma anche la Provincia di Rimini e la C.C.I.A.A. della Romagna), mentre RH la svolgeva (svolge) in tutti gli altri diversi settori (molti dei quali non di interesse degli altri due enti pubblici appena citati), unicamente per conto del Comune di Rimini, sia perché, dal 22/12/2020, RC, diversamente da RH che era (è) una holding "pura", era diventata (è) una holding "ibrida" (alias "mista"), che svolgeva (svolge) anche attività immobiliare, di detenzione e valorizzazione del nuovo palacongressi di Rimini.

In virtù della compagine societaria quasi integralmente pubblica, la Corte reiterava inoltre le proprie considerazioni circa la asserita natura di "società a controllo pubblico congiunto" già svolta nella propria precedente deliberazione n.126/2018, ribadendo l'invito al Comune ad assumere con immediatezza le iniziative con gli altri soci pubblici per la necessaria formalizzazione del "controllo pubblico congiunto".

Nel "piano 2022" il Comune replicava che, in realtà, il "controllo pubblico congiunto" affermato dalla C.d.C. E.R. non sussisteva, come da sempre sostenuto dall'ente e come espressamente confermato - in termini generali - dall'intera giurisprudenza amministrativa e contabile all'epoca esistente e, nello specifico (proprio con riferimento ad RC), dalle sentenze n.858 del 10/12/2020 (relativa al "*Documento unitario 2019*") ed appositamente inviata dal Comune alla C.d.C. E.R., a mezzo pec, in data 07/01/2021) e n.252 del 23/02/2022 (relativa al "*Documento unitario 2020*") ed inviata dal Comune alla C.d.C. E.R., a mezzo pec, in data 07/06/2022), entrambe emesse dal T.A.R. Emilia-Romagna, proprio su tale tema (sollevato da un'altra autorità di controllo - AGCM).

Per quanto sopra esposto, pertanto, si confermava che RC non era una "società a controllo pubblico" (congiunto) e che, conseguentemente, i relativi soci non dovevano fare null'altro in merito ad essa per rispettare le disposizioni di legge vigenti (in particolare il D.Lgs.175/2016), né dovevano assumere alcuna iniziativa nel senso proposto dalla Corte.

Con riferimento a "**Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.**" (**RASF**), la Corte segnalava che, in data 30 dicembre 2020, era stata costituita la società "Acqua Ingegneria s.r.l.", partecipata da RASF con una quota del 48%, da Ravenna Holding s.p.a. con una quota del 21% e dall'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centrosetentrionale con una quota del 31%, senza che fosse stato trasmesso alla Sezione alcun atto deliberativo del Comune di Rimini al riguardo (art. 5, comma 3, del Tusp).

Nel paragrafo "A.7" del proprio "p.d.r.p. 2022" l'ente replicava che, in realtà, non aveva - correttamente - assunto alcun atto deliberativo in merito a tale operazione, in quanto essa riguardava una società ("Acqua Ingegneria s.r.l.") che, essendo partecipata da una società (RASF) "a controllo pubblico congiunto" (non monocratico), non costituiva, per il Comune stesso, una "partecipazione societaria indiretta" ai sensi del D.Lgs.175/2016 (analogamente alla "consorella" "Plurima s.p.a."); pertanto le vicende di tale società non rientravano (e non rientrano tuttora) nelle competenze del Consiglio Comunale riminese.

In merito a "**Start Romagna s.p.a.**", la sezione confermava l'orientamento assunto in sede di esame dei provvedimenti di revisione straordinaria degli enti soci in ordine alla sussistenza, in capo alla società, di una situazione di "controllo pubblico" (congiunto).

Al contrario, nel proprio "piano 2022" l'ente ri-confermava l'inesistenza del "controllo pubblico congiunto", per tutte le considerazioni e le motivazioni espressamente e reiteratamente formulate nel paragrafo "C.1" dei vari precedenti "piani di razionalizzazione"/"documenti unitari" del Comune (nei quali era stato più volte evidenziato che tra i soci di riferimento della società non esisteva alcuna forma di coordinamento, ma - in virtù di apposita convenzione - essi facevano e fanno parte di una "adunanza consultiva" che ha funzioni meramente conoscitive e consultive), confortate dall'intera univoca giurisprudenza amministrativa e contabile all'epoca esistente.

Al termine della propria deliberazione n.10/2022, la Corte invitava l'ente ad assumere tutte le iniziative necessarie per formalizzare il controllo rispetto alle società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, pur senza indicare tempi e modi per tali auspiccate iniziative (che però - ad eccezione di quelle relative agli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" - ragionevolmente sembravano potersi e doversi concretizzare nel successivo "*piano di razionalizzazione periodica 2022*" dell'ente).

Su questo aspetto, nel medesimo "piano 2022" l'ente confermava, invece, l'inesistenza, nelle società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica complessiva, indicate dalla CdC ER ("A.M.R. s.r.l. consortile", "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a."), del "controllo pubblico congiunto", per tutte le considerazioni e le motivazioni espressamente e reiteratamente formulate nel paragrafo "C.1" dei vari precedenti "piani di razionalizzazione"/"documenti unitari" del Comune (ed anche nel paragrafo "C.1" del "documento unitario 2022"), confortate dall'intera univoca giurisprudenza amministrativa e contabile all'epoca esistente, che purtroppo la Corte continuava ad ignorare, reiterando periodicamente, quasi "automaticamente e meccanicamente", le proprie considerazioni.



Pertanto, come già espressamente e preventivamente indicato in fondo al paragrafo "C.1" degli ultimi due precedenti "piani di razionalizzazione periodica"/"documenti unitari" (relativi al 2020 e al 2021) del Comune¹⁴ (in cui l'ente preannunciava il rigetto di eventuali ulteriori inviti che fossero stati nuovamente formulati dagli enti di controllo - come la CdC E.R. - sul tema dell'asserita esistenza - e conseguente necessità di relativa formalizzazione - del "controllo pubblico congiunto") e recependo anche in questo caso le considerazioni e le valutazioni formulate in merito da RH nel propria "proposta di documento unitario 2022", l'ente, nel proprio "piano 2022", riteneva corretto ed opportuno non assumere alcuna iniziativa in tal senso.

Nel suddetto paragrafo "A.7" del "documento unitario 2022", l'esame e la controdeduzione dei rilievi mossi dalla CdCER ai "p.d.r.p. 2018-202" terminavano rilevando che:

- la Corte riproponeva, quasi "automaticamente e meccanicamente", le proprie precedenti considerazioni in tema di "controllo pubblico congiunto", tutte già analiticamente e motivatamente contro-dedotte e rigettate dal Comune, sulla base delle approfondite valutazioni già ripetutamente svolte e confermate dall'intera concorde giurisprudenza amministrativa e contabile fino ad allora esistente (in alcuni casi - quello di "Rimini Congressi s.r.l.", addirittura riferita specificamente alla società in questione), che la Corte continuava ad ignorare;
- pertanto, l'ente sarebbe rimasto coerente con le proprie fondate e ormai consolidate valutazioni e motivazioni, pur se non in linea con quelle della Corte.

A.4.5) I riscontri al "p.d.r.p. 2021"

Della "struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F."
Nessuno.

Della CdCER
Nessuno.

Di AGCM

Analogamente a quanto accaduto per i precedenti "p.d.r.p. 2019" e "p.d.r.p. 2020", anche il "p.d.r.p. 2021" (con la relativa deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 16/12/2021 di approvazione) è stato formalmente contestato - con proprio parere rif. n.S4402 del 01/03/2022, notificato al Comune di Rimini in data 07/03/2022 (qualche tempo dopo analogo parere è stato reso agli altri due soci pubblici di Rimini Congressi s.r.l., Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. Romagna) - da A.G.C.M., attraverso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 21 bis, comma 2, della L.287/1990, per asserita violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, con riferimento alla società "I.E.G. s.p.a." (partecipata dall'ente attraverso RH e Rimini Congressi s.r.l.). Con il suddetto parere A.G.C.M. - trascurando le due precedenti sentenze sfavorevoli n.858 del 2020 e n.252 del 2022, rese dal T.A.R. Emilia-Romagna sui due analoghi ricorsi proposti, rispettivamente, contro i due precedenti "p.d.r.p. 2019" e "p.d.r.p. 2020" e reiterando sostanzialmente le stesse considerazioni ivi formulate, già bocciate per ben due volte dal medesimo Tribunale - invitava i tre enti a conformare il proprio comportamento ai rilievi da essa mossi e a comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere (quindi entro il 06/06/2022), le iniziative adottate, evidenziando che, qualora entro il termine suddetto tali iniziative non fossero risultate conformi ai principi concorrenziali da essa espressi, l'Autorità avrebbe potuto impugnare tali documenti (con tutti i relativi atti presupposti e/o connessi) di fronte al Tar Emilia-Romagna, entro i successivi trenta giorni.

A riscontro di tale parere, in data 16/03/2022 l'ente trasmetteva ad A.G.C.M. la sopra indicata deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 20/05/2021 (di preventivo ed espresso rigetto di censure - di A.G.C.M. - analoghe a quelle precedenti), di fatto rigettando integralmente le censure mosse da A.G.C.M. (analogo rigetto veniva adottato anche dagli altri due soci pubblici di RC sopra indicati). A fronte di tale rigetto, in data 14/04/2022 A.G.C.M. impugnava di fronte al T.A.R. Emilia-Romagna il "Documento unitario 2021" e le due deliberazioni di Consiglio Comunale sopra indicate, e, poco tempo dopo, anche gli analoghi atti degli altri due soci pubblici di Rimini Congressi s.r.l.. I tre enti pubblici soci si costituivano tempestivamente nel giudizio, in vista della relativa udienza, inizialmente fissata per fine giugno 2022, poi spostata al 25/01/2023. Contrariamente a quanto accaduto sul precedente primo giudizio attivato da AGCM contro gli atti dei tre soci pubblici di RC relativi all'anno 2019 - che era stato unificato (un unico ricorso ed un'unica sentenza di primo grado e, poi, un'unica sentenza di secondo grado), il Giudizio di primo grado relativo agli atti del 2021 non è stato unificato, o meglio, lo è stato, ma solamente per gli altri due enti diversi dal Comune (Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna).

Tale giudizio si è quindi concluso:

- per il Comune di Rimini, con la sentenza n.78 del 25/01/2023, pubblicata in data 14/02/2023, con cui il T.A.R. Emilia-Romagna ha accolto le tesi del Comune di Rimini e rigettato integralmente il ricorso di A.G.C.M.;
- per Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna, con la sentenza n.434 del 24/05/2023, pubblicata in data 03/07/2023, con cui il T.A.R. Emilia-Romagna, dopo aver dato espressamente conto della recente sentenza "di segno contrario" del CdS n.3880 (sopra indicata) sul medesimo tema (sia pure riferito ai documenti di razionalizzazione dei tre enti pubblici relativi all'anno 2019), ha però ritenuto di non modificare il proprio orientamento¹⁵ (già espresso in tutte le proprie precedenti sentenze, favorevoli sia ai due soci pubblici direttamente coinvolti in quel giudizio, sia al Comune di Rimini, in base al quale RC non è "società a controllo pubblico", con tutto ciò che ne consegue, ivi incluso il fatto che quella detenuta dai tre enti pubblici in I.E.G., attraverso RC, non è una "partecipazione societaria indiretta", "degnata" di essere da essi considerata nei rispettivi "piani di razionalizzazione periodica") ed ha conseguentemente rigettato i due ricorsi in questione.

Entrambe le sentenze di primo grado sopra indicate sono state impuginate, in ottobre 2023, da AGCM di fronte al CdS, reiterando le ormai ben note motivazioni (le stesse di tutti gli altri giudizi).

I giudizi di secondo grado così attivati - nei quali si sono costituiti formalmente tutti tre i convenuti - sono attualmente in corso, con tempi di conclusione presumibilmente ancora lunghi (alla data odierna l'udienza per la discussione del merito non è stata ancora fissata).

¹⁴ Vedasi, rispettivamente, il penultimo capoverso del paragrafo C.1, a pagina 24, di quello relativo al 2020 e il terzultimo capoverso del paragrafo "C.1", a pagina 25, di quello relativo al 2021.

¹⁵ La sentenza in questione recita testualmente: "Il collegio - pur consapevole dell'esistenza di un precedente difforme (Cons. Stato n. 3880/2023) - non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (Sez. I, nn. 858/2020, 950/2020, 951/2020, 952/2022, 78/2023), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni...."



A.4.6) I riscontri al “p.d.r.p. 2022”

Della “struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F.”
Nessuno.

Della CdCER

In data 08/11/2023 la CdCER ha inviato all'ente, mediante il portale “Con.Te.”, una “nota istruttoria” relativa al “p.d.r.p. 2022” (datata 07/11/2023), con le seguenti articolate richieste (a cui ha chiesto di fornire risposta, mediante utilizzo del medesimo portale, entro il 27/11/2023):

- richiesta di sintetica relazione sull'organizzazione e le modalità di esercizio dei compiti di vigilanza e di indirizzo sulle società controllate (direttamente o indirettamente) e sui contenuti e modalità operative del controllo analogo svolto, anche in forma congiunta, sulle società “in house”;
- con riferimento alla sentenza n.3880/2023 del CdS, richiesta di:
 - una sintetica relazione in ordine agli atti adottati in esecuzione della sentenza dal Comune di Rimini e dalla società IEG s.p.a., con allegazione della relativa documentazione;
 - riferire se - a fronte dell'orientamento espresso dalla sentenza (per cui sarebbe possibile la sussistenza del “controllo pubblico congiunto”, anche in assenza di un “patto parasociale” formalizzato per iscritto, ma in presenza di “comportamenti concludenti paralleli” dei diversi soci pubblici di minoranza che detengano, congiuntamente tra loro, la maggioranza del capitale sociale, e conseguentemente dovrebbero essere qualificate come “società partecipate indirettamente” tutte le società partecipate dalle società controllate congiuntamente, anche nel senso appena indicato) - l'ente intenda o meno avviare, ed entro quali tempi, un confronto con gli altri soci pubblici (in riferimento alle società a maggioranza pubblica precedentemente ritenute “non a controllo pubblico”), provvedendo ad una coerente riqualificazione delle stesse secondo gli indirizzi giurisprudenziali della Corte scrivente e del Consiglio di Stato e alla corretta definizione del perimetro delle società indirette.
- richiesta di riferire in merito alla mancata effettuazione, da parte dell'ente, di una specifica analisi a sostegno della mancata ricorrenza, indicata nel “piano di razionalizzazione 2021”, dell'ipotesi di razionalizzazione connessa alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate esaminate nel medesimo piano, analisi ritenuta, invece, dalla Corte, imprescindibile per poter escludere tale ricorrenza;
- richiesta di indicare se il Comune abbia dato o meno applicazione alle disposizioni di cui all'art.11, c.16 del Tusp, proponendo (in materia di limitazione ai compensi dei membri degli organi amministrativi e dei dirigenti delle società partecipate), nelle società non controllate, partecipate con una quota superiore al 10 per cento, l'introduzione di misure analoghe a quelle previste dai commi 6 e 10 del medesimo articolo per le società controllate e specificando le misure adottate (in caso di risposta positiva), oppure motivando la mancata adozione (in caso risposta negativa);
- richiesta di risposta (con allegazione della relativa documentazione a supporto) ad alcuni quesiti specifici relativi alle società “A.M.R. s.r.l. consortile”, “P.M.R. s.r.l. consortile”, “Amir s.p.a.”, “Anthea s.r.l.”, “Riminiterme s.p.a.”; “Rimini Congressi s.r.l.”

L'ente ha risposto alla “nota istruttoria” in questione, con apposita ampia ed articolata relazione (con relativi allegati), caricata in data 27/11/2023 sul portale “Con.Te.”

In questa sede si riportano - nei contenuti principali, che si riconfermano integralmente - le risposte fornite alla CdCER dall'ente, con la relazione sopra richiamata, in merito ai due temi (tra i tanti posti dalla CdC con la suddetta “nota istruttoria”) di portata più “generale” e di frequenza ormai ricorrente nei riscontri della Corte: quello della qualificazione delle “società a controllo pubblico congiunto” (con la conseguente qualificazione delle “società partecipate indirettamente”) e quello dell'asserita necessità di una “specificata analisi” delle “spese di funzionamento” delle società esaminate nel “piano di razionalizzazione”, per poter escludere la ricorrenza della necessità di relativa razionalizzazione. Le risposte fornite dall'ente ai temi più specifici posti dalla Corte (quali, in particolare, il riscontro dato dal Comune alla sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato, relativamente alla partecipata RC - Rimini Congressi s.r.l.), invece, saranno riproposte nelle schede inerenti alle singole società a cui tali temi si riferivano.

La qualificazione delle “società a controllo pubblico congiunto” (con la conseguente qualificazione delle “società partecipate indirettamente”).

Nella risposta del 27/11/2023 l'ente ha segnalato quanto segue.

Non si può ignorare il fatto che l'orientamento espresso dal CdS con la sentenza n.3880 del 09/02/2023 appare tuttora fortemente minoritario e “recessivo” di fronte a quello, di segno esattamente opposto, sancito dalla prevalente dottrina e soprattutto, dalla prevalente (e, quanto meno fino al 09/02/2023, quasi consolidata) giurisprudenza¹⁶ amministrativa ed anche contabile, riepilogata nel prospetto tabellare di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “A.3”¹⁷.

Inoltre, esso (come peraltro l'intera sentenza) è stato ulteriormente confutato ed integralmente smentito dalla successiva sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna n.434 del 24/05/2023 (pubblicata in data 03/07/2023) sul ricorso presentato da AGCM contro i “piani di razionalizzazione 2021” della Provincia di Rimini e della C.C.I.A.A. della Romagna, sopra già richiamata, in cui, il giudice, dopo aver dato espressamente conto della recente sentenza “di segno contrario” del CdS n.3880 sul medesimo tema (sia pure riferito ai documenti di razionalizzazione dei tre enti pubblici relativi all'anno 2019), ha però ritenuto di non modificare il proprio orientamento¹⁸ (già espresso in tutte le proprie precedenti sentenze, favorevoli sia ai due soci pubblici direttamente coinvolti in quel giudizio, sia al Comune di Rimini, in base al quale RC non è “società a controllo pubblico”, con tutto ciò che ne consegue, ivi incluso il fatto che quella detenuta dai tre enti pubblici in I.E.G., attraverso RC, non è una “partecipazione societaria indiretta”, “degnata” di essere da essi considerata nei rispettivi “piani di razionalizzazione periodica”) ed ha conseguentemente rigettato i due ricorsi in questione.

Quest'ultima sentenza di primo grado, favorevole alla linea dei tre enti pubblici, essendo più recente (anche se emessa da un organo “di grado inferiore”), pare quindi aver integralmente superato (sia per gli aspetti “specifici”, sia per quelli più “generali”) quella precedente, avversa, del CdS,

¹⁶ Il termine “giurisprudenza” è qui usato nella sua accezione più ristretta e tecnica ed indica quindi “l'interpretazione della legge espressa, nelle proprie sentenze, dagli organi giudicanti (T.A.R., Consiglio di Stato e sezioni giurisdizionali - sia regionali, sia riunite, in speciale composizione - della Corte dei Conti)”, con esclusione, quindi, dei documenti aventi diversa natura, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, i “pareri” delle “sezioni controllo” (regionali o anche riunite) e della sezione “autonomie” della Corte dei Conti.

¹⁷ Il prospetto in questione è stato allegato anche alla risposta dell'ente alla nota istruttoria della CdCER.

¹⁸ La sentenza in questione recita testualmente: “Il collegio - pur consapevole dell'esistenza di un precedente difforme (Cons. Stato n. 3880/2023) - non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (Sez. I, nn. 858/2020, 950/2020, 951/2020, 952/2022, 78/2023), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni...”



le cui prescrizioni non sono quindi più cogenti (nemmeno in termini di "provvisoria esecutività" e di conseguente obbligo di ottemperanza), quanto meno per i due soci pubblici di RC (Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) tra i quali la sentenza "fa stato"¹⁹.

A fronte della persistente grande incertezza giuridica sopra esposta, non parrebbe quindi ragionevole, né prudente, da parte dell'ente, modificare il criterio di qualificazione delle "società a controllo pubblico congiunto" (e, conseguentemente, quello delle "società partecipate indirettamente") finora adottato, per aderire all'orientamento giurisprudenziale finora minoritario espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza in questione (non definitiva e - per gli altri due soci pubblici di RC - nemmeno "cogente"), quanto meno fino a quando esso non fosse eventualmente diventato definitivo (per RC) ed anche maggioritario (per le altre società, diverse da RC), a seguito di successive ulteriori sentenze (non pareri) confermate in tal senso.

Da questo punto di vista, occorre anche rilevare che, in concreto, le società a capitale pubblico complessivamente maggioritario (oltre il 50%) o totalitario (100%), partecipate direttamente e/o indirettamente dal Comune di Rimini e finora dallo stesso qualificate come "prive del controllo pubblico congiunto", sono solamente tre: "A.M.R. s.r.l. consortile" (partecipata direttamente), "RC" e "Start Romagna s.p.a." (partecipate indirettamente).

A.M.R., a seguito di accurati approfondimenti stimolati proprio dalla CdC E.R. (inizialmente nei confronti del Comune di Forlì, successivamente anche di altri comuni soci), durati oltre un anno e confortati da due specifici, successivi e concordanti pareri notarili (di seguito allegati), in data 18/11/2022 (solamente un anno fa) è stata qualificata dai suoi soci, con espressa previsione statutaria, come "società a partecipazione pubblica", ma assoggettata statutariamente (quindi volontariamente²⁰ mediante espressa previsione statutaria) alle disposizioni del TUSP (n.b.: tutte) applicabili alle "società a controllo pubblico", quindi nella sostanza (anche se non nella forma) è stata integralmente equiparata e trattata come una "società a controllo pubblico".

Anche RC e Start Romagna s.p.a. sono state qualificate, entrambe, come "prive di controllo pubblico (congiunto)" a seguito di approfondita verifica condotta, nel 2019, dai rispettivi principali soci di riferimento, che, accogliendo l'invito all'epoca formulato loro dalla CdCER - a formalizzare il controllo pubblico eventualmente esistente (prima ipotesi), oppure a valorizzare le rispettive partecipazioni societarie (seconda ipotesi) - ritenendo insussistente ogni forma di possibile controllo congiunto, hanno optato per la seconda ipotesi, introducendo ugualmente, nello statuto delle due società, alcuni (quelli più "qualificanti") dei "presidi" e dei "vincoli" tipici delle "società a controllo pubblico"²¹.

Da quanto sopra esposto risulta quindi che anche la qualificazione di RC e Start Romagna (analogamente a quella di A.M.R.) come società con o senza controllo pubblico (congiunto) è quindi una questione meno "rilevante", nella sostanza, di quanto potrebbe forse apparire "a prima vista", in quanto i principali vincoli normativi tipici del "controllo pubblico" sono ugualmente rispettati volontariamente anche da tali due società.

Pur continuando a ritenere non condivisibile, per le motivazioni sopra indicate, il criterio di individuazione delle "società a controllo pubblico" definito dal CdS nella propria ultima sentenza n.3880/2023 e dalla CdCER, a fronte dello "stimolo" fornito da quest'ultima con la propria istruttoria del 07/11/2023, nei prossimi mesi, in ottica "collaborativa", il Comune (attraverso la propria Rimini Holding s.p.a.) inviterà ugualmente, formalmente, gli altri soci di RC e di "Start Romagna s.p.a." a rivalutare nuovamente la qualificazione di tali società alla luce della sentenza del CdS, pur rimanendo fortemente consapevole del fatto che, alla luce dei persistenti prevalenti orientamenti in tema di "controllo pubblico congiunto" sopra indicati (di segno opposto), appare molto improbabile - per non dire inverosimile - che gli altri soci pubblici possano accogliere tale invito (nel caso di RC, come già sopra evidenziato, gli altri due soci non sono nemmeno tenuti ad ottemperare provvisoriamente alla sentenza relativa alla stessa RC).

Necessità di una "specifica analisi" delle "spese di funzionamento" delle società esaminate nel "piano di razionalizzazione"

Preliminarmente si segnala che la CdC ER ha già posto questo tema al Comune di Rimini nella propria precedente deliberazione n.10 del 26/01/2022, di riscontro ai "piani di razionalizzazione periodica delle società partecipate degli anni 2018, 2019 e 2020" dell'ente, il quale ha già risposto ai rilievi ivi formulati, nel proprio ultimo "Documento unitario 2022" e precisamente nel relativo paragrafo denominato "A.7", già richiamato nel precedente paragrafo "A.4.4" del presente documento.

Richiamando il suddetto documento e previa ulteriore recente conferma, in tal senso, da parte di RH, va quindi preliminarmente e nuovamente evidenziato, sotto il profilo "formale" e "metodologico", che la "specifica analisi" (che la CdCER chiede all'ente di fare) non è richiesta dal soggetto (peraltro l'unico individuato dalla norma) appositamente istituito (presso il M.E.F.) ed "incaricato", dall'articolo 15 del D.Lgs.175/2016, di fornire orientamenti ed indicazioni in materia di applicazione della stessa norma, ovvero dalla "struttura di monitoraggio e controllo" del MEF, ma, soprattutto, anche a livello più "operativo", non è prevista neanche nel "modello standard" di predisposizione dei "piani di razionalizzazione" predisposto, nel 2018 (e tuttora vigente), congiuntamente dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie (delibera n.22) e dal MEF, né in quello analogo predisposto, a fine anno 2018, dalla sola Corte dei Conti, sezione Autonomie, modelli che, nell'intento dei due enti che li hanno elaborati, dovrebbero presumibilmente guidare gli enti locali nella redazione dei rispettivi "piani di razionalizzazione periodica".

Sotto il profilo sostanziale, invece, va nuovamente sottolineato che i "costi di funzionamento" previsti in più articoli (20, comma 2, lettera "f" e 19, comma 5) del D.Lgs.175/2016 rappresentano una "categoria" non identificata dallo stesso D.Lgs.175/2016, né da alcuna altra norma di legge o altro provvedimento ad essa equiparabile, né dalla "dottrina e/o dalla prassi economico-aziendale", tanto che, per poter definire ed attribuire, alle proprie società controllate, gli "specifici obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" previsti dall'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.175/2016, di seguito indicati, il Comune ha dovuto approntare una propria autonoma definizione di tale categoria (ed in questo pare essere stato - quantomeno in Romagna, se non in Emilia-Romagna - l'unico o comunque il primo ad averlo fatto), declinandola poi, per le diverse società considerate, in funzione del relativo settore di operatività. La quantificazione di tali spese comporta, inoltre, da parte delle varie società partecipate, un'apposita rielaborazione dei dati dei rispettivi bilanci consuntivi annuali²² (con estrapolazione di grandezze da essi non già

¹⁹ La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8305 del 9 aprile 2014, ha infatti affermato che, se sulla medesima questione si sono formati più giudicati contrastanti, prevale l'ultimo formatosi in ordine temporale.

²⁰ Si vedano, a tal fine, le chiarissime premesse del verbale dell'assemblea dei soci del 18/11/2022 (di seguito allegato in copia) che ha modificato in tal senso lo statuto della società.

²¹ Trattasi, sostanzialmente, dei vincoli previsti dagli articoli 6, comma 2 ed 11 del TUSP.

²² A mero titolo esemplificativo, non esaustivo, si tratta di individuare, all'interno di alcuni ampi aggregati di costo del "conto economico civilistico"

(redatto ex art.2425 c.c.) - quali, ad esempio, le "spese per il personale", oppure gli "altri oneri" - alcune sottocategorie di spese ritenute non



esplicitate), evidentemente non ottenibile dalle società non partecipate - simili (per settore di attività) a quelle partecipate dall'ente - rispetto alle quali il Comune intendesse, ad esempio, svolgere una sorta di "analisi di benchmarking" (come criterio per esprimere un giudizio su tale categoria di spese), che, pur essendo apparentemente utile allo scopo, risulta però, conseguentemente, impossibile da svolgere.

Inoltre, anche prescindendo dalla c.d. "analisi di benchmarking", l'analisi dei costi di funzionamento "autonoma" (della singola società partecipata, senza confronto comparativo con le altre società operanti nello stesso settore e/o area geografica) non è stata finora svolta dal Comune, nei propri "piani di razionalizzazione periodica", perché - oltre ad essere anch'essa di difficile attuazione (in base a quale parametro l'ente potrebbe stabilire se i costi di funzionamento sono congrui/adequati o meno?) - è stata ritenuta (e si conferma tuttora tale valutazione), nella sostanza, implicitamente "superflua" o comunque poco utile, a fronte del riepilogo (e dell'analisi) dei risultati economici complessivi (ricavi totali al netto dei costi totali, non solo di quelli "di funzionamento") dell'ultimo quinquennio precedente, riportato (e commentato) per ogni società esaminata nel documento, riepilogo che ha generalmente indicato una sostanziale economicità complessiva pluriennale della gestione (ricavi superiori ai costi). In sostanza l'esame dei risultati economici complessivi (ricavi totali al netto dei costi totali, non solamente di quelli "di funzionamento", come identificati autonomamente dall'ente) delle società partecipate assorbe, di fatto, anche l'eventuale analisi dei relativi (soli) "costi di funzionamento": l'economicità complessiva implica anche la copertura dei "costi di funzionamento", mentre un "giudizio" sulla loro adeguatezza, ulteriore rispetto a quello insito negli "obiettivi specifici" su di essi attribuiti periodicamente dall'ente (si veda il seguito), non pare possibile senza l'adozione (non attuabile per il socio, anche pubblico) di un controllo di gestione specifico, per ogni singolo settore di attività e per ogni singolo servizio da ciascuna società esercitato (infatti, pare che nessun ente lo abbia finora formulato, nei propri "piani di razionalizzazione").

Peraltro, in ossequio al disposto normativo (art.19, comma 5, del D.Lgs.175/2016), i medesimi "costi di funzionamento" delle società partecipate sono già oggetto di "specifici obiettivi di contenimento" (si noti: non in termini assoluti, ma in relazione ai ricavi complessivi - sulla base, anche in questo caso, di una autonoma ed "originale" valutazione del Comune di Rimini, presa poi "a modello" e letteralmente copiata da numerosi altri enti pubblici limitrofi o da essi "estesa" ed applicata a società da essi controllate) che il Comune attribuisce, ormai da anni, periodicamente, alle società da esso controllate direttamente e/o indirettamente, monocraticamente e/o congiuntamente (e che le stesse hanno conseguito, negli anni passati, con una percentuale crescente nel tempo), conseguentemente non si è ritenuto (e non si ritiene tuttora) necessario - nel rispetto della ratio legislativa - né opportuno, un ulteriore difficile e poco proficuo approfondimento su di essi.

Di AGCM

Nessuno.

B) RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL "P.D.R.P. 2022" ("PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022") AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, DEL D.LGS.175/2016

Come sopra anticipato al precedente paragrafo "A.3", le disposizioni dell'articolo 20, comma 4, del TUSP impongono agli enti che, a seguito della ricognizione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, abbiano adottato il "piano di razionalizzazione periodica" ivi previsto, di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del medesimo piano, evidenziando i risultati conseguiti.

La presente relazione, pertanto, dà conto di quanto fatto dall'ente e/o dalla sua controllata Rimini Holding s.p.a. in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nel "p.d.r.p. 2022" sopra indicato, per ognuna delle società per le quali tali azioni erano state previste nel medesimo documento (con esclusione, quindi, delle società per le quali il "p.d.r.p. 2022" prevedeva il "mantenimento tal quale"), tra la data di relativa approvazione (16/12/2022) e la data odierna ed è stata predisposta dalla "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente, la quale, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la controllata (al 100%) "Rimini Holding s.p.a." (RH), ha recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposita analoga "proposta di relazione" da essa formulata, contenuta nel documento (<<Proposta di documento unitario 2023, composta da:

1) "proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021"

e

2) "proposta di p.d.r.p. 2023 (piano di razionalizzazione periodica 2023) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2022">>)

preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornito dal relativo amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta dalla stessa RH a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica 2023 delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2023, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2023-2025.

A partire dal 2019, per la predisposizione della presente "relazione", così come per la redazione della "ricognizione" e dell'eventuale conseguente "p.d.r.p.", il MEF ha elaborato precise "modalità espositive" (mediante "tabelle"), pubblicate sul proprio sito internet in data 21/11/2019, in apposito proprio documento, denominato "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) - nel prosieguo del presente atto, definito anche, per praticità, "indirizzi M.E.F. 2019".

Tali istruzioni e "modalità espositive" sono state poi integrate da un ulteriore documento del M.E.F., denominato "Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016) (in sintesi, per praticità, denominato anche "schede MEF per il censimento annuale e per gli adempimenti periodici TUSP)" con il quale lo stesso Ministero ha reso disponibili in formato editabile le "tabelle" (schede) sopra richiamate (peraltro inizialmente chiedendo di compilarle limitatamente alle sole partecipazioni dirette, mentre la norma di legge prevede la "rendicontazione" dell'attuazione dei p.d.r.p. per tutte le società ivi contemplate - dirette ed indirette), pubblicato sul relativo sito internet, per la prima volta, in data 2 dicembre 2019 e poi nuovamente anche in date successive.

pertinenti con l'obiettivo, ma, purtroppo, non autonomamente individuabili dai soci, nemmeno sulla base della "nota integrativa" (quali, ad esempio, le spese sostenute per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e/o per i dipendenti appartenenti alle categorie protette, oppure gli "oneri straordinari"), per poi sottrarle dal calcolo delle "spese di funzionamento" (come definite dall'ente).



Per evidenti motivi di praticità e di continuità con quanto già fatto in passato (dal "p.o.r. 2015" in poi), nella presente "relazione" (relativa alle partecipazioni sia dirette che indirette) l'ente ha adottato la stessa "modalità espositiva" adottata (per le indirette) dalla Rimini Holding s.p.a., nella propria "Proposta di documento unitario 2023", formalmente diversa da quella suggerita dal M.E.F..

Anche se con modalità espositive diverse da quelle da quest'ultimo proposte, tutte le informazioni da esso richieste (interventi programmati, modalità di attuazione prevista, tempi stimati - nel precedente "p.d.r.p. 2022" - e stato di attuazione) sono comunque chiaramente e dettagliatamente riportate nella "proposta di relazione" formulata da RH e, conseguentemente, anche nei sotto-paragrafi della presente "relazione" di seguito riportati, relativi alle varie società prese in considerazione nella "relazione" stessa.

B.1) AMIR S.P.A. E R.A.S.F. (ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI) S.P.A.

Il "p.d.r.p. 2022" prevedeva, in estrema sintesi, quanto segue:

<<Previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF, delle "quattro"²³ condizioni di convenienza per i soci riminesi" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:

- a) presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);
- b) presumibilmente entro il 31/12/2025, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).

In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini e/o per Rimini Holding s.p.a.) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", preliminarmente conferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici in Amir e ri-considerazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015".

Preliminarmente a quanto sopra esposto:

nel 2023, vendita, da parte del Comune di Rimini, ad Amir s.p.a., della propria quota indivisa di comproprietà del titolo cointestato di Amir attualmente esistente, al prezzo di € 0,30, da incassare in denaro, dall'acquirente Amir s.p.a., con bonifico bancario, entro 10 giorni dalla stipula dell'atto notarile di vendita.>>

Occorre preliminarmente ricordare che il "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" sopra indicato - consistente nella concentrazione, nell'unica "Romagna Acque - Società delle Fonti" (RASF), della proprietà di tutti i beni idrici delle cinque attuali società patrimoniali idriche delle tre province romagnole di Ravenna (Ravenna Holding s.p.a. e TEAM s.p.a.), Forlì-Cesena (Unica Reti s.p.a.) e Rimini (Amir s.p.a. e S.I.S. s.p.a.) - mira a fornire la migliore e più valida risposta al fabbisogno futuro (per il prossimo ventennio) di risorse per finanziare gli ingenti investimenti idrici previsti nei due territori provinciali di Ravenna e Forlì-Cesena. Il progetto, infatti, dovrebbe consentire di generare, in capo a RASF - attraverso il riconoscimento tariffario di canoni di affitto (dei beni idrici già realizzati in passato dai Comuni e da questi successivamente trasferiti alle rispettive società patrimoniali idriche locali) capaci di remunerare anche gli ammortamenti dei medesimi beni - oltre 10 milioni di euro annui di liquidità, da impiegare per finanziare tali investimenti, al posto del futuro gestore del servizio idrico integrato (come previsto dalla vigenti regole del settore idrico, che porrebbero l'onere del finanziamento degli investimenti in capo al gestore), con conseguente crescita tariffaria prima (nel breve periodo - il primo ventennio) più elevata e poi (nel lungo periodo, il secondo ventennio) più contenuta rispetto a quella che si verificherebbe se tali investimenti fossero attuati da (e quindi remunerati a favore di) un soggetto privato, lucrativo, quale il gestore.

Come già evidenziato nei vari precedenti "documenti unitari", il progetto implicava due grandi "problematiche", la cui risoluzione ne ha posticipato sempre di più, negli anni, fino ad oggi, la relativa concreta attuazione:

- a) regolatoria-tariffaria (connessa:
 - alla prevista nuova seconda remunerazione tariffaria di beni idrici di Forlì-Cesena e di Ravenna di fatto già "pagati" dalle tariffe in passato, con conseguente prevista dinamica tariffaria idrica maggiormente onerosa, per l'utenza idrica forlivese-cesenate e ravennate, nei primi 20 anni successivi all'attuazione del progetto, rispetto a quella che si avrebbe, nel medesimo periodo, nel caso di non attuazione del progetto stesso;
 - alla garanzia che tale "svantaggio tariffario" resti effettivamente circoscritto ai soli due suddetti territori, senza estendersi, nel tempo, anche a quello riminese);
- b) societaria (connessa al previsto trasferimento in RASF, da parte delle 5 società idriche locali, di beni aventi valori tra loro molto diversi e, soprattutto, redditività e capacità di generare liquidità molto diverse), con la necessità di fissare alcune "condizioni minime di neutralità" (per il territorio riminese), per fare in modo che il progetto non risultasse "sconveniente" e penalizzante per i soci pubblici e l'utenza riminesi.

La problematica "regolatoria-tariffaria" sembra essere stata quasi integralmente superata con l'approvazione, da parte di ARERA, con due distinte deliberazioni di dicembre 2021 (adottate dall'Autorità nella prospettiva di realizzazione del progetto - e quindi di effettiva attuazione del conferimento dei rispettivi beni idrici da parte delle 5 società idriche locali a RASF, ivi previsto - formulata dai proponenti), delle tariffe idriche del quadriennio 2020-2023 relative ai territori di Forlì-Cesena e di Ravenna proposte da ATERSIR, in accordo con RASF e con il gestore Hera, in gennaio 2021, di fatto "remunerative" anche del valore dei beni idrici di proprietà delle società patrimoniali idriche dei due suddetti territori e rimaneva "aperta" solamente per la necessità, per il territorio riminese, di avere una formale garanzia dell'invarianza delle future tariffe idriche per l'utenza riminese, pur a fronte del futuro aumento (o, più precisamente, della futura prevista "minore riduzione") delle tariffe degli altri due territori (Forlì-Cesena e Ravenna).

A seguito di tale conseguito riconoscimento tariffario dei valori dei beni idrici delle società idriche di Forlì-Cesena e di Ravenna, sopra indicato e della contestuale proroga (intervenuta anch'essa a fine 2021), fino al 31/12/2027, sia dell'affidamento da ATERSIR ad Hera, del servizio idrico integrato nei due territori di Forlì-Cesena e Ravenna (originariamente scadente in data 31/12/2023), sia dell'affidamento, da ATERSIR a RASF,

²³ In realtà, come di seguito esposto, dal 2022 le "condizioni di convenienza per il territorio riminese" non sono più quattro (una tariffaria e tre societarie, come inizialmente), ma sono diventate cinque, in quanto nel 2022 se n'è aggiunta una quinta (ovvero una quarta di tipo "societario", relativa al trasferimento dei residui beni idrici di proprietà comunale, prima in Amir, poi in RASF); conseguentemente questo numero ("quattro") era in realtà un refuso (avrebbe dovuto essere sostituito da "cinque" - una "tariffaria" e quattro "societarie").



del servizio di produzione di acqua potabile all'ingrosso, l'interesse dei soci di tali due territori al tempestivo perfezionamento del progetto pare essersi attenuato, con conseguente rallentamento (per non dire stallo) nella realizzazione del progetto.

A fronte della persistenza delle suddette problematiche (quella "tariffaria" - ancora sussistente, sia pure limitatamente agli interessi del territorio riminese - e quelle societarie, ancora tutte quattro esistenti), il Comune di Rimini ha quindi individuato le seguenti "cinque condizioni di convenienza per il territorio riminese", alla cui preventiva formale approvazione, da parte del "coordinamento soci" di RASF, ha subordinato la propria approvazione (per la conseguente attuazione) del progetto:

- a) "condizione di neutralità tariffaria del progetto per il territorio riminese"
occorre la garanzia (con la relativa formalizzazione, da parte di ARERA) che il progetto non abbia un impatto negativo (sfavorevole) sulle dinamiche tariffarie future per gli utenti riminesi;
- b) "condizioni di convenienza societaria per il territorio riminese" (connessa al previsto conferimento in RASF, da parte delle 5 società idriche locali, di beni aventi valori, redditività e flussi finanziari diversi): devono ancora essere puntualmente definiti i meccanismi di concambio azionario, che dovranno però garantire l'invarianza della partecipazione azionaria complessiva a RASF da parte dei soci di ciascuno dei tre territori (Forlì-Cesena 37% circa; Ravenna 36% circa; Rimini 27% circa); nel dettaglio, dovranno verificarsi anche le seguenti quattro condizioni:
 - b.1) trasferimento a RASF, insieme ai beni idrici di Amir, dell'intero ramo d'azienda idrico (comprensivo del personale ad esso dedicato - n.3 unità - ma esclusa la liquidità esistente) ed anche dell'obbligo di finanziare lavori "idrici" sul territorio riminese per la somma annua di euro 2.000.000 a partire dalla data di efficacia dell'operazione di conferimento e fino alla data del 2040, come già stabilito nell'accordo tra l'ente d'ambito della Regione Emilia Romagna (Atersir) ed Amir (e SIS);
 - b.2) conseguente mantenimento integrale, da parte di Amir, del fondo ripristino beni di terzi (F.R.B.T.), con relativo speculare trasferimento nullo a RASF;
 - b.3) riconoscimento annuo, da RASF ad Amir, nella propria veste di socia di RASF, di risorse annue sostanzialmente equivalenti a quelle prospetticamente ritraibili dal ramo d'azienda idrico oggetto dell'ipotizzato conferimento in RASF, sotto forma di extra "*dividendi esclusivi*" annui;
 - b.4) conferimento in RASF, da parte di Amir - previo relativo conferimento in Amir da parte del Comune di Rimini - dei numerosi beni idrici ancora oggi di proprietà comunale (concessi in uso gratuito al gestore del servizio idrico integrato Hera s.p.a. fino al 31/12/2054), identificati (anche se non ancora valutati) in apposito documento predisposto, proprio in quest'ottica, da Amir, nel corso dell'anno 2020 (pur senza avere l'obiettivo di ottenere alcun riconoscimento tariffario per essi, per non gravare l'utenza idrica, né, tanto meno, rallentare o complicare il percorso già in atto).

Nel corso della riunione del "coordinamento soci" di RASF (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dell'08/02/2023, l'amministratore unico di "Rimini Holding s.p.a." (RH) ha formalizzato ai soci di RASF membri del "coordinamento soci" le sopra indicate cinque "condizioni di convenienza" (e quindi "di fattibilità") del progetto stesso per il territorio riminese, chiedendo formalmente al "coordinamento soci" di RASF di approvarle espressamente e tempestivamente e - anche a fronte del rallentamento del progetto verificatosi negli ultimi tempi - di elaborare anche un nuovo crono-programma aggiornato dell'operazione.

A fronte di tale richiesta, il "coordinamento soci" nella suddetta propria riunione dell'08/02/2023 ha dato mandato a RASF di verificare le suddette condizioni e di condividere l'esito della verifica nella successiva riunione del coordinamento stesso.

Nel corso della successiva riunione del "coordinamento soci" di RASF del 12/06/2023, RASF ha comunicato che, sulla base delle verifiche condotte, anche con l'ausilio dei consulenti, nei mesi precedenti, tutte le cinque "condizioni di convenienza (fattibilità) per il territorio riminese" formulate da RH in data 08/02/2023 erano risultate, di massima, accoglibili ed attuabili, fatto salvo quanto segue:

- a) la prima condizione ("condizione di neutralità tariffaria del progetto per il territorio riminese", ovvero la garanzia che il progetto non abbia un impatto negativo/sfavorevole sulle dinamiche tariffarie future per gli utenti riminesi) avrebbe potuto essere verificata più verosimilmente con Atersir, piuttosto che (come originariamente ipotizzato) con ARERA (in agosto 2023 RASF ha poi effettivamente inviato apposita richiesta in tal senso ad ATERSIR, che ha risposto confermando la garanzia in questione; pertanto la prima condizione è di fatto già verificata positivamente);
- b) l'ultima delle quattro "condizioni di convenienza societaria per il territorio riminese" (ovvero il conferimento in RASF, da parte di Amir - previo relativo conferimento in Amir da parte del Comune di Rimini - dei numerosi beni idrici ancora oggi di proprietà comunale, originariamente concessi in uso ad Hera s.p.a., senza alcun riconoscimento tariffario) dovrà essere necessariamente circoscritta - sulla base di quanto indicato dal corposo parere reso congiuntamente in data 29/05/2023 dal prof. Pellizzer e dall'avv. Vanz e sintetizzato dagli stessi in data 05/06/2023 - ai soli beni non "demaniali" (in quanto quelli demaniali non appaiono attualmente legittimamente trasferibili in proprietà ad un soggetto diverso da un ente pubblico, quale Amir e/o RASF), che nel caso specifico riminese sono pochissimi (una decina circa) e di valore molto modesto, tanto da apparire ipotizzabile anche un relativo trasferimento diretto dal Comune in RASF (senza passaggio intermedio in Amir), anche mediante cessione, invece che mediante conferimento societario in natura (come originariamente ipotizzato).

Accertata - da RASF e sia pure con le precisazioni e le limitazioni sopra indicate - la fattibilità tecnica delle cinque "condizioni di convenienza per il territorio riminese", il "coordinamento soci" di RASF - nuovamente espressamente invitato da RH ad approvarle formalmente - ha però rinviato tale approvazione, su proposta del socio LTRH (Livia Tellus Romagna Holding) s.p.a." (società holding di diversi enti locali del territorio di Forlì) ad una propria successiva riunione in merito, inizialmente prevista per il 27 giugno 2023, ma poi più volte posticipata, per consentire al medesimo socio LTRH di compiere ulteriori approfondimenti in merito, con il proprio socio di riferimento (Comune di Forlì), relativamente non tanto alle "condizioni di fattibilità" poste dal territorio riminese, quanto piuttosto alle previste conseguenze tariffarie del progetto per i cittadini forlivesi.

Superate tali perplessità da parte del socio LTRH, nella riunione del 22/11/2023 il "coordinamento soci" ha pertanto:

- a) dato mandato alla società di procedere - con l'ausilio dei consulenti, entro il mese di febbraio 2024 - alla "perimetrazione" dei cinque rami d'azienda oggetto di conferimento ed alla definizione dei rispettivi valori patrimoniali e dei rispettivi andamenti economici-finanziari prospettici (ivi inclusa, quindi, la redditività - ritenuta positiva dai soci del territorio riminese - del ramo oggetto di conferimento da parte di Amir, da riconoscere al territorio riminese stesso);
- b) approvato il nuovo crono-programma dell'operazione, in base al quale l'attuazione della stessa dovrebbe richiedere, complessivamente, circa 12 mesi dalla data di ottenimento della perimetrazione e valutazione sopra indicate.

Conseguentemente, a breve, il "coordinamento soci" di RASF, previa ulteriore verifica dei relativi aspetti numerici di dettaglio, dovrebbe auspicabilmente approvare formalmente le "condizioni di fattibilità per il territorio riminese" (di fatto le quattro societarie, dato che quella tariffaria è già stata riconosciuta da ATERSIR).

In merito all'attuazione futura del progetto, si rimanda al successivo paragrafo "C.5.2" e precisamente al sottoparagrafo numero "2".

* * *

In relazione alla vendita, nel 2023, da parte del Comune di Rimini, ad Amir s.p.a., della propria quota indivisa di comproprietà del titolo cointestato di Amir all'epoca (ed anche attualmente) esistente (al prezzo di € 0,30, da incassare in denaro, dall'acquirente Amir s.p.a., con bonifico bancario, entro 10 giorni dalla stipula dell'atto notarile di vendita), prevista nel "p.d.r.p. 2022" e sopra richiamata, si segnala che ad oggi tale vendita non è ancora avvenuta a causa di un ritardo nell'adozione dei rispettivi atti autorizzatori (in tal senso) da parte di alcuni comuni comproprietari del medesimo titolo, ma si conferma che dovrebbe avvenire a breve (presumibilmente entro dicembre 2023 o, al massimo nei primi mesi del 2024)



B.2) CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL'EMILIA-ROMAGNA - COTER S.R.L.

Il "p.d.r.p. 2022" prevedeva, in estrema sintesi, quanto segue:

<<Dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, attraverso la vendita integrale, "a monte", della partecipazione (diretta ed indiretta) attualmente detenuta nella "società tramite" "Riminiterme s.p.a.", con le modalità (procedura ad evidenza pubblica) e i tempi (2024) previsti nella scheda relativa a quest'ultima società.>>

Non essendo ancora andata a buon fine, finora, la prevista <<vendita integrale, "a monte", della partecipazione (diretta ed indiretta) detenuta (dal Comune) nella "società tramite" "Riminiterme s.p.a.">> - per le motivazioni indicate nel successivo paragrafo "B.3" ad essa riferito - finora non è stato possibile realizzare nemmeno la dismissione integrale della partecipazione comunale indiretta in Coter, prevista nel "p.d.r.p. 2022".

Per quanto riguarda i nuovi possibili futuri scenari di dismissione della partecipazione, si rimanda a quanto previsto nel successivo paragrafo "C.5" [<<La ricognizione 2023 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse ("piano di razionalizzazione periodica" - p.d.r.p. - 2023)>>] e precisamente nel sotto-paragrafo "C.5.2" ("partecipazioni societarie indirette"), al numero "6".

B.3) RIMINITERME S.P.A.

Il "p.d.r.p. 2022" prevedeva, in estrema sintesi, quanto segue:

<<Dismissione (vendita) integrale (con procedura ad evidenza pubblica) della partecipazione, prima possibile, sulla base di un nuovo "progetto di privatizzazione integrale (di RT e - eventualmente anche attraverso di essa - di RTS) e di riqualificazione territoriale (dell'area degradata di Miramare)", presumibilmente ed auspicabilmente da definire (anche attraverso l'approfondimento delle varie "manifestazioni di interesse" ricevute dall'ente nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica), da parte del Comune, nel primo semestre 2023, avviare nel secondo semestre 2023 e completare nel 2024.>>

Con riferimento alla società (nel prosieguo, per praticità, indicata anche solamente come "RT"), come da tempo ufficializzato, il Comune di Rimini si è posto i seguenti tre principali obiettivi, tra loro strettamente connessi:

- 1) messa in sicurezza prospettica di RT, dal punto di vista finanziario;
- 2) dismissione dell'attuale partecipazione comunale vietata (in RT e, indirettamente, in "Riminiterme Sviluppo s.r.l." - nel prosieguo "RTS - ed anche in "Coter s.r.l.");
- 3) riqualificazione dell'area, da tempo degradata, di Miramare in cui sono ubicati i beni societari.

Il perseguimento concreto di tali obiettivi è però strettamente dipendente dai vincoli urbanistici esistenti sui beni della società.

Infatti:

- a) in base agli strumenti urbanistici attualmente vigenti ("accordo di programma"²⁴ del 06/05/2008, modificato ed integrato da apposita "appendice" in data 09/07/2021, i due immobili ("Talassoterapico" ed "ex colonia Novarese") di cui dispone RT possono essere destinati - secondo un progetto che ne comporti la massima integrazione funzionale e spaziale reciproca - a funzioni del "benessere" (comprendenti le 5 "sottocategorie" di: salute, sport, ricreative, culturali e di spettacolo) e "congressuali", oltre che a quelle "ricettive" (alberghiere);
- b) tra tali possibili destinazioni, il Comune di Rimini, con deliberazione del proprio Consiglio Comunale n.29 del 17/06/2021, ha scelto (approvando l'apposito "piano di riqualificazione e di sviluppo aziendale complessivo 2021-2031" di RT) quelle del "benessere" (in particolare quelle della "salute" e dello "spettacolo") e "ricettive", stabilendo che gli stessi immobili siano destinati al "polo del benessere e dello spettacolo", ovvero alla realizzazione di una zona a ciò "vocata", articolata in tre edifici:
 - b.1) il Talassoterapico, destinato ad attività termali e talassoterapiche (come attualmente, ma da riqualificare), quindi del "benessere" ("salute");
 - b.2) la "ex colonia Novarese", destinata ad hotel di elevata qualità (quindi "ricettivo"), con tutte le funzioni pertinenziali tipiche di un hotel di tale livello (ad esempio centro benessere, s.p.a. - salus per aquam - ristorazione e degustazione di vini e prodotti del territorio);
 - b.3) un nuovo realizzando (nel terreno di pertinenza della ex colonia, ad essa retrostante) edificio in muratura, da destinare a teatro stabile (per organizzarvi eventi spettacolistici di ogni tipo - teatrale, musicale, ecc.), quindi ancora a "benessere" (nella relativa sotto-categoria dello "spettacolo"²⁵);
- c) il suddetto "accordo di programma" consente di poter beneficiare di due "vantaggi" ("premierità") rispetto alla normale strumentazione urbanistica che regolerebbe quella zona di intervento, in assenza dell'accordo stesso e che appaiono molto "utili" in termini di appetibilità della "ex colonia" per gli imprenditori privati e peraltro complessivamente in grado di migliorare la qualità dell'offerta turistica dell'area:
 - c.1) la possibilità di realizzare, nell'area di pertinenza della "ex colonia Novarese", un nuovo edificio di superficie utile massima complessiva fino a 5.000 mq., da destinare a funzioni complementari (sinergiche) rispetto a quelle del "polo del benessere" (ricettive e benessere) da collocare nella "ex colonia Novarese";
 - c.2) la possibilità, nella eventuale realizzazione di tale nuovo edificio, di scavare sotto terra fino ad un massimo di 8 metri (potendo così realizzare un edificio di altezza complessiva di 15 metri - dato che la sovrintendenza ai beni culturali e paesaggistici ha imposto che, in quell'area, i nuovi eventuali realizzandi fabbricati abbiano un'altezza massima fuori terra non superiore a 7 metri);
- d) tramontata (a gennaio 2022, quando è andata deserta la seconda procedura ad evidenza pubblica svolta da RT a tal fine) la possibilità di realizzare il progetto di privatizzazione di RT (e, attraverso di essa, anche di RTS e Coter) basato sulla realizzazione, nei beni societari, del "polo del benessere e dello spettacolo", negli ultimi due anni (2022 e 2023) diversi imprenditori privati si sono dimostrati (alcuni formalmente, altri informalmente) interessati all'acquisizione della "ex colonia Novarese" (e del relativo terreno di pertinenza, ad essa retrostante), per realizzarvi strutture ricettive connesse al benessere, mentre quasi nessuno si è dimostrato interessato all'attività termale attualmente svolta da RT, né all'immobile (talassoterapico) in cui essa viene svolta (né singolarmente considerati, né "in potenziale sinergia" con la retrostante "ex colonia Novarese").

Per conseguire i tre obiettivi principali sopra indicati (che restano integralmente confermati), visti gli "interessi attuali e prospettici" del mercato (circoscritti quasi unicamente alla ex colonia, non anche al Talassoterapico), nel corso del 2023, approfondendo la conoscenza delle implicazioni

²⁴ La denominazione completa e precisa è: <<Accordo di programma denominato "il polo del benessere in località Miramare di Rimini">>.

²⁵ L'appendice in questione fa espresso riferimento (prevedendo esplicitamente che il Comune rilasci titoli edilizi solamente in conformità ad esso) al "Piano di riqualificazione e di sviluppo aziendale complessivo 2021-2031" di RT, che, a sua volta, contempla espressamente, nell'area di pertinenza della "ex colonia Novarese", la realizzazione di un edificio in muratura, da destinare a teatro.



dei vincoli urbanistici attualmente esistenti sui beni aziendali, il Comune è quindi giunto a definire, quale nuovo “progetto di privatizzazione integrale (di RT e - eventualmente anche attraverso di essa - di RTS) e di riqualificazione territoriale (dell'area degradata di Miramare)”, quello che prevede, sulla base di un progetto di riqualificazione di un soggetto privato che risulti a ciò interessato:

- a) il trasferimento delle attuali funzioni termali e del benessere dal Talassoterapico alla “ex colonia Novarese” e/o al relativo terreno di pertinenza, con conseguente demolizione del Talassoterapico e trasformazione della relativa attuale area di sedime in “spiaggia”;
- b) in subordine rispetto a quanto indicato alla precedente lettera “a”, la riqualificazione (almeno) della “ex colonia Novarese”, anche disgiuntamente ed a prescindere dall'eventuale (pur auspicata) demolizione e/o riqualificazione del Talassoterapico.

sintetizzabile, per praticità, come “progetto di trasferimento delle funzioni termali dal talassoterapico alla Novarese, con demolizione del talassoterapico o, in subordine, di riqualificazione della sola ex colonia Novarese”.

Il <<nuovo “progetto di privatizzazione integrale (di RT e - eventualmente anche attraverso di essa - di RTS) e di riqualificazione territoriale (dell'area degradata di Miramare)”>> previsto nel “p.d.r.p. 2022” è stato quindi definito solamente recentemente e, conseguentemente, non ancora avviato: in merito alle azioni previste per avviarlo e renderlo possibile e concretamente attuabile, si rimanda al successivo paragrafo “C.5” [*“La ricognizione 2023 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse (piano di razionalizzazione periodica” - p.d.r.p. - 2023)>>*] e precisamente nel sotto-paragrafo “C.5.1” (*“partecipazioni societarie dirette”*), al numero “5”.

In relazione all'andamento economico-finanziario della società, invece, va rilevato che la brillante ripresa, nel 2023, della propria attività termale caratteristica a seguito del definitivo superamento delle restrizioni dettate dalla pandemia da Covid-2019 (che nei precedenti anni 2020, 2021 e 2022 avevano avuto effetti negativi molto rilevanti sui conti della società), unitamente allo spostamento, a fine piano ammortamento (al 2031) del pagamento della rata dei mutui originariamente in scadenza al 31/12/2023 - stabilito dai provvedimenti normativi a favore delle imprese con sede legale nei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023 - ha consentito all'assemblea dei soci di approvare, in data 24/11/2023, un “bilancio di previsione 2024” che prevede il conseguimento di un utile sia nel corrente anno 2023 (con un anno di anticipo rispetto alle precedenti previsioni, che collocavano tale positivo risultato solamente nel 2024), sia nel successivo anno 2024.

B.4) RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.

Il “p.d.r.p. 2022” prevedeva, in estrema sintesi, quanto segue:

<<Dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, sulla base di un nuovo “progetto di privatizzazione integrale (della controllante RT e - eventualmente anche attraverso di essa - anche di RTS) e di riqualificazione territoriale” (dell'area degradata di Miramare) - da definire (anche attraverso l'approfondimento delle varie “manifestazioni di interesse” ricevute dall'ente nel 2022 e in relazione a tutte le possibili funzioni consentite dalla pianificazione urbanistica), da parte del Comune, presumibilmente nel primo semestre 2023, da avviare nel secondo semestre 2023 e da completare nel 2024 - e secondo una delle seguenti due ipotesi, tra loro alternative:

- 1) *presumibilmente nel 2023, vendita (da parte di RT) delle quote ad un soggetto da individuare con procedura ad evidenza pubblica; oppure*
- 2) *presumibilmente nel 2024, liquidazione della società, post cessione a terzi - da individuare con procedura ad evidenza pubblica - da parte della stessa, del proprio unico immobile (ex colonia Novarese).>>*

Essendo le vicende di RTS strettamente connesse a quelle della propria controllante RT, per essa vale quanto già esposto al precedente paragrafo “B.3” relativamente alla stessa RT: come ivi già indicato, infatti, il nuovo “progetto di privatizzazione integrale (della controllante RT e - eventualmente anche attraverso di essa - anche di RTS) e di riqualificazione territoriale” (dell'area degradata di Miramare) è stato definito dal Comune solamente recentemente (si tratta del c.d. “progetto di trasferimento delle funzioni termali dal talassoterapico alla Novarese, con demolizione del talassoterapico o, in subordine, di riqualificazione della sola ex colonia Novarese”) e prevede un percorso di attuazione molto articolato e complicato, meglio descritto nel paragrafo C.5.1 (*“partecipazioni societarie dirette”*), al numero 5, dedicato agli scenari futuri della controllante RT; pertanto quanto ipotizzato nel precedente “p.d.r.p. 2022” non è stato attuato (nel 2023) e non lo sarà (nel 2024).

Per quanto riguarda i nuovi possibili futuri scenari di valorizzazione dei beni societari (ex colonia Novarese) e di dismissione della partecipazione, si rimanda a quanto previsto nel successivo paragrafo “C.5” [*“La ricognizione 2022 delle società partecipate e la razionalizzazione di alcune di esse (piano di razionalizzazione periodica” - p.d.r.p. - 2022)>>*] e precisamente nel sotto-paragrafo “C.5.2” (*“partecipazioni societarie indirette”*), al numero “9”.



C) RICOGNIZIONE 2023 E P.D.R.P. 2023 (“PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2023”)

Il presente documento di “ricognizione e razionalizzazione periodica” - riferito all’anno “2022” per distinguerlo da quelli, analoghi, già predisposti (dal 2018 in poi e riferiti, ogni volta, al 31/12 dell’anno precedente) o che l’ente dovesse eventualmente predisporre nei successivi anni - contiene la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della “determinabilità” o, viceversa, della necessità di loro “razionalizzazione” e, in tal caso, l’individuazione delle “azioni di razionalizzazione periodica” da attuare (il vero e proprio “Piano di razionalizzazione periodica 2023”), ed è stato predisposto - in adempimento alle disposizioni dell’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 sopra indicate e nel rispetto degli indirizzi espressi dall’amministrazione comunale - dalla “U.O. Organismi Partecipati” dell’ente, la quale, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall’ente attraverso la controllata (al 100%) “Rimini Holding s.p.a.” (RH), ha recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l’apposita analoga “proposta di ricognizione 2023 e di p.d.r.p. 2023” contenuta nel documento [“Proposta di documento unitario 2023, composta da:

1) proposta di relazione sull’attuazione del p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021)

e

2) proposta di ricognizione 2023 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2022

e

proposta di p.d.r.p. 2023 (piano di razionalizzazione periodica 2022) di alcune di esse”]

preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornito dal relativo amministratore unico, nell’ambito dell’attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall’ente) svolta dalla Rimini Holding s.p.a. a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell’attuazione del “Piano di razionalizzazione periodica 2022 delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016”>>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l’anno 2023, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2023-2025, per essere poi sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale (con propria deliberazione) e, nel caso di partecipazioni societarie detenute attraverso Holding, dell’assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. (con propria ulteriore successiva deliberazione).

Come già segnalato nel precedente paragrafo “B” relativamente alla “relazione” (sull’attuazione del precedente “p.d.r.p. 2022”), a partire dal 2019, per la predisposizione della presente “ricognizione” e dell’eventuale conseguente “p.d.r.p.”, il MEF ha elaborato precise “modalità espositive” (mediante “tabelle”), pubblicate sul proprio sito internet in data 21/11/2019, in apposito proprio documento, denominato “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) - nel prosieguo del presente atto, definito anche, per praticità, “indirizzi M.E.F. 2019”.

Tali istruzioni e “modalità espositive” sono state poi integrate da un ulteriore documento del M.E.F., denominato “*Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016)*” - in sintesi, per praticità, denominato anche “*schede MEF per il censimento annuale e per gli adempimenti periodici TUSP*” - con il quale lo stesso Ministero ha reso disponibili in formato editabile le “tabelle” (schede) sopra richiamate, pubblicato sul relativo sito internet, per la prima volta in data 2 dicembre 2019 e poi nuovamente anche in date successive.

Per evidenti motivi di praticità e di continuità con quanto già fatto in passato (dal “p.o.r. 2015” in poi), nella presente “ricognizione 2023” e nel conseguente “p.d.r.p. 2023” l’ente ha adottato la stessa “modalità espositiva” adottata (per le indirette) dalla Rimini Holding s.p.a., nella propria “Proposta di documento unitario 2023”, formalmente diversa da quella suggerita dal M.E.F..

Anche se con modalità espositive diverse da quelle da quest’ultimo proposte nei propri “Indirizzi M.E.F. 2019” sopra indicati, quasi²⁶ tutte le informazioni da esso richieste (rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dall’ente al 31/12/2022; ricognizione di ciascuna di esse, con indicazione di tutte le relative informazioni di dettaglio - codice fiscale, denominazione e anno di costituzione, sede legale, stato, attività svolta, numero medio dei dipendenti, degli amministratori e dei membri dell’organo di controllo, fatturato realizzato negli ultimi tre anni, risultato economico conseguito negli ultimi cinque anni - esito della ricognizione, con le modalità e i tempi previsti per l’eventuale razionalizzazione ed il relativo riepilogo) sono comunque chiaramente e dettagliatamente riportate nel documento proposto da RH e quindi anche nel presente documento, precisamente nell’allegato “A.1” (“rappresentazione grafica”), nelle varie “schede di ricognizione (e, in alcuni casi, di razionalizzazione) 2023” di seguito riportate al paragrafo “C.5.”, relative alle varie società prese in considerazione nella “ricognizione 2023”, nell’allegato “A.2” (<<sintesi della “ricognizione periodica 2023” delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e del “piano di razionalizzazione periodica 2023” di alcune di esse>>).

Al contrario, tra gli allegati al presente documento non compare più (come invece accaduto in passato, con i precedenti analoghi documenti) il “modello standard di ricognizione e relativi esiti per la corte dei conti” (approvato dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR), in quanto i dati ivi previsti devono essere comunque obbligatoriamente caricati informaticamente - insieme all’intero “documento unitario” - sul portale “Partecipazioni”, predisposto congiuntamente, dal MEF e dalla Corte dei Conti, nell’ambito del più ampio “censimento (annuale - di solito va fatto entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di adozione del “piano”) delle partecipazioni e dei rappresentanti dell’ente” e, conseguentemente, il modello in questione (peraltro non obbligatorio) è diventato superfluo.

C.1) IL “CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO” SECONDO I RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINALI

C.1.1) Premessa

L’art. 1 (“oggetto”) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, stabilisce quanto segue:

<<1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

²⁶ Manca solamente l’indicazione dei compensi dei membri degli organi di amministrazione e di controllo delle varie società partecipate, compensi che saranno comunque oggetto di caricamento informatizzato, da parte dell’ente, nel portale del M.E.F., nell’ambito del consueto censimento annuale delle partecipazioni, peraltro pressoché contestuale al caricamento dei dati della “ricognizione 2022” e dell’eventuale conseguente “p.d.r.p. 2022”.



2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
4. Restano ferme:
 - a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
 - b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.

Il TUSP, quindi, si autodefinisce come "norma speciale", parzialmente derogatoria (solo per alcuni aspetti ben identificati, non per tutti gli altri) del Codice civile, finalizzata a tre precisi scopi (non ad altri):

- 1) efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche;
- 2) tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- 3) razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

C.1.2) Il controllo pubblico congiunto" del D.Lgs.175/2016 e secondo l'interpretazione della "struttura di monitoraggio e controllo" del MEF

L'art. 2 ("Definizioni"), comma 1, del TUSP, definisce:

- alla lettera "b", "controllo" quello previsto dall'art. 2359 Cod. civ. (ovvero la situazione in cui un solo socio esercita una "influenza dominante" sulla società, circostanza che ricorre, sostanzialmente, quando il **singolo socio** detenga la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea dei soci della società o comunque una percentuale di fatto imprescindibile per l'assunzione delle deliberazioni assembleari - c.d. "prima tipologia di controllo", ovvero "per influenza dominante"), aggiungendo che esso "può sussistere anche quando, **in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime delle parti che condividono il controllo**" (c.d. "seconda tipologia di controllo", con "consenso unanime richiesto per le decisioni strategiche");
- alla lettera "c", "controllo analogo" "la situazione in cui l'**amministrazione** esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";
- alla lettera "d" "controllo analogo congiunto", "la situazione in cui l'**amministrazione** esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50²⁷";
- alla lettera "m", "società a controllo pubblico" "le società in cui una o **più amministrazioni pubbliche** esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)".

La norma, quindi, pur definendo espressamente le due fattispecie "monocratiche" ("solitarie") del "controllo" e del "controllo analogo", si limita poi a delineare altrettanto espressamente la versione "collegiale" (in modalità "congiunta") solamente della seconda di esse, ovvero del solo "controllo analogo", ma non anche quella del "controllo" ("semplice", "non analogo"), che di fatto è invece implicitamente contenuta nella seconda casistica contemplata dalla definizione della lettera "m": "società in cui ... più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)", quindi secondo una delle due tipologie sopra già indicate (con "influenza dominante" o con "consenso unanime richiesto per le decisioni strategiche").

Sulla base di una lettura lineare del combinato disposto dalle due definizioni delle lettere "m" e "b", sopra riportate, tale qualificazione di "società a controllo pubblico", parrebbe, quindi, essere circoscritta ad un ambito abbastanza ristretto, caratterizzato alternativamente dall'**esercizio**, sulla società, di una "influenza dominante" da parte di una pluralità di soci congiuntamente tra loro, oppure da una situazione di necessità del consenso unanime dei soci (che condividono il dominio sulla società) per le decisioni strategiche più importanti²⁸.

La fattispecie in questione è stata però interpretata in modo molto più ampio e - come si vedrà nel prosieguo - autonomo ed "innovativo", dalla "struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche" istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 maggio 2017, all'interno dello stesso MEF, presso il dipartimento del Tesoro, Direzione VIII, in attuazione delle disposizioni dell'art. 15 del TUSP, norma che le ha espressamente attribuito il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni dello stesso TUSP ed anche il compito di fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto e di promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica.

Fino ad oggi tale "struttura" ha "emesso" i seguenti otto documenti ("orientamenti", "indicazioni", "direttive"), i cui primi due afferiscono alla materia qui trattata:

- a) orientamento del 15 febbraio 2018 avente ad oggetto "nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'art. 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito "TUSP");
- b) orientamento del 28 maggio 2018 avente ad oggetto "Definizione del contenuto e dei limiti delle competenze spettanti alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo, istituita ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP");
- c) indicazione del 15 giugno 2018 avente ad oggetto "Il contenuto degli adempimenti di cui all'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP")" (trasmissione di documentazione da parte delle società partecipate);
- d) orientamento del 22 giugno 2018 avente ad oggetto «la nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di "società quotate" di cui all'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP")»;

²⁷ L'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede testualmente:

"Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti".

²⁸ Caso esemplare, anche se raro, è quello di una società partecipata, al 50% ciascuno, da due soli soci, che condividono necessariamente il consenso occorrente per le deliberazioni più importanti, che richiedano oltre il 50% del capitale sociale.



- e) orientamento del 10 giugno 2019 sul “rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”;
- f) direttiva del 9 settembre 2019 sulla separazione contabile delle società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato;
- g) orientamento del 18 novembre 2019, avente ad oggetto: «Nozione di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito “TUSP”)»;
- h) indicazioni (di aprile 2021) sul “programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art.6, comma 2, D.Lgs.175/2016)”.

Con il primo orientamento del 15 febbraio 2018, sopra indicato, la “struttura di monitoraggio e controllo” ha affermato che il “controllo pubblico” previsto dal TUSP sussiste, oltre che nel (primo) caso “classico” di “controllo monocratico” (o anche “solitario”, ovvero da parte di un unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria dei soci), anche in altre due situazioni, ovvero quando:

- i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano la maggioranza (almeno il 50,01%) del capitale sociale ed **esercitino** congiuntamente tra loro il controllo previsto dall’art. 2359 Cod. civ., anche a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato tra essi, ovvero attraverso “comportamenti concludenti” (una sorta di “patti parasociali” non scritti), che li portino a comportarsi come un unico socio controllante;
- “in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (rientra in tale fattispecie anche il caso dell’influenza interdittiva attribuita alla Pubblica Amministrazione, come nell’ipotesi del patto parasociale che attribuisca al socio pubblico un potere di veto).

La struttura di monitoraggio e controllo del MEF, nel suddetto orientamento, ha sostenuto che il legislatore del D.Lgs. n. 175/2016 abbia inteso la Pubblica Amministrazione come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all’art. 2359 Cod. civ. faccia capo ad una singola amministrazione o a più amministrazioni cumulativamente e da qualunque altra circostanza.

L’orientamento in questione, pur essendo stato formulato - diversamente dai numerosi altri, di seguito esaminati - dal soggetto a ciò competente per legge (quello espressamente previsto dallo stesso TUSP), è stato impugnato di fronte al TAR del Lazio, congiuntamente, da ben nove società di gestione del servizio di trasporto pubblico locale e dalla relativa associazione di categoria (ASSTRA) in data 13 aprile 2018.

Con sentenza n.9883 del 14/07/2021 (divenuta definitiva per mancata impugnazione), il T.A.R. Lazio, sezione seconda, ha stabilito che l’orientamento del MEF del 15/02/2018 è un atto privo di effetti esterni (al MEF) e pertanto non è vincolante (tanto da essere sostanzialmente assimilabile alle mere circolari ministeriali interpretative), ritenendo conseguentemente inammissibile il ricorso delle ricorrenti in ragione della natura non provvedimentale dell’atto impugnato, che, come tale, non ha prodotto alcun effetto sulle ricorrenti stesse.

La sentenza in questione, pur non entrando (purtroppo) “nel merito” delle censure formulate dalle ricorrenti, ha però di fatto sorprendentemente annullato la “valenza erga omnes” che l’art.15, comma 2, del TUSP sembrava invece aver attribuito agli orientamenti/indicazioni/direttive del MEF in materia di interpretazione e corretta applicazione delle disposizioni dello stesso TUSP, con la conseguenza che - quanto meno fino ad eventuale diversa statuizione giurisprudenziale - tali atti (evidentemente non solo quello impugnato, ma tutti - sia quelli già elaborati fino ad oggi dal MEF, sia quelli che questo dovesse produrre in futuro) hanno ed avranno valenza esclusivamente per il MEF (come “direttiva comportamentale” per i relativi uffici), ma non anche per soggetti terzi, diversi dal MEF, quali, ad esempio, le società pubbliche e, soprattutto, i rispettivi soci pubblici (gli enti locali, come il Comune di Rimini), che pertanto non sono e non saranno tenuti ad attenersi.

Con il proprio secondo orientamento del 28 maggio 2018, sopra indicato, la “struttura di monitoraggio e controllo” ha definito puntualmente il proprio ruolo, chiarendo - in aggiunta a quanto già stabilito dall’art. 15 del TUSP - quanto segue: “È compito della Struttura verificare la rispondenza dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche presentati dalle Amministrazioni ai criteri indicati nel TUSP, utilizzando le informazioni e i dati raccolti nella banca dati “Partecipazioni”, condivisa con la Corte dei conti.

Parallelamente, la struttura monitora l’effettiva attuazione delle misure di razionalizzazione indicate nei suddetti piani, quali alienazione, fusione, messa in liquidazione della società.

Nelle ipotesi di rilevata incongruenza o inadeguatezza delle informazioni presenti nella citata banca dati, questa Struttura potrà anche richiedere, compatibilmente con le esigenze della programmazione definita in base alle Linee Guida per lo svolgimento dell’attività ispettiva dei S.I.F.P., l’attivazione da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dei poteri ispettivi, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 5, del TUSP.”

In base a quanto previsto dal citato art. 15 del TUSP ed anche a quanto sopra indicato, l’individuazione della corretta interpretazione delle disposizioni eventualmente dubbie (non anche di quelle già chiare) del TUSP e la verifica della loro corretta applicazione o, viceversa, la constatazione di eventuali errate interpretazioni e/o applicazioni e/o addirittura di eventuali violazioni delle stesse, sembrerebbero spettare unicamente alla suddetta “struttura di monitoraggio e controllo”, mentre alla Corte dei Conti parrebbe invece competere, nell’ambito del suo ruolo istituzionale di “presidio della corretta gestione amministrativa e contabile” degli enti locali, la rilevazione di eventuali profili di danno erariale (“spreco di risorse pubbliche”) conseguenti ad eventuali violazioni di norme, preventivamente rilevate come tali, ovvero come “violazioni”, dalla suddetta “struttura di monitoraggio e controllo” (non dalla Corte stessa)²⁹.

Inoltre, poiché gli scopi del TUSP attengono unicamente alla “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla **razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica**” e non alla “**garanzia della regolarità della gestione finanziaria dell’ente**”, non pare che l’eventuale violazione delle disposizioni del TUSP possa rientrare nelle disposizioni dell’art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che invece attribuiscono alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, poteri di controllo molto pervasivi, con connessi poteri di impartire “prescrizioni vincolanti” agli enti locali per i quali, nella predisposizione dei rispettivi bilanci preventivi e/o rendiconti consuntivi, si fossero verificati “squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese o **violazione delle norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria**”. Tali situazioni potrebbero ricorrere, ad esempio, qualora l’ente, nel proprio bilancio (preventivo e/o consuntivo), omettesse di tener conto dei riflessi (economici, patrimoniali e/o finanziari) generati e/o generabili su di esso dagli organismi da esso partecipati, omissione che, però, sarebbe ben diversa dall’eventuale errata qualificazione di una società come “priva di controllo pubblico” qui discussa e che, peraltro, non discenderebbe da questa: infatti, l’eventuale errata qualificazione di una società come “priva di controllo pubblico” non implicherebbe, automaticamente, la mancata considerazione dei riflessi da essa generati e/o generabili sul bilancio dell’ente socio; ad esempio non impedirebbe di adottare i provvedimenti di “circolarizzazione” dei crediti/debiti esistenti tra l’ente e la società e di registrarne gli esiti sul bilancio dell’ente, né di effettuare, sempre in bilancio, gli accantonamenti (in proporzione alla propria quota di partecipazione) a fronte di eventuali perdite di esercizio ex art.21 del TUSP, né comporterebbe, quindi, una “**irregolarità della gestione finanziaria**” dell’ente stesso, proprio perché la “**regolarità della gestione finanziaria**” (alias «la corretta applicazione delle regole “**finanziarie**”»), affidata dall’art.148 bis del D.Lgs. n. 267/2000 al presidio della Corte dei Conti, non coincide esattamente con la “**razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica**” (ovvero con “l’impiego ottimale - efficace ed efficiente, quindi senza sprechi - delle risorse pubbliche”), perseguito dal TUSP.

²⁹ Su questo tema, si noti, ad esempio, che l’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 (che disciplina la “**revisione straordinaria delle partecipazioni**”), sancisce testualmente che: “Il provvedimento di ricognizione (propedeutico all’eventuale predisposizione del “piano di revisione straordinaria”) è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all’art. 5, perché **verifichi** il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”, usando il verbo al singolare (“verifichi”), non al plurale (“verifichino”) e attribuendo quindi il compito di verificare il puntuale adempimento delle disposizioni dell’art. 24 solamente alla “struttura” (“di monitoraggio e controllo”) di cui all’art. 15, non anche alla Corte dei conti.



Tuttavia, nonostante quanto appena evidenziato, anche a fronte delle importanti e crescenti criticità generate, negli ultimi anni, sugli equilibri economico-finanziari degli enti locali, dalle rispettive società partecipate, le varie sezioni della Corte dei Conti (in particolare le sezioni riunite in sede di controllo, le varie sezioni regionali di controllo e la sezione autonomie) hanno spesso fornito proprie autonome e soprattutto innovative interpretazioni delle disposizioni di legge vigenti in materia di "partecipazioni societarie pubbliche", alcune volte anche introducendo, a carico degli enti locali soci, ulteriori obblighi (ad esempio - nella predisposizione dei "piani di revisione straordinaria" e dei "piani di razionalizzazione periodica" - di utilizzo di determinati modelli, di trasmissione e/o evidenziazione di elementi/dati e/o di dimostrazione di alcune circostanze) aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalle norme di legge vigenti e talvolta non "in linea" con esse³⁰, ma, soprattutto, proprio a causa di tali "originali" interpretazioni, rilevando, spesso, il mancato rispetto, da parte degli enti locali, di obblighi che in realtà la norma non poneva e, conseguentemente, richiamandoli al rispetto degli stessi.

Questo si è verificato, ad esempio, con riferimento all'interpretazione e all'applicazione sia delle disposizioni dell'art. 1 comma 611 e seguenti, della Legge n. 190/2014 - che hanno imposto e disciplinato la predisposizione, da parte degli enti locali, del "piano operativo di razionalizzazione" del marzo 2015 - sia di quelle del D.Lgs. n. 175/2016 - che hanno imposto e regolamentato i provvedimenti di "revisione straordinaria" del 2017 e di "razionalizzazione periodica" degli anni 2018 e seguenti.

C.1.3) Gli orientamenti della Corte dei Conti - Sezioni di controllo

In sede di riscontro dei "piani di revisione straordinaria" dell'anno 2017 e dei successivi "piani di razionalizzazione periodica" degli anni 2018 e seguenti, imposti, rispettivamente, dagli articoli 24 e 20 del TUSP, le varie sezioni regionali di controllo della Corte dei conti:

- a) hanno generalmente qualificato come "società a controllo pubblico congiunto" tutte le società con capitale pubblico complessivamente maggioritario (almeno 50,01%) o totalitario (100%), anche se prive di soci di maggioranza assoluta e di patti parasociali tra i relativi soci pubblici, in linea con l'orientamento del 15 febbraio 2018 della "struttura di monitoraggio e controllo" del MEF, invitando gli enti soci ad *assumere le iniziative del caso* (ad esempio stipulando appositi patti parasociali) *allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere dai soci pubblici* (prima ipotesi), o, *in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere* (seconda ipotesi);
- b) hanno generalmente qualificato come "partecipazione indiretta" dell'ente pubblico quella detenuta attraverso organismi o società "controllati" anche congiuntamente (non solamente monocraticamente), a dispetto della definizione di "partecipazioni indirette" prevista dall'art. 2, comma 1, lettera "g" del D.Lgs. n. 175/2016 che, invece, qualifica come tale solamente "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo **da parte della medesima amministrazione pubblica**", senza alcun riferimento né alla più ampia categoria delle "società a controllo pubblico", né alla precisa nozione di "controllo" definiti, rispettivamente, alla successiva lettera "m" e alla precedente lettera "b" del medesimo art. 2, comma 1. Tale riferimento, se il legislatore avesse voluto, sarebbe stato facilmente esplicitabile (ad esempio stabilendo, nella definizione delle "partecipazioni indirette", «... per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo **ai sensi della precedente lettera "b" del presente comma**», oppure «... per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo **da parte della medesima amministrazione, anche congiuntamente con altre**», oppure, ancora, «... per il tramite di "società a controllo pubblico" **ai sensi della successiva lettera "m" del presente comma**»). Inoltre, tale parere della Corte non considera il fatto che la differente qualificazione stabilita dalla norma (in base alla quale sono, invece, "partecipazioni indirette" solo quelle detenute da società in controllo pubblico monocratico - non anche congiunto) potrebbe derivare, verosimilmente e ragionevolmente, non da un "difetto di coordinamento" tra le definizioni, ma dall'intento del legislatore di disciplinare differenzialmente fattispecie giuridiche tra loro diverse di "società a partecipazione pubblica", "graduando" (proporzionando) gli obblighi (ad esempio di "ricognizione" e, eventualmente, di "revisione/razionalizzazione") a carico degli enti pubblici soci in funzione del (e in proporzione al) controllo da essi esercitato - o anche solo esercitabile - su di esse; in sostanza, l'aderenza all'interpretazione letterale della definizione in questione (che, come detto, esclude dalle "società partecipate indirettamente" quelle partecipate attraverso società intermedie - "tramite" - controllate solamente congiuntamente - non monocraticamente) non deriva - come talvolta insinuato dalla Corte dei Conti - da un intento "elusivo" degli enti pubblici soci (finalizzato a sottrarre tali società alla più stringente disciplina prevista dal TUSP per le "società a controllo pubblico"), ma dalla considerazione - verosimilmente e ragionevolmente nota anche al legislatore - della grandissima difficoltà, se non addirittura impossibilità concreta, per un ente pubblico detentore di una quota minoritaria del capitale sociale di una società partecipata direttamente (società "tramite", "A"), sia pure in "controllo pubblico congiunto" insieme a numerosi altri enti, di "occuparsi" delle vicende (quali, a titolo esemplificativo, le modifiche statutarie, l'acquisizione e/o la dismissione di partecipazioni societarie, la "revisione straordinaria" e/o la "razionalizzazione periodica") di una società ("B") partecipata, magari in misura minoritaria, dalla società "tramite" ("A") partecipata

³⁰ A titolo esemplificativo, non esaustivo, la Corte dei Conti, sezione autonomie, nelle proprie "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016" (dette anche, più sinteticamente, "Linee guida Corte dei conti 2017"), approvate con deliberazione 19 luglio 2017, n. 19:

- a) ha prescritto agli enti locali di predisporre i propri "piani di revisione straordinaria" del 2017 ("p.d.r.s. 2017") utilizzando **obbligatoriamente** un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti - da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti, da essa predisposto (non previsto dalla norma, ma di fatto adottato dalla quasi totalità degli enti tenuti alla predisposizione del piano, in aderenza alla prescrizione della Corte);
- b) ha prescritto che, nel modello (di "piano") standard sopra indicato, l'ente indicasse, oltre ai dati già imposti dalla norma, anche i termini temporali di attuazione delle azioni di revisione straordinaria prefigurate dal piano e i previsti risparmi di spesa attesi dall'attuazione di tali azioni (obbligo non previsto dal D.Lgs. 175/2016 per il "piano di revisione straordinaria" dell'anno 2017, ma - peraltro limitatamente ai tempi - solamente per quelli, successivi, di "razionalizzazione periodica" degli anni 2018 e seguenti);
- c) ha prescritto che la ricognizione dei "p.d.r.s. 2017" fosse estesa anche alle società quotate, a dispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, che invece - come confermato anche dalle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" (dette anche, in sintesi, "Istruzioni MEF 2017") - stabiliva (e stabilisce tuttora) chiaramente che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicavano (e si applicano) alle società quotate in borsa (chiaramente definite all'art. 2, comma 1, lettera "p" del medesimo decreto) "solo se espressamente previsto" e, quindi, del fatto che, poiché l'art. 24 - del medesimo decreto - relativo alla revisione straordinaria (così, come, peraltro, la quasi totalità degli altri articoli del decreto, ivi incluso l'art. 20, relativo alla "razionalizzazione periodica") non lo prevede, **le società quotate in borsa NON rientrano nell'ambito di riferimento della ricognizione in questione e dell'eventuale conseguente piano di revisione straordinaria, così come, peraltro, in quello dei successivi "piani di razionalizzazione periodica"** (per questo motivo questa prescrizione non è stata adempiuta da diversi comuni, che non hanno inserito, nei propri "piani di revisione straordinaria" dell'anno 2017, le partecipazioni detenute in alcune società quotate; tale mancato inserimento, replicato anche nei successivi "piani di razionalizzazione" degli anni 2018 e seguenti, non è stato poi più contestato, generalmente, dalla Corte e questo parrebbe indicare che essa abbia successivamente modificato il proprio convincimento su questo tema, allineandosi a quello del MEF, sopra già richiamato).



direttamente. Infatti, la previsione e la conseguente attuazione di tali azioni sarebbero concretamente possibili solamente se i vari soci che congiuntamente controllano la società intermedia "A" riuscissero ad accordarsi tra loro in tal senso, cosa che, evidentemente, non sempre risulta possibile³¹; peraltro, anche dal punto di vista metodologico, oltre che del merito, l'interpretazione letterale "stretta" della definizione di "partecipazione indiretta" sopra indicata appare perfettamente coerente con la "specialità" del D.Lgs. n. 175/2016, già evidenziata in premessa, differenzialmente da quella estensiva-analogica proposta, sul tema, dalla Corte dei Conti e successivamente condivisa anche dal M.E.F. nelle "linee guida M.E.F. - Corte dei conti 2018".³²

La qualificazione delle "partecipazioni indirette" e, quindi, delle "società a partecipazione indiretta", originariamente concepita dalla Corte dei conti, con le proprie sezioni regionali di controllo, sopra esposta, è stata poi condivisa e recepita anche dal MEF, nelle proprie "Linee Guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche - art. 20 D.Lgs. n. 175/2016..." del 22 novembre 2018 (documento - detto anche, semplicemente "linee guida TUSP 2018" - predisposto al fine di orientare la redazione, da parte degli enti tenuti a tali adempimenti, sia della "relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria 2017"; sia della nuova "ricognizione 2018" e dell'eventuale conseguente "p.d.r.p. 2018" - "piano di razionalizzazione periodica 2018"), in cui ha confermato integralmente il proprio precedente orientamento relativo alla definizione di "società a controllo pubblico congiunto" (paragrafo 4.2) sopra esposta (già condiviso dalla Corte dei conti - cfr. il punto "a" sopra indicato), aggiungendo, relativamente alle "società a partecipazione indiretta", proprio quelle precisazioni («una società si considera partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi **sogetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente**») - già segnalate al precedente punto "b" e tuttora non presenti nella puntuale formulazione della norma (art. 1, comma 2, lettera "g" del TUSP) - necessarie a giustificare la propria interpretazione "estensiva" di tale definizione, anch'essa sopra già esposta.

I suddetti orientamenti/interpretazioni (su entrambi i sopra indicati argomenti, tra loro strettamente connessi - "società a controllo pubblico congiunto" e "partecipazioni indirette") sono stati poi, di fatto, ulteriormente confermati, anche se con termini meno precisi e meno perentori (forse proprio a fronte dei diversi ed opposti "pareri", su di essi espressi da numerosi altri soggetti, di seguito riepilogati) dalla "Struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F., anche nel successivo proprio documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) (in sintesi anche "Indirizzi M.E.F. 2019") da essa predisposto al fine di orientare la redazione, da parte degli enti tenuti a tali adempimenti, sia della "relazione sull'attuazione del "p.d.r.p. 2018"; sia della nuova "ricognizione 2019" e dell'eventuale conseguente "p.d.r.p. 2019", documento reso noto con pubblicazione sul proprio sito internet in data 21 novembre 2019.

In sostanza, quindi, prima la Corte dei Conti, con le proprie sezioni regionali di controllo, poi, su stimolo di questa, anche il MEF, hanno creato un "legame sequenziale", quasi un nesso causale, tra le due fattispecie in questione, per cui la qualificazione di una "società pubblica" come "a controllo congiunto" determinerebbe, "a cascata", sempre, anche la conseguente qualificazione delle società da questa partecipate come "società partecipate indirettamente". In realtà, a ben vedere, su questo aspetto i due soggetti (MEF e Corte dei Conti) fanno una sorta di "doppia forzatura" (quasi un "doppio salto logico"):

- a) considerano "a controllo pubblico congiunto" le società a capitale pubblico complessivo almeno maggioritario, anche se frazionato fra tanti soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza assoluta (o comunque munita di poteri di veto - quindi di un "controllo impeditivo") e non legati tra loro da accordi scritti e cogenti, che ne condizionino i relativi voti assembleari (primo "salto logico") e
- b) qualificano come "società partecipate indirettamente" le società da esse partecipate (secondo "salto logico"), nonostante la definizione di partecipazioni societarie indirette faccia chiaramente riferimento unicamente alle società a controllo pubblico monocratico, non anche a quelle "a controllo pubblico congiunto".

In realtà, per quanto sopra evidenziato, il loro "primo convincimento" (ovvero che il capitale pubblico complessivamente maggioritario sia sinonimo di "controllo pubblico congiunto"), quand'anche si rivelasse corretto, non sarebbe comunque sufficiente, a giustificare il secondo.

Le varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sono state poi "confortate", nei loro orientamenti sopra indicati (in particolare nel primo), dalla Corte dei Conti - sezioni riunite, in sede di controllo, che si è espressa sul tema del "controllo pubblico congiunto", in risposta ad un quesito formulato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria. In questa circostanza, con la delibera n. 11/SSRRCO/QMIG/19 del 12 giugno 2019, le sezioni riunite in sede di controllo hanno affermato, peraltro senza quasi motivarlo, né argomentarlo, che la semplice maggioranza pubblica (congiunta) del capitale sociale implica l'esistenza del "controllo pubblico", sostenendo addirittura che "nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare e formalizzare misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di appositi patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società". L'affermazione dell'esistenza di questo obbligo deriva, secondo la Corte, dalla considerazione che l'ente locale non avrebbe alcun interesse - né legittimazione - a rimanere socio di minoranza di una società sulla cui attività non potesse incidere minimamente, perché ne detenesse una quota minoritaria, che non fosse accompagnata quanto meno da accordi - con gli altri soci pubblici - che gli consentissero di incidere ugualmente sulle relative deliberazioni assembleari più importanti. Questo ragionamento, pur apparendo logico e perfino condivisibile, non presenta però alcun fondamento normativo: come chiaramente rilevato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale

³¹ Lo stesso MEF, nelle "linee guida MEF - Corte dei conti 2018" di seguito indicate, al paragrafo 3.1 ("partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica"), con riferimento alle "società partecipate indirettamente" - nella accezione da esso sostenuta - si dimostra "consapevole" della imprescindibilità di un "coordinamento" tra i soci della "società a controllo pubblico congiunto" intermedia ("tramite") nel formulare un indirizzo unitario relativamente alla "razionalizzazione" della società "partecipata indiretta", affermando testualmente che «.....in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari».

³² In aggiunta a quanto sopra già evidenziato, le varie sezioni regionali di controllo della Corte dei conti:

- a) hanno prescritto l'inserimento, negli statuti delle "società a controllo pubblico", delle disposizioni - concernenti l'organo amministrativo - dell'art. 11, commi 2 e 3 (che prevedono, per tali società, di norma, un organo amministrativo monocratico, con facoltà di nominare un organo amministrativo collegiale di tre o cinque membri, con deliberazione assembleare - da inviare alla medesima Corte dei conti ed anche alla "struttura di monitoraggio e controllo" del MEF - motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi), nonostante le disposizioni in questione (peraltro, nella maggior parte dei casi, già integralmente rispettate, nel merito, dalle società in questione) non rientrino tra quelle che il D.Lgs. 175/2016 ha espressamente ed analiticamente imposto di inserire (non solamente di rispettare) negli statuti delle "società a controllo pubblico", indicandole espressamente all'art. 11, comma 9, lettere "a", "b", "c" e "d";
- b) hanno evidenziato l'opportunità che l'ente acquisisse il parere del proprio organo di revisione "con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione previsti rispetto al D.Lgs. 175/2016", nonostante il rilascio di pareri di questo tipo (che, in sostanza, sarebbero "pareri di legittimità") non rientri nel preciso (e "chiuso") novero delle competenze assegnate all'organo di revisione dell'ente dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 - nemmeno nell'ambito della pur ampia funzione di "collaborazione con l'organo consigliere, secondo le modalità dello statuto e del regolamento" ivi prevista - in quanto rientra già, espressamente, nei compiti assegnati dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 al Segretario Generale degli enti locali.



composizione (esaminata di seguito) ad oggi non esiste alcuna norma di legge che imponga tale divieto di detenzione di partecipazioni minoritarie; inoltre, se il legislatore del TUSP, dopo aver espressamente contemplato e definito due distinte categorie di società (“società a partecipazione pubblica” e “società a controllo pubblico”), avesse voluto imporre agli enti locali l’obbligo di dismettere - entro un certo arco di tempo futuro (ad esempio tre o cinque anni) - tutte le “società (della prima categoria) a partecipazione pubblica” non controllate (monocraticamente o congiuntamente), che non fossero diventate tali (ad esempio con la stipula di appositi patti parasociali) entro un certo termine temporale, lo avrebbe previsto espressamente, cosa che, invece, non ha fatto.

Tale obbligo, non previsto dalla norma speciale, non può quindi certamente derivare da una relativa interpretazione estensiva, per di più resa da un soggetto (Corte dei Conti) diverso da quello (“struttura di monitoraggio e controllo” del MEF) espressamente deputato alla corretta interpretazione dello stesso TUSP.

C.1.4) Gli approdi della giurisprudenza amministrativa e contabile

Sul tema del “controllo pubblico congiunto”, introdotto dal TUSP dal settembre 2016, si sono espresse, più volte, in modo quasi sempre costante e conforme, ormai quasi consolidato, anche la giurisprudenza amministrativa e quella contabile.

La giurisprudenza **amministrativa**, con la maggior parte delle proprie sentenze - elencate nel prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso alla lettera “A.3” - ha rilevato che:

- a) anche ammettendo (cosa tuttora controversa in giurisprudenza) la possibile esistenza di un “controllo pubblico **congiunto**” da parte di una pluralità di soci, tutti aventi singole partecipazioni minoritarie, che sommate tra loro determinassero una partecipazione complessivamente (almeno) maggioritaria, **esso non potrebbe, comunque, essere di tipo meramente fattuale** (“di fatto” - come sostenuto sia dalla Corte dei Conti - sezioni regionali di controllo, sia dal MEF), ovvero fondato su meri “comportamenti concludenti”, ma richiederebbe l’esistenza di apposito **patto parasociale scritto**, che **vincolasse** i soci nell’esercizio dei rispettivi diritti di voto. Si noti che il caso esaminato in primo grado dai due TAR del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia e, in appello, dal Consiglio di Stato (con le rispettive sentenze indicate nel prospetto allegato), riguardava una società partecipata da numerosi comuni, detentori, congiuntamente, del 90% circa del capitale sociale, che esprimevano, di fatto, orientamenti univoci, deliberando, da anni, tutti nello stesso modo in seno all’assemblea dei soci della società, cosa che i due TAR citati e il Consiglio di Stato non hanno ugualmente ritenuto sufficiente, in assenza di **elementi formali** (patti o statuti) e **vincolanti**, per ritenere sussistente un “controllo congiunto” di tali enti sulla società³³;
- b) la detenzione congiunta della maggioranza dei voti assembleari non coincide con il “controllo pubblico congiunto”, che richiede, invece, l’effettivo esercizio di una “influenza determinante” (dei soci controllanti) sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società partecipata (TAR Marche 11 novembre 2019, n. 69);
- c) «*nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividano il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all’unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati, per l’assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale”*» (TAR Emilia-Romagna, 28 dicembre 2020, n. 858 ed altre seguenti);
- d) la sussistenza del controllo pubblico nel senso delineato dall’art. 2359 Cod. civ. (quindi di “dominio condiviso” tra più soci) non può sussistere in assenza di disposizioni statutarie o pattizie che impongano ai soci pubblici l’assunzione di decisioni unanime per le scelte strategiche della società e, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento che caratterizzano l’attività anche privatistica di ogni pubblica amministrazione (ex multis Cassazione civile sez. II, 23 aprile 2014, n. 9219; id. sez. I, 4 novembre 2013, n. 24679; Consiglio di Stato sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7147), **tali accordi debbono necessariamente rivestire la forma scritta** ed essere preventivamente deliberati dall’organo competente di ciascuna Amministrazione, non essendo sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea (TAR Lazio, Roma, 19 aprile 2019, n. 5118), **né essendo configurabile un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti, a prescindere dalla formalizzazione di accordi**; in sostanza, in assenza di vincoli (statutari, pattizi o contrattuali) scritti, la sola **detenzione** congiunta della maggioranza (50,01%) del capitale sociale (e quindi dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria) di una società di capitali non implica **automaticamente l’“esercizio”** (congiunto) dei poteri di controllo (dominio) ex art. 2359 Cod. civ. previsto espressamente dall’art. 2, lettera “m” del TUSP (nel richiamo da esso fatto alla precedente lettera “b” del medesimo articolo) per configurare una situazione di “controllo pubblico congiunto”.

Anche la giurisprudenza **contabile**, con tutte le cinque sentenze (20 marzo 2019, n. 16/2019; 17 aprile 2019, n. 17/2019; 5 giugno 2019, n. 25/2019; 19 dicembre 2019 n.1/2020; 10 settembre 2023, n.17/2023) finora adottate in materia, tutte emesse dalla Corte dei conti, sezioni riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione (che, si noti, ha il potere di “nomofilachia”³⁴, ovvero di correggere gli orientamenti della Corte dei Conti - sezione controllo, quali quelli da questa formulati con la delibera 12 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19 sopra richiamata), ha confermato gli approdi della prevalente giurisprudenza amministrativa sopra indicati, rilevando, in modo costante ed univoco, come:

³³ Su questo aspetto pare quantomeno “originale” la lettura data alla sentenza del Consiglio di Stato, qui richiamata, dal MEF nel “Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche” del maggio 2019, nel quale, dopo aver affermato “(a pagina 54) che «L’orientamento adottato dalla Struttura (quello del 15 febbraio 2018) esclude che da una partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di più pubbliche amministrazioni possa automaticamente inferirsi la natura di “società a controllo pubblico” e richiede, al contrario, in tale ipotesi la verifica dell’effettivo esercizio, da parte dei soci pubblici, del controllo sulla società» - attenuando (quasi sconfessandolo), quindi, in parte, il contenuto del proprio orientamento del 15/02/2018, sostiene, però (a pagina 56), pervicacemente, usando una “originale” doppia negazione (“non sembra che ...non possa desumersi che...”), che l’affermazione (espressamente contraria alla tesi del MEF) fatta dal Consiglio di Stato nella propria sentenza n. 578/2018 (in sintesi: per assicurare il controllo pubblico “è necessaria la presenza di strumenti negoziali - ad es. patti parasociali - che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva...”) **“non sembra tuttavia condurre alla conclusione che, pur nel contesto di quote di partecipazione di minima entità (“pulviscolari”, nella definizione del Consiglio di Stato), in presenza di “comportamenti concludenti” riscontrabili in sede di approvazione delle principali delibere assembleari da parte delle amministrazioni socie, non possa desumersi in concreto l’esercizio di una, ancorché discutibile, nelle modalità, forma di controllo pubblico congiunto”**: come se i “comportamenti concludenti” delle pubbliche amministrazioni socie potessero costituire gli “strumenti negoziali” ipotizzati dal Consiglio di Stato!

³⁴ Nell’ordinamento giuridico italiano, infatti, il potere di interpretazione uniforme della legge (“nomofilachia” o anche “funzione nomofilattica”) - finalizzato a garantire la certezza del diritto - spetta (in base all’art. 65 del R.D. n. 12/1941), unicamente alla Suprema Corte di Cassazione, sezioni riunite. Nel caso di giudizi innanzi alla Corte dei Conti, però, in base all’articolo 111, ultimo comma, della Costituzione, la Suprema Corte può esprimersi solo per motivi riguardanti la giurisdizione. Ne consegue che il potere di “nomofilachia” nella materia della contabilità pubblica non è attribuito alla Cassazione, bensì, almeno per i profili strettamente giurisdizionali, alle Sezioni riunite della Corte dei conti, che rappresentano il massimo organo di vertice del potere giudiziario contabile (Corte Costituzionale 204/2004).



- a) il TUSP, pur definendo il “controllo **analogo congiunto**”, non definisca, viceversa, il “controllo pubblico congiunto” (lo prefigura solamente, di fatto, come una sorta di “estensione” del “controllo pubblico civilistico” - ex art. 2359 Cod. civ. - monocratico/solitario);
- b) la sola maggioranza pubblica del capitale sociale, detenuta congiuntamente da diversi enti pubblici, ciascuno dei quali detentore di una quota di minoranza, non sia sufficiente per configurare il “controllo pubblico (congiunto)” di tali enti sulla società, se non accompagnata da accordi formalizzati (e vincolanti) tra i medesimi enti e, comunque, dall'assenza di poteri di voto determinanti (anche in termini impeditivi - di veto) per l'assunzione delle deliberazioni assembleari più importanti (strategiche) in capo ad eventuali soci privati;
- c) la situazione di controllo da parte di amministrazioni pubbliche non possa essere presunta in presenza di comportamenti univoci e concludenti, ma debba risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società; tanto più che **“sotto il profilo normativo, nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto ... omissis ...: infatti l'interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire non è necessariamente compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche che ben possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui sono esponenziali”** (si noti che questa affermazione confuta espressamente proprio il convincimento della Corte dei Conti - sezioni riunite, in sede di controllo, precedentemente esposto).

Tra le (poche) sentenze della giustizia amministrativa contrarie all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, sopra esposto, ve ne è anche una (la n.3880/2023), recente, emessa dal Consiglio di Stato n.3880/2023 del 09/02/2023, con riferimento proprio ad una delle società partecipate indirettamente dal Comune di Rimini (RC) e quindi esaminata, nel merito, nel successivo paragrafo (C.5.2, numero 7), dedicato a questa società.

Con tale sentenza il giudice amministrativo di secondo grado ha sostenuto la possibile sussistenza del “controllo pubblico congiunto”, anche in assenza di un “patto parasociale” formalizzato per iscritto, ma in presenza di “comportamenti concludenti paralleli” dei diversi soci pubblici di minoranza che detengano, congiuntamente tra loro, la maggioranza del capitale sociale, con conseguente “qualificazione delle società partecipate indirettamente” (tutte le società partecipate dalle società controllate, anche congiuntamente, anche nel senso appena indicato).

Tuttavia, non si può ignorare il fatto che l'orientamento appena esposto, per quanto autorevole, appare tuttora fortemente minoritario e “recessivo” di fronte a quello, di segno esattamente opposto, sancito dalla prevalente dottrina e soprattutto, dalla prevalente giurisprudenza³⁵ amministrativa e dall'intera giurisprudenza contabile³⁶, riepilogate nel prospetto tabellare sopra già richiamato e di seguito allegato alla lettera “A.3” alla fine del presente documento.

Inoltre, esso (come peraltro l'intera sentenza) è stato ulteriormente confutato e smentito dalla successiva sentenza del T.A.R Emilia-Romagna n.434 del 24/05/2023 (pubblicata in data 03/07/2023) sul ricorso presentato da AGCM contro i “piani di razionalizzazione 2021” della Provincia di Rimini e della C.C.I.A.A. della Romagna, in cui, il giudice, dopo aver dato espressamente conto della recente sentenza “di segno contrario” del CdS n.3880 sul medesimo tema (sia pure riferita ai documenti di razionalizzazione dei tre enti pubblici relativi all'anno 2019), ha però ritenuto di non modificare il proprio orientamento³⁷ già espresso in tutte le proprie precedenti sentenze, favorevoli sia ai due soci pubblici direttamente coinvolti in quel giudizio, sia al Comune di Rimini (in base al quale la società ivi considerata RC - ovvero Rimini Congressi s.r.l. - non è “società a controllo pubblico”, con tutto ciò che ne consegue, ivi incluso il fatto che quella detenuta dai tre enti pubblici in I.E.G., attraverso RC, non è una “partecipazione societaria indiretta”, tale da dover essere da essi considerata nei rispettivi “piani di razionalizzazione periodica”) ed ha conseguentemente rigettato i due ricorsi in questione.

Quest'ultima sentenza di primo grado, favorevole alla linea dei tre enti pubblici, essendo più recente (anche se emessa da un organo “di grado inferiore”), pare quindi aver integralmente superato (sia per gli aspetti “specifici”, sia per quelli più “generali”) quella precedente, avversa, del CdS, le cui prescrizioni non sono quindi più cogenti (nemmeno in termini di “provvisoria esecutività” e di conseguente obbligo di ottemperanza), quanto meno per i due soci pubblici di RC (Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) tra i quali la sentenza “fa stato”³⁸.

C.1.5) Gli altri orientamenti

Sul tema del “controllo pubblico congiunto”, vanno poi evidenziati ulteriori pareri e considerazioni, di seguito riportati, che confermano ulteriormente come l'orientamento della struttura di controllo del MEF - così come quelli della Corte dei Conti, sezione controllo (sia sezioni riunite, sia sezioni regionali) - appaia non condivisibile:

- a) nel metodo:
 - a.1) come sopra già evidenziato, il D.Lgs. n. 175/2016 costituisce “norma speciale”, per diversi aspetti derogatoria delle altre disposizioni generali (in particolare di quelle del Codice civile) e, quindi, di “stretta interpretazione”, non suscettibile, viceversa, di interpretazioni estensive-analogiche (come quelle proposte dal MEF e anche dalla Corte dei conti);
 - a.2) l'art. 15 del TUSP attribuisce al MEF, ragionevolmente (nel rispetto del principio della “gerarchia delle fonti del diritto”), il potere di fornire orientamenti ed indicazioni in materia di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016, non anche interpretazioni “ampliate”, “innovative” e diffami dalla stessa, su aspetti (quali la definizione di “società a controllo pubblico”) già puntualmente e chiaramente delineati dalla norma (questa stessa considerazione vale, peraltro, analogamente, per la definizione di “partecipazioni indirette” fornita dalla Corte dei conti, e successivamente condivisa anche dal MEF, sopra già indicata);
 - a.3) in base a quanto stabilito dalla sentenza del TAR Lazio n. 9883/2021 sopra richiamata, gli “orientamenti” della “struttura di monitoraggio e controllo” del MEF, ivi incluso quello del 15 febbraio 2018, da cui è derivato tutto il dibattito sopra esposto, non hanno alcuna valenza per i soggetti diversi dal MEF e, quand'anche l'avessero, rappresenterebbero comunque, come indica la loro stessa denominazione, “orientamenti” o “indicazioni”, ovvero atti che privi di carattere vincolante e dai quali sarebbe comunque possibile discostarsi, con

³⁵ Il termine “giurisprudenza” è qui usato nella sua accezione più ristretta e tecnica ed indica quindi “l'interpretazione della legge espressa, nelle proprie sentenze, dagli organi giudicanti (T.A.R., Consiglio di Stato e sezioni giurisdizionali - sia regionali, sia riunite, in speciale composizione - della Corte dei Conti)”, con esclusione, quindi, dei documenti aventi diversa natura, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, i “pareri” delle “sezioni controllo” (regionali o anche riunite) e della sezione “autonomie” della Corte dei Conti.

³⁶ Si noti che, tutte le cinque sentenze della magistratura contabile (Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione) attualmente esistenti hanno concordemente ed integralmente confermato l'orientamento da sempre espresso dal Comune, mentre, viceversa, ad oggi non esiste nemmeno una sentenza di tale organo giurisdizionale che affermi il contrario.

³⁷ La sentenza in questione recita testualmente: “Il collegio - pur consapevole dell'esistenza di un precedente difforme (Cons. Stato n. 3880/2023) - non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (Sez. I, nn, 858/2020, 950/2020, 951/2020, 952/2022, 78/2023), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni...”

³⁸ La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8305 del 9 aprile 2014, ha infatti affermato che, se sulla medesima questione si sono formati più giudicati contrastanti, prevale l'ultimo formatosi in ordine temporale.



"motivazione aggravata" (alias "rafforzata" - come sarebbe, ragionevolmente, quella basata su tutte le considerazioni già svolte sopra ed anche su quelle ulteriori esposte di seguito), come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (tra le tante TAR Lombardia, sez. II, sentenza 23 settembre 2016, n. 1700), sia pure con riferimento ad altro potere di indirizzo;

- b) nel merito, a dispetto di quanto sostenuto dal MEF:
- b.1) l'orientamento in questione contrasta apertamente con il precedente parere reso dallo stesso MEF, in materia di assoggettamento o meno delle società a partecipazione pubblica al c.d. "*split payment*": nella categoria delle "società a controllo pubblico congiunto" come definita dal MEF nel proprio atto del 15 febbraio 2018, rientrerebbero anche diverse società che invece lo stesso MEF, esprimendosi in materia di loro assoggettamento o meno al c.d. "*split payment*" (ex D.L. n. 50/2017), dopo averle inizialmente qualificate come "società a controllo pubblico" (quindi tenute allo *split payment*), a seguito di apposite motivate indicazioni di segno opposto ricevute dalle stesse società, ha poi riqualificato, sia pure limitatamente ai fini fiscali, come "NON a controllo pubblico" (quindi NON tenute allo *split payment*);
 - b.2) lo stesso D.Lgs. n. 175/2016 all'art. 21, comma 3, nel disciplinare l'obbligo di riduzione (del 30%) dei compensi degli amministratori di alcune società che abbiano registrato perdite nei tre esercizi precedenti, fa riferimento alle "*società a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali*" e non alle "*società a controllo pubblico*" già precedentemente definite dallo stesso decreto all'art. 2, comma 1, lettera "m", lasciando chiaramente intendere che le due categorie di società non coincidono tra loro;
 - b.3) ad oggi non pare sussistere alcun indizio del fatto - sostenuto dal MEF - che il legislatore del TUSP abbia inteso la Pubblica Amministrazione come soggetto unitario, a prescindere da qualunque circostanza, nemmeno nelle relazioni di accompagnamento sia alla "legge delega" che ha portato poi all'emanazione del D.Lgs. n. 175/2016 (Legge n. 124/2015), sia allo stesso decreto;
 - b.4) anche il Consiglio Nazionale del Notariato, in apposito studio (n. 228-2017/I, "*Considerazioni in tema di controllo, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina del TUSP*", approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 5 ottobre 2017 e dal CNN il 26-27 ottobre 2017), ha confermato che non è possibile comprendere nel novero delle "*società a controllo pubblico*" quelle che, pur interamente partecipate da enti pubblici, presentino, tuttavia, un assetto proprietario e in particolar modo di governo così frammentato e talvolta instabile (in assenza di patti parasociali o di accordi **formali**) da non consentire l'individuazione di un centro di controllo (quello che la giurisprudenza "commerciale" ha spesso definito come "nucleo **stabile** di controllo");
 - b.5) anche l'"osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali" istituito presso il Ministero dell'Interno, con apposito "*atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla precisazione della definizione di "società a controllo pubblico" ai sensi e per gli effetti di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*" del 12 luglio 2019, dopo aver riepilogato, in sintesi, le diverse e contrastanti posizioni espresse dai vari soggetti (struttura di monitoraggio del MEF, Corte dei conti - sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, Corte dei conti - sezioni riunite in sede di controllo - sopra già esaminate), ha sostanzialmente contestato la presunzione del "controllo pubblico" (congiunto) discendente dalla sola maggioranza pubblica (congiunta) del capitale sociale accompagnata da "fatti concludenti" e - evidenziando l'urgenza di rimuovere l'incertezza qualificatoria sul punto, con un provvedimento legislativo - ha, viceversa, sostenuto che "*Allo stato, dunque, il combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del Testo unico permette di ricondurre una società nel perimetro delle "società a controllo pubblico"³⁹ allorché:*
 - *un'amministrazione pubblica dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società, ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero esercita un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ovvero anche quando in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto anche il consenso di tale amministrazione pubblica;*
 - *più amministrazioni pubbliche, in virtù di un coordinamento formalizzato in forza di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, dispongono congiuntamente della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società, ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero esercitano un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ovvero anche quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto anche il consenso unanime di tali amministrazioni pubbliche in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali (laddove per consenso unanime si intende l'espressione di una volontà collettiva unitaria, vincolante anche per le amministrazioni che abbiano espresso un dissenso minoritario);*
 - *sempre che non sussista l'influenza dominante del socio privato, anche unitamente ad alcune o tutte le amministrazioni socie->*
 - b.6) la definizione di controllo recata dal TUSP pare perfettamente coerente anche con altri orientamenti qualificati, che non ritengono esistente un controllo congiunto in assenza di formalizzazioni ed in particolare con il principio contabile internazionale (IFRS) n. 11, secondo cui "*Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*" (si noti che queste ultime parole sono esattamente le stesse usate dall'art. 2, comma 1, lettera b, del TUSP, quasi a suggerire che il legislatore del TUSP abbia "copiato" la definizione del principio contabile in questione, modificandola in parte minima - sopprimendo il riferimento alla "*condivisione su base contrattuale*" - ma comunque determinante, rendendola concretamente inapplicabile);
 - b.7) la imprescindibilità (risultante dal chiaro disposto dell'art. 2, comma 1, lett. "b", secondo periodo, del D.Lgs. n. 175/2016) di un accordo/patto avente forma **scritta**, che impegni in modo **vincolante** tra loro i soci (nell'eventuale loro "controllo congiunto" su una società da essi partecipata), già chiara nel caso di soci privati, è ancora più evidente nel caso di soci pubblici (enti locali), che possono esprimere la propria volontà solo nelle forme (scritte) previste dalla legge, che, peraltro, proprio all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, prevede che la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali siano espressamente deliberati dall'organo consigliere, confermando, quindi, l'impossibilità che gli stessi possano sussistere anche solamente per meri "comportamenti concludenti";
 - b.8) anche l'ANAC, al fine dell'individuazione del proprio "campo di azione" (di vigilanza) nelle "materie" della "prevenzione della corruzione" (Legge n. 190/2012) e soprattutto della "trasparenza" (D.Lgs. 33/2013⁴⁰), a fronte della grande incertezza e difficoltà operativa generata dalla definizione di "società a controllo pubblico" (congiunto) data dall'orientamento MEF sopra indicato e dai successivi discordanti pareri/sentenze sopra richiamati, ha ritenuto di formulare un proprio "parere" in merito, stabilendo, con propria delibera 25 settembre 2019, n. 859, che, limitatamente ai propri fini (di "vigilanza"), la maggioranza pubblica (complessiva) del capitale sociale sia "indice" (presuntivo) del "controllo pubblico", fatta salva, da parte della società, la prova contraria, consistente nella dimostrazione della sussistenza dei seguenti due fondamentali requisiti "aggiuntivi" ed imprescindibili in tal senso: mancanza di accordi **formalizzati** (e vincolanti) tra i soci pubblici (detentori, congiuntamente, della maggioranza del capitale) e/o sussistenza di un potere di voto

³⁹ In ordine al perimetro del controllo pubblico congiunto cfr. anche I. Cavallini, M. Orsetti ed E. Rivola "La necessità di un coordinamento istituzionalizzato tra soci pubblici ai fini della legittima detenzione di partecipazioni" in Azienditalia n. 5/2020, p. 831.

⁴⁰ Infatti, in virtù delle modifiche ad esso apportate dal successivo D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, le disposizioni, in materia di trasparenza, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si applicano, tra le altre, alle "società a controllo pubblico" come definite dal D.Lgs. n. 175/2016 e, proprio a causa dell'incerta e contestata (*sub iudice*) definizione di tali società da parte del D.Lgs. n. 175/2016, nelle more di un auspicato chiarimento legislativo e/o giurisprudenziale in merito, ANAC ha avuto la necessità di delineare una propria definizione di "società a controllo pubblico", a cui applicare le disposizioni del citato D.Lgs. n. 33/2013.



determinante in capo ad un socio privato.

C.1.6) Conclusioni

In materia di "controllo pubblico congiunto" le incertezze della norma che lo ha introdotto (D.Lgs.175/2016) paiono essere state chiarite e superate dalle relative prevalenti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali, sopra riportate, in base alle quali appare attualmente ragionevole qualificare come "società a controllo pubblico congiunto" solamente quelle caratterizzate dall'esistenza, tra i relativi soci pubblici, di vincoli scritti (di legge, statuto o contrattuali - ivi inclusi i patti parasociali) che, obbligandoli a conformare ed uniformare il proprio voto assembleare, attribuiscono loro (in termini positivi, o, eventualmente, anche solamente negativi, ovvero "impeditivi") l'effettivo esercizio del "controllo" prefigurato dell'art. 2359 Cod. civ. (ovvero il potere di "dominio" - alias "influenza dominante" - sulla società).

Tuttavia - anche al fine di superare definitivamente i persistenti opposti pareri delle varie sezioni di controllo (riunite e regionali) della Corte dei Conti e di qualche giudice amministrativo - pare fortemente auspicabile che i prevalenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sopra analizzati siano quanto prima "positivizzati" dal legislatore, con apposito provvedimento che, recependoli espressamente, sancisca chiaramente e soprattutto ragionevolmente, la definizione (e quindi la ricorrenza) del "controllo pubblico congiunto".

Nelle more dell'auspicato intervento legislativo sopra indicato, quanto meno fino ad un eventuale orientamento giurisprudenziale contrario consolidato (adeguatamente e convincentemente motivato), per tutto quanto sopra esposto (e per le "motivazioni aggravate" sopra evidenziate), pare fortemente ragionevole, per l'ente - anche a fronte degli ulteriori analoghi rilievi che gli "organi di controllo" dovessero prossimamente reiterare in merito - continuare (come fatto finora) a discostarsi dall'orientamento, non condivisibile e non ragionevole, di tali "organi" e continuare, viceversa, ad aderire agli ormai consolidati e ben più equilibrati approdi della dottrina e soprattutto della prevalente giurisprudenza amministrativa e dell'intera giurisprudenza contabile finora esistenti, sopra esaminati.

C.2) AMBITO DI RIFERIMENTO (O "PERIMETRO OGGETTIVO") DELLA RICOGNIZIONE 2023 E DELL'EVENTUALE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2023 AD ESSA CONSEGUENTE

Come sopra anticipato, il combinato disposto dagli articoli 20 ("razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"), 26 comma 11 ("altre disposizioni transitorie") e 2 ("definizioni"), comma 1 (in particolare le lettere "b" - controllo, "g" - partecipazione indiretta, "n" - società a partecipazione pubblica) del D.Lgs.175/2016, identifica, come "ambito di riferimento spazio-temporale" della ricognizione da effettuare e del conseguente eventuale "piano di razionalizzazione periodica" da predisporre, le (sole) partecipazioni

- societarie (quindi non anche eventualmente quelle detenute in organismi partecipati di natura extra-societaria, quali, ad esempio, i consorzi o gli enti pubblici - economici e non),
- detenute dal Comune alla data del 31/12/2022,
- direttamente (a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale)
- o indirettamente, ma considerando queste ultime ("partecipazioni indirette" o "indirettamente detenute") nell'interpretazione (fedele alla norma) già evidenziata e motivata nel precedente paragrafo del presente documento, ovvero come "società partecipate (dall'ente) attraverso una o più partecipazioni (societarie o extra-societarie) "intermedie" tutte di controllo monocratico" (senza interruzione alcuna nella "catena di controllo" monocratico).

In sostanza se il Comune controlla (monocraticamente) un organismo (societario o non societario, non già autonomamente tenuto, esso stesso, alla redazione del "piano"⁴¹) "A", le società partecipate (con qualunque quota) da "A" (ad esempio "B" o "C") rientrano nell'ambito di riferimento, mentre se il comune partecipa ad "A" senza controllarlo, le partecipate di "A" (tutte, incluse quelle da essa "controllate") non rientrano in tale ambito e pertanto non devono essere sottoposte alla ricognizione, né alla eventuale "razionalizzazione periodica".

Questo ambito di riferimento ricalca, peraltro, esattamente, quello stabilito (ed esplicitato nelle premesse del documento) autonomamente (in assenza di una analoga precisa e chiara disposizione nella L.190/2014) dal Comune (e da molti altri enti locali tenuti alla redazione del "p.o.r.") nel marzo 2015, in occasione della predisposizione del proprio precedente (primo) "piano operativo di razionalizzazione", sopra già indicato ed anche quello adottato dall'ente nel proprio "p.d.r.s. 2017" predisposto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.175/2016 e nei propri "p.d.r.p." degli anni 2018 e seguenti, predisposti ai sensi dell'art.20 del medesimo D.Lgs.175/2016.

Come già illustrato nei sei precedenti analoghi documenti sopra indicati ("p.o.r. 2015", "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p." degli anni 2018 e seguenti) le norme di riferimento (sia la L.190/2014, sia il D.Lgs.175/2016) non escludevano e non escludono tuttora dalla ricognizione le società che si trovassero già, alla data di riferimento del documento (23/09/2016 per il primo, 31/12 dell'anno precedente per i successivi, dal 2018 in poi), in procedure di liquidazione, anche concorsuali (come il "fallimento" o, per le società cooperative, la "liquidazione coatta amministrativa") ed anzi il M.E.F., nelle proprie "istruzioni" del 2017, sopra già indicate, aveva previsto espressamente di considerarle.

Conseguentemente la ricognizione (con la successiva valutazione di detenibilità o meno delle partecipazioni) va fatta per tutte le partecipazioni societarie dirette ed indirette (come definite dalla legge stessa) in società NON quotate, detenute dal Comune di Rimini alla data del 31/12/2022, ivi incluse quelle che a tale data fossero già in stato di liquidazione (volontaria o forzata - fallimento/liquidazione coatta amministrativa).

Inoltre, poiché, come detto, la norma considera come "partecipazioni societarie indirette" anche quelle detenute dal Comune attraverso organismi NON societari "controllati" dall'ente e, contestualmente, non già tenuti, essi stessi, all'adozione del "piano di razionalizzazione", va rilevato che, alla data del 31/12/2022, gli organismi NON societari "partecipati" dall'ente (ovvero il cui capitale era, almeno in parte, detenuto dall'ente) erano unicamente i tre seguenti:

- a) "A.S.P. (azienda servizi alla persona) Valloni-Marecchia" (ente pubblico non economico, partecipato e CONTROLLATO dal Comune con quota di partecipazione del 76%);
- b) "A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna) Rimini" (ente pubblico economico, partecipato dal Comune con quota del 35,22%, NON controllato);
- c) "Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini" (consorzio privatistico, partecipato dal Comune con quota del 1,02%, NON controllato).

⁴¹ Nelle "Linee guida TUSP" è stato infatti chiarito che le "partecipazioni indirette" detenute da una pubblica amministrazione attraverso enti "tramite" tenuti, a loro volta, alla redazione del "piano di razionalizzazione periodica" non devono essere inserite nel "piano" della medesima p.a., ma in quello dell'ente "tramite".



Poiché l'unico organismo NON societario partecipato e controllato dal Comune di Rimini ("A.S.P. Valloni-Marecchia") è tenuto, esso stesso, alla predisposizione del proprio "piano", con riferimento all'unica partecipazione societaria detenuta (in "Lepida s.p.a. consortile"), nell'ambito di riferimento della ricognizione che segue non esistono "società partecipate indirettamente" (per il tramite di qualche ente non societario controllato dal Comune di Rimini e non tenuto alla predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica") da dover considerare.

Infine, poiché l'ipotesi specifica prevista alla lettera "c" dell'articolo 20, comma 2 del D.Lgs.175/2016 sopra indicata (c.d. "società doppioni") impone di verificare che le società partecipate rientranti nella ricognizione non svolgano attività uguali a quelle svolte da altre società, ma anche da altri "enti pubblici strumentali", si segnala che gli unici enti pubblici strumentali partecipati dal Comune di Rimini alla data del 31/12/2022 erano:

- a) "A.S.P. (azienda servizi alla persona) Valloni-Marecchia", che svolge prevalentemente attività di organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari (prevalentemente di alloggio, attraverso le c.d. "case residenze" e "case protette") ad anziani autosufficienti e non autosufficienti e, da alcuni anni, anche educativi (attraverso la gestione di alcuni asili nido del Comune di Rimini), in immobili di proprietà e/o di terzi, sulla base delle disposizioni delle leggi regionali dell'Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n.2 ("Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") e 26 luglio 2013, n.12, delle deliberazioni del Consiglio Regionale n.623 e 624 del 9 dicembre 2004 e di apposita convenzione stipulata tra i soci (Comune di Rimini, Comune di Bellaria - Igea Marina e Unione di Comuni Valmarecchia) il 29/02/2016;
- b) "A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna) Rimini", che svolge attività di gestione di patrimoni immobiliari (tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica - e.r.p.), di manutenzione, recupero e qualificazione degli immobili (ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni), di gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, di fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi, sulla base delle disposizioni della legge regionale Emilia Romagna 08.08.2001, n.24; e si anticipa che nessuna delle società che verrà presa in considerazione nella ricognizione che segue svolge le suddette attività.

Da quanto sopra esposto risulta che nel seguito del presente "piano" saranno prese in considerazione, elencandole in ordine alfabetico in base alla denominazione:

- prima tutte le partecipazioni societarie (in società NON quotate) direttamente detenute dal Comune di Rimini alla data del 31/12/2022 (a prescindere dall'entità della partecipazione posseduta), con l'avvertenza che, tra le tre società non quotate, partecipate dirette, controllate monocraticamente dal Comune (Rimini Holding s.p.a., Riminiterme s.p.a. e P.M.R. s.r.l.), solo le prime due detengono partecipazioni in altre società;
- poi tutte le partecipazioni societarie (in società NON quotate) indirettamente detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2022 nelle società (società non quotata finale "B"), attraverso la detenzione di una partecipazione di controllo nella partecipata (non quotata) diretta intermedia ("Rimini Holding s.p.a." - "RH" - o "Riminiterme s.p.a." - "RT"), a prescindere dall'entità (di controllo o meno) della partecipazione detenuta da questa (società non quotata intermedia "A") nella società NON quotata finale "B"⁴², sulla base dell'apposita "proposta di piano di razionalizzazione periodica 2023 della società partecipate dal Comune di Rimini attraverso Rimini Holding s.p.a." predisposta e fornita dall'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a., sopra già indicata, relativamente alle società da questa partecipate (di fatto tutte le società indirette, ad eccezione delle sole "RTS" e "Coter s.r.l.", in quanto partecipate dalla RT, a sua volta controllata direttamente - con il 77,67% - dal Comune, non attraverso RH, che - detenendone l'ulteriore quota minoritaria del 5% - non l'ha inserita nella propria "proposta", lasciando al Comune l'individuazione della relativa ipotesi di "razionalizzazione periodica").

I "dati generali" (elenco dei soci, con rispettive quote nominali e percentuali di partecipazione al capitale sociale, elenco nominativo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo - con relative cariche, date di nomina e di scadenza e con i relativi compensi) sono riportati dettagliatamente, ormai da molti anni, sul sito internet del Comune "www.comune.rimini.it", alla pagina "amministrazione trasparente" - "enti controllati" - "società partecipate" e, per quelle partecipate attraverso Rimini Holding s.p.a., sul sito della società, nell'analoga sezione ("società trasparente") dedicata alla trasparenza.

Pertanto, nella ricognizione di seguito svolta:

- a) sarà inclusa "Aeradria s.p.a.", che, alla data del 31/12/2022, era in fallimento già da molto tempo (dal 26/11/2013);
- b) mentre, viceversa, non saranno incluse:
 - b.1) "Hera s.p.a.", in quanto società quotata (all'M.T.A. - Mercato Telematico Azionario - della borsa valori di Milano) già dal giugno 2003;
 - b.2) "Italian Exhibition Group (I.E.G.) s.p.a.", in quanto partecipata (e controllata) dalla società - NON a controllo pubblico - "Rimini Congressi s.r.l." (a sua volta partecipata, ma NON controllata, dalla controllata "Rimini Holding s.p.a.") e, per di più, quotata in borsa dal 19/06/2019 (ulteriore motivo di esclusione dalla ricognizione prevista dall'art.20 del D.Lgs.175/2016⁴³);
 - b.3) "Acqua Ingegneria s.r.l." e "Plurima s.p.a.", in quanto partecipate (non controllate) da "Romagna Acque s.p.a." (che a sua volta, costituisce una "società in controllo pubblico congiunto" - non "monocratico" del solo Comune - le cui partecipate, quindi, non costituiscono "partecipate indirette", come sopra già indicato);
 - b.4) "Team s.r.l. consortile", "A.T.G. (Adriatic Transport Group) s.p.a." e "Mete s.p.a.", in quanto controllate da "Start Romagna s.p.a." (che non costituisce una "società in controllo pubblico congiunto", le cui partecipate, quindi, non costituiscono "partecipate indirette", come sopra già indicato).

Per fornire un quadro organico della situazione, potendo ancora più completo di quanto previsto dalla norma, nell'allegato "A.1" è riportata la rappresentazione grafica di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini alla data del 31/12/2022, direttamente ed

⁴² In pratica la società partecipata (anche con quota minima) da una società controllata (dall'ente - direttamente e/o indirettamente, a prescindere dal numero dei "passaggi societari intermedi di controllo" o dagli "anelli della catena di controllo" che stanno "a monte" della partecipazione) rientra nell'ambito di riferimento, mentre, al contrario, la società partecipata (anche con quota di controllo) da una società partecipata, ma non controllata, non vi rientra.

⁴³ La sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato che afferma che il TUSP, pur non applicandosi alle società quotate, si applica ugualmente ai soci delle stesse, anche quando pone in capo ad essi obblighi (quali quello di ricognizione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica) relativi a tali società, non appare, infatti, condivisibile, in quanto trascura il fatto - palese - che, al contrario, nei soli due casi (di seguito citati) in cui il legislatore del TUSP ha voluto imporre agli enti locali obblighi anche con riferimento alle società quotate da essi partecipate, lo ha dovuto fare espressamente, esplicitandolo appositamente (all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 9, comma 9), con la conseguenza, evidente, che in tutti gli altri casi in cui non ha disposto altrettanto, tali obblighi (posti a carico dei soci) non si applicano con riferimento alle società quotate da essi partecipate (come IEG). Infatti, se, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 5, l'applicazione di tali obblighi agli enti locali fosse stata estensibile "automaticamente" - come sostenuto dal CdS - anche alle società quotate da essi partecipate, non ci sarebbe stato alcun bisogno, agli articoli 8, comma 3, e 9, comma 9, di indicare che gli obblighi ivi previsti a carico dei soci pubblici si applicavano anche con riferimento alle società quotate. Al contrario, questa esplicitazione, conferma proprio il fatto che le disposizioni del TUSP non si applicano alle società quotate e nemmeno ai rispettivi soci, tranne nei pochissimi casi espressamente previsti dal TUSP stesso (di fatto solo quelli degli articoli 8 e 9).



indirettamente fino al terzo livello (il Comune partecipa alla società "A", che partecipa alla società "B", che partecipa alla società "C"), con evidenziazione (con sfondo nero), tra esse, delle società che rientrano nell'ambito di riferimento della ricognizione e, relativamente ad alcune di queste ultime, delle operazioni di "soppressione" (con barrature) previste (con riferimento alla data del 31/12/2022) dal "p.d.r.p. 2023" che segue, operazioni che vengono peraltro anche sinteticamente riepilogate in fondo alla rappresentazione grafica stessa.

Nella rappresentazione grafica sopra indicata (allegato "A.1") le partecipazioni detenute dall'ente sono riportate in modo "complessivo", ovvero tenendo conto anche delle partecipazioni che, ai sensi del D.Lgs.175/2016, non sono considerate come "partecipazioni indirette" (ad esempio la quota di partecipazione nella società "C", detenuta dalla società "B", non controllata, per quanto partecipata, dal Comune e quindi "non rilevante" per il "piano"). Al contrario nelle schede (di ogni singola società presa in considerazione nel piano) di seguito riportate sono inserite, oltre alle partecipazioni dirette, solamente le "partecipazioni indirette" definibili tali ai sensi del D.Lgs.175/2016 (quota di partecipazione nella società "C", detenuta dalla società "B" controllata monocraticamente dal Comune e quindi "rilevante").

C.3) CRITERI DI RICOGNIZIONE 2023

Per ciascuna delle società considerate vengono esposte, in apposita "scheda di ricognizione", le principali caratteristiche [partecipazione pubblica complessiva (totalitaria/maggioritaria/minoritaria), società "a controllo pubblico" (e, in tal caso, "monocratico" o "congiunto") o meno, società "in house" (e, in tal caso, con controllo analogo "monocratico" o "congiunto") o meno, quota detenuta dall'ente, direttamente e/o indirettamente, attività svolta, numero dei componenti gli organi sociali (di amministrazione e di controllo) in carica, numero dei dipendenti, fatturato dell'ultimo triennio (2020 -2022) e risultato economico degli ultimi 5 esercizi - dal 2018 al 2022].

Per ogni società presa in considerazione, previa qualificazione dell'attività svolta (ad esempio di produzione di un servizio di interesse generale, di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, di servizi strumentali, di attività commerciali, ecc.), viene verificato il rispetto dei "requisiti" stabiliti dal D.Lgs.175/2016 per il mantenimento della relativa partecipazione e quindi viene verificato, nell'ordine:

- 1) che essa soddisfi preliminarmente il c.d. "vincolo di scopo", ovvero che svolga attività coerenti con le finalità istituzionali dell'ente, sopra già indicate (come già spiegato al precedente paragrafo "A.3", questa verifica non sarebbe espressamente richiesta dalla norma, ma viene fatta ugualmente, per completezza ed analogia con il contenuto dei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p." 2018 e successivi);
- 2) che essa rispetti i c.d. "oneri di motivazione analitica" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2⁴⁴, ovvero che il mantenimento della partecipazione sia motivato - oltre che con riferimento alla necessità per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente - anche con riferimento alla sua convenienza economica, sostenibilità finanziaria, alla "preferibilità" rispetto ad altre possibili modalità di svolgimento delle attività "svolte" attraverso la partecipazione societaria detenuta - ad esempio gestione diretta delle stesse - e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (come già spiegato al precedente paragrafo "A.3", questa verifica non sarebbe espressamente richiesta dalla norma, ma viene fatta ugualmente, per completezza ed analogia con il contenuto dei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p." 2018 e seguenti);
- 3) che essa non ricada nelle "ipotesi specifiche" di cui all'articolo 20, comma 2, ovvero che la società non soggiaccia ad uno o più degli obblighi:
 - 3.a) di "eliminazione delle società "non indispensabili" - alias "vietate", di cui alla lettera "a" (e identificando l'eventuale relativa coerenza o incoerenza con le finalità istituzionali dell'ente, sopra già indicate);
 - 3.b) di "soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera "b";
 - 3.c) di "eliminazione delle "partecipazioni doppiate", di cui alla lettera "c";
 - 3.d) di "soppressione delle c.d. "società irrilevanti" di cui alla lettera "d";
 - 3.e) di "soppressione delle c.d. "società in perdita reiterata" di cui alla lettera "e";
 - 3.f) di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. "società di cui contenere i costi") di cui alla lettera "f";
 - 3.g) di aggregazione (c.d. "società da aggregare") di cui alla lettera "g".

Relativamente al rispetto del "vincolo di scopo", va sottolineato che la "nuova" specifica definizione di "servizio di interesse generale" fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera "h" del D.Lgs.175/2016 e sopra già riportata e "sintetizzata" (<<attività che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>) è molto più "stringente" e limitativa di quella precedentemente individuata dalla dottrina (in assenza appunto, di una disposizione di legge specifica), che tendeva a identificare come "servizi di interesse generale" (quindi come ammissibili per l'ente locale e svolgibili attraverso società da esso partecipate) tutte le "attività direttamente o indirettamente rivolte alla collettività locale indistinta" ("uti singuli"). Conseguentemente, attività che in vigore delle precedenti norme (e quindi nel precedente "p.o.r. 2015") apparivano ragionevolmente ammissibili, dal 23/09/2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs.175/2016) paiono non esserlo più, come meglio indicato nel "piano" che segue (e come già esposto anche nei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p." 2018 e successivi).

Relativamente all'eventuale "obbligo di (razionalizzazione per) contenimento dei costi di funzionamento", come già spiegato nel paragrafo "A.7" del precedente "Documento unitario 2022" e nel precedente paragrafo "A.4.4" (sottoparagrafo "Riscontro della CdCER ai "p.d.r.p. 2018-2019 e 2020") e previa ulteriore recente conferma, in tal senso, da parte di RH nella relativa "Proposta di documento unitario 2023", va nuovamente evidenziato, sotto il profilo "formale" e "metodologico", che la "specifica analisi" reiteratamente richiesta dalla CdCER all'ente per supportare la mancata ricorrenza di tale obbligo, non è richiesta nemmeno dal soggetto (peraltro l'unico individuato dalla norma) appositamente istituito (presso il M.E.F.) ed "incaricato", dall'articolo 15 del D.Lgs.175/2016, di fornire orientamenti ed indicazioni in materia di applicazione della stessa norma, ovvero dalla "struttura di monitoraggio e controllo" del MEF, ma, soprattutto, anche a livello più "operativo", non è prevista neanche nel "modello standard" di predisposizione dei "piani di razionalizzazione" predisposto, nel 2018 (e tuttora vigente), congiuntamente dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie (delibera n.22) e dal MEF, né in quello analogo predisposto, a fine anno 2018, dalla sola Corte dei Conti, sezione Autonomie, modelli che, nell'intento dei due enti che li hanno elaborati, dovrebbero presumibilmente guidare gli enti locali nella redazione dei rispettivi "piani di razionalizzazione periodica".

⁴⁴ La norma in questione prevede quanto segue:

"Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate."



Sotto il profilo sostanziale, invece, va sottolineato che i "costi di funzionamento" previsti in più articoli (20, comma 2, lettera "f" e 19, comma 5) del D.Lgs.175/2016 rappresentano una "categoria" non identificata dallo stesso D.Lgs.175/2016, né da alcuna altra norma di legge o altro provvedimento ad essa equiparabile, né dalla "dottrina e/o dalla prassi economico-aziendale", tanto che, per poter definire ed attribuire, alle proprie società controllate, gli "specifici obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" previsti dall'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.175/2016, di seguito indicati, il Comune ha dovuto approntare una propria autonoma definizione di tale categoria (ed in questo pare essere stato, quantomeno in Romagna, per non dire in Emilia-Romagna, l'unico o comunque il primo ad averlo fatto), declinandola poi, per le diverse società considerate, in funzione del relativo settore di operatività. La quantificazione di tali spese comporta, inoltre, da parte delle varie società partecipate, un'apposita rielaborazione dei dati dei rispettivi bilanci consuntivi annuali⁴⁵ (con estrapolazione di grandezze da essi non già esplicitate), evidentemente non ottenibile dalle società non partecipate - simili (per settore di attività) a quelle partecipate dall'ente - rispetto alle quali il Comune intendesse, ad esempio, svolgere una sorta di "analisi di benchmarking" (come criterio per esprimere un giudizio su tale categoria di spese), che, pur essendo apparentemente utile allo scopo, risulta però, conseguentemente, impossibile da svolgere. Inoltre, anche prescindendo dalla c.d. "analisi di benchmarking", l'analisi dei costi di funzionamento "autonoma" (della singola società partecipata, senza confronto comparativo con le altre società operanti nello stesso settore e/o area geografica) non è stata finora mai svolta dal Comune, nei propri "piani di razionalizzazione periodica", perché - oltre ad essere anch'essa di difficile attuazione (in base a quale parametro l'ente potrebbe stabilire se i costi di funzionamento sono congrui/adequati o meno?) - è stata ritenuta (e si conferma tuttora tale valutazione), nella sostanza, implicitamente "superflua" o comunque poco utile, a fronte del riesame (e dell'analisi) dei risultati economici complessivi (ricavi totali al netto dei costi totali, non solo di quelli "di funzionamento") dell'ultimo quinquennio precedente, riportato (e commentato) per ogni società esaminata nel documento, riesame che ha generalmente indicato una sostanziale economicità complessiva pluriennale della gestione (ricavi superiori ai costi). In sostanza l'esame dei risultati economici complessivi (ricavi totali al netto dei costi totali, non solamente di quelli "di funzionamento", come identificati autonomamente dall'ente) delle società partecipate assorbe, di fatto, anche l'eventuale analisi dei relativi (soli) "costi di funzionamento": l'economicità complessiva implica anche la copertura dei "costi di funzionamento", mentre un "giudizio" sulla loro adeguatezza, ulteriore rispetto a quello insito negli "obiettivi specifici" su di essi attribuiti periodicamente dall'ente (si veda il seguito), non pare possibile senza l'adozione (non attuabile per il socio, anche pubblico) di un controllo di gestione specifico, per ogni singolo settore di attività e per ogni singolo servizio da ciascuna società esercitato (infatti, pare che nessun ente lo abbia finora formulato, nei propri "piani di razionalizzazione"). Peraltro, in ossequio al disposto normativo (art.19, comma 5, del D.Lgs.175/2016), i medesimi "costi di funzionamento" delle società partecipate sono già oggetto di "specifici obiettivi di contenimento" (si noti: non in termini assoluti, ma in relazione ai ricavi complessivi - sulla base, anche in questo caso, di una autonoma ed "originale" valutazione del Comune di Rimini, presa poi "a modello" e letteralmente copiata da numerosi altri enti pubblici limitrofi o da essi "estesa" ed applicata a società da essi controllate) che il Comune attribuisce, ormai da anni, periodicamente, alle società da esso controllate direttamente e/o indirettamente, monocraticamente e/o congiuntamente (e che le stesse hanno conseguito, negli anni passati, con una percentuale crescente nel tempo), conseguentemente non si è ritenuto (e non si ritiene tuttora) necessario - nel rispetto della ratio legislativa - né opportuno, un ulteriore, difficile e poco proficuo approfondimento su di essi.

Qualora la società non rispetti anche solo uno dei requisiti sopra indicati, in alcuni casi vengono valutate le possibili azioni (di "razionalizzazione") da intraprendere per superare tale situazione, prevedendone anche le "modalità e i tempi di attuazione", mentre, in altri, viene spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del piano di razionalizzazione in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di razionalizzazione periodica, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora).

Su questo aspetto, va infatti evidenziato che le richiamate disposizioni iniziali dell'articolo 1 del D.Lgs.175/2016, conducono, ragionevolmente, a ritenere che la "cogenza" della ricorrenza di una o più delle "ipotesi specifiche" (alias "parametri specifici") previste dall'art.20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, non possa e non debba essere "assoluta" ed "incontrovertibile", tanto da imporre automaticamente, senza alcuna valutazione ponderata, la "revisione straordinaria" (nel 2017) o la "razionalizzazione periodica" (dal 2018 in poi) delle partecipazioni da essa interessate, ma che essa costituisca, invece, un "campanello di allarme", che deve indurre gli enti locali ad una approfondita verifica puntuale, caso per caso, della legittimità (in primis) e dell'opportunità (in secundis) del mantenimento delle partecipazioni in questione.

In altri termini, pare logico e ragionevole ritenere che il pedissequo, formale e rigido rispetto di uno o più dei "parametri specifici" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 non possa e non debba prevalere rispetto al perseguimento degli scopi fondamentali, prioritari, posti dalla norma stessa (in particolare i primi due, ovvero la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"), tanto da comportarne il mancato conseguimento.

Questa valutazione, peraltro, è stata, di fatto, sostenuta anche dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015, nell'esame del "Piano operativo di razionalizzazione" del Politecnico di Milano, previsto dalla L.190/2014, nell'ambito del quale, con riferimento, in particolare, all'ipotesi specifica della mancanza totale di dipendenti, la Corte ha osservato quanto segue: <<Il secondo criterio indicato dal legislatore prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o in caso di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricada in nessuna delle casistiche (di razionalizzazione obbligatoria) sopra indicate, vengono invece evidenziate le motivazioni che inducono l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione attualmente detenuta.

Pertanto, l'esposizione, per ogni singola società esaminata nella "ricognizione 2023", nella rispettiva "scheda di ricognizione", di tutti i dati, le informazioni, le considerazioni e le valutazioni sopra preannunciate, costituisce - unitamente a tutte le considerazioni e valutazioni già formulate

⁴⁵ A mero titolo esemplificativo, non esaustivo, si tratta di individuare, all'interno di alcuni ampi aggregati di costo del "conto economico civilistico" (redatto ex art.2425 c.c.) - quali, ad esempio, le "spese per il personale", oppure gli "altri oneri" - alcune sottocategorie di spese ritenute non pertinenti con l'obiettivo, ma, purtroppo, non autonomamente individuabili dai soci, nemmeno sulla base della "nota integrativa" (quali, ad esempio, le spese sostenute per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e/o per i dipendenti appartenenti alle categorie protette, oppure gli "oneri straordinari"), per poi sottrarle dal calcolo delle "spese di funzionamento" (come definite dall'ente).



nei precedenti paragrafi - la "relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e dei tempi di attuazione" richiesta dall'articolo 20 del D.Lgs.175/52016.

In alcuni casi l'effettiva realizzazione delle operazioni di "razionalizzazione periodica" di carattere "dismissivo" (inteso in senso ampio, ovvero cessione - parziale o totale - della partecipazione, fusione/scissione/liquidazione della società, conferimento della relativa azienda o di un ramo di essa) previste dal piano che segue non dipenderà esclusivamente dal Comune di Rimini (e/o dalla Rimini Holding s.p.a.), ma anche dai soggetti terzi in esse coinvolti (altri soci della società in caso di tentativo di fusione/scissione/liquidazione o conferimento di ramo aziendale di società in cui il Comune - e/o Holding - non detenga quote di partecipazione sufficientemente elevate da poter imporre la propria volontà in seno alle relative assemblee dei soci).

Inoltre, l'attuazione di molte delle "operazioni di razionalizzazione" previste nella "proposta di piano" che segue implicherà la preventiva predisposizione (talvolta in accordo con altri soci) di specifici documenti (ad esempio "progetti di fusione/scissione", oppure progetto di conferimento aziendale) sulla base dei quali il Comune (per esso il relativo organo di indirizzo politico, ovvero il Consiglio Comunale) sarà poi chiamato ulteriormente alla formale approvazione dell'operazione stessa.

In ultimo è opportuno evidenziare che la ricognizione contenuta nel piano di seguito riportato è la decima effettuata dall'ente, dopo:

- a) quella svolta, in attuazione delle disposizioni dell'art.3, comma 27, della L.244/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale n.136 del 15/10/2009, che ha portato l'ente, nel 2010, a liquidare due società ("Consorzio Stazione s.r.l. consortile" e "Rimini Teatro s.p.a.") e a cedere integralmente la (esigua) partecipazione detenuta in una terza ("Nuova Quasco s.r.l. consortile");
- b) quella effettuata, (sia pure con altro scopo (individuazione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici e verifica delle loro conformità alle rispettive norme), in attuazione delle disposizioni dell'articolo 34, commi 20 e seguenti, del D.L.18.10.2012, n.179, convertito nella L.17.12.2012, n.221, con deliberazione di Consiglio Comunale n.112 del 19/12/2013, con la quale l'ente ha "qualificato" le attività svolte da tutte le proprie società all'epoca partecipate;
- c) quella svolta con il "piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini al 31/03/2015", che ha portato l'ente a mettere in liquidazione la società "Itinera s.r.l. consortile";
- d) quella svolta con il "piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016" approvato il 28/09/2017, che ha portato l'ente a mettere in liquidazione la società "Rimini Reservation s.r.l." e a vendere l'intera partecipazione societaria indiretta detenuta (attraverso "Rimini Holding s.p.a.") in "Amfa s.p.a.";
- e) quella svolta con il "piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017" approvato il 13/12/2018, che ha confermato le operazioni di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica già avviate al 31/12/2017, ma non ancora concluse a tale data (relative ad "Amir s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", a "Rimini Reservation s.r.l.", a "Riminiterme s.p.a.");
- f) quella svolta con il "piano di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018" approvato il 17/12/2019, che ha confermato le operazioni di razionalizzazione periodica già avviate al 31/12/2018, ma non ancora concluse a tale data (relative ad "Amir s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", al "C.A.A.R. s.p.a. consortile", a "Rimini Congressi s.r.l.", a "Rimini Reservation s.r.l.", a "Riminiterme s.p.a.");
- g) quella svolta con il "piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2019" approvato il 15/12/2020, che ha confermato le operazioni di razionalizzazione periodica già avviate al 31/12/2019, ma non ancora concluse a tale data (relative ad "Amir s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", al "C.A.A.R. s.p.a. consortile", a "Rimini Congressi s.r.l.", a "Rimini Reservation s.r.l.", a "Riminiterme s.p.a.");
- h) quella svolta con il "piano di razionalizzazione periodica 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020" approvato il 16/12/2021, che ha confermato e, in alcuni aspetti, aggiornato, le operazioni di razionalizzazione periodica già avviate al 31/12/2020, ma non ancora concluse a tale data (relative ad "Amir s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", al "C.A.A.R. s.p.a. consortile" e a "Riminiterme s.p.a.");
- i) quella svolta con il "piano di razionalizzazione periodica 2022 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021" approvato il 20/12/2022, che ha confermato e, in alcuni aspetti, aggiornato, le operazioni di razionalizzazione periodica già avviate al 31/12/2021, ma non ancora concluse a tale data (relative ad "Amir s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." e a "Riminiterme s.p.a.");

Infine, vale la pena sottolineare ancora, come già fatto nelle premesse del "p.o.r. 2015" ed anche in quelle del "p.d.r.s. 2017" e dei "p.d.r.p." 2018 e seguenti, che il Comune di Rimini, anche dopo l'attuazione (nel 2010) della prima "tappa di razionalizzazione" (sopra richiamata) imposta dalla L.244/2007, già da tempo (in particolare dal 2011 - quindi ben prima che lo imponessero le norme di legge del 2015 e del 2016, attraverso i piani ivi previsti) ha spontaneamente avviato, anche attraverso la propria controllata "Rimini Holding s.p.a.", un processo di forte razionalizzazione ed "efficientamento" delle proprie società partecipate, attraverso operazioni di riduzione del numero dei relativi amministratori e dei relativi compensi, di incremento del controllo sulle medesime (attraverso l'introduzione statutaria, a carico dei relativi organi amministrativi, di obblighi di rendicontazione periodica preventiva, concomitante e successiva) e di integrazione territoriale (in particolare nel settore della gestione - prima - e della regolazione - poi - del trasporto pubblico locale), i cui risultati conseguiti (inclusi i risparmi di spesa realizzati) sono già stati analiticamente esposti nelle tabelle del precedente "p.o.r. 2015" a cui si rimanda.

C.4) NOTE DI LETTURA DEI DATI CONTENUTI NELLE SCHEDE DI CIASCUNA SOCIETA' PARTECIPATA

Per una completa comprensione delle schede di piano che seguono, si forniscono, preliminarmente, i seguenti chiarimenti:

a) PARTECIPAZIONE PUBBLICA COMPLESSIVA

viene indicato se la compagine pubblica (l'insieme di tutti i soci pubblici) detenga - direttamente e/o indirettamente - una quota societaria:

- *totalitaria* (100% del capitale);
- *maggioritaria* (superiore al 50% del capitale);
- *minoritaria* (inferiore al 50% del capitale);

- b) SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO (monocratico o congiunto) oppure SOCIETÀ NON A CONTROLLO PUBBLICO: si specifica se la società è "a controllo pubblico" (indicando anche se tale controllo è monocratico o congiunto) o meno, come inteso dall'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b" del D.Lgs.175/2016, che identifica le società controllate da pubbliche amministrazioni come quelle in cui "una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo" ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, chiarendo che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo";



- c) **SOCIETÀ IN HOUSE** (con controllo analogo monocratico o congiunto): si specifica se la società è "in house" o meno (indicando - in caso positivo - anche se è sottoposta al "controllo analogo" monocratico o congiunto);
- d) **QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI RIMINI**
è la quota percentuale detenuta, indicata segnalando anche il tipo di rapporto partecipativo, ovvero se la società è partecipata in modo "diretto" o "indiretto";
- e) **ATTIVITÀ SVOLTA**
viene individuata l'attività prevalente effettivamente esercitata, tra quelle previste dallo statuto della società;
- f) **N. COMPONENTI ORGANI SOCIALI**
il valore indica il numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo in carica alla data del 31/12/2022;
- g) **N. DIPENDENTI**
relativamente ai dipendenti da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "b", anche se le "linee guida MEF - Corte dei Conti" nulla specificano in merito, per analogia e coerenza con quanto da esse stabilito per il fatturato, di seguito riportato, come già fatto nei precedenti "p.d.r.p." 2018 e seguenti, pare ragionevole considerare, anche per le società "holding", i dipendenti della società presa singolarmente e non più (come fatto nel precedente "p.d.r.s. 2017") nella sua veste di "holding".
Il valore riportato nel presente "piano" indica quindi il numero medio dei dipendenti della società come riscontrabile dalla nota integrativa del bilancio di esercizio al 31/12/2022 (ultimo disponibile alla data del presente piano);
- h) **FATTURATO**
relativamente al "fatturato medio annuo dell'ultimo triennio" da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "d", nel precedente "p.d.r.s. 2017" si era fatto riferimento all'unica definizione di legge di "fatturato" esistente, ovvero a quella data (con riferimento alla quantificazione del "diritto camerale annuale" da versare, annualmente, alla Camera di Commercio da parte delle imprese ivi iscritte) dal D.M. 359/2001 e ripresa dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella sua deliberazione n.54 del 28/03/2017, per la quale il valore del fatturato era:
- h.1) per le sole società che svolgevano attività di "assunzione di partecipazione in enti diversi da quelli creditizi e finanziari", alias attività di "holding" (ovvero, nel caso specifico del Comune di Rimini, "Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5" e "C16" del "conto economico" del rispettivo "bilancio consolidato" (anche se, per completezza, era stato riportato anche il medesimo dato desunto dai bilanci di esercizio), segnalando che questo comportava l'esclusione, da tale aggregato, del ricavo tipico delle holding, ovvero dei "dividendi", che sono invece allocati nella voce "C15" del relativo "conto economico";
- h.2) per tutte le altre società (diverse dalle holding) la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del rispettivo "bilancio di esercizio". Nelle (successive ed ultime attualmente esistenti) "Linee guida MEF - Corte dei Conti", invece, è stato chiarito che il fatturato da prendere in considerazione è:
- h.3) per le sole società che svolgono attività di "assunzione di partecipazione in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (holding)" (ovvero "Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5", "C15", "C16", "C17bis" e "D18 lettera a" del "conto economico" (ex art.2425 c.c.) del rispettivo "bilancio individuale", con conseguente nuova inclusione, in tale aggregato, del ricavo tipico delle holding, ovvero dei "dividendi", come detto allocati nella voce "C15" del relativo "conto economico";
- h.4) per tutte le altre società (diverse dalle holding) la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del rispettivo "bilancio individuale" (ovvero "di esercizio"), come in precedenza.

In pratica, la specificità delle società pubbliche "holding" - di fatto trascurata, quasi "mortificata", dal concetto di "fatturato" precedentemente sancito per esse dal D.M.359/2001, come già evidenziato nel proprio precedente "p.d.r.s. 2017" dal Comune di Rimini - è stata successivamente più attentamente considerata dal M.E.F. (unitamente alla Corte dei Conti) non attraverso l'utilizzo dei rispettivi bilanci consolidati - come fatto dal Comune di Rimini, nel proprio "p.d.r.s. 2017", in relazione alle proprie due società holding (Rimini Congressi s.r.l. e Rimini Holding s.p.a.), proprio per superare tale "anomalia" - ma attraverso l'ampliamento delle voci dei rispettivi bilanci di esercizio da includere nel nuovo calcolo del "fatturato".

Applicando la nuova modalità di calcolo del fatturato, infatti, le due società "holding" partecipate dal Comune di Rimini, ovvero Rimini Holding e Rimini Congressi, che con la precedente modalità di calcolo (nel "p.d.r.s. 2017") avevano un fatturato medio annuo del triennio 2013-2015 ed anche di quello 2014-2016 irrisorio, hanno ora, entrambe (già dal "p.d.r.p." dell'anno 2018 in poi), un fatturato medio annuo del triennio 2020-2022 abbondantemente superiore alla soglia minima di €.1.000.000,00, valevole dal triennio 2017-2019 in poi, prevista dalla medesima disposizione di legge, come meglio indicato nelle rispettive schede riportate nel prosieguo del presente documento.

I valori così individuati vengono poi riportati per ciascuno degli ultimi tre anni (2020, 2021 e 2022) e per il loro valore medio annuo (somma dei tre anni, divisa per tre);

- i) **RISULTATO ECONOMICO DEGLI ESERCIZI 2017-2021**
relativamente ai "risultati di esercizio" da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "e", anche se le suddette nuove "linee guida MEF - Corte dei Conti" nulla specificano in merito, per analogia e coerenza con quanto da esse stabilito per il fatturato, sopra indicato, pare ragionevole considerare, anche per le società "holding", i risultati economici derivanti dai rispettivi bilanci di esercizio, non dai rispettivi bilanci consolidati (nel precedente "p.d.r.s. 2017" il Comune di Rimini aveva riportato entrambi i valori - di esercizio e consolidati).
Nel presente "piano" vengono quindi riportati i risultati economici conseguiti in ciascuno degli ultimi 5 esercizi (dal 2018 al 2022), ricavati dai rispettivi bilanci di esercizio.

Per quanto dettagliatamente già spiegato, in merito, nei precedenti paragrafi "A.4.4" (sottoparagrafo "Riscontro della CdCER ai "p.d.r.p. 2018-2019 e 2020") e "C.3", l'esame dell'andamento economico complessivo (generalmente quinquennale) delle varie società analizzate, svolto nel presente "piano" - unitamente all'assegnazione degli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" - "assorbe" anche l'esame specifico delle rispettive "spese di funzionamento".



C.5) LA RICOGNIZIONE 2023 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E LA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE DI ESSE ("PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA - P.D.R.P. 2023")

C.5.1) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

1 - AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta: 24,69%
 partecipazione indiretta:

Attività svolta:

funzione di autorità di regolazione (progettazione, organizzazione, promozione ed amministrazione) del servizio di trasporto pubblico locale (t.p.l.) di persone nell'ambito "Romagna" (corrispondente al territorio dei tre bacini provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2022		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2022	20

Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)

2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio
62.267.390	70.774.477	69.916.875	67.652.914

Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)

2018	2019	2020	2021	2022
37.131	-162.813	199.942	162.457	119.223

Anno di costituzione: 2003

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

Piazza Sciascia 111 - 47521 CESENA (FC) - Cod. Fisc./P.I. 02143780399 - www.amr-romagna.it



QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

Si tratta di una società consortile, partecipata dalle tre Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e da tutti i rispettivi Comuni, derivante dalla scissione parziale proporzionale delle due agenzie della mobilità (scisse) delle Province di Forlì-Cesena ("A.T.R. s.r.l. consortile") e di Rimini ("A.M. s.r.l. consortile") precedentemente esistenti, a beneficio dell'agenzia della mobilità della Provincia di Ravenna (A.M.B.RA. s.r.l.), costituita nel 2003), con trasferimento a quest'ultima dei due rami d'azienda delle due "scisse" inerenti la funzione di "autorità della mobilità" e contestuale modifica della denominazione (da A.M.B.RA. ad A.M.R.) e della natura (da lucrativa a consortile), avvenuta in data 01/03/2017. La società svolge le attività, sopra indicate, di "agenzia (di "area vasta") della mobilità", espressamente previste dalle norme di legge nazionali (art.3 bis, comma 1 bis, del D.L.13.08.2011, n.138, convertito in L.14.09.2011, n.148, come integrato dall'art.1, comma 609 della L.23.12.2014, n.190) e Regionali (L.R.E.R.30/1998 e 10/2008), che stabiliscono anche la partecipazione obbligatoria⁴⁶ ad essa da parte di Comuni e Province (la normativa nazionale), la forma giuridica obbligatoria di "s.r.l." e l'organo amministrativo obbligatoriamente monocratico (la normativa regionale). Tale attività rientra nella c.d. "attività strumentale" prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera "d" del D.Lgs.175/2016, indicata nelle premesse del presente piano e quindi "ammessa".

Come già indicato ai precedenti paragrafi "A.4.4" (sottoparagrafo "Riscontro della CdCER ai "p.d.r.p. 2018-2019 e 2020") ed "A.4.6" (ai quali si rimanda anche relativamente al "tema" dei rilievi mossi dalla CdC ER circa l'asserita qualificazione di AMR come "società a controllo pubblico congiunto" e alle relative controdeduzioni) e come espressamente sancito dal relativo statuto, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dall'assemblea dei soci del 18/11/2022:

- AMR non è una "società a controllo pubblico congiunto", né una <<"società in house", "a controllo analogo congiunto">> ai sensi del TUSP (D.Lgs.175/2016), ma è una "società di diritto speciale" (prevista e disciplinata dall'apposita L.R.E.R.10/2008), "a partecipazione pubblica esclusiva (solo gli enti locali possono esserne soci) e necessaria" (gli enti locali devono esserne soci), che, in virtù della L.R.E.R.10/2008, esercita, per conto e al posto dei relativi soci pubblici, le funzioni amministrative ad essi spettanti nel settore del trasporto pubblico locale;
- pur non essendo AMR quindi assoggettata per espressa previsione legislativa agli obblighi previsti per tali tipologie di società ("società a controllo pubblico congiunto" e "società in house" ai sensi del D.Lgs.175/2016), i suoi soci, dal 18/11/2022, l'hanno volontariamente assoggettata agli obblighi che la legge imporrebbe alle "società a controllo pubblico", inserendoli volontariamente nel relativo statuto (n.b.: questo inserimento volontario - che pure nella sostanza, "soddisfa" anche le richieste formulate dalla CdC ER indicate nel precedente paragrafo "A.7", sopra richiamato - non equivale a dire che "i soci hanno messo la società in controllo pubblico");
- i principali soci della società fanno parte della "Consulta dei soci", che non è un organo sociale, ma ha funzioni di mera "informazione e consultazione preventiva" dei soci sulle attività da svolgere da parte della società e di raccordo tra i soci e la società.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

L'attività di "agenzia" - ovvero "autorità di regolazione" - della mobilità, svolta dalla società, finalizzata a regolamentare e garantire la mobilità della popolazione locale (che certamente costituisce uno degli elementi che contribuiscono al relativo "sviluppo socio-economico"), è sicuramente coerente con gli scopi istituzionali del Comune (già evidenziati nelle premesse del presente piano). Conseguentemente la partecipazione alla società è certamente "ammessa", oltre che, peraltro, espressamente prevista, come obbligatoria, dalla legge nazionale (art.3 bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011), mentre la specifica natura giuridica di "s.r.l." per tale agenzia è espressamente prevista dalle L.R.E.R.30/1998 e 10/2008. Pertanto la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Fino ad oggi la "economicità" (capacità di coprire i costi con i ricavi) di tale attività, in capo alla società, si è sostanzialmente sempre verificata (con la sola eccezione dell'anno 2016 e dell'anno 2019) e sembra presumibile anche per i prossimi anni.

La modalità gestionale adottata dai numerosi enti pubblici soci per lo svolgimento delle attività suddette (la s.r.l.) è imposta dalle Leggi Regionali sopra indicate e finanziariamente sostenibile per gli stessi e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

La società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" previsti dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'obbligatorietà (per legge) della partecipazione, nonché della rilevanza e dell'utilità - per il Comune - delle attività svolte dalla società, l'ente manterrà "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") la partecipazione in essa attualmente detenuta.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna.

⁴⁶ L'art. 3bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011, prevede che, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica debba avvenire in ambiti territoriali ottimali, stabiliti dalla Regione e sotto la supervisione di un'autorità d'ambito (c.d. "A.A.T.O. - Autorità di Ambito Territoriale Ottimale"), a cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.



2 - LEPIDA S.P.A. CONSORTILE

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
- maggioritaria
- minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 - monocratico (solitario)
 - congiunto
- in house:
 - con controllo analogo monocratico (solitario)
 - con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta: 0,0014%
- partecipazione indiretta:

Attività svolta

A favore degli enti pubblici soci:

1. realizzazione e gestione della rete regionale di connessione telematica a banda larga tra le pubbliche amministrazioni (denominata "Lepida") e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini;
2. servizi di "datacenter & cloud" e servizi previsti dal "modello di amministrazione digitale".

A favore dei cittadini:

1. servizi di connessione internet wi-fi con le pubbliche amministrazioni socie;
2. prenotazione di prestazioni sanitarie (limitatamente ai cittadini dell'area metropolitana di Bologna, dall'01/01/2019).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2022	3		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2022	655

Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)

2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio
59.853.185	64.915.413	66.723.531	63.830.710

Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)

2018	2019	2020	2021	2022
538.915	88.539	61.229	536.895	283.704

Anno di costituzione: 2007

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

viale Aldo Moro 64 - 40127 BOLOGNA - P.I. 02770891204 - www.lepida.net

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna in data 01/08/2007, in attuazione dell'articolo 10 della L.R.E.R.24.05.2004, n.11 per la realizzazione, avvenuta negli anni passati, della rete in fibra ottica - denominata, appunto, Lepida - di collegamento telematico tra tutte le amministrazioni pubbliche emiliano-romagnole (attività prevalente) e tra queste e i cittadini (attività secondaria). La società è attualmente interamente partecipata dalla stessa Regione Emilia-Romagna (che detiene la quota di stragrande maggioranza assoluta - circa 96% - del capitale sociale) e da tutte le pubbliche amministrazioni della regione stessa (che "si spartiscono" il residuo 4% circa del capitale), con capitale incredibile a soggetti privati, opera esclusivamente nei confronti delle stesse amministrazioni pubbliche socie (o dei loro cittadini) ed è sottoposta a "controllo analogo congiunto" da parte delle stesse, mediante il "c.p.i." ("comitato permanente di indirizzo") costituito sulla base di apposita convenzione ("*convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a.*") e formato da un numero ristretto (circa 30) - rispetto ai circa 400 soci attuali totali - di rappresentanti dei vari soci.

Lepida s.p.a., pur essendo "a controllo pubblico monocratico" da parte del socio di maggioranza assoluta Regione Emilia-Romagna, è, quindi, parallelamente, una "società in house" del Comune di Rimini e di tutti gli altri comuni emiliano-romagnoli soci, sottoposta al "controllo analogo



congiunto" degli stessi, che svolge (dall'01/01/2019 con circa 600 dipendenti - i 76 originari e gli oltre 500 "trasferiti" dall'incorporata "C.U.P. 2000 s.p.a. consortile"):

- a) "attività strumentale" (di "connessione telematica" tra i propri enti pubblici soci), ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera "d", del D.Lgs.175/2016, ammessa;
- b) "servizi di interesse generale" (rivolti ai cittadini degli enti pubblici soci), ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016, anch'essi ammessi, sostanzialmente di due tipi:
 - b.1) servizi di connessione internet wi-fi tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni socie;
 - b.2) servizi di prenotazione di prestazioni sanitarie (limitatamente ai cittadini di uno dei suoi soci: la città metropolitana di Bologna), con decorrenza dall'01/01/2019 (a seguito della intervenuta trasformazione della società da s.p.a., "lucrativa", a "s.p.a. consortile", non lucrativa e di fusione per incorporazione di "C.U.P. 2000 s.p.a. consortile", società che, come indica il nome "C.U.P." - Centro Unico di Prenotazione - svolgeva i servizi di prenotazione in questione con oltre 500 dipendenti).

Dall'01/01/2019 Lepida è quindi una società "in house" sia di "servizi strumentali", sia di "servizi pubblici locali", "duplicità", questa, già contemplata - da alcuni anni - dal proprio statuto, ma fino al 31/12/2018 ancora poco attuata (circoscritta alla connettività wi-fi tra i cittadini e gli enti pubblici soci).

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo".

I servizi (strumentali, di connessione telematica con le altre pubbliche amministrazioni regionali) erogati al Comune dalla società - peraltro progettati ed appositamente "calibrati" in funzione delle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni socie - sono, almeno in parte, imprescindibili per lo stesso e non sono acquisibili (almeno in parte) diversamente sul mercato (la rete in fibra ottica è di proprietà della società), mentre per altra parte sarebbero acquisibili a condizioni meno vantaggiose (proprio perché sarebbero acquisiti da soggetti che - diversamente dalla società - non sono costantemente rivolti alla soluzione dei problemi delle pubbliche amministrazioni).

In base alle vigenti disposizioni di legge, comunitarie e nazionali, in materia di "appalti di servizi", il mantenimento della partecipazione è pertanto strettamente strumentale (imprescindibile) per il Comune, per poter continuare (peraltro come fanno e faranno gli altri numerosissimi enti pubblici della Regione Emilia-Romagna soci) ad affidare in house, legittimamente, tali servizi alla società.

La modalità gestionale adottata dai numerosissimi enti pubblici soci per lo svolgimento delle attività in questione (la società strumentale in house, tra loro "condivisa"), peraltro, è sempre stata caratterizzata dall'economicità e dalla piena sostenibilità finanziaria e pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non rientra in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importanza e dell'adeguatezza (alle proprie esigenze) dei servizi strumentali resi dalla società al Comune, l'ente manterrà "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica" ai sensi del D.Lgs.175/2016) la partecipazione diretta attualmente posseduta.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna.



3 - PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
- maggioritaria
- minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 - monocratico (solitario)
 - congiunto
- in house:
 - con controllo analogo monocratico (solitario)
 - con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta: 79,67%
- partecipazione indiretta:

Attività svolta:

amministrazione (ovvero realizzazione, custodia e manutenzione) dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) strumentali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2022		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2022	13

Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)

2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio
5.395.107	7.131.919	8.914.362	7.147.129

Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)

2018	2019	2020	2021	2022
1.934.027	0	0	23.758	89.615

Anno di costituzione: 1988

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via Dario Campana 67, 47922 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02157030400 - www.pmrimini.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

Si tratta di una società consortile, derivante dalla scissione parziale proporzionale della pre-esistente "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile", avvenuta con decorrenza dall'01/03/2017, a beneficio dell'agenzia della mobilità della Provincia di Ravenna (A.M.B.RA. s.r.l.), con trasferimento a quest'ultima del ramo d'azienda inerente alla funzione di "autorità della mobilità" (altrettanto ha fatto, contestualmente, l'analoga "agenzia della mobilità" della Provincia di Forlì-Cesena, "A.T.R. s.r.l. consortile", trasferendo anch'essa, ad "Ambra s.r.l.", il proprio ramo aziendale inerente la funzione di "autorità della mobilità").

La società "patrimoniale" locale (riminese) così residuata dalla suddetta scissione è il soggetto proprietario ed amministratore dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) funzionali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini, ruolo propedeutico a quello del gestore del medesimo servizio. Tale attività rientra in quella di "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale" di rilevanza economica, a rete" - il t.p.l. - prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera "a", parte finale del D.Lgs.175/2016, indicata nelle premesse del presente piano e quindi "ammessa".



ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Le attività di realizzazione e gestione unitaria, omogenea e coordinata dei diversi beni funzionali al trasporto pubblico locale (fermate, paline, pensiline, filovia, t.r.c., ecc.) collocati nei territori dei numerosi enti pubblici locali soci, svolte dalla società, sono evidentemente strettamente funzionali alla gestione del "servizio di interesse generale" di "trasporto pubblico locale" (t.p.l.) da parte del relativo gestore (la messa a disposizione - del gestore - di beni qualitativamente e quantitativamente adeguati al servizio, in condizioni unitarie ed omogenee nonostante essi siano distribuiti sul territorio di diversi comuni, appare infatti imprescindibile per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale) e conseguentemente, fondamentali per garantire la mobilità della popolazione locale (che certamente costituisce uno degli elementi che contribuiscono al relativo "sviluppo socio-economico"), quindi, coerenti con gli scopi istituzionali del Comune (già evidenziati nelle premesse del presente piano), oltre che "ammesse".

La società rappresenta, per i numerosi enti locali "coinvolti" nel servizio di t.p.l., lo strumento di condivisione della proprietà e della gestione dei beni strumentali al servizio stesso, collocati nei rispettivi territori. Ragionevolmente tali attività non potrebbero essere svolte in modo diverso dai numerosi enti locali che (fin dal lontano 1994) le "svolgono" congiuntamente, attraverso la società (che precedentemente, fino al 31 maggio 2015, aveva la forma giuridica di "consorzio"). Conseguentemente non è possibile confrontare le condizioni di svolgimento di tali attività attraverso la società, con quelle ipotizzabili con altre modalità gestionali, di fatto non praticabili.

Fino ad oggi la "economicità" (capacità di coprire i costi con i ricavi) di tali attività, in capo alla società, si è sempre verificata, quantomeno da quando sono state stabilite, dall'agenzia di regolazione locale ("Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile"), condizioni economiche (canoni di locazione) dei propri beni adeguate.

L'esperienza degli ultimi 29 anni (dal 1994 ad oggi) indica, inoltre, che la modalità gestionale adottata dai numerosi enti pubblici soci per lo svolgimento delle attività suddette (la società) è finanziariamente sostenibile per gli stessi e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

La società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Per quanto sopra detto, la società non è assoggettata a nessuno degli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dall'art.20 del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della rilevanza e dell'utilità - per il Comune - delle attività svolte dalla società, l'ente manterrà la partecipazione diretta in essa attualmente detenuta, "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica").

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna.



4 - RIMINI HOLDING S.P.A.

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <input checked="" type="checkbox"/> totalitaria: <input type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria	<p>Società:</p> <input checked="" type="checkbox"/> a controllo pubblico <input checked="" type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input checked="" type="checkbox"/> in house: <input checked="" type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <input checked="" type="checkbox"/> partecipazione diretta: 100,00% <input type="checkbox"/> partecipazione indiretta:
---	---	--

Attività svolta:
 Gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni in società ed esercizio presso di esse dei diritti di socio, per conto ed a favore del Comune di Rimini.

N. Componenti organi sociali					N. dipendenti	
Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Data di riferimento	N.
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti		
31/12/2022		1	3	2	31/12/2022	0

Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)

2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio
5.660.132	3.420.083	4.361.083	4.480.433

Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)

2018	2019	2020	2021	2022
1.869.583	1.623.741	4.228.517	51.150	4.099.709

Anno di costituzione: 2010
Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:
 Corso d'Augusto, 154 - 47921 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 03881450401 - www.riminiholding.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società è una "holding pura", che svolge, per conto ed a favore del proprio socio unico Comune di Rimini, la gestione, coordinata ed unitaria, delle partecipazioni societarie del Comune⁴⁷ e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle stesse.

Per statuto la società:

- a) ha capitale incedibile;
- b) è obbligata a conseguire, nello svolgimento dei compiti ad essa statutariamente affidati dal Comune, una percentuale del proprio fatturato non inferiore a quella stabilita dalle norme di legge vigenti (attualmente 80% - ex art.16, comma 3, del D.Lgs.175/2016);
- c) è sottoposta - in base alle disposizioni del proprio statuto - al c.d. "controllo analogo" del socio unico Comune di Rimini, che approva ed autorizza espressamente, preventivamente, tutte le principali e più importanti decisioni relative alla società ed anche quelle relative alle società da essa partecipate, proposte dall'amministratore unico.

Pertanto si tratta di una c.d. "società strumentale in house", che svolge le suddette attività - previste all'articolo 4, comma 2, lettera "d" e, ancora più espressamente, dal medesimo articolo 4, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.175/2016 e quindi "ammesse" - a favore del socio unico Comune di Rimini, con relativo affidamento diretto.

⁴⁷ N.B.: a fronte di un equivoco ricorrente, pare opportuno precisare che "gestire le partecipazioni societarie" non significa "gestire le società partecipate" (attività che compete agli organi amministrativi di tali società), ma "gestire il ruolo di socio in tali società", esercitandone i diritti (amministrativi - di voto - e patrimoniali - di riscossione dei dividendi).



ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo", svolgendo attività (strumentali) "ammesse", che sono state - nel recente passato - e lo sono tuttora, fondamentali per la gestione coordinata e congiunta delle partecipazioni del Comune di Rimini nella maggior parte delle società da esso partecipate (analiticamente "censite" ed esaminate nel presente piano). La società costituisce, quindi, uno strumento di cui l'ente si è dotato, dal 2010, per la gestione efficiente delle proprie principali partecipazioni societarie, gestione efficiente che costituisce, peraltro, proprio uno degli obiettivi fondamentali dello stesso D.Lgs.175/2016. A tal proposito, infatti, va rilevato che proprio l'articolo 1 ("oggetto") del D.Lgs.175/2016, ai commi 1 e 2, stabilisce che:

1. *Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento, la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*
2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica.*

Tali attività, peraltro, non sono, evidentemente, acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, con la stessa professionalità ed efficacia con cui vengono svolte dalla società (che è amministrata da un amministratore unico, altamente "operativo", che è un dottore commercialista locale, con elevate competenze ed esperienze proprio in materia di "società a partecipazione pubblica locale").

Le "razionalizzazioni" già attuate nel recente passato in seno alle società da essa direttamente controllate ("Amir s.p.a.", "Anthea s.r.l.", "C.A.A.R. s.p.a." e - in passato - "Rimini Reservation s.r.l."), già ricordate nelle premesse dei "p.d.r.p." dei precedenti anni (fino al 2022 incluso) ed analiticamente indicate e quantificate (anche in termini di risparmi di spesa) nel precedente "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 (riduzione della numerosità e dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo ed assoggettamento ad un costante e maggiore controllo), così come le importanti e proficue (per l'ente) privatizzazioni condotte finora (di "Servizi Città s.p.a." nel 2013, di "Hera s.p.a." nel 2017 e nel 2019 e di "Amfa s.p.a." nel 2018), rappresentano alcuni esempi concreti delle importanti attività svolte a favore dell'ente, non acquisibili sul mercato.

Analogamente, le azioni di "revisione straordinaria" previste nel "p.d.r.s. 2017", come anche quelle di "razionalizzazione periodica" contemplate nei "p.d.r.p." degli anni 2018 e seguenti (incluso il presente) per alcune delle società partecipate dal Comune attraverso Rimini Holding, sono anch'esse il frutto di distinte, specifiche, dettagliate, articolate e motivate proposte dell'amministratore unico di Holding (rispettivamente "Proposta di piano di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Rimini attraverso Rimini Holding s.p.a.", "Proposta di piano di razionalizzazione periodica 20__ delle società partecipate dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/20__").

Dalla costituzione (2010) fino ad oggi la sostenibilità finanziaria della modalità gestionale scelta (la società holding) si è sempre abbondantemente verificata, tanto che la società ha periodicamente distribuito ingenti risorse (circa 55,4 milioni di euro fino al 2022) al proprio socio unico Comune di Rimini, sotto forma di dividendi (circa 16,3 milioni di euro complessivi tra il 2010 e il 2022) e di riserve di capitale (circa 39,1 milioni di euro complessivi tra il 2010 e il 2022); nello stesso periodo di tempo, invece, l'economicità:

- si è sempre verificata, considerando la società autonomamente (con il solo "bilancio di esercizio"), con la sola eccezione dei due anni (2015 e 2016), caratterizzati da perdite di esercizio riconducibili ad eventi "straordinari" e presumibilmente "irripetibili (quali una ingente minusvalenza da conferimento - nel 2015 - e alcune importanti svalutazioni di partecipazioni e di un credito nel 2016), tanto che, nel solo 2017 la società ha prodotto un utile di esercizio che ha più che compensato, da solo, le suddette uniche due perdite e prospettivamente, nel medio-lungo periodo, le previsioni dei risultati economici della società singolarmente sono positive (dal relativo bilancio di previsione 2024-2026);
- si è verificata, a livello di gruppo (considerando il "bilancio consolidato" della società, nel quale le perdite di alcune controllate sono state talvolta eccedenti rispetto agli utili della capogruppo e delle altre controllate), solo dall'anno 2017 (quindi nel sessennio 2017-2022).

La modalità adottata per la gestione delle attività in questione ("società strumentale in house") pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, va rilevato quanto segue.

Sulla base di una interpretazione letterale della norma, la società parrebbe ricadere nella sola "ipotesi specifica di razionalizzazione periodica" della lettera "b" (*razionalizzazione delle scatole vuote improduttive*) a causa della formale completa assenza di dipendenti. In realtà detta situazione non pare, invece, sussistere secondo una interpretazione "sostanziale" della norma, per le considerazioni già svolte, su questo aspetto, nei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p." 2018 e seguenti e che vengono integralmente riconfermate, come attuali, anche nel presente "piano": la mancata dotazione di personale dipendente in capo alla società era stata una precisa e ponderata scelta del socio unico Comune di Rimini (manifestamente espressa nella deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010 di approvazione della relativa costituzione e riconfermata con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n.33 del 16/05/2013, n.30 del 18/04/2016, n.80 del 13/12/2018 e n.74 del 16/12/2021), finalizzata alla realizzazione di una struttura "snella", "leggera" e soprattutto economica, basata sull'utilizzo, da parte della società, per la propria gestione operativa, di n.2 dipendenti del Comune di Rimini (per la parte prevalente - 60% - della rispettiva attività lavorativa "comunale"), sulla base di apposito "contratto di servizio di gestione operativa delle partecipazioni societarie" stipulato tra Comune e società fin dal giugno 2010 e tuttora vigente, redditizio per il primo ed oneroso per la seconda.

Peraltro, quand'anche si privilegiasse l'aspetto formale della situazione, e, trascurando la presenza "effettiva", "sostanziale" dei due dipendenti sopra indicati (ciascuno per la parte prevalente - 60% - della rispettiva attività lavorativa "comunale", per un complessivo valore numerico teorico di dipendenti pari ad 1,2, a fronte di 1 solo amministratore) e si ritenesse quindi che la società fosse completamente priva di dipendenti, nel caso specifico, tale assenza totale di dipendenti non deriverebbe, comunque, dalla "vacuità" e/o dall'inefficienza (ovvero dall'essere una c.d. "scatola vuota improduttiva") della società, ma, al contrario, anche in questo caso (come in quello sopra già spiegato, relativamente al "contratto di servizio" con il Comune), dalla scelta - operata dal socio Comune ed orientata all'economicità - di affidare alcuni compiti operativi della società, analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti, all'amministratore unico della stessa, individuandolo, come sopra già detto, in una persona dotata di elevate competenze ed esperienze in materia di "società a partecipazione pubblica".

Pertanto, come già indicato al precedente paragrafo "C.3" ("*criteri di ricognizione*") del presente documento relativamente alla coerenza delle "specifiche ipotesi" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e come espressamente riconosciuto anche dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015⁴⁸, nell'esame del "Piano operativo di razionalizzazione" del

⁴⁸ La delibera in questione afferma che: <<Il secondo criterio indicato dal legislatore prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche



Politecnico di Milano, previsto dalla L.190/2014, nel caso di Rimini Holding la ricorrenza formale dell'ipotesi specifica dell'assenza di personale, derivando non dall'inefficienza, ma, al contrario, da una scelta orientata all'economicità gestionale della società, non sarebbe "decisiva" per imporre la razionalizzazione della società.

Conseguentemente la società rientra unicamente, solamente formalmente, nella "ipotesi specifica" di cui alla lettera "b", che però, nel caso specifico, per quanto sopra detto, non pare vietarne il mantenimento "tal quale" né, viceversa, imporne la razionalizzazione.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importante opera (peraltro sostanzialmente "non costosa" o comunque presumibilmente meno costosa di quella che si potrebbe verificare con altre possibili soluzioni alternative di svolgimento delle medesime attività - a titolo esemplificativo, non esaustivo, assunzione diretta, da parte del Comune, di un funzionario/dirigente con le stesse competenze e professionalità altamente qualificate dell'amministratore unico) di coordinamento e soprattutto di razionalizzazione (alias di "efficiente gestione") delle partecipazioni societarie comunali (prevalentemente in termini di riduzione del numero degli amministratori delle società partecipate e dei relativi compensi e di incremento del controllo sulle medesime - attraverso l'introduzione statutaria, a carico dei relativi organi amministrativi, di obblighi di rendicontazione periodica preventiva, concomitante e successiva), oltre che di generazione di ingenti risorse per l'ente, svolta costantemente dalla società (sia negli anni scorsi, sia attualmente, come sopra già esposto) e presumibilmente svolgibile anche in futuro, in caso di superamento dell'attuale divieto, per il Comune, di partecipazione societaria indiretta alle società fieristiche (IEG), sancito dalla sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato (e quindi dell'obbligo, per il Comune, di superamento della società RC - Rimini Congressi), il Comune manterrà la partecipazione "tal quale", ovvero senza sottoporla ad alcuna forma di "razionalizzazione".

Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di razionalizzazione periodica"), come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "C.4" ("*criteri di redazione del piano*").

Non pare, infatti, ragionevole che l'ente sottoponga a qualche forma di "razionalizzazione" (fusione, scissione, liquidazione, cessione o ulteriore "efficientamento" di costi e ricavi, di fatto già "efficienti") una società di cui si è spontaneamente dotato, già dal 2010, per conseguire al meglio quello che solo successivamente (dal 23/09/2016, con l'entrata in vigore del D.Lgs.175/2016) è diventato proprio uno degli scopi principali (l'efficiente gestione delle partecipazioni societarie pubbliche) della norma di legge sopravvenuta (art.1. comma 2, del D.Lgs.175/2016) - scopo peraltro effettivamente positivamente conseguito finora e ragionevolmente perseguibile, prospettivamente, anche in futuro (come sopra già indicato) - solamente perché la società, che peraltro già dispone di un amministratore unico altamente operativo, è formalmente priva di dipendenti, di cui, invece, dispone sostanzialmente.

Nel caso, opposto, di persistenza, per il Comune, dell'attuale divieto di partecipazione societaria indiretta alle società fieristiche (IEG), sancito dalla sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato e di conseguente liquidazione (nel 2024) di RC (per la quale si rimanda alla successiva scheda n.7, ad essa relativa), nel 2025 si procederà alla riduzione del capitale sociale di RH, con restituzione dello stesso in natura (sotto forma di retrocessione delle medesime azioni di IEG precedentemente trasferite da RC ad RH) al socio unico Comune di Rimini.

IN SINTESI

- 1) In caso di superamento dell'attuale divieto, per il Comune, di partecipazione societaria indiretta alle società fieristiche (IEG), sancito dalla sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato: mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), della partecipazione diretta attualmente detenuta.
- 2) In caso alternativo di persistenza, per il Comune, dell'attuale divieto di partecipazione societaria indiretta alle società fieristiche (IEG), sancito dalla sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato e di conseguente liquidazione (nel 2024) di RC (per la quale si rimanda alla successiva scheda n.7, ad essa relativa), nel 2025 riduzione del capitale sociale di RH, con restituzione dello stesso in natura (sotto forma di retrocessione delle medesime azioni di IEG precedentemente trasferite da RC ad RH) al socio unico Comune di Rimini.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nel caso 1: nessuna

Nel caso 2: temporanea intestazione diretta delle azioni di IEG (al posto delle quote di RC) e successiva riduzione del proprio capitale sociale, con restituzione dello stesso, in natura (sotto forma di retrocessione delle medesime azioni di IEG appena ricevute da RC) al socio unico Comune di Rimini.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nel caso 1: nessuna

Nel caso 2: riduzione del valore della partecipazione direttamente detenuta in RH e contestuale intestazione diretta delle azioni di IEG.

non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o in caso di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale). Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso).



5 - RIMINITERME S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria
- maggioritaria
- minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 - monocratico (solitario)
 - congiunto
- in house:
 - con controllo analogo monocratico (solitario)
 - con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta: 77,67%
- partecipazione indiretta: 5,00% (attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta:

gestione delle terme di Rimini (Miramare)

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2022		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2022	36

Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)

2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio
1.912.413	2.642.793	3.327.263	2.627.490

Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)

2018	2019	2020	2021	2022
48.406	- 115.908	- 4.742.676	- 424.232	- 299.964

Anno di costituzione: 1999

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

viale Principe di Piemonte 56 - 47924 MIRAMARE DI RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02666500406 - www.riminitermespa.com

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

Si tratta di una società (nel prosieguo, per semplicità, "RT" - originata dalla scissione parziale proporzionale di Amfa s.p.a. nel 1999) che è concessionaria (dal demanio marittimo, fino al 12/09/2031) dello stabilimento termale denominato "talassoterapico" (in cui svolge attività termale "classica" - con lo sfruttamento della fonte termale denominata "Miramare", posta nelle immediate vicinanze - e "talassoterapica" - ovvero di "terme con acqua di mare" prelevata dal mare Adriatico ad essa antistante) e, dal 2003, proprietaria (attualmente attraverso la detenzione dell'intero capitale sociale della "Riminitermes Sviluppo s.r.l." - nel prosieguo, per semplicità, RTS - che la possiede) della limitrofa ex colonia marina (attualmente fatiscente) "Novarese", con la relativa ampia area scoperta di pertinenza - in località Miramare, vicino al confine con il Comune di Riccione - a cui il Comune, sulla base di apposito "contratto di programma" del 1999 (con durata di 99 anni), ha affidato la gestione dei servizi di talassoterapia, qualificandoli (nel contratto) come "servizi pubblici".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Sulla base della stringente definizione di "servizio di interesse generale" data dal D.Lgs.175/2016, l'attività termale e talassoterapica svolta dalla società, pur contribuendo certamente allo sviluppo economico del territorio riminese (in particolare di quello dell'area meridionale del Comune di Rimini) e della relativa popolazione e quindi non risultando incoerente con gli scopi istituzionali del Comune, non pare più poter rientrare in tale ambito (sussiste un interesse dei privati alla sua gestione, come peraltro indirettamente confermato anche dalla presenza, nel "recente" passato, come socio di maggioranza assoluta della società, di un soggetto privato).

Da questo punto di vista, svolgendo una attività (termale e talassoterapica) che, ragionevolmente (per quanto sopra già indicato) non rientrava (e non rientra tuttora) in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, già nei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p". 2018 e seguenti, la società era stata ritenuta soggetta all'obbligo di "revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" previsto dagli



articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 (*"obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"*), valutazione che in questa sede si conferma.

La partecipazione societaria diretta del 77,67%, infatti, è stata riacquisita dal Comune, nel febbraio 2019:

- a) nell'ambito di una transazione stipulata, nel 2018, con un soggetto (Coopsette soc. coop a r.l.) che, a fronte del danno (ad esso imputabile) arrecato all'ente con la mancata realizzazione (con i beni di RT, di cui era socio di maggioranza assoluta dal 2005) del promesso (nel 2005) *"polo del benessere e della salute"*, essendo in stato di insolvenza, non era in grado di risarcire tale danno (ad esempio con denaro, di cui, non disponeva) se non con il ri-trasferimento al Comune della partecipazione in questione (di cui, invece, disponeva), ad un corrispettivo sensibilmente inferiore al relativo valore corrente di mercato (come stimato da un perito incaricato dal Comune), riconoscendo implicitamente tale danno in tale differenziale di prezzo favorevole al Comune-acquirente;
- b) con il preciso ed espresso intento di impiegarla (unitamente a quella indiretta del 5% già detenuta attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) nuovamente (come già fatto precedentemente, nel 2005), attraverso la relativa successiva vendita integrale, come "strumento di riqualificazione dell'area degradata di Miramare" (in sostanza per tentare nuovamente la riqualificazione in questione, tentata, senza successo, dal 2005 al 2018).

Dal punto di vista dell'andamento economico e finanziario della società, va rilevato quanto segue.

Nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del proprio debito, nel 2018 la società ha acceso, con tre diverse banche, tre mutui (scadenti in data 31/12/2031), per complessivi € 2.829.000,00 circa, garantiti da ipoteca sulla "ex colonia Novarese", di proprietà delle controllate RTS, che ha aderito all'accordo in qualità di "terzo prestatore di garanzia" (ipotecaria, appunto).

L'economicità della società si è storicamente sempre verificata fino al 2016 compreso, mentre negli anni successivi è quasi sempre mancata (tranne nel 2018), prevalentemente per "fatti straordinari", non ricorrenti ed "esogeni":

- a) nel 2017, a causa dell'ingente svalutazione (circa € 2.390.000.000) della partecipazione totalitaria (100%) detenuta nella controllata RTS, a sua volta legata ad una forte svalutazione (dal precedente importo di € 10.400.000,00 al nuovo valore di € 8.000.000,00 e quindi per importo pressoché analogo - € 2.400.000,00) del relativo unico bene (la "ex colonia Novarese"), derivante da una nuova valutazione (basata su apposita perizia di stima) di tale immobile, fatta dalla controllata nel 2017;
- b) nel 2019, a causa del sopravvenuto ed imprevisto annullamento del convenzionamento di tutte le cure termali INPS, per le quali la società era una delle principali destinazioni in Italia;
- c) nel 2020⁴⁹, per fatti imputabili:
 - c.1) per circa € 493.000, alla pandemia da Covid-19, che ha causato, nel medesimo 2020, la prolungata riduzione dell'attività svolta dalla società;
 - c.2) per circa € 4.250.000 euro, all'ingente accantonamento effettuato a fronte del rischio di svalutazione del "credito di finanziamento" vantato verso la controllata RTS, connesso all'ingente svalutazione (di circa 3.387.000,00) da questa operata sul valore di mercato del proprio unico bene (l'immobile "ex colonia Novarese"), conseguente alla relativa stima aggiornata (con perizia del 02/03/2021), che ne ha ridotto il valore di presunto realizzo di circa € 3.387.000 (da € 8.000.000 ad € 4.613.000) e al prudenziale allineamento del valore dell'intera partecipazione detenuta da RT in RTS al relativo presumibile valore di mercato, definito dalla manifestazione di interesse presentata da un soggetto privato ("Renco Valore s.r.l.") il 30/09/2020;
- d) nel 2021 e 2022, quasi integralmente per la pandemia da Covid-19, che ha causato la prolungata riduzione dell'attività svolta dalla società.

La situazione economica ed anche e soprattutto quella finanziaria della società sono state fortemente "stressate" dalla fortissima contrazione dei ricavi (a cui è corrisposta una riduzione meno che proporzionale dei costi, in particolare di quelli fissi) conseguente alla forte riduzione (tra marzo 2020 e giugno 2022) della propria attività caratteristica (termale), dovuta ai provvedimenti normativi di contenimento della pandemia da Covid-19, che l'ha portata a conseguire, nel 2021, una perdita di € 424.232 e a mettere in dubbio, nel secondo trimestre 2022, la continuità aziendale, in particolare in relazione alla capacità di rimborso delle rate dei tre mutui accesi nel 2018, sopra indicati, il cui valore residuo complessivo è pari, al 31/12/2022, a circa € 2.708.000,00, costringendo l'organo amministrativo - dopo aver chiesto, in marzo 2022, senza ottenerlo⁵⁰, "soccorso finanziario" al socio Comune di Rimini - a posticipare al mese di luglio 2022 la predisposizione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 2021. Tali dubbi circa la continuità aziendale sono stati poi superati anche grazie al sopravvenuto (in luglio 2022) incremento - con effetto retroattivo dall'01/01/2022, ma valido anche per gli anni futuri - delle tariffe dei servizi resi dalla società nell'ambito del S.S.N., che ha comportato, dall'anno 2022 in poi, una crescita annua di ricavi (ed anche di liquidità) per complessivi € 265.000,00 circa.

Le difficoltà finanziarie sopra indicate hanno costretto la società, a partire dal giugno 2022, a pagare in ritardo (di un trimestre o di un semestre), parte delle rate semestrali dei propri tre mutui, situazione che sarà poi superata, a dicembre 2023, dallo spostamento, a fine piano ammortamento (al 2031), del pagamento della rata dei mutui originariamente in scadenza al 31/12/2023, stabilito dai provvedimenti normativi a favore delle imprese con sede legale nei territori colpiti dall'alluvione del 18 maggio 2023.

La brillante ripresa, nel 2023, della propria attività termale caratteristica a seguito del definitivo superamento delle restrizioni dettate dalla pandemia da Covid-19 (che nei precedenti anni 2020, 2021 e 2022 avevano avuto effetti negativi molto rilevanti sui conti della società), unitamente allo spostamento, a fine piano ammortamento (al 2031), del pagamento della rata dei mutui originariamente in scadenza al 31/12/2023 sopra indicato, ha consentito all'assemblea dei soci di approvare, in data 24/11/2023, un "bilancio di previsione 2024" che prevede il conseguimento di un utile sia nel corrente anno 2023 (con un anno di anticipo rispetto alle precedenti previsioni, che collocavano tale positivo risultato solamente nel 2024), sia nel successivo anno 2024.

La situazione economica e finanziaria della società risulta quindi sensibilmente migliorata, nel 2023, rispetto al recente passato, per quanto riguarda il breve termine.

Per il consolidamento di tale situazione anche nel medio-lungo termine, invece - oltre che per la riqualificazione dell'area, da tempo degradata, di Miramare, in cui sono ubicati i beni societari (da sempre obiettivo primario del Comune) - rimane fondamentale la vendita, da parte di RTS, della "ex colonia Novarese", o, alternativamente, la vendita integrale, da parte di RT, della partecipazione detenuta in RTS.

⁴⁹ In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2021 (in data 02/07/2021), la perdita 2020 (di € 4.742.676,38) - unitamente a tutte quelle pregresse (di ulteriori € 706.792,89, per complessivi euro 5.449.469,27) - è stata integralmente coperta mediante riduzione delle riserve a tal fine disponibili ("riserva da sovrapprezzo azioni" per € 371.989,00 e "riserva legale" per € 91.277,38, per l'importo complessivo di € 463.266,38) e, per la parte eccedente (di euro 4.986.203,00), del capitale sociale, che è stato quindi ridotto da € 8.353.011,00 ad € 3.366.808,00 (importo attuale).

⁵⁰ Il Comune non ha concesso alla società il "soccorso finanziario" da questa richiesto (500.000 euro, a titolo di "finanziamento fruttifero") per la persistenza delle tre "condizioni sostanziali ostative" già espressamente indicate (a pag.44) nella scheda relativa alla "Riminiterme s.p.a." (RT) del "Documento unitario 2021" approvato dal Comune di Rimini con D.C.C. n.73 del 16/12/2021, a cui in questa sede si rimanda.



A causa delle perdite reiteratamente conseguite nei precedenti esercizi, sopra indicate - non avendo per oggetto la gestione di un servizio d'interesse generale ed avendo prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti - la società rientra anche nell'obbligo di "razionalizzazione periodica" previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera "e", del D.Lgs.175/2016 (*"obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni in società in perdita reiterata"*).

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte di quanto sopra indicato (la società ricade nell'*"obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"*), si confermano la necessità (ex lege) e la volontà del Comune di dismissione (vendita) integrale (con procedura ad evidenza pubblica) della partecipazione, prima possibile, già esposte in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica".

Come già esposto nel precedente paragrafo "B.3", tale dismissione dovrà avvenire sulla base del nuovo *"progetto di trasferimento delle funzioni termali dal talassoterapico alla Novarese, con demolizione del talassoterapico o, in subordine, di riqualificazione orientata al benessere della sola ex colonia Novarese"*, recentemente individuato dal Comune.

In base a quanto spiegato nel medesimo paragrafo "B.3", per rendere possibile tale nuovo progetto, occorre modificare lo strumento urbanistico attuale (l'accordo di programma ivi indicato) - che lega inscindibilmente il destino dei due immobili attualmente nella disponibilità della società (talassoterapico ed ex colonia Novarese), non consentendo la riqualificazione di uno solo di essi e/o la riqualificazione di entrambi, ma in modo disgiunto - sulla base di una delle due seguenti ipotesi:

- 1) *ipotesi di minima*: Comune e Provincia di Rimini revocano consensualmente, anticipatamente ed immediatamente (previe deliberazioni/determinazioni dei rispettivi organi competenti) il vigente *"accordo di programma"*, con la conseguenza che, nella "ex colonia Novarese" si potrà realizzare un albergo, a prescindere dalla eventuale contestuale riqualificazione del Talassoterapico, ma senza poter beneficiare delle due "premierità" indicate al precedente punto "c";
- 2) *ipotesi di massima*: Comune e Provincia di Rimini sostituiscono l'attuale *"accordo di programma"* con un nuovo accordo, a cui partecipino anche la "Sovrintendenza ai beni culturali e paesaggistici" e l' "Agenzia del Demanio Regionale" (e, presumibilmente, anche la Regione Emilia-Romagna, che preveda:
 - 2.a) la facoltà (non l'obbligo) di riqualificazione di ciascuno dei due immobili ("ex colonia Novarese" e Talassoterapico) "liberamente dall'altro" (a prescindere dalla riqualificazione anche dell'altro);
 - 2.b) la possibilità (non l'obbligo) di trasferimento delle funzioni termali e del benessere dal Talassoterapico alla "ex colonia Novarese" e/o al relativo terreno di pertinenza, con la conseguente demolizione del Talassoterapico e la destinazione della relativa area di sedime a spiaggia;
 - 2.c) le due "premierità" indicate alla lettera "c" del precedente paragrafo "B.3"⁵¹, per chi si avvalsesse effettivamente della facoltà prevista al precedente punto "2.b" (e quindi trasferisse le funzioni termali e del benessere dal Talassoterapico alla "ex colonia Novarese").

Attualmente si stima che la procedura di definizione, approvazione e sottoscrizione di questo nuovo "accordo di programma" potrebbe richiedere circa 18 mesi dalla data di avvio della procedura stessa.

La scelta tra le due ipotesi di modifica dello strumento urbanistico, poi, dovrebbe risultare dall'esito di apposita procedura ad evidenza pubblica che dovrebbe essere svolta da RT, sulla base di un *"progetto di massima"* da questa predisposto (contenente, a titolo esemplificativo, non esaustivo, i "criteri di ammissione" dei concorrenti ed i "criteri di valutazione" dei "progetti definitivi" da presentare da parte dei medesimi concorrenti) e preventivamente approvato dalla propria assemblea ordinaria dei soci e, prima ancora, dal proprio socio di maggioranza assoluta, Comune di Rimini, al proprio interno, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

L'esito di tale procedura - aperta ad entrambe le ipotesi sopra indicate, ma con premierità (preferenza) per chi si manifestasse interessato alla seconda - porterebbe, infatti, l'ente a scegliere, tra le due ipotesi in questione, quella gradita dal mercato, ovvero dai privati realmente interessati ad investire su uno o su entrambi i beni nella disponibilità di RT e, quindi, ad adottare, successivamente, la modifica dello strumento urbanistico necessaria per consentire l'effettiva attuazione del *"progetto definitivo"* presentato dal privato aggiudicatario (sarebbe infatti inutile perdere i 18 mesi stimati per rendere possibile il secondo percorso sopra indicato, più gradito al Comune, se dalla gara in questione risultasse che nessun privato fosse ad esso interessato): se il *"progetto definitivo"* che risultasse "aggiudicatario" della gara comportasse la riqualificazione della sola "ex colonia Novarese", il Comune dovrebbe anticipatamente revocare l'attuale "accordo di programma" (di fatto finendo per attuare il primo percorso sopra indicato, quello "di minima"), mentre, qualora esso prefigurasse la riqualificazione congiunta della "ex colonia" e del Talassoterapico, il Comune dovrebbe "farlo proprio", inserendolo (anche come allegato parte integrante) nel nuovo *"accordo di programma"* che dovrebbe conseguentemente predisporre ed approvare (con nuova deliberazione consigliare), facendovi poi partecipare (come sottoscrittori) anche gli altri interlocutori pubblici sopra già indicati, che, ovviamente, dovrebbero essere coinvolti nella definizione del "contenuto" del nuovo accordo, fin dall'inizio dell'iter qui ipotizzato, ovvero tra la prima approvazione consigliare (del c.d. *"progetto di massima"*) e la seconda ed ultima approvazione consigliare (del c.c. *"progetto definitivo"* e del nuovo "accordo" stesso).

In questo secondo caso, una volta stipulato il *"nuovo accordo di programma"*, verrebbe poi concretamente attuato il *"progetto definitivo"* in questione, con le operazioni ivi previste (ad esempio vendita, all'imprenditore privato aggiudicatario della gara, dell'immobile da parte di RTS, oppure delle quote di RTS da parte di RT, oppure, ancora, delle azioni di RT da parte del Comune e di RH).

Dal punto di vista operativo, mentre la riqualificazione della sola "ex colonia Novarese" comporterebbe la preliminare acquisizione, da parte di un soggetto privato, della proprietà dell'immobile stesso (da RTS) o delle quote della società RTS (da RT), la "riqualificazione congiunta" della "ex colonia Novarese" e del Talassoterapico (intesa in senso ampio - anche come riqualificazione con trasferimento delle terme dal Talassoterapico alla ex colonia e successiva demolizione del talassoterapico con ripristino, al suo posto, della spiaggia) implicherebbe,

⁵¹ Si tratta:

- della possibilità di realizzare, nell'area di pertinenza della "ex colonia Novarese", un nuovo edificio di superficie utile massima complessiva fino a 5.000 mq., da destinare a funzioni complementari (sinergiche) rispetto a quelle del "polo del benessere" (ricettive e benessere) da collocare nella "ex colonia Novarese";
- della possibilità, nella eventuale realizzazione di tale nuovo edificio, di scavare sotto terra fino ad un massimo di 8 metri (potendo così realizzare un edificio di altezza complessiva di 15 metri - dato che la sovrintendenza ai beni culturali e paesaggistici ha imposto che, in quell'area, i nuovi eventuali realizzandi fabbricati abbiano un'altezza massima fuori terra non superiore a 7 metri).



verosimilmente, l'acquisizione preliminare, da parte di un soggetto privato, della proprietà delle azioni di RT (dal relativo socio di maggioranza assoluta Comune di Rimini ed anche dalla RH).

Nel caso di vendita, ad un imprenditore privato, di un immobile (quale la "ex colonia Novarese") da parte di una "società a controllo pubblico" (indiretto), quale RTS, non esistono, attualmente, norme che impongano l'individuazione dell'acquirente con procedura ad evidenza pubblica, procedura che parrebbe comunque fortemente opportuna, a fronte del rilevante interesse pubblico che la "ex colonia Novarese" riveste.

Al contrario, nel caso (molto probabile) in cui il percorso comportasse la vendita di partecipazioni societarie (quelle detenute dal Comune di Rimini

- direttamente in RT e
- indirettamente - per il tramite di RH - in RT e
- indirettamente - per il tramite di RT - in RTS),

le vigenti norme di legge (articolo 10 del D.Lgs.175/2016) prevedono che l'acquirente venga individuato con procedura ad evidenza pubblica, che dovrebbe essere attuata dal venditore (il Comune nel primo caso, RH nel secondo, RT nel terzo), previa approvazione (in tutti e tre i casi appena indicati) del Comune (con apposita deliberazione del proprio Consiglio Comunale ai sensi della medesima norma sopra indicata), nella sua veste, rispettivamente, di socio-venditore di RT (nel primo caso), di socio unico del venditore RH (nel secondo), di socio (diretto ed indiretto) di maggioranza assoluta della venditrice RT (nel terzo).

Per evidenti motivi di praticità, la gara per la ricerca dell'acquirente (da RTS) dell'immobile, potrebbe essere svolta - previa espressa approvazione di tutti i relativi aspetti principali da parte del Comune di Rimini, con deliberazione del proprio Consiglio Comunale - da RT, al posto dei rispettivi aspiranti venditori, unitamente a quella per la ricerca dell'alternativo acquirente delle partecipazioni in questione: con un unico bando, pubblicato da RT, si cercherebbe un soggetto privato disposto ad acquistare, alternativamente, l'immobile (da RTS), oppure tutte le quote di RTS (da RT), oppure, ancora, le partecipazioni di controllo di RT (dai venditori Comune ed RH).

Nello scenario prospettato, inoltre, la procedura ad evidenza pubblica per la scelta dell'eventuale acquirente delle partecipazioni societarie pubbliche (dirette e/o indirette) da vendere (imposta dal D.Lgs.175/2016) sarebbe svolta "a monte": coinciderebbe con quella per la scelta del miglior "progetto definitivo" di riqualificazione della "ex colonia Novarese" (il "progettista" aggiudicatario della gara coinciderebbe con l'acquirente delle partecipazioni societarie).

In questo articolato e complicato contesto, si inserisce poi il tema della prossima scadenza (12/02/2031) della concessione demaniale marittima (dall'Agenda Regionale del Demanio - proprietario - ad RT - attuale concessionaria) del terreno su cui è stato realizzato il Talassoterapico (che a tale scadenza dovrebbe essere trasferito gratuitamente al proprietario del terreno, unitamente al medesimo), in cui RT svolge attualmente la propria attività caratteristica termale, che riduce l'appetibilità prospettica della medesima attività, aggravando la complicazione delle privatizzazioni ricercata dal Comune. Per superare tale problema, l'ente sta quindi vagliando, con l'Agenda del Demanio, la possibilità che tale terreno, previa sdemanializzazione, possa essere da questa trasferito al Comune, che poi lo potrebbe conferire in natura ad RT.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si prevede che:

- a) nel 2024 venga avviato (con presentazione, da parte di RT, del relativo "progetto di massima") il percorso (sopra indicato) per identificare, entro la fine del medesimo anno 2024, tra le due sopra indicate, la modifica dello strumento urbanistico (che disciplina la destinazione dei beni societari attualmente nella disponibilità diretta o indiretta di RT) "gradita al mercato";
- b) nel 2025 venga alternativamente approvata o avviata (in questo secondo caso con conclusione prevista a metà del 2026) la modifica del medesimo strumento urbanistico che sarà risultata "gradita al mercato", a seconda che essa riguardi, rispettivamente, la prima o la seconda delle ipotesi sopra indicate;
- c) nel 2025 oppure nel 2026 - a seconda che la modifica dello strumento urbanistico che sarà adottata sia la prima o la seconda - si realizzi la privatizzazione dei beni stessi e/o di una o entrambe le società che ne hanno la disponibilità.

IN SINTESI

In base al nuovo "progetto di trasferimento delle funzioni termali dal talassoterapico alla Novarese, con demolizione del talassoterapico o, in subordine, di riqualificazione della sola ex colonia Novarese", recentemente individuato dal Comune:

- a) nel 2024-2025: modifica degli strumenti urbanistici che "regolano" le destinazioni dei beni (talassoterapico ed "ex colonia Novarese") attualmente nella disponibilità, diretta ed indiretta, della società;
- b) presumibilmente tra il 2025 e il 2026: dismissione (vendita) integrale della partecipazione, ad un soggetto (da individuare con procedura ad evidenza pubblica).

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

- 1) nel 2025-2026, "messa in sicurezza" della propria situazione economica e finanziaria prospettica a lungo termine e nuova seconda (dopo la prima del 2005) privatizzazione integrale.

PER IL COMUNE DI RIMINI

- 1) nel 2025-26, dismissione integrale della partecipazione;
- 2) dal 2026 in poi, riqualificazione dell'area territoriale degradata di Miramare, secondo il nuovo progetto recentemente individuato.



6 - UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <p><input type="checkbox"/> totalitaria:</p> <p><input type="checkbox"/> maggioritaria</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> minoritaria</p>	<p>Società:</p> <p><input type="checkbox"/> a controllo pubblico:</p> <p><input type="checkbox"/> monocratico (solitario)</p> <p><input type="checkbox"/> congiunto</p> <p><input type="checkbox"/> in house:</p> <p><input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario)</p> <p><input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NON a controllo pubblico</p>	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> partecipazione diretta: 25,48%</p> <p><input type="checkbox"/> partecipazione indiretta:</p>
--	--	--

Attività svolta:
Promozione e supporto dello sviluppo dell'università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore nel riminese.

<p>N. Componenti organi sociali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Data di riferimento</th> <th colspan="2">Organo amministrativo</th> <th colspan="2">Organo di controllo</th> </tr> <tr> <th>Consiglio di Amm.ne</th> <th>Amm.re Unico</th> <th>Sindaci effettivi</th> <th>Sindaci supplenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2022</td> <td>8</td> <td></td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti	31/12/2022	8		3	2	<p>N. Dipendenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data di riferimento</th> <th>N.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2022</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Data di riferimento	N.	31/12/2022	8
Data di riferimento		Organo amministrativo		Organo di controllo															
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti															
31/12/2022	8		3	2															
Data di riferimento	N.																		
31/12/2022	8																		

Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)

2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio
1.122.000	1.135.597	1.212.020	1.156.539

Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)

2018	2019	2020	2021	2022
26.537	13.408	23.747	19.093	9.626

Anno di costituzione: 1992
Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:
 via Angherà, 22 - 47921 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02199190402 - www.unirimini.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

Si tratta di una società consortile (senza scopo di lucro), che raggruppa insieme i principali soggetti locali pubblici (comuni della Provincia di Rimini) e privati (la più importante fondazione della Provincia di Rimini - Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini - secondo socio di maggioranza relativa con il 13% circa del capitale e alcune importanti imprese), che promuove e sostiene lo sviluppo dell'università e della ricerca scientifica nel territorio riminese, sostanzialmente creando - anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati (soci e non) - a proprie cure e spese, le "condizioni" a tal fine necessarie, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la disponibilità delle strutture (aule di lezione, laboratori, aule di studio, mense per studenti e docenti, alloggi per studenti, ecc.), del corpo docenti, dei rapporti con le imprese del territorio. Dal novembre 2017 l'attività di promozione e sostegno dello sviluppo della ricerca scientifica (nel caso specifico, applicata) si è ulteriormente ampliata e potenziata con l'assunzione, da parte della società, del ruolo (formalmente affidatole dalla Regione Emilia-Romagna) di "ente gestore" del neo-nato tecnopolo del campus di Rimini dell'Università di Bologna, ruolo nel cui ambito la società ha promosso e sta promuovendo numerose occasioni di incontro tra le aziende del territorio e il tecnopolo riminese, per "agevolare" lo svolgimento di ricerche scientifiche applicate, di interesse delle imprese locali.

L'attività svolta, certamente non acquisibile sul mercato, non svolgibile da parte di altri soggetti privati senza la compartecipazione pubblica (a causa della relativa mancanza di redditività), né esercitabile direttamente dal Comune (a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo relativo svolgimento e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettica - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge⁵² alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali) ha contribuito in modo determinante ed imprescindibile alla nascita (prima) e allo sviluppo e al consolidamento (poi ed anche oggi) dell'università nel Riminese (i cui iscritti, per una buona percentuale - circa 20%, pari a circa 1.050 - appartengono alla Provincia di Rimini) e quindi, indirettamente, allo sviluppo economico (con un impatto diretto e indiretto della spesa complessiva degli studenti del Campus di Rimini oscillante intorno ai 21 milioni di euro annui da appositi studi periodicamente svolti dall'Università di Bologna, Campus di

⁵² Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007").



Rimini⁵³), sociale e culturale della popolazione locale, che, come detto nelle premesse del presente piano, costituisce lo scopo istituzionale del Comune. Pertanto l'attività svolta dalla società costituisce un "servizio di interesse generale", come tale "ammessa" dal D.Lgs.175/2016.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo un'attività fondamentale per lo sviluppo economico (espressamente analizzato e quantificato in circa 21 milioni di euro annui di "impatto" diretto ed indiretto della spesa degli studenti del Campus di Rimini, da appositi studi periodicamente svolti dall'Università di Bologna), sociale e culturale della popolazione locale, la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Come sopra già detto, la suddetta attività non è acquisibile sul mercato, non pare svolgibile da parte di altri soggetti privati, senza la compartecipazione pubblica (a causa della relativa mancanza di redditività), né direttamente da parte del Comune, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali.

Pertanto, nel caso specifico la verifica della convenienza economica (e finanziaria) della modalità di gestione del servizio adottata rispetto ad altre possibili modalità alternative non pare strettamente necessaria, in quanto, sulla base di quanto già chiarito, queste non paiono sussistere. In ogni caso va ugualmente segnalato, per completezza di informazione, che la società ha sempre conseguito sia l'economicità (utili di esercizio), sia la sostenibilità finanziaria, grazie al versamento, da parte dei soci, di contributi consortili (proporzionati alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale), in conformità alle disposizioni dell'articolo 2615 ter c.c., richiamate da quelle dello statuto sociale, a "copertura" preventiva delle perdite previste annualmente nel relativo bilancio annuale di previsione. Nell'ultimo quinquennio 2018-2022 l'importo di tali contributi consortili, quasi sempre costantemente calante nel tempo, almeno dal 2009 fino al 2020 (tanto che è passato da circa €2.716.000 del 2009 a circa €1.051.680 del 2022), è stato di circa 1.013.000 euro medi annui, di cui circa 258.000 euro medi annui a carico del socio Comune di Rimini.

La modalità adottata per la gestione del servizio in questione (società mista) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non pare ricadere in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della fondamentale attività svolta dalla società per lo sviluppo economico e socio-culturale della popolazione locale, il Comune manterrà la partecipazione diretta attualmente detenuta "tal quale" (senza operazioni di "razionalizzazione").

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente detenuta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETÀ PARTECIPATA

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

⁵³ L'ultimo studio condotto in tal senso dall'Università di Bologna nel 2021, ha stimato l'impatto economico diretto e indiretto della spesa complessiva degli studenti del campus di Rimini, in circa 21 milioni di euro annui (in termini di valore aggiunto).



C.5.2) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRECTE

1 - AERADRIA S.P.A. IN FALLIMENTO

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <input type="checkbox"/> totalitaria: <input checked="" type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria	<p>Società:</p> <input type="checkbox"/> a controllo pubblico: <input type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input checked="" type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <input type="checkbox"/> Partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> Partecipazione indiretta: 18,11% (attraverso "Rimini Holding s.p.a.")
---	---	--

Attività svolta fino al 26/11/2013
 Gestione dell'aeroporto internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini, ubicato a Miramare di Rimini.

N. componenti organi sociali al 26/11/2013

Organo amministrativo	Organo di controllo
Consiglio di amm.ne di 5 membri	Collegio Sindacale composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti

N. dipendenti al 26/11/2013: 88

Anno di costituzione: 1962
Sede legale, codice fiscale, partita iva:
 via Flaminia 409 - 47924 Miramare di Rimini - Cod. Fisc./P.I. 00126400407

Essendo stata dichiarata fallita, dal Tribunale di Rimini, in data 26/11/2013, la società è stata inserita nel presente piano in conformità alle disposizioni del D.Lgs.175/2016 e delle "Istruzioni M.E.F." (relative alla redazione del precedente "p.d.r.s. 2017") indicate nelle premesse, ma, relativamente ad essa, non si ritiene di dover fornire nel presente documento nessuna ulteriore informazione, se non che nei prossimi anni, presumibilmente, il curatore fallimentare proseguirà la "revisione straordinaria" - consistente nella liquidazione (coatta) della società - già avviata dalla data della sentenza di fallimento, 26 novembre 2013, con pagamento dei debiti e conseguente estinzione della società (la data di conclusione della procedura non è al momento prevedibile).



2 - AMIR S.P.A.

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <input checked="" type="checkbox"/> totalitaria: <input type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria	<p>Società:</p> <input checked="" type="checkbox"/> a controllo pubblico <input checked="" type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <input type="checkbox"/> partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> partecipazione indiretta: 75,30% (attraverso "Rimini Holding s.p.a.")																		
<p>Attività svolta Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini.</p>																				
<p>N. Componenti organi sociali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Data di riferimento</th> <th colspan="2">Organo amministrativo</th> <th colspan="2">Organo di controllo</th> </tr> <tr> <th>Consiglio di Amm.ne</th> <th>Amm.re Unico</th> <th>Sindaci effettivi</th> <th>Sindaci supplenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2022</td> <td></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti	31/12/2022		1	3	2	<p>N. Dipendenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data di riferimento</th> <th>N.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2022</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Data di riferimento	N.	31/12/2022	3
Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo																	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti																
31/12/2022		1	3	2																
Data di riferimento	N.																			
31/12/2022	3																			
<p>Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>Fatturato medio annuo del triennio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.562.847</td> <td>2.586.601</td> <td>1.853.990</td> <td>2.334.479</td> </tr> </tbody> </table>				2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio	2.562.847	2.586.601	1.853.990	2.334.479									
2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio																	
2.562.847	2.586.601	1.853.990	2.334.479																	
<p>Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.858.952</td> <td>206.857</td> <td>1.395.749</td> <td>1.111.382</td> <td>25.856</td> </tr> </tbody> </table>				2018	2019	2020	2021	2022	2.858.952	206.857	1.395.749	1.111.382	25.856							
2018	2019	2020	2021	2022																
2.858.952	206.857	1.395.749	1.111.382	25.856																
<p>Anno di costituzione: 1994 Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet: via D. Campana, 63 - 47922 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02349350401 - www.amir.it</p>																				

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

E' una c.d. "società delle reti" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 ("veste" assunta nel 2003, a seguito della scissione parziale proporzionale a beneficio di Seabo - oggi Hera - s.p.a.), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni funzionali all'erogazione del servizio (di interesse generale, con rilevanza economica, a rete) *idrico integrato*; conseguentemente svolge una attività ("realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale", prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera "a", parte finale, del D.Lgs.175/2016) "ammessa".
 La società detiene, infatti, un ingente patrimonio idrico, collocato nella parte settentrionale della provincia di Rimini ed è stata impegnata nella realizzazione e nel finanziamento di alcuni fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti, quali il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e la nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo un "servizio di interesse generale" e quindi un'attività "ammessa" dal D.Lgs.175/2016, la società soddisfa il "vincolo di scopo".
 La modalità adottata per la gestione del servizio in questione (società interamente pubblica) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (ha sempre prodotto utili, che ha impiegato anche per far fronte agli investimenti che si è impegnata a realizzare) e dall'autosostenibilità finanziaria e pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".



A fronte della coincidenza dell'attività svolta dalla società con parte (detenzione, custodia e manutenzione dei beni idrici) delle attività svolte da "R.A.S.F." - "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (che, accanto all'attività di "società delle reti idriche", svolge, però, anche il "servizio di interesse generale" di produzione di acqua potabile all'ingrosso per la Romagna, come meglio indicato nella relativa scheda di seguito riportata), Amir pare assoggettata all'obbligo di "eliminazione delle partecipazioni doppioni" stabilito dall'articolo 20, comma 2, lettera "c" del D.Lgs.175/2016, mentre non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" previste dalle altre lettere del medesimo articolo, come peraltro già rilevato sia nel precedente "p.o.r. 2015", sia nei successivi "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p." 2018 e seguenti.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte da "R.A.S.F." ("Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.") sopra evidenziata, come già dettagliatamente indicato nel precedente paragrafo "B.1" del presente documento, al quale si rimanda, il precedente "p.d.r.p. 2022" prevedeva (in sostanziale continuità con gli analoghi documenti dei precedenti anni 2018, 2019, 2020 e 2021) il superamento di tale situazione (di "partecipazioni doppioni") con le seguenti modalità e tempistiche:

<<Previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF, delle "quattro"⁵⁴ condizioni di convenienza per i soci riminesi ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:

a) *presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);*

b) *presumibilmente entro il 31/12/2025, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).*

In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini e/o per la controllata Rimini Holding s.p.a.) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", preliminarmente conferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici in Amir e ri-considerazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015">>.

Nel presente "piano" si conferma integralmente la proposta di "razionalizzazione periodica" già prevista nel precedente "p.d.r.p. 2022" sopra sintetizzata, consistente, sostanzialmente, nel superamento del "doppione" (rispetto a R.A.S.F.) Amir, attraverso l'attuazione del suddetto "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" - che di fatto comporta il trasferimento del ramo idrico locale (di Amir) in R.A.S.F. e la conseguente liquidazione dell'Amir residua - con le stesse "modalità attuative" e gli stessi tempi previsti del "p.d.r.p. 2022", con l'introduzione, però, di un termine temporale massimo (31/03/2024) per la formale accettazione delle condizioni sopra indicate da parte degli altri soci di RASF (in seno al relativo "coordinamento soci"), pena l'abbandono del progetto da parte del Comune di Rimini (attraverso RH).

Nel caso in cui, per qualunque motivo, il "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" risultasse non attuabile o non conveniente per il Comune di Rimini (e/o per la controllata Rimini Holding s.p.a.) e quindi non venisse realizzato (quanto meno dal territorio riminese), il Comune di Rimini dovrebbe ugualmente procedere al preliminarmente trasferimento dei propri beni idrici non demaniali in Amir e - a fronte della persistenza delle due società (Amir e RASF) operanti nel medesimo settore (idrico) - dovrebbe poi tornare a prendere in considerazione, aggiornandolo, lo scenario alternativo di razionalizzazione della propria società patrimoniale idrica (Amir), consistente nella relativa fusione con la "propria" società patrimoniale "trasportistica" ("P.M.R. s.r.l. consortile", partecipata direttamente per il 79% circa, già ipotizzato nel proprio precedente "p.o.r. 2015"⁵⁵.

IN SINTESI

Previa accettazione, entro il termine massimo del 31/03/2024, da parte degli altri soci di RASF, delle "condizioni di convenienza per il territorio riminese" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:

a) *presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);*

b) *presumibilmente entro il 31/12/2025, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).*

In caso di mancata approvazione, entro il termine massimo del 31/03/2024, delle "condizioni di convenienza per il territorio riminese" o di mancata attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", preliminarmente trasferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici non demaniali in Amir e ri-considerazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015".

⁵⁴ Come già segnalato nel precedente paragrafo "B.1", le condizioni in questione in realtà, dal 2022, non erano più quattro, ma cinque.

⁵⁵ Il "P.O.R. 2015" prevedeva che venisse attuata la fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. e che, in subordine, nel caso in cui, per qualunque motivo, tale fusione non fosse stata attuata, <<...a fronte della parziale "somiglianza" delle attività (patrimoniali) svolte (amministrazione di beni e reti, rispettivamente idrici e trasportistici) dalle due società e della coincidenza della maggioranza dei rispettivi soci, il Comune di Rimini, socio di maggioranza assoluta di entrambe le società (nel caso di Amir s.p.a. attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) proponesse ai soci di "Amir s.p.a." e di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale modifica della natura (da lucrativa a consortile), della denominazione (da individuare, ad esempio "Patrimonio Idrico e Trasportistico Provincia di Rimini - P.I.T.R. s.r.l. consortile") e dello statuto dell'incorporante (Amir), estinzione dell'incorporata (P.M.R.) ed acquisizione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta in Amir s.p.a., al posto di quella che l'ente avrebbe di lì a breve detenuto in "P.M.R. s.r.l. consortile" (a seguito della riorganizzazione relativa ad A.M., prevista nel "piano operativo").



PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

- a) con il preliminare trasferimento dei beni idrici non demaniali da parte del Comune di Rimini, incremento del proprio patrimonio;
- b) con il successivo conferimento di tutti i propri beni idrici in RASF, "permuta" di gran parte del proprio patrimonio (scambio della proprietà del "ramo idrico" con azioni di R.A.S.F.);
- c) con la liquidazione finale, estinzione.

PER IL COMUNE DI RIMINI

- a) con il preliminare trasferimento dei propri beni idrici non demaniali in Amir, razionalizzazione della proprietà dei beni idrici;
- b) con il successivo conferimento dei propri beni idrici da parte di Amir in RASF: nessuna;
- c) con la liquidazione finale di Amir, dismissione (estinzione) della partecipazione detenuta (direttamente ed indirettamente - attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in "Amir s.p.a." e acquisizione della proprietà dei relativi beni (azioni di RASF).



3 - AMIR ONORANZE FUNEBRI (O.F.) S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
- maggioritaria
- minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 - monocratico (solitario)
 - congiunto
- in house:
 - con controllo analogo monocratico (solitario)
 - con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
- partecipazione indiretta: 99,98% (*)

(*) Il Comune partecipa alla società attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., che detiene il 99,987% della sub-controllata "Anthea s.r.l.", che, a sua volta, detiene il 100% di "Amir Onoranze Funebri s.r.l."; rappresenta pertanto una partecipazione di terzo livello

Attività svolta

Servizio di trasporto funebre e gestione, funzionalmente collegata al trasporto funebre, dei servizi di polizia mortuaria e delle attività funebri, consistenti nel disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, commercio al dettaglio di articoli funerari (cofani e attrezzature varie, lapidi e loro ornamenti, manifesti e stampe).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2022		1	1	

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2022	14

Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)

2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio
2.644.632	2.285.060	2.418.628	2.449.440

Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)

2018	2019	2020	2021	2022
182.902	169.869	174.914	70.629	116.788

Anno di costituzione: 2009

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via D. Campana 59 – 47922 RIMINI- Cod. Fisc./P.I. 03790660405 - www.amirof.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società è stata costituita nel febbraio 2009 dal socio unico "Anthea s.r.l.", mediante conferimento del ramo aziendale relativo all'attività di onoranze funebri fino ad allora esercitata direttamente dalla stessa Anthea s.r.l., in adempimento alle disposizioni del D.L. n.223/2006 (c.d. "decreto Bersani"), che, nella versione all'epoca vigente, prevedevano la dismissione obbligatoria, da parte delle c.d. "società strumentali", come Anthea, delle attività "non strumentali" (come le onoranze funebri), anche mediante conferimento delle stesse ad altra società (conferitaria) e successiva cessione (da parte della società strumentale conferente) della partecipazione così ottenuta in tale nuova società conferitaria. Successivamente la medesima norma è stata modificata in senso "estensivo" e l'originario obbligo di cessione di tali partecipazioni societarie è stato soppresso, per cui Anthea, anche a fronte della "rilevanza pubblica" delle attività funebri svolte, spiegata di seguito, non ha più proceduto alla vendita a terzi della partecipazione detenuta in "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", originariamente prevista.

La società esercita un'attività, che, in generale (con l'eccezione di quanto di seguito indicato) è tipicamente commerciale, in un mercato (quello funebre locale), caratterizzato da:

- forte e crescente competizione di operatori privati - peraltro in aumento negli ultimi anni, a fronte di sostanziale stabilità della domanda - spesso privi delle risorse e delle dotazioni minime necessarie ad assicurare un servizio a regola d'arte (anche a fronte del tentativo di mantenere i livelli di redditività passati), con frequente ricorso a soluzioni estemporanee, talvolta a danno della qualità del servizio;
- pratiche di acquisizione dei servizi talvolta scorrette;



- "acquirenti" del servizio funerario (i cosiddetti "dolenti") da tutelare, in quanto, a causa della particolare fragilità emotiva che li affligge nel momento dell'acquisto, spesso non riescono a porre in essere un adeguato confronto tra le possibili offerte del mercato.

Il vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria" (articolo 6, punto 1) classifica però come "servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge" e specificati nel regolamento stesso, ponendoli a carico del Comune, che deve provvedervi direttamente o per mezzo di terzi in base alle modalità di gestione del servizio (art.6, punto 8) e da erogare in modo gratuito, i servizi funebri (trasferimento di salma, inumazione, esumazione ordinaria decennale) a favore di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società, svolgendo attività miste (sia "commerciali", sia "di interesse generale"), in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, potrebbe essere soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").

Relativamente alla verifica del rispetto degli altri requisiti necessari per il mantenimento della partecipazione ("oneri di motivazione analitica" e "ipotesi specifiche"), si segnala che:

- la modalità gestionale (delle attività svolte) finora adottata (la società interamente pubblica) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (la società ha sempre prodotto utili, che ha quasi sempre accantonato a riserva) e dalla sostenibilità finanziaria e modalità gestionali alternative - quali, ad esempio, la gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta, infatti, non sarebbe ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettica - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge⁵⁶ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali) - sarebbero difficilmente conciliabili (se non, addirittura, incompatibili) con il perseguimento dei fini "pubblici" sopra indicati; la modalità gestionale adottata pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese; conseguentemente la società rispetta gli "oneri di motivazione analitica";
- la società non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" (ulteriori e diverse da quella della "lettera "a") previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte del fatto che la società, accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (consentita), in quanto:

- regola ed influenza positivamente il mercato funebre locale, inducendo i concorrenti privati ad una maggiore osservanza delle regole, promuovendo e diffondendo la qualità del servizio (Amir O.F. è l'unica azienda sul territorio della Provincia di Rimini ed una delle pochissime aziende funebri italiane in possesso della tripla certificazione ISO 9001, ISO 18001 e UNI 15017) e la sensibilità nei confronti degli utenti e calmierando anche i prezzi dei servizi stessi;

- "surroga" il Comune nell'organizzazione (obbligatoria in base alle disposizioni della L.R.E.R.19/2004 e del vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria" - articolo 6, punto 8) dei servizi funebri per gli indigenti (che il Comune dovrebbe altrimenti garantire con una propria struttura interna, o comunque con oneri a proprio carico),

il Comune manterrà "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") la partecipazione indirettamente attualmente detenuta,

Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di razionalizzazione periodica"), come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "C.3 - criteri di redazione del piano".

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a." e la sub-controllata (da questa) "Anthea s.r.l.", della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

⁵⁶ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007").



4 - ANTHEA S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
- maggioritaria
- minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 - monocratico (solitario)
 - congiunto
- in house:
 - con controllo analogo monocratico (solitario)
 - con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
- partecipazione indiretta: 99,98% (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta

A favore degli enti pubblici soci (direttamente o indirettamente) o affidanti:

- 1) manutenzione di:
 - 1.a) strade comunali;
 - 1.b) verde pubblico comunale;
 - 1.c) fabbricati comunali;
 - 1.d) immobili cimiteriali;
- 2) servizi:
 - 2.a) di lotta antiparassitaria;
 - 2.b) energetici.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2022		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2022	98

Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)

2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio
20.181.076	25.207.730	30.432.261	25.273.689

Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)

2018	2019	2020	2021	2022
349.277	149.598	184.007	546.251	513.131

Anno di costituzione: 2008

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via della Lontra 30 - 47923 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 03730240409 - www.anthearimini.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

Prima con D.C.C. n.112 dell'11/12/2008 (per i primi affidati) e poi con D.C.C. n.51 del 06/05/2010 (per quelli affidati successivamente), il Comune di Rimini, nell'affidare alla società lo svolgimento, in house providing, dei servizi indicati, li ha espressamente qualificati come "servizi strumentali" (tale qualificazione è stata confermata anche con la successiva D.C.C. n.112 del 19/12/2013, avente ad oggetto "ricognizione sullo stato di affidamento dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali nel Comune di Rimini"); pertanto si tratta di una c.d. "società strumentale in house", che svolge attività ("attività strumentale", ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera "d") ammessa.



ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo", in quanto le attività e i servizi svolti sono resi direttamente ai comuni soci-committenti (di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Santarcangelo di Romagna e - dal 18/09/2020 - Morciano di Romagna⁵⁷), ma, nella loro quasi totalità, indirettamente, sono fruiti dai relativi cittadini e sono fondamentali per garantire la loro "normale" vita quotidiana e paiono quindi coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi Comuni soci (in particolare, ma non solo, con quelli relativi alla cura "dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio", già evidenziati nelle premesse del presente piano), oltre che "ammessi".

Pur potendo acquisire periodicamente sul mercato (con procedure ad evidenza pubblica) tali servizi, già nel 2008 il Comune di Rimini (ed altrettanto fecero gli altri due comuni soci originari di Bellaria-Igea Marina e di Santarcangelo di Romagna) decise di acquistare da Hera s.p.a. (unitamente ai suddetti due Comuni) l'intera partecipazione societaria in questione, per ritornare, attraverso essa, ad una modalità gestionale (di detti servizi) strumentali, all'epoca definiti "minori" rispetto a quelli "primari" "idrico integrato" e "dei rifiuti", ma ugualmente particolarmente importanti per l'immagine della città e dell'amministrazione, anche sotto il profilo turistico e fortemente incidenti sulla qualità di vita quotidiana dei propri cittadini) maggiormente controllabile e flessibile, rispetto alla gestione esternalizzata svolta tra il 2003 e il 2008 attraverso la partecipata (in misura minoritaria) Hera s.p.a. ed anche rispetto alla alternativa possibile gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta non sarebbe ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettica - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge⁵⁸ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali); l'esperienza di questi ultimi 14 anni (2009-2022) ha confermato (soprattutto in termini di rapidità e flessibilità di intervento manutentivo sui beni comunali) la validità della scelta operata e l'attualità delle relative motivazioni, tanto che il Comune, con l'approvazione del relativo nuovo "accordo quadro" - avvenuta con D.C.C. n.67 dell'08/11/2018 - ha confermato e prorogato (prima della prevista scadenza del 31/12/2024) l'affidamento in house in questione fino al 31/12/2035, puntualizzandolo ed aggiornandolo in alcuni aspetti.

La modalità gestionale adottata è sempre stata caratterizzata dalla piena economicità (la società ha sempre prodotto utili, che negli ultimi anni ha anche distribuito ai soci per la quasi totalità del relativo importo) ed auto-sostenibilità finanziaria, nonostante le progressive riduzioni di corrispettivo operate nel tempo dai Comuni soci-committenti (in particolare da quello di Rimini), spesso a parità di livello di servizi erogati dalla società e pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La società, peraltro, non ricade in nessuna delle c.d. "ipotesi specifiche".

Pertanto la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'elevata rilevanza delle attività strumentali svolte dalla società a favore del Comune, l'ente manterrà "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") la partecipazione indiretta (attraverso Rimini Holding s.p.a.) attualmente posseduta.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

⁵⁷ Il Comune di Morciano di Romagna è diventato socio in data 18/09/2020, quando - dopo essersi aggiudicato l'apposita procedura ad evidenza pubblica indetta a tal fine dalla "venditrice" Rimini Holding s.p.a. - ha acquistato da questa una quota (di nominali €.500,00, pari allo 0,0066237529% del capitale sociale) uguale a quella già detenuta dagli altri due soci minoritari originari (Comune di Bellaria-Igea Marina e Comune di Santarcangelo di Romagna), aderendo anche alla "convenzione per il controllo analogo" già esistente tra i tre soci originari.

⁵⁸ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007").



5 - CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE - C.A.A.R. S.P.A.⁵⁹

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <input type="checkbox"/> totalitaria <input checked="" type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria	<p>Società:</p> <input checked="" type="checkbox"/> a controllo pubblico <input checked="" type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <input type="checkbox"/> partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> partecipazione indiretta: 59,50% (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")																		
<p>Attività svolta</p> <ol style="list-style-type: none"> Costruzione (avvenuta negli anni passati) del "centro agro-alimentare di Rimini", ovvero della struttura che ospita quotidianamente il mercato agroalimentare all'ingrosso di Rimini; gestione del centro agro-alimentare riminese, attraverso la locazione di spazi commerciali alle imprese che operano stabilmente presso il centro stesso e la fornitura, alle medesime, di numerosissimi servizi [portineria, pesa pubblica, vigilanza armata notturna, pulizie di gallerie e piazzali, gestione delle aree verdi, sgombero della neve, manutenzioni, illuminazione delle zone comuni (viabilità, parcheggi, gallerie), facchinaggio, sicurezza passiva (telecamere a circuito chiuso), assistenza logistica e vigilanza interna, assistenza tecnica e sicurezza sul lavoro, assistenza controllo qualità (bollo CE, sistemi di qualità, certificazioni), assistenza informatica e tecnologica, area ecologica per raccolta differenziata dei rifiuti, servizio postale (ricevimento e smistamento posta a firma), statistiche di mercato (listini prezzi e quantità mercato ortofrutticolo), sala riunioni attrezzata (audiovisivi)]. 																				
<p>N. Componenti organi sociali</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Data di riferimento</th> <th colspan="2">Organo amministrativo</th> <th colspan="2">Organo di controllo</th> </tr> <tr> <th>Consiglio di Amm.ne</th> <th>Amm.re Unico</th> <th>Sindaci effettivi</th> <th>Sindaci supplenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2022</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti	31/12/2022	3		3	2	<p>N. Dipendenti</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Data di riferimento</th> <th>N.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2022</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Data di riferimento	N.	31/12/2022	7
Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo																	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti																
31/12/2022	3		3	2																
Data di riferimento	N.																			
31/12/2022	7																			
<p>Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>Fatturato medio annuo del triennio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.570.867</td> <td>2.791.374</td> <td>2.783.413</td> <td>2.715.218</td> </tr> </tbody> </table>				2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio	2.570.867	2.791.374	2.783.413	2.715.218									
2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio																	
2.570.867	2.791.374	2.783.413	2.715.218																	
<p>Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>392.724</td> <td>87.613</td> <td>85.893</td> <td>109.208</td> <td>158.344</td> </tr> </tbody> </table>				2018	2019	2020	2021	2022	392.724	87.613	85.893	109.208	158.344							
2018	2019	2020	2021	2022																
392.724	87.613	85.893	109.208	158.344																
<p>Anno di costituzione: 1989 Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet: via Emilia Vecchia, 75 - 47922 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02029410400 - www.caar.it</p>																				

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La L.R.E.R.19.01.1998, n.1, che disciplina la gestione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, affidando l'iniziativa della relativa istituzione alle città metropolitane, ai Comuni e alla società per azioni consortili a maggioranza pubblica (art.5, c.1), qualifica tale attività come "servizio pubblico locale" (art.1), stabilendo anche (art.6, c.2) che "gli enti istitutori possono provvedere alla gestione unitaria dei centri agro-alimentari a mezzo di società per azioni e di società consortili per azioni".

In attuazione di tale legge, la società ha realizzato (peraltro con onere finanziato per circa il 40% dallo stato, attraverso contributi previsti dalla L.28.02.1986, n.41) e ora (dal 2002) gestisce il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Rimini, presso il quale operano quotidianamente, con presenza stabile, complessivamente, circa 365 imprese "offerenti", prevalentemente riminesi (circa 300 del settore ortofrutticolo, 3 del settore ittico ed altre 60 circa in altri settori, quali, ad esempio, la logistica), che occupano circa 650 persone e circa 530 ulteriori imprese "acquirenti" (grossisti e dettaglianti dell'ortofrutta), anch'esse prevalentemente (per circa il 70%) appartenenti alla provincia di Rimini.

Con tale attività, quindi, la società contribuisce certamente in modo significativo allo sviluppo economico della popolazione locale (non solo del Comune, ma dell'intera Provincia di Rimini), che, come già detto in premessa, costituisce una parte importante dei fini istituzionali del Comune.

⁵⁹ Con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 21/04/2023, efficace dal 05/07/2023, la società è stata trasformata da "s.p.a. consortile" ad "s.p.a."



Tale attività, peraltro, non essendo "profittevole", né attualmente (a causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, ora progressivamente calanti, la società fino al 2015 ha chiuso i propri bilanci quasi sempre in perdita⁶⁰), né, presumibilmente in futuro, quando, una volta completato il rimborso del mutuo già indicato, potrà ragionevolmente autosostenersi⁶¹, ma senza generare profitti tali da renderla appetibile per i privati (aspetto confermato dalla considerazione che quasi tutti i centri agro-alimentari italiani sono a capitale prevalentemente pubblico), ragionevolmente non sarebbe svolta da soggetti privati, senza l'intervento pubblico. Conseguentemente, le attività svolte dalla società paiono costituire, per il Comune, "servizi di interesse generale" (privi di rilevanza economica e soprattutto non a rete), come tali "ammesse".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Gestendo (per quanto sopra esposto) un "servizio di interesse generale", la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Mentre dal punto di vista finanziario la società ha sempre avuto una piena e buona sostenibilità (capacità di far fronte alle proprie uscite monetarie con le proprie entrate monetarie), dal punto di vista economico, a causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari (ora progressivamente calanti) connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, la società fino al 2015 ha chiuso i propri bilanci quasi sempre in perdita (accumulando perdite complessive per circa 2,5 milioni di euro), quindi senza il requisito della "economicità" (svolgendo un "servizio di interesse generale", non è stata però "colpita", in passato, dall'obbligo di dismissione delle "società reiteratamente in perdita" della lettera "e", in quanto, come già detto nel precedente paragrafo "A.2", esso si applicava - e si applica tuttora - alle società "diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale").

Nel settembre 2019 l'assemblea straordinaria dei soci della società ha deliberato la copertura integrale delle suddette perdite pregresse (per la parte rimasta - pari ad €.2.145.068,00 - dopo una piccola parziale copertura già operata con gli utili degli anni 2016, 2017 e 2018) con l'azzeramento della riserva legale (per €.73.408) e con la riduzione del capitale sociale (per €.2.071.660, da €.11.798.463 ad €.9.726.803), riducendo successivamente ulteriormente il capitale sociale di €.29.941,85, a fronte del recesso di un socio (Comune di Savignano sul Rubicone), ed ha ora un patrimonio netto di circa €.9.870.000,00.

In relazione all'andamento economico prospettico della società, va rilevato che, come risulta chiaramente dalla relazione semestrale 2019 predisposta dal Consiglio di Amministrazione a fine luglio 2019, a partire dall'esercizio 2019 la società ha registrato una forte diminuzione degli "ammortamenti", prevista anche per i successivi anni, *conseguente al cambiamento di stima contabile effettuato dagli amministratori nel corso dell'esercizio 2019 a seguito della revisione della vita utile dei fabbricati. La residua possibilità di utilizzazione dei fabbricati è stata determinata attraverso una specifica perizia di stima, asseverata in data 16/07/2019 dal consulente tecnico incaricato, in cui - tenuto anche conto degli ingenti interventi di manutenzione sino ad ora effettuati sul patrimonio immobiliare nonché di quelli programmati e deliberati dal c.d.a. per il periodo 2018/2025 - sono state determinate sia la durata fisica che la durata economica dei fabbricati per un residuo periodo stimato in misura non inferiore ad anni 35. Conseguentemente, in ossequio a quanto stabilito dal principio contabile OIC n.16, gli Amministratori hanno proceduto ad una modifica delle stime precedentemente effettuate ripartendo il valore netto contabile dei fabbricati sulla nuova vita utile degli stessi, prudenzialmente quantificata in anni 33*".

In sostanza, con la suddetta (motivata) ri-determinazione della vita utile residua dei fabbricati che costituiscono il centro e con la conseguente riduzione dei relativi ammortamenti annui, la società pare aver superato definitivamente, anche in ottica prospettica, la criticità economica (sopra evidenziata) che l'ha caratterizzata nei precedenti anni, con la costante generazione di risultati economici negativi (perdite), causati proprio dai precedenti ingenti ammortamenti, sia pure affiancati, contestualmente, da flussi di cassa ampiamente positivi e da un'ottima "salute" finanziaria.

Trattandosi, come sopra già esposto, di attività costituenti un "servizio di interesse generale privo di rilevanza economica", tra le modalità di gestione alternative (alla società pubblica), può essere presa in considerazione solamente la gestione diretta (non anche la gestione da parte di terzi privati, non praticabile), che però non sarebbe concretamente realizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi, ma soprattutto dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettica - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge⁶² alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali. Peraltro, anche in caso di possibile ipotetica modalità di gestione alternativa e di ipotetica scissione tra la proprietà dell'immobile destinato a centro agro-alimentare e la relativa gestione, rimarrebbe, comunque, il problema (ragionevolmente senza soluzione, a fronte della scarsa appetibilità dell'immobile) di collocare altrove (fuori dalla società) la proprietà dell'immobile.

La modalità gestionale adottata per l'erogazione del servizio in questione (società mista) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della rilevanza (per l'economica locale) del "servizio di interesse generale" svolto dalla società, la partecipazione in essa attualmente detenuta (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") verrà mantenuta.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna.

⁶⁰ Il risultato di esercizio è stato positivo solamente dall'anno 2016 in poi (fino al 2022 compreso).

⁶¹ In realtà la società possiede liquidità grazie ad un buon autofinanziamento aziendale ed i risultati economici negativi pregressi derivano unicamente dalle motivazioni espresse sopra (importanti ammortamenti ed oneri finanziari).

⁶² Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007").



6 - CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL'EMILIA ROMAGNA - COTER S.R.L.

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <input type="checkbox"/> totalitaria <input checked="" type="checkbox"/> minoritaria	<p>Società:</p> <input type="checkbox"/> a controllo pubblico: <input type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input checked="" type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <input type="checkbox"/> partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> partecipazione indiretta: 1,41% (detenuta attraverso "Riminiterme s.p.a.", che ne detiene una quota pari all'1,71%)
--	---	--

Attività svolta

1. promozione, sviluppo e razionalizzazione delle attività termali e turistiche svolte dalle aziende termali associate;
2. ricerca scientifica per conto delle aziende termali associate;
3. monitoraggio del sistema termale dell'Emilia-Romagna;
4. rappresentanza delle aziende termali associate nei rapporti con enti ed istituzioni.

N. Componenti organi sociali					N. Dipendenti	
Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Data di riferimento	N.
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti		
31/12/2022	8		0	0	31/12/2022	0

Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)

2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio
132.967	175.206	147.767	151.980

Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)

2018	2019	2020	2021	2022
-2.571	-2.128	1.872	2.535	168

Anno di costituzione: 1989
Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:
 viale Terme 1113 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Cod. Fisc./P.I. 01752331205 - <https://www.termemiliaromagna.it/>

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società, costituita nel 1989, "associa" tutte le attuali 18 imprese termali (tra le quali anche "Riminiterme s.p.a.") della Regione Emilia-Romagna (che gestiscono complessivamente 24 centri termali), al fine di promuoverne le attività. L'attività svolta dalla società - essendo di "supporto" ad un'altra (quella termale) che, per quanto già sopra evidenziato con riferimento a "Riminiterme s.p.a.", non pare rientrare in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016 - non pare rientrare in nessuna di esse.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società è soggetta all'obbligo di "razionalizzazione periodica" previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligazione di dismissione delle partecipazioni in società vietate"). Essendo priva di dipendenti ed avendo un fatturato medio annuo del triennio 2019-2021 inferiore ad €1.000.000,00, la società ricade anche nelle ulteriori due ipotesi specifiche di "razionalizzazione periodica" (soppressione), rispettivamente

- delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera "b"
- e
- delle c.d. "società irrilevanti" di cui alla lettera "d"

del medesimo articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.



AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte degli obblighi di "razionalizzazione periodica" sopra indicati, il comune dismetterà la partecipazione indiretta, attualmente detenuta - acquisita "involontariamente" in data 07/02/2019, con l'acquisizione della partecipazione diretta nella "società tramite" "Riminiterme s.p.a." e peraltro irrilevante - attraverso la dismissione integrale, "a monte", della partecipazione (diretta ed indiretta) detenuta in quest'ultima, con le modalità (procedura ad evidenza pubblica) e i tempi (2025-2026) previsti al precedente paragrafo ad essa dedicato. Infatti, anche ipotizzando che la partecipazione in Coter attualmente detenuta da RT fosse "appetibile" e quindi teoricamente autonomamente vendibile sul mercato, non avrebbe comunque alcun senso - in vista della "risolutiva" (al fine della dismissione della partecipazione comunale indiretta in questione) dismissione integrale della stessa RT, già prevista e di prossima auspicata attuazione - imporre alla stessa società la vendita di una partecipazione (in Co.Ter.) ragionevolmente connessa (sia attualmente, sia prospetticamente) all'attività termale da essa svolta e presumibilmente svolgibile anche in futuro, una volta privatizzata integralmente.

IN SINTESI

Dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, attraverso la vendita integrale, "a monte", della partecipazione (diretta ed indiretta) attualmente detenuta nella "società tramite" "Riminiterme s.p.a.", con le modalità (procedura ad evidenza pubblica) e i tempi (2025-2026) previsti nella scheda relativa a quest'ultima società.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Superamento della detenzione di una partecipazione societaria indiretta vietata.



7 - RIMINI CONGRESSI S.R.L.

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <input type="checkbox"/> totalitaria <input checked="" type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria	<p>Società:</p> <input type="checkbox"/> a controllo pubblico: <input type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input checked="" type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <input type="checkbox"/> partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> partecipazione indiretta: 31,56% (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")
--	---	---

Attività svolta

- holding di partecipazioni e di coordinamento dei tre soci pubblici (Comune di Rimini - attraverso "Rimini Holding s.p.a." - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) nel settore fieristico;
- immobiliare (proprietaria del nuovo palacongressi di Rimini).

N. Componenti organi sociali					N. dipendenti	
Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Data di riferimento	N.
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti		
31/12/2022		1	3	2	31/12/2022	0

Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)

2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio 2020-2022
1.133.550	1.618.888	1.774.931	1.509.123

Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)

2018	2019	2020	2021	2022
1.809.604	361.083	- 2.427.124	- 1.639.812	- 1.666.840

Anno di costituzione: 2006
Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:
 via D. Campana 64 - 47922 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 03599070400 - <http://www.riminicongressi.it/>

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società (nel prosieguo, per brevità, "RC") è stata costituita, nel giugno 2006, come "holding pura" (di partecipazioni), con la finalità di coordinare e concertare le azioni dei tre soci pubblici sopra indicati (Comune di Rimini - attraverso "Rimini Holding s.p.a." - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) nei settori fieristico e congressuale e, in particolare, di coordinarli nella realizzazione del nuovo palazzo dei congressi (palacongressi) di Rimini. Per il perseguimento di tale fine RC, sulla base delle previsioni dell'"*accordo per la realizzazione del nuovo palacongressi di Rimini*" del 30/06/2005 e dei relativi n.4 "supplementi", rispettivamente del 2005, 2007, 2009 e 2014, attraverso successivi aumenti di capitale (finanziati in parte da aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dai propri tre soci originari, in parte da uno specifico mutuo contratto con Unicredit, con scadenza attualmente fissata al 31/12/2032 e debito residuo, al 31/12/2022, di circa 13 milioni di euro), ha acquisito il controllo (con circa l'89%) della "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." (per brevità nel prosieguo SdPC), soggetto realizzatore ed iniziale proprietario del nuovo palacongressi (finanziato anche con accensione di apposito mutuo ipotecario - garantito da ipoteca sull'immobile stesso - con MPS - Monte dei Paschi di Siena, con scadenza attualmente fissata al 30/09/2036 e debito residuo, al 31/12/2022, di circa 21 milioni di euro) e, con il conferimento di azioni effettuato a più riprese dai soci, anche il controllo (attualmente con circa il 50% del capitale sociale, a cui, in virtù del c.d. "voto maggiorato", è però associato il 57% circa dei voti) di "I.E.G." (Italian Exhibition Group - già Rimini Fiera) s.p.a..

Successivamente, a seguito della fusione per incorporazione di SdPC in RC (avvenuta in dicembre 2020 e finalizzata ad una semplificazione - volontaria, non obbligatoria - della "catena di partecipazione" al settore fieristico-congressuale e al miglioramento dell'andamento economico e finanziario prospettico di due - RC ed SdPC - delle tre società che precedentemente vi operavano), SdPC si è estinta, trasferendo l'intero



proprio patrimonio (il nuovo palacongressi, con il relativo mutuo ipotecario sopra indicato, contratto con MPS) ad RC, nella cui compagine sociale sono contestualmente entrati due nuovi soci (soci dell'incorporata SdPC), "I.E.G s.p.a." (socio minoritario della propria controllante⁶³) ed "AIA Palas Soc. Consortile a r.l." e le quote di partecipazione dei tre soci pubblici originari (RH, C.C.I.A.A. della Romagna e Provincia di Rimini), originariamente pari a circa 1/3 (33%), sono state rideterminate (diluite) assumendo valori molto simili a quelle dell'attuale compagine sociale, di seguito indicata: Comune di Rimini (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., 31,56%), C.C.I.A.A. della Romagna (29,52%), Provincia di Rimini (28,63%), "I.E.G. s.p.a." (10,06%) ed "AIA Palas Soc. Consortile a r.l." (0,23%).

A seguito della suddetta fusione, quindi, RC ha mutato la propria veste da quella precedente - di holding (pura) di partecipazioni - a quella nuova - di società "holding" (che svolge, per conto ed a favore dei propri soci, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni⁶⁴ nel settore fieristico, con il 50% circa del capitale sociale di "I.E.G. s.p.a." che in esso opera) ed "immobiliare" (detenzione del nuovo palacongressi di Rimini e relativa locazione ad "I.E.G. s.p.a.", che vi organizza i congressi) - modificando conseguentemente il proprio statuto, inserendovi, tra le attività svolgibili, oltre a quella di holding, anche l'attività immobiliare di gestione, precedentemente svolta dalla incorporata SdPC.

Pertanto la società svolge attività rientranti in parte (quelle - "strumentali" - di "holding") nelle previsioni dell'articolo 4, comma 2, lettera "d" del TUSP e in parte (quelle - di "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica" sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche" - "immobiliari") in quelle della lettera "b" del medesimo articolo (l' "accordo per la realizzazione del nuovo palacongressi di Rimini" del 30/06/2005, con i relativi n.4 "supplementi", rispettivamente del 2005, 2007, 2009 e 2014, infatti, rappresenta l' "accordo di programma" previsto dalla norma di legge richiamata) e quindi "ammesse".

Sotto altro profilo, come già anticipato al precedente paragrafo "A.4" del presente documento, gli "organi di controllo" - pur non avendo mai contestato le considerazioni, di seguito riepilogate, svolte dal Comune, nei propri "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica", a supporto della decisione di mantenere "tal quale" (senza alcun intervento di "revisione straordinaria/razionalizzazione periodica") la partecipazione in questione - hanno più volte sostenuto che RC - essendo a capitale interamente (fino a dicembre 2020) o maggioritariamente pubblico (da dicembre 2020) ed avendo tre soci pubblici che, negli anni, hanno sempre espresso, in assemblea, voti tra loro concordi (con "comportamenti concludenti" asseritamente derivanti da una sorta di "patto parasociale" verbale, non scritto, tra loro vigente) - dovesse essere qualificata come "società a controllo pubblico congiunto" dei medesimi tre soci pubblici (diretti ed indiretti) e, conseguentemente, hanno più volte contestato:

- la diversa qualificazione della società fatta dal Comune (ed anche dagli altri due soci pubblici di riferimento, sopra già indicati) come "società priva del controllo pubblico congiunto", fondata, invece, su tutte le numerose argomentazioni analiticamente esposte nel paragrafo "C.1" di tutti i precedenti documenti di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica dell'ente e nuovamente ribaditi anche nel medesimo paragrafo "C.1" del presente documento,
- la conseguente qualificazione delle società controllate da RC (IEG e, fino al dicembre 2020, anche SdPC) come "società non a partecipazione indiretta" ai sensi del TUSP e quindi la relativa mancata inclusione nei rispettivi documenti di razionalizzazione.

Più precisamente, la duplice contestazione appena indicata è avvenuta:

- da parte della CdCER (Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna), con le proprie deliberazioni n.126/2018/VSGO dell'08/11/2018 (di riscontro al "p.d.r.s. 2017" dell'ente) e n.10/2022/VSGO del 26 gennaio 2022 (di riscontro ai "p.d.r.p. 2018, 2019 e 2020 dell'ente);
- da parte di AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - c.d. "antitrust"), con:
 - i propri tre pareri inerenti, rispettivamente, ai "p.d.r.p." dell'ente (ed anche a quelli degli altri due soci pubblici di RC) relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, principalmente focalizzati, però, sull'asserito divieto, per gli enti locali, di svolgere attività di allestimento fieristico - sia pure indirettamente, attraverso la partecipazione, a cascata, ad RC, IEG e, infine, Pro.Stand s.r.l. (società controllata da IEG, operante proprio in quel settore);
 - le tre rispettive seguenti impugnazioni (dei medesimi "p.d.r.p.") di fronte al T.A.R. E.R., giudice che, come sopra già indicato al precedente paragrafo "A.4", ha respinto integralmente ciascuno dei tre ricorsi, confermando pienamente le valutazioni e i conseguenti comportamenti del Comune, nuovamente censurati da AGCM con tre distinti appelli di fronte al CdS (Consiglio di Stato).

Al contrario, il primo di tali tre giudizi di appello (relativo al "p.d.r.p. 2019" dell'ente ed a quelli analoghi degli altri due soci pubblici di RC) si è concluso con la sentenza n.3880/2023 del 09/02/2023, pubblicata in data 18/04/2023, completamente sfavorevole agli orientamenti da sempre, convintamente, assunti dai tre soci pubblici.

La sentenza in questione ha infatti accolto il ricorso d'appello formulato dall'Autorità, rigettando integralmente le considerazioni svolte dal Comune (e dagli altri due soci pubblici) fino a quel momento sempre sostanzialmente confermate dalle precedenti sentenze amministrative e contabili, di fatto stabilendo, espressamente o implicitamente:

- alcune statuizioni "specifiche" [a) qualificazione di RC come "società a controllo pubblico congiunto per comportamenti concludenti paralleli dei suoi tre soci pubblici"⁶⁵; b) obbligo di superamento - in quanto vietata - dell'attuale partecipazione societaria indiretta dei tre soci pubblici ad IEG e, quindi, indirettamente, di "superamento" - liquidazione - di RC; c) obbligo di internalizzazione o, alternativamente, di cessazione dell'attività di allestimento fieristico da parte di IEG; d) obbligo di conseguente adeguamento dell'oggetto sociale di I.E.G.; e) nullità dei "p.d.r.p." 2019 dei tre soci pubblici nelle rispettive parti difformi dalla sentenza e conseguente obbligo di relativa conformazione entro 30 giorni dalla data della relativa notifica, ovvero entro il 28/05/2023];
- altre statuizioni più "generaliste" [possibile sussistenza del "controllo pubblico congiunto", anche in assenza di un "patto parasociale" formalizzato per iscritto, ma in presenza di "comportamenti concludenti paralleli" dei diversi soci pubblici di minoranza che detengono, congiuntamente tra loro, la maggioranza del capitale sociale, con conseguente "qualificazione delle società partecipate indirettamente" (tutte le società partecipate dalle società controllate, anche congiuntamente, anche nel senso appena indicato)].

La sentenza - ritenuta, dai tre soci pubblici soccombenti, viziata da "eccesso di potere", integralmente non condivisibile nel merito e, per certi aspetti, contraria ad alcune disposizioni del TUSP⁶⁶ - è stata impugnata in data 23/07/2023, di fronte alla Corte di Cassazione, con ricorso

⁶³ La situazione di "partecipazione reciproca (o anche "incrociata")" è consentita dal codice civile (art.2359 bis) e comporta, in seno alle assemblee dei soci di RC, la sospensione del diritto di voto di I.E.G. s.p.a..

⁶⁴ N.B.: a fronte di un equivoco ricorrente, pare opportuno precisare che "gestire le partecipazioni societarie" non significa "gestire le società partecipate" (attività che compete agli organi amministrativi di tali società), ma "gestire il ruolo di socio in tali società", esercitandone i diritti (amministrativi - di voto - e patrimoniali - di riscossione dei dividendi).

⁶⁵ Si noti, peraltro, che nonostante tale qualificazione, la sentenza non ha imposto ai soci di RC di formalizzare tale asserito "controllo pubblico congiunto", ad esempio modificando lo statuto della società e/o stipulando tra loro un patto parasociale (come invece spesso chiesto dalla CdCER).

⁶⁶ In particolare, quando afferma:

a) che, ai sensi dell'art.2341-bis c.c., gli enti locali potrebbero concludere patti parasociali anche verbali, trascurando, invece, il fatto che l'articolo 9, comma 5, del TUSP (che evidentemente è norma speciale, prevalente su quella generale del codice civile) prescrive



presentato congiuntamente dal Comune di Rimini (in esecuzione della D.G.C. n.173 del 23/05/2023) e dalla Provincia di Rimini ed attualmente si è in attesa della fissazione dell'udienza e della conseguente sentenza, con tempi che, pur non essendo prevedibili con certezza, appaiono però abbastanza lunghi (indicativamente si stima tra uno e due anni dalla data di presentazione del ricorso); la sentenza in questione ad oggi non è quindi passata in giudicato e non è, conseguentemente definitiva, pur essendo "provvisoriamente esecutiva" (fatto salvo quanto di seguito indicato con riferimento agli altri due soci pubblici di RC).

Nelle more di tale giudizio, a fronte

- della provvisoria esecutività della sentenza in questione e,
- anche a prescindere da ciò, della spontanea volontà dei soci di RC di valutare un'eventuale riorganizzazione delle partecipazioni detenute nei settori congressuale e fieristico per metterne in sicurezza l'andamento economico-finanziario di lungo periodo, già emersa precedentemente, in occasione del "soccorso finanziario temporaneo" prestato ad RC a fine anno 2022⁶⁷, che aveva già portato i soci di RC a chiedere (in dicembre 2022) ed ottenere (in giugno 2023), dal relativo amministratore unico, un primo documento che ipotizzava le possibili strade per conseguire tale obiettivo (che presupponevano tutte il trasferimento da RC ad IEG del palacongressi e dei relativi mutui residui),

il Comune ha adottato la D.C.C. n.42 del 13/06/2023, avente ad oggetto <<riscontro alla sentenza n.3880 del 09/02/2023 del Consiglio di Stato relativa al "Documento unitario 2019">>, con cui ha avviato un percorso per ottemperarvi, quantomeno limitatamente alle principali "statuizioni specifiche" (quelle strettamente inerenti ai motivi della causa attivata dai ricorrenti).

Più precisamente, con tale D.C.C. n.42 del 13/06/2023 il Comune (analogamente hanno fatto gli altri due soci pubblici di RC sopra indicati), per le motivazioni ivi indicate, ha stabilito:

- 1) di prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato in questione e di ritenerla integralmente non condivisibile nel merito;
- 2) con riserva di ulteriori nuove e diverse valutazioni ed azioni a fronte di eventuali futuri accadimenti "di segno opposto" (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, gli esiti delle azioni giudiziarie in corso e/o di successiva attivazione, indicate nella premessa dell'atto), di riscontrare la sentenza del Consiglio di Stato n.3880/2023 del 09/02/2023 nel modo indicato in premessa e quindi - per il tramite di RH (previa relativa deliberazione assembleare in tal senso) - di dare mandato ad RC (e per essa al relativo organo amministrativo), prima possibile, di:
 - 2.a) predisporre e consegnare ai propri soci, al più presto e comunque entro il successivo 31/08/2023, un apposito "progetto per il superamento dell'attuale partecipazione societaria indiretta in I.E.G." (con individuazione delle operazioni societarie a tal fine possibili e maggiormente idonee, dei relativi modi e tempi di attuazione e di tutti i relativi aspetti - normativi, procedurali ed anche economico-finanziari-patrimoniali), da inserire nei rispettivi successivi "documenti di razionalizzazione periodica 2023" (da approvare in seno ai rispettivi organi di indirizzo politico prima possibile e comunque entro il 31/12/2023) e, successivamente, se necessario e/o opportuno, da approvare in seno all'assemblea dei soci di RC, per la conseguente attuazione;
 - 2.b) formalizzare immediatamente ad I.E.G., per quanto occorrer potesse, l'invito a:
 - 2.b.1) riscontrare la sentenza in oggetto, per la parte relativa all'attività di allestimento fieristico, nei modi e nei tempi che il relativo organo amministrativo avesse ritenuto più adeguati, ferma restando ogni iniziativa del Comune nei termini descritti in premessa;
 - 2.b.2) riferire tempestivamente, per iscritto, ad RC, in merito alle modalità e ai tempi di riscontro individuati;
- 3) di dare espresso mandato al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che fosse risultato necessario e/o opportuno per l'approvazione, da parte del socio Comune di Rimini, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH del 16/06/2023, di quanto sopra approvato al precedente punto 2.

In attuazione di tali decisioni, poi formalmente "trasmesse" - con deliberazione dell'assemblea dei soci di RC (previa analoga deliberazione dell'assemblea dei soci di RH) - all'amministratore unico di RC (dott. Marino Gabellini), quest'ultimo:

- a) da fine giugno 2023, ha avviato apposita interlocuzione con I.E.G., a seguito della quale, a fine settembre 2023, ha comunicato ai soci di RC che l'organo amministrativo di I.E.G. stava valutando la fusione per incorporazione di Pro.stand in I.E.G. stessa (operazione che, se avviata, potrebbe essere poi completata entro la fine dell'anno 2023 e relativamente alla quale il Comune non dispone di alcun atto di I.E.G., non avendo, peraltro, alcun diritto di disporre⁶⁸);
- b) in data 21/09/2023 ha consegnato ai soci di RC un documento che ha individuato cinque diverse possibili modalità di superamento dell'attuale partecipazione societaria indiretta dei tre soci pubblici di RC (Comune di Rimini, Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) in I.E.G., documento da lui predisposto congiuntamente ad un esperto della materia (prof. Alessandro Ricci) scelto, come suo "ausilio", dalla medesima assemblea dei soci di RC del 16/06/2023.

All'inizio di ottobre 2023 i soci di RC hanno poi chiesto al medesimo "gruppo di lavoro" sopra indicato (formato dal dott. Gabellini e dal prof. Ricci), di approfondire, tra le cinque ipotesi progettuali sopra indicate, le due apparentemente preferibili, tra loro alternative:

-
- b) obbligatoriamente la preventiva approvazione dei patti parasociali (stipulandi da parte degli enti locali) da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico (consiglio comunale/provinciale), implicandone, quindi, necessariamente ed esclusivamente, la forma scritta;
 - b) che il TUSP, pur non applicandosi alle società quotate, si applica ugualmente ai soci delle stesse, anche quando pone in capo ad essi obblighi (quali quello di ricognizione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica) relativi a tali società, trascurando il fatto - palese - che, al contrario, nei soli due casi (di seguito citati) in cui il legislatore del TUSP ha voluto imporre agli enti locali obblighi anche con riferimento alle società quotate da essi partecipate, lo ha dovuto fare espressamente, esplicitandolo appositamente (all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 9, comma 9), con la conseguenza, evidente, che in tutti gli altri casi in cui non ha disposto altrettanto, tali obblighi (posti a carico dei soci) non si applicano con riferimento alle società quotate da essi partecipate (come IEG). Infatti, se, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 5, l'applicazione di tali obblighi agli enti locali fosse stata estensibile "automaticamente" - come sostenuto dal CdS - anche alle società quotate da essi partecipate, non ci sarebbe stato alcun bisogno, agli articoli 8, comma 3, e 9, comma 9, di indicare che gli obblighi ivi previsti a carico dei soci pubblici si applicavano anche con riferimento alle società quotate. Al contrario, questa esplicitazione conferma proprio il fatto che le disposizioni del TUSP non si applicano alle società quotate e nemmeno ai rispettivi soci, tranne nei pochissimi casi espressamente previsti dal TUSP stesso (di fatto solo quelli degli articoli 8 e 9).

⁶⁷ In occasione dell'approvazione, con D.C.C. n. 83 del 13/10/2022, dell'aumento di capitale sociale di RC in questione, il collegio dei revisori dei conti del Comune, nel proprio parere su di esso, aveva invitato l'ente a valutare l'opportunità di ripensare l'assetto complessivo delle società operanti nei due settori fieristico e congressuale, anche mediante eventuale operazione di fusione per incorporazione tra RC e I.E.G., al fine di evitare in futuro - anche in virtù di scenari imprevedibili - situazioni analoghe di crisi di liquidità derivanti da perdite di esercizio maturate anche da squilibri economici.

⁶⁸ Nel caso specifico il socio di IEG è RC (non RH, né, tantomeno, il Comune di Rimini) e, comunque, le disposizioni civilistiche in materia di società di capitali, attribuiscono ai soci (n.b.: anche a quelli "pubblici") di una società di capitali (IEG) - nel caso specifico RC - solamente il diritto di prendere visione del "registro dei verbali delle assemblee dei soci" e del "registro dei soci", non anche del "registro dei verbali/determinazioni del consiglio di amministrazione/amministratore unico", né del "registro dei verbali dell'organo di controllo" (collegio sindacale); conseguentemente nemmeno RC ha diritto di avere accesso a tali registri/atti di IEG.



- a) del conferimento in natura, del palacongressi, con i relativi mutui residui, da RC ad IEG, con la conseguente liquidazione (estinzione) di RC e l'intestazione diretta, ai relativi tre soci pubblici, delle azioni di IEG da essa possedute (sia quelle attuali, sia quelle ulteriori che riceverebbe a fronte del conferimento in questione);
- b) della scissione parziale (circonscritta al palacongressi, con i relativi mutui residui) di RC a beneficio di IEG, con la conseguente liquidazione (estinzione) di RC e l'intestazione diretta, ai relativi tre soci pubblici, delle azioni di IEG da essa possedute.

In data 31/10/2023 il "gruppo di lavoro" ha consegnato ai soci di RC il "documento di approfondimento" (sulle due ipotesi progettuali in questione) chiesto dai soci e, in data 16/11/2023, l'assemblea dei soci di RC ha deliberato di individuare tali due ipotesi come quelle da percorrere per perseguire l'obiettivo sopra definito e dato mandato all'a.u. di RC di formalizzare a IEG l'invito a produrre, tempestivamente, uno o più documenti che analizzino ed approfondiscano, in relazione alle due diverse ipotesi progettuali prescelte, gli ulteriori impatti, favorevoli o sfavorevoli, per IEG, ivi compresi i tempi e gli adempimenti necessari e/o opportuni per una successiva e definitiva deliberazione.

Relativamente alle "statuizioni" (della sentenza n.3880 del 09/02/2023 del CdS) più "generali", invece - ovvero all'orientamento espresso dal CdS sul tema del "controllo pubblico congiunto per meri fatti concludenti" e, indirettamente, su quello, ad esso conseguente, della "qualificazione delle società partecipate indirettamente" - non si può ignorare il fatto che esso, per quanto autorevole, appare tuttora minoritario e "recessivo" di fronte a quello, di segno opposto, sancito dalla prevalente dottrina e soprattutto, dalla prevalente giurisprudenza⁶⁹ amministrativa e dall'intera giurisprudenza contabile, riepilogate nel prospetto tabellare già richiamato al precedente paragrafo "C.1" e di seguito allegato alla fine del presente documento.

Inoltre, esso (come peraltro l'intera sentenza) è stato ulteriormente confutato e smentito dalla successiva sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna n.434 del 24/05/2023 (pubblicata in data 03/07/2023) sul ricorso presentato da AGCM contro i "piani di razionalizzazione 2021" della Provincia di Rimini e della C.C.I.A.A. della Romagna, in cui, il giudice, dopo aver dato espressamente conto della recente sentenza "di segno contrario" del CdS n.3880/2023 sul medesimo tema (sia pure riferito ai documenti di razionalizzazione dei tre enti pubblici relativi all'anno 2019), ha però ritenuto di non modificare il proprio orientamento⁷⁰ (già espresso in tutte le proprie precedenti sentenze, favorevoli sia ai due soci pubblici direttamente coinvolti in quel giudizio, sia al Comune di Rimini, in base al quale RC non è "società a controllo pubblico", con tutto ciò che ne consegue, ivi incluso il fatto che quella detenuta dai tre enti pubblici in I.E.G., attraverso RC, non è una "partecipazione societaria indiretta", tale da dovere essere da essi considerata nei rispettivi "piani di razionalizzazione periodica") ed ha conseguentemente rigettato i due ricorsi in questione.

Quest'ultima sentenza di primo grado, favorevole alla linea dei tre enti pubblici, essendo più recente (anche se emessa da un organo "di grado inferiore"), pare quindi aver integralmente superato (sia per gli aspetti "specifici", sia per quelli più "generali") quella precedente, avversa, del CdS, le cui prescrizioni non sono quindi più cogenti (nemmeno in termini di "provvisoria esecutività" e di conseguente obbligo di ottemperanza), quanto meno per i due soci pubblici di RC (Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) tra i quali la sentenza "fa stato"⁷¹, con la conseguenza che, se gli altri due soci in questione non concordassero con i "tentativi di ottemperanza" che il Comune (attraverso RH) dovesse proporre, tale ottemperanza non si potrebbe poi realizzare, nonostante gli sforzi del Comune (e di RH) eventualmente profusi in tal senso.

Tale cogenza (provvisoria esecutività) - che attualmente parrebbe quindi persistere, per il solo Comune di Rimini, non costituitosi nel giudizio sopra indicato - potrebbe poi essere superata, anche per il Comune, quanto meno relativamente agli obblighi "specifici" inerenti ad IEG stabiliti dalla sentenza, da apposita prossima modifica (ad opera del "D.D.L. concorrenza per l'anno 2022"⁷², attualmente in corso di approvazione da parte del Parlamento italiano) dell'art.4, comma 7, del D.Lgs.175/2016. Infatti, tale modifica, se approvata, legittimerebbe sia la partecipazione anche indiretta degli enti locali alle società fieristiche, sia l'esercizio, da parte di tali società - oltre che dell'attività fieristica in senso stretto - anche di tutte le attività ad essa connesse, funzionali agli utenti ed agli espositori fieristici (quali, evidentemente, quelle di allestimento fieristico).

Come già evidenziato, in termini più generali (con riferimento a tutte le società a capitale pubblico complessivamente maggioritario o totalitario, partecipate dell'ente, direttamente o indirettamente), nel precedente paragrafo "C.1", quindi, a fronte della persistente grande incertezza giuridica sopra esposta, in analogia a quanto evidenziato dal T.A.R. E.R. nella propria suddetta ultima sentenza n.434/2023, non pare quindi ragionevole, né prudente, da parte dell'ente, modificare il criterio di qualificazione delle "società a controllo pubblico congiunto" (e, conseguentemente, quello delle "società partecipate indirettamente") finora adottato, per aderire all'orientamento giurisprudenziale finora minoritario espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza in questione (non definitiva e - per gli altri due soci pubblici di RC - nemmeno "cogente"), quanto meno fino a quando esso non fosse eventualmente diventato definitivo (per RC) ed anche maggioritario (per le altre società, diverse da RC), a seguito di successive ulteriori sentenze (non pareri) confermate in tal senso.

Conseguentemente anche nel presente documento RC è stata ancora qualificata come "società priva di controllo pubblico congiunto", con tutto ciò che ne consegue (ivi inclusa la mancata considerazione, nel presente documento, di appositi paragrafi dedicati espressamente alla sua controllata IEG e, "a cascata", alle ulteriori società da questa controllate "a valle").

In merito al tema della qualificazione di RC come "priva di controllo pubblico (congiunto)", occorre anche ricordare che tale qualificazione era stata adottata a seguito di approfondita verifica condotta, nel 2019, dai rispettivi principali soci di riferimento, che, accogliendo l'invito all'epoca formulato loro dalla CdCER - a formalizzare il controllo pubblico eventualmente esistente (prima ipotesi) oppure a valorizzare le rispettive partecipazioni societarie (seconda ipotesi) - ritenendo insussistente (per tutte le motivazioni sopra già esposte nel precedente paragrafo "C.1") ogni forma di possibile controllo congiunto, avevano optato per la seconda ipotesi, introducendo ugualmente, nello statuto delle due società, alcuni (quelli più "qualificanti") dei "presidi" e dei "vincoli" tipici delle "società a controllo pubblico"⁷³, tanto che la qualificazione di RC come società con o senza controllo pubblico (congiunto) è quindi una questione meno "rilevante", nella sostanza, di quanto potrebbe forse apparire

⁶⁹ Il termine "giurisprudenza" è qui usato nella sua accezione più ristretta e tecnica ed indica quindi "l'interpretazione della legge espressa, nelle proprie sentenze, dagli organi giudicanti (T.A.R., Consiglio di Stato e sezioni giurisdizionali - sia regionali, sia riunite, in speciale composizione - della Corte dei Conti)", con esclusione, quindi, dei documenti aventi diversa natura, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, i "pareri" delle "sezioni controllo" (regionali o anche riunite) e della sezione "autonomie" della Corte dei Conti.

⁷⁰ La sentenza in questione recita testualmente: "Il collegio - pur consapevole dell'esistenza di un precedente difforme (Cons. Stato n. 3880/2023) - non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (Sez. I, nn. 858/2020, 950/2020, 951/2020, 952/2022, 78/2023), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni...."

⁷¹ La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8305 del 9 aprile 2014, ha infatti affermato che, se sulla medesima questione si sono formati più giudicati contrastanti, prevale l'ultimo formatosi in ordine temporale.

⁷² Attualmente la norma è contenuta nell'articolo 19 del D.D.L. qui richiamato.

⁷³ Trattasi, sostanzialmente, dei vincoli previsti dagli articoli 6, comma 2 ed 11 del TUSP.



"a prima vista", in quanto i principali vincoli normativi tipici del "controllo pubblico" sono ugualmente rispettati volontariamente anche da tale società.

In ogni caso, pur continuando a ritenere non condivisibile, per le motivazioni sopra indicate, il criterio di individuazione delle "società a controllo pubblico" definito dal CdS nella propria ultima sentenza n.3880/2023 e dalla CdCER, a fronte dello "stimolo" fornito da quest'ultima con la propria "nota istruttoria" del 07/11/2023, nei prossimi mesi, in ottica "collaborativa", il Comune (attraverso la propria Rimini Holding s.p.a.) inviterà ugualmente, formalmente, gli altri soci di RC a rivalutare nuovamente la qualificazione di tali società alla luce della sentenza del CdS, pur rimanendo consapevole del fatto che, alla luce dei persistenti prevalenti orientamenti in tema di "controllo pubblico congiunto" sopra indicati (di segno opposto), appare abbastanza improbabile che gli altri soci pubblici (non tenuti ad ottemperare, nemmeno provvisoriamente, alla sentenza relativa alla stessa RC) possano accogliere tale invito.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo", svolgendo attività (strumentali e di "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica) "ammesse", che sono state (e lo sono tuttora) fondamentali ed imprescindibili per la gestione coordinata e congiunta dei tre enti pubblici nei due settori fieristico e congressuale (peraltro entrambi "ammessi" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, il primo espressamente, dal comma 7, il secondo in modo implicito, dal comma 2, lettera "b", nell'ambito delle attività di "realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di apposito accordo"), tra loro sinergici e fortemente "responsabili" dello sviluppo economico della popolazione locale (che, come sopra già detto, costituisce parte fondamentale del "fine istituzionale" del Comune).

Tali attività peraltro, non sono, evidentemente, acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, da uno solo dei tre soci, con la stessa professionalità ed efficacia con cui viene svolta dalla società (che è amministrata da un amministratore unico che è un dottore commercialista locale).

L'economicità e la sostenibilità finanziaria della società, che in un passato ormai remoto (dal 2006 al 2013) erano mancate entrambe - in modo fortemente problematico per i tre soci pubblici - a causa della mancanza di dividendi distribuiti dalla controllata I.E.G. (connessa, a sua volta, alla forte e persistente crisi economica generale verificatasi dal 2008 in poi), nel passato più recente - dal 2014 fino all'inizio del 2020 - sono state stabilmente acquisite, grazie al superamento di tale crisi e alla ripresa della distribuzione di significativi dividendi annui dalla controllata I.E.G. e, anche in ottica prospettica - quanto meno fino al 2020, sembrava presumibile che nel prossimo futuro potessero ulteriormente migliorare con l'avvenuto dimezzamento di uno dei due mutui residui (che ha ridotto l'indebitamento complessivo a circa 32 milioni di euro), conseguito alla quotazione in borsa della controllata I.E.G., sopra indicata⁷⁴.

Purtroppo, la situazione di completa autosostenibilità economica e finanziaria della società, acquisita dal 2014 (ma anche prospetticamente) e sopra indicata, è stata però compromessa, nel 2020, da un fatto eccezionale, esogeno ed imprevedibile: la pandemia da covid-19 esplosa (in Italia e nel mondo) nel febbraio 2020, che ha causato la sospensione dell'attività fieristico-congressuale in presenza da marzo 2020 fino ad agosto 2021, con strascichi anche nel primo trimestre 2022, "costringendo" la partecipata IEG a non distribuire alcun dividendo ai propri soci, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, anni nei quali RC ha conseguito e presumibilmente (per il 2023) conseguirà perdite di esercizio, che ha coperto e presumibilmente coprirà, dal punto di via economico, con le proprie riserve.

Dal punto di vista finanziario, invece, a fronte del mancato incasso del dividendo dalla partecipata I.E.G. - sopra indicato, già verificatosi nel quadriennio 2020-2023 ed attualmente ipotizzabile fino alla primavera 2024⁷⁵ - la società nel 2022 ha tentato, senza riuscirci, di "ristrutturare" i propri due mutui (con relativa surroga oppure con nuovi piani ammortamenti con rate minori nei primi anni e maggiori negli anni successivi), ma è riuscita ugualmente a garantire il regolare pagamento delle proprie obbligazioni (preservando la propria continuità aziendale) fino al giugno 2022, attivando tutte le possibili azioni utili a tal fine, mentre, non sarebbe riuscita, presumibilmente, a far fronte integralmente a quelle scadenti il 31/12/2022 senza il "soccorso finanziario temporaneo" dei propri soci.

Tale "soccorso" è stato quindi chiesto ai tre soci pubblici (per l'importo complessivo di €3.500.000,00) dalla società con apposita relazione-proposta del 16/09/2022 del relativo amministratore unico, corredata da apposito "piano previsionale 2022-2027" di RC (che prevedeva la ripresa dell'autosostenibilità economica e finanziaria della società a partire dal giugno 2024, in concomitanza con la ripresa della distribuzione degli utili da parte della controllata "I.E.G. s.p.a." prevista nel relativo "piano industriale 2022-2027", anch'esso allegato alla proposta, per le parti rilevanti su di essa) e da apposita "attestazione giurata di ragionevolezza" delle assunzioni e dei risultati previsionali del piano stesso da parte di un perito indipendente.

I tre soci pubblici di RC hanno quindi accolto la richiesta in questione e, in dicembre 2022, hanno prima approvato (in assemblea soci di RC, in data 21/12/2022) e poi sottoscritto e versato un aumento di capitale sociale di complessivi €3.500.000,00 (RH lo ha sottoscritto e versato per €805.000,00), che ha consentito ad RC di reperire le risorse necessarie:

- per €3.000.000,00, al mantenimento della propria "continuità aziendale" almeno fino al giugno 2024 (pagando regolarmente le rate dei propri mutui scadenti in giugno 2023 e in dicembre 2023);
- per €500.000,00, all'acquisto di ulteriori n.220.000 azioni di I.E.G., occorrenti per raggiungere (da parte di RC) la partecipazione maggioritaria (50,009%) al relativo capitale sociale, necessaria per poter (nuovamente, come già accaduto in passato, quanto RC deteneva tale quota di maggioranza assoluta) accedere al c.d. "consolidato fiscale" (che consentirà al "gruppo societario" formato da RC e dalla controllata I.E.G. di essere tassato, ogni anno, sul reddito complessivo - somma algebrica dei redditi - di entrambe le società, con conseguente importante beneficio economico e finanziario per RC, a titolo di "provento da consolidamento fiscale", complessivamente stimato, nell'originario sessennio di riferimento del suddetto "piano 2022-2027" - poi "slittato" al sessennio 2024-2029 - in circa €1.400.000,00).

Sotto altro profilo, la modalità gestionale adottata per lo svolgimento delle attività in questione (società holding - immobiliare) pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società pare rispettosa anche dei c.d. "oneri di motivazione analitica" previsti dal D.Lgs.175/2016.

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, va rilevato quanto segue.

Sulla base di una interpretazione letterale della norma, la società parrebbe ricadere nella sola "ipotesi specifica di razionalizzazione periodica" della lettera "b" (*razionalizzazione delle scatole vuote improduttive*) a causa della formale completa assenza di dipendenti. In realtà, nel caso

⁷⁴ Le risorse ottenute da RC con la quotazione in borsa di I.E.G. sono state impiegate, a fine anno 2019, per una importante anticipata estinzione del mutuo contratto con Unicredit.

⁷⁵ Le previsioni future di IEG s.p.a. indicano, infatti, nel 2023 l'anno di ritorno all'utile e, conseguentemente, nel 2024 l'anno di ripresa della distribuzione dei dividendi ai propri soci.



specifico, l'assenza di dipendenti non deriva dalla "vacuità" o "inefficienza" (ovvero dall'essere una c.d. "scatola vuota improduttiva") della società, ma, al contrario, dalla scelta operata dai soci ed orientata all'economicità, di affidare i compiti operativi della società - analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti - all'amministratore unico della stessa, individuandolo, come sopra già detto, in una persona altamente operativa e dotata di elevate competenze ed esperienze in materia di "società a partecipazione pubblica locale" (si noti che l'amministrazione della società, in precedenza, era stata affidata dai relativi originari tre soci pubblici a tre propri dipendenti - uno per ciascuno - non retribuiti, ma, proprio a fronte della complessità della gestione societaria, nel luglio 2014 essi hanno poi deciso di ricorrere ad un unico soggetto "esterno", maggiormente competente in materia, remunerato (sia pure con un compenso annuo piuttosto contenuto in relazione alle responsabilità assunte e ai compiti svolti). La stabile inversione di tendenza (da fortemente negativo a positivo) dell'andamento economico e finanziario della società, verificatasi dal 2013 ad oggi (al netto dell'effetto "esogeno e straordinario" della pandemia da Covid-19, sopra già indicato), unitamente alla individuazione, progettazione ed attuazione delle varie operazioni societarie propedeutiche all'ulteriore "crescita" della controllata I.E.G., verificatesi dal 2015 ad oggi, parrebbe, peraltro, indicare che la scelta operata si sia rivelata giusta. Pertanto, come già indicato al precedente paragrafo "C.3" (*"criteri di redazione del piano"*) del presente documento relativamente alla cogenza delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e come espressamente riconosciuto anche dalla Corte dei Conti Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015⁷⁶, nell'esame del "Piano operativo di razionalizzazione" del Politecnico di Milano previsto dalla L.190/2014, nel caso di RC la ricorrenza dell'ipotesi specifica dell'assenza di personale, derivando non dall'inefficienza, ma, al contrario, da una scelta orientata all'economicità gestionale della società, non è "decisiva" per imporre la razionalizzazione della società.

La società non pare poi ricadere, nemmeno "formalmente", in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di razionalizzazione periodica previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società rientra, formalmente, unicamente nella "ipotesi specifica" di cui alla lettera "b", che però, nel caso specifico, per quanto sopra detto, non pare vietarne il mantenimento "tal quale" né, viceversa, imporne necessariamente la razionalizzazione.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importante attività (di coordinamento dei tre soci pubblici nei due settori fieristico e congressuale - tra loro sinergici e fondamentali per lo sviluppo economico del territorio riminese) e delle importanti operazioni (di "rafforzamento" di I.E.G. s.p.a., propedeutico anche alla relativa avvenuta quotazione in borsa) che la società ha attuato e sta continuando ad attuare efficacemente, in caso di superamento dell'attuale divieto, per il Comune, di partecipazione societaria indiretta alle società fieristiche, sancito dalla sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato (e quindi dell'obbligo, per il Comune, di superamento di RC), la partecipazione indiretta attualmente detenuta (attraverso Rimini Holding s.p.a.) verrà mantenuta e l'ente, con l'ausilio di RH, valuterà l'opportunità della riorganizzazione societaria volontaria del settore fieristico-congressuale, attraverso il solo trasferimento del palacongressi e del connesso debito da RC ad I.E.G. (mediante conferimento o scissione) - senza liquidazione ed estinzione di RC - in base ai relativi prevedibili impatti su IEG, attualmente in corso di approfondimento e, conseguentemente:

- in caso di impatti non sfavorevoli per IEG, nel 2024 proporrà (attraverso RH) agli altri soci di RC il trasferimento (nel 2024) del palacongressi e del connesso debito da RC ad I.E.G., mediante conferimento o scissione;
- in caso alternativo di impatti sfavorevoli per IEG, manterrà "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata RH, la partecipazione indiretta attualmente detenuta.

La scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), di "mantenimento tal quale" della partecipazione in una società che ricade formalmente nell'obbligo di razionalizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera "b", per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di razionalizzazione periodica") e soprattutto con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale", come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "C.3" (*"criteri di redazione del piano"*).

Nel caso, opposto, di persistenza, per il Comune, dell'attuale divieto di partecipazione societaria indiretta alle società fieristiche, sancito dalla sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato, nel 2024 l'ente (attraverso RH) proporrà agli altri soci di RC:

- il trasferimento (nel 2024) del palacongressi e del connesso debito da RC ad I.E.G. (mediante conferimento o scissione), come operazione propedeutica a quella di seguito indicata⁷⁷;
- il successivo (a fine 2024) scioglimento, mediante liquidazione, di RC, con trasferimento delle azioni di IEG ai suoi soci (inclusa RH), pur consapevole del fatto che, se tali soci (non essendovi tenuti) non concordassero con tale proposta, la stessa non potrebbe essere attuata.

* * *

Solo per completezza di esposizione, si segnala, infine, che - come emerso a seguito di accurato approfondimento svolto in merito da RH, con acquisizione di specifico parere pro-veritate - il completo rispetto di tale divieto - qualora persistente - comporterebbe poi l'ulteriore

⁷⁶ La delibera in questione afferma che: <<Il secondo criterio indicato dal legislatore prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o in caso di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale). Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso).

⁷⁷ Non potendo, infatti, i due soci pubblici di RC, Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna, intestarsi pro-quota gli attuali due muti residui di RC stessa, la liquidazione di RC comporterebbe, preliminarmente, il trasferimento ad IEG dei beni diversi dalle azioni di IEG (il palacongressi con i relativi due mutui residui), alternativamente mediante relativo conferimento o scissione.



trasferimento - al proprio socio unico Comune di Rimini, da parte di RH - delle azioni di IEG da questa appena ricevute dall'estinta RC, secondo quanto indicato nel paragrafo relativo C.5.1, numero 4, relativo a Rimini Holding s.p.a., a cui si rinvia.

IN SINTESI

- 1) In caso di superamento dell'attuale divieto, per il Comune, di partecipazione societaria indiretta alle società fieristiche, sancito dalla sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato: valutazione del solo trasferimento del palacongressi e del connesso debito da RC ad I.E.G. (mediante conferimento o scissione), in base ai relativi prevedibili impatti su IEG, attualmente in corso di approfondimento e, conseguentemente:
 - 1.a) in caso di impatti non sfavorevoli per IEG, nel 2024 proposta (attraverso RH) agli altri soci di RC di trasferimento (nel 2024) del palacongressi e dei relativi mutui residui da RC ad I.E.G., mediante conferimento o scissione;
 - 1.b) in caso alternativo di impatti sfavorevoli per IEG, mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata RH, della partecipazione indiretta attualmente detenuta.

- 2) In caso alternativo di persistenza, per il Comune, dell'attuale divieto di partecipazione societaria indiretta alle società fieristiche, sancito dalla sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato, nel 2024 proposta (attraverso RH) agli altri soci di RC di:
 - 2.a) trasferimento (nel 2024) del palacongressi e del connesso debito da RC ad I.E.G. (mediante conferimento o scissione);
 - 2.b) successivo (a fine 2024) scioglimento, mediante liquidazione, di RC, con trasferimento delle azioni di IEG ai suoi soci (inclusa RH).

* * *

Ulteriore trasferimento - al proprio socio unico Comune di Rimini, da parte di RH - delle azioni di IEG da questa appena ricevute dall'estinta RC, secondo quanto indicato nel paragrafo C.5.1, numero 4, relativo a Rimini Holding s.p.a., a cui si rinvia.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nel caso 1.a: messa in sicurezza dal punto di vista economico-finanziario a lungo termine.
Nel caso 1.b: nessuna.

Nel caso 2.a: messa in sicurezza dal punto di vista economico-finanziario a lungo termine.
Nel caso 2.b: estinzione mediante liquidazione.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nel caso 1: nessuna.
Nel caso 2: superamento dell'attuale partecipazione societaria indiretta in RC.



8 - RIMINITERME S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria
- maggioritaria
- minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 - monocratico (solitario)
 - congiunto
- in house:
 - con controllo analogo monocratico (solitario)
 - con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
- partecipazione indiretta: 5,00% (attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta:

gestione delle terme di Rimini (Miramare).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2022		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2022	36

Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)

2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio
1.912.413	2.642.793	3.327.263	2.627.490

Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)

2018	2019	2020	2021	2022
48.406	- 115.908	- 4.742.676	- 424.232	-299.964

Anno di costituzione: 1999

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

viale Principe di Piemonte 56 - 47924 MIRAMARE DI RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02666500406 - www.riminiterme.com

Dato che la società è partecipata anche direttamente, per il 77,67%, dal Comune di Rimini, la presente scheda è stata inserita solamente per completezza espositiva (nell'elenco delle partecipazioni indirettamente detenute), ma per il contenuto della scheda si rimanda a quanto già indicato nella precedente scheda n. "5 - Riminiterme s.p.a."; inserita nel precedente paragrafo "C.5.1) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE".



9 - RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <input type="checkbox"/> totalitaria <input checked="" type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria	<p>Società:</p> <input checked="" type="checkbox"/> a controllo pubblico: <input checked="" type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <input type="checkbox"/> partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> partecipazione indiretta: 82,67% (*)
--	--	---

(*) Il Comune partecipa alla società attraverso la controllata "Riminitermes s.p.a." (partecipata direttamente per il 77,67% ed indirettamente - attraverso la controllata al 100% Rimini Holding s.p.a. - per il 5%), la quale detiene il 100% della sub-controllata "Riminitermes Sviluppo s.r.l."

Attività svolta:
valorizzazione della "ex colonia Novarese" (di proprietà sociale).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2022		1	1	0

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2022	0

Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)

2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio
2.002	5.764	6.857	4.874

Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)

2018	2019	2020	2021	2022
- 40.851	- 110.444	- 3.440.270	- 60.764	- 38.238

Anno di costituzione: 2006
Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:
 viale Principe di Piemonte 56 - 47924 MIRAMARE DI RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02666500406 - www.riminitermes.com

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società (nel prosieguo "RTS") è stata costituita, nel 2006, dalla sopra già indicata ed esaminata "Riminitermes s.p.a." (nel prosieguo "RT", all'epoca controllata da "Coopsette Società Cooperativa a responsabilità limitata"), che ne detiene tuttora l'intero capitale, in qualità di socio unico, pertanto, a seguito della ri-acquisizione diretta della maggioranza assoluta (77,67%) del capitale di RT da parte del Comune di Rimini, avvenuta in data 07/02/2019, essa è diventata una società indirettamente controllata dal Comune stesso.

Si tratta di una società immobiliare, costituita con lo scopo di acquisire (dalla RT) la ex colonia marina (fatiscente) "Novarese" - con la relativa ampia area scoperta di pertinenza - e di ristrutturarla integralmente, in attuazione del "P.I.M." ("*piano industriale migliorativo per il polo del benessere e della salute*") presentato da Coopsette, nel 2005, quando acquisì (dal Comune di Rimini) la maggioranza azionaria della RT.

A tal fine, infatti, la società ha ottenuto, dalla controllante RT, in più "rate" negli anni, un finanziamento infruttifero (scadente nel 2029 e con un valore complessivo massimo, al 31/12/2020, di €.8.077.109,00), che ha usato in parte per acquistare (dalla stessa RT) la proprietà della "ex colonia Novarese" (con la relativa area di pertinenza), in parte per eseguire su di essa alcuni interventi di consolidamento statico ("messa in sicurezza"). Purtroppo, a causa sia della crisi del mercato immobiliare verificatasi tra il 2009 e il 2012, sia della situazione di insolvenza di Coopsette (all'epoca socio di maggioranza assoluta della controllante RT) verificatasi nel 2012 e poi sfociata nella relativa procedura di liquidazione coatta amministrativa, il progetto di valorizzazione della ex colonia non è stato attuato e l'immobile, per quanto "messo in sicurezza", è rimasto pressoché fatiscente, come in origine. Proprio a fronte dell'inadempimento contrattuale di Coopsette (consistente nel non aver fatto attuare, a RT, il promesso "P.I.M." sopra indicato), il Comune di Rimini nel 2014 ha attivato l'arbitrato previsto dal contratto con cui, nel 2005, aveva ceduto la maggioranza azionaria di RT a Coopsette, arbitrato che è stato poi interrotto, senza giungere a lodo, in data 11/09/2018, da una transazione tra le parti, che ha portato l'ente a riappropriarsi della maggioranza azionaria della RT, e, attraverso questa, della maggioranza della relativa controllata RTS.

Dalla fine del 2018 la "ex colonia Novarese" è gravata da ipoteca volontaria, in quanto RTS ha aderito all'accordo di ristrutturazione dei debiti (con conversione dei debiti a breve termine in debiti a lungo termine - mutui ipotecari) stipulato, a fine 2018, dalla controllante RT con le tre



banche che negli anni precedenti le avevano concesso finanziamenti a breve termine, garantendo tali mutui con concessione di ipoteca sull'immobile in questione.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società, avendo per oggetto attività immobiliare, non soddisfa il "vincolo di scopo" ed è soggetta all'obbligo di "razionalizzazione periodica" previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 (*"obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"*).

Inoltre, essendo priva di dipendenti, è soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera "b", del D.Lgs.175/2016 (razionalizzazione delle c.d. "scatole vuote improduttive").

Infine, per le vicende sopra indicate, la società è stata praticamente in stato di "immobilismo" dal 2011 fino al 27/11/2020, quando, su impulso del relativo nuovo socio di maggioranza assoluta Comune di Rimini, l'assemblea ordinaria dei soci della controllante RT ha individuato e le ha assegnato un nuovo progetto di valorizzazione dell'immobile (per la realizzazione del c.d. "polo del benessere e dello spettacolo"), che però non è stato possibile attuare (la procedura ad evidenza pubblica per la vendita di RTS bandita da RT nel secondo semestre 2021 è andata definitivamente deserta in data 03/01/2022).

A fronte di tale "immobilismo", la società non ha quindi alcun ricavo (fatta eccezione - in alcuni anni - per alcuni ricavi da locazione dell'area di pertinenza della ex colonia Novarese" ad alcuni soggetti che vi organizzano, talvolta, alcuni eventi e/o attività), mentre sostiene i normali costi della propria "esistenza in vita" e quindi, dal punto di vista economico, ha sempre generato perdite di esercizio (€12.163,00 nel 2016; €12.036,00⁷⁸ nel 2017; €40.851,00 nel 2018; €110.444 nel 2019 ed €53.270⁷⁹ nel 2020, €60.764 nel 2021; €38.238 nel 2022), che, dal bilancio al 31/12/2021, hanno portato il patrimonio netto ad un importo negativo (al 31/12/2022 di €73.061).

Ad eccezione di quelle degli anni 2021 e 2022 - rinviate agli esercizi successivi in virtù delle norme speciali connesse al "Covid-19"⁸⁰ - tali perdite sono state sempre tutte integralmente coperte con le "poste attive" ("sopravvenienze attive" o "riserva futuro aumento di capitale sociale") annualmente generate dalla rinuncia (da parte della controllante-creditrice RT) al rimborso del proprio "credito di finanziamento" per importo sostanzialmente analogo a quello della perdita di ogni singolo esercizio - e si prevede che genererà perdite anche in futuro, almeno fino a quando non avrà attuato il nuovo progetto di valorizzazione del proprio unico bene (la "ex colonia Novarese"), indicato nella precedente scheda dedicata alla RT e nel precedente paragrafo "B.5".

Pertanto la società è soggetta anche agli obblighi di "razionalizzazione periodica" previsti dall'articolo 20, comma 2, lettere "d" (relativo alle c.d. "società irrilevanti") ed "e" (relativo alle c.d. "società reiteratamente in perdita") del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte di quanto sopra indicato (la società ricade in diversi degli obblighi di dismissione previsti dal D.Lgs.175/2016), si confermano la necessità (ex lege) e la volontà del Comune di dismissione integrale della partecipazione, prima possibile, già esposte in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica".

Tale dismissione dovrà avvenire sulla base del nuovo "progetto di trasferimento delle funzioni termali dal talassoterapico alla Novarese, con demolizione del talassoterapico o, in subordine, di riqualificazione della sola ex colonia Novarese", recentemente definito dal Comune ed indicato nel precedente paragrafo "B.4" e quindi - previa modifica, nel 2024-2025, degli strumenti urbanistici che "regolano" le destinazioni della ex colonia Novarese (di proprietà della società) - con una delle tre seguenti modalità, tra loro alternative:

- 1) vendita (da parte di RT), presumibilmente nel 2025, delle quote ad un soggetto da individuare con procedura ad evidenza pubblica; oppure
- 2) liquidazione della società, presumibilmente nel 2025, post cessione a terzi - da individuare con procedura ad evidenza pubblica - da parte della stessa, del proprio unico immobile (ex colonia Novarese); oppure
- 3) dismissione della partecipazione nella controllante RT, presumibilmente nel 2025-2026.

IN SINTESI

Dismissione integrale, presumibilmente nel 2025-2026, della partecipazione indiretta attualmente detenuta, sulla base del nuovo "progetto di trasferimento delle funzioni termali dal talassoterapico alla Novarese, con demolizione del talassoterapico o, in subordine, di riqualificazione della sola ex colonia Novarese" recentemente individuato dal Comune.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

- a) in caso di vendita (del relativo intero capitale sociale, da parte di RT), privatizzazione integrale;
- b) in caso di liquidazione, estinzione.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta (presumibilmente nel 2025-2026) e riqualificazione dell'area territoriale degradata di Miramare (presumibilmente dal 2026 in poi).

⁷⁸ La perdita risultante dal bilancio 2017 è di €2.404.314,00, ma di essa ben €2.392.278 sono imputabili ad un fatto straordinario (la svalutazione della "ex colonia Novarese"), mentre solamente €12.036,00 sono imputabili alla normale gestione "ordinaria".

⁷⁹ La perdita risultante dal bilancio 2020 è di €3.440.270,00, ma di essa ben €3.387.000,00 sono imputabili ad un fatto straordinario (la svalutazione della "ex colonia Novarese"), mentre solamente €53.270,00 sono imputabili alla normale gestione "ordinaria".

⁸⁰ Trattasi delle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del D.L.08.04.2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05.06.2020, n.40, come modificato dall'art.3, comma 1 ter, del D.L.30.12.2021, n.228, convertito in L.25.02.2022, n.15, che erano applicabili anche a fronte di perdite (degli anni 2020, 2021 e 2022) non derivanti dal Covid (come quelle di RTS) ed in virtù delle quali, per le perdite degli anni 2020, 2021 e 2022, non si applicano, per i cinque anni successivi, gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482 del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484 primo comma numero 4 e 2545 duodecies del codice civile.



10 - ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria
- maggioritaria
- minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 - monocratico (solitario)
 - congiunto
- in house:
 - con controllo analogo monocratico (solitario)
 - con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
- partecipazione indiretta: 11,94% (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta:

- 1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato), costituenti il complesso acquedottistico denominato "acquedotto della Romagna" (comprensivo di beni collocati nelle tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena);
- 2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di affidamento diretto, "in house providing", da parte dell'autorità d'ambito regionale (ATERSIR - Autorità Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti), fino al 31/12/2027.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2022	5		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2022	161

Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)

2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio
56.648.679	58.118.612	68.119.665	60.962.319

Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)

2018	2019	2020	2021	2022
7.296.834	7.041.108	6.498.349	7.781.275	7.393.429

Anno di costituzione: 1994

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

P.zza Orsi Mangelli 10 - 47122 FORLÌ – Cod. Fisc./P.I. 00337870406 - www.romagnacque.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA

E' una società (nel prosieguo anche "R.A.S.F.") che, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, ha un duplice ruolo:

- 1) è una "società delle reti idriche" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 (come Amir s.p.a., sopra già esaminata), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni strumentali all'erogazione del servizio ("pubblico locale" e "di interesse generale") idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), in particolare (come evocato anche dalla denominazione sociale) di tutte le fonti di produzione di acqua potabile della Romagna (invaso di Ridracoli, invaso del Conca, n.2 potabilizzatori di Ravenna, impianti di captazione dell'acqua di falda del fiume Marecchia);
- 2) gestisce, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, parte del s.i.i. in Romagna, precisamente la produzione e la fornitura di acqua potabile all'ingrosso al gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a., che poi eroga, ai cittadini, anche i servizi di fognatura e depurazione, oltre a quello di acquedotto).

Conseguentemente svolge due attività (di "produzione di un servizio di interesse generale" - la seconda - e di "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale" - la prima), entrambe classificabili come "servizi di interesse generale" (a rete, di rilevanza economica) e previste dall'articolo 4, comma 1, lettera "a", del D.Lgs.175/2016) e quindi "ammesse".



ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo attività chiaramente fondamentali per il perseguimento degli scopi istituzionali (in particolare lo sviluppo sociale della popolazione locale, attraverso il soddisfacimento del relativo bisogno primario di poter disporre della risorsa idrica in quantità e qualità adeguate alle proprie esigenze) e quindi, dei numerosi (circa 50) enti pubblici soci, la società soddisfa certamente il "vincolo di scopo".

La modalità di gestione delle due attività sopra indicate (la società di capitali, partecipata - "condivisa" - da tutti i principali enti locali della Romagna) adottata dall'autorità di regolazione d'ambito regionale (Atersir, che di fatto rappresenta gli stessi enti pubblici soci), oltre che consentita dalla legge regionale sopra già indicata, è stata ritenuta, dall'autorità locale (regionale) di regolazione del settore idrico (in passato le tre A.A.T.O. - Agenzie di Ambito Territoriale Ottimale - provinciali, oggi sostituite dall'unica Atersir), quella più conveniente (da tutti i punti di vista - economico, finanziario, organizzativo) per il relativo svolgimento, rispetto alle altre possibili (gestione in concessione a terzi e partnership pubblico-privato) e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. La società, pertanto, soddisfa pienamente il vincolo di "motivazione analitica".

Infine, la società non pare ricadere in nessuna delle ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2 del D.Lgs.175/2016 e quindi non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" imposti dall'articolo 20 di tale norma. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa alla sola "amministrazione dei beni idrici") svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"* stabilito dall'articolo 20, comma 2, lettera "c", Amir s.p.a., non R.A.S.F..

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importanza e della strategicità (in particolare per garantire il costante approvvigionamento idrico della Romagna, alle migliori condizioni possibili) dell'ingente patrimonio acquedottistico detenuto dalla società ed anche dei fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti (ad esempio il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e la nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore) nella cui realizzazione e finanziamento essa è stata e sarà presumibilmente in futuro coinvolta (sulla base di un ingente piano degli investimenti già approvato ed in corso di attuazione), insieme ad Amir s.p.a. e al gestore del s.i.i. (attualmente Hera s.p.a.), il Comune (attraverso Rimini Holding s.p.a.) manterrà (attraverso Rimini Holding s.p.a.) la partecipazione attualmente posseduta.

A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte da Amir s.p.a., sopra evidenziata, come già dettagliatamente indicato nel precedente paragrafo "B.1" ed anche nella precedente scheda dedicata alla stessa Amir, ai quali (paragrafo e scheda) si rimanda, il precedente "p.d.r.p. 2022" prevedeva il superamento di tale situazione (di "partecipazioni doppioni"), con le seguenti modalità e tempistiche:

<<Previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF, delle "quattro⁸¹ condizioni di convenienza per i soci riminesi" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari, presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna).

[Come già anticipato nella scheda relativa ad Amir s.p.a., a tale suddetta operazione seguirà, poi, presumibilmente entro il 31/12/2025, la liquidazione dell'Amir che resiederà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura dei relativi beni ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.) (questa seconda fase viene qui indicata solamente per completezza espositiva, in quanto non riguarda R.A.S.F., ma unicamente Amir)].

In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini e/o per la controllata "Rimini Holding s.p.a.") del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", preliminarmente conferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici in Amir e ri-considerazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015".>>

Nel presente "piano" si conferma integralmente la proposta di "razionalizzazione periodica" già prevista nel precedente "p.d.r.p. 2022" sopra sintetizzata, consistente, sostanzialmente, nel superamento del "doppione" (rispetto a R.A.S.F.) Amir, attraverso l'attuazione del suddetto "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" - che di fatto comporta il trasferimento del ramo idrico locale (di Amir) in R.A.S.F. e la conseguente liquidazione dell'Amir residua - con le stesse "modalità attuative" e gli stessi tempi ivi previsti, con l'introduzione, però, di un termine temporale massimo (31/03/2024) per la formale accettazione delle condizioni sopra indicate da parte degli altri soci di RASF (in seno al relativo "coordinamento soci"), pena l'abbandono del progetto da parte del Comune di Rimini (attraverso RH).

Come più volte evidenziato nei precedenti propri "Piani di razionalizzazione", in tale malaugurata evenienza (ovvero qualora, per qualunque motivo, il "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" risultasse non attuabile o non conveniente per il Comune di Rimini e quindi non venisse realizzato, quanto meno dal territorio riminese), il Comune di Rimini dovrebbe ugualmente procedere al preliminarmente trasferimento dei propri beni idrici non demaniali in Amir e - a fronte della persistenza delle due società (Amir e RASF) operanti nel medesimo settore (idrico) - dovrebbe poi tornare a prendere in considerazione, aggiornandolo, lo scenario alternativo di razionalizzazione della propria società patrimoniale idrica (Amir), consistente nella relativa fusione con la "propria" società patrimoniale "trasportistica" ("P.M.R. s.r.l. consortile", partecipata direttamente per il 79% circa, già ipotizzato nel proprio precedente "p.o.r. 2015"⁸².

⁸¹ Come già segnalato nei precedenti paragrafi "B.1" e C.5.2 (al n. 2, relativo ad Amir s.p.a.), le condizioni in questione in realtà, dal 2022, non erano più quattro, ma cinque.

⁸² Il "P.O.R. 2015" prevedeva che venisse attuata la fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. e che, in subordine, nel caso in cui, per qualunque motivo, tale fusione non fosse stata attuata, <<...a fronte della parziale "somiglianza" delle attività (patrimoniali) svolte (amministrazione di beni e reti, rispettivamente idrici e trasportistici) dalle due società e della coincidenza della maggioranza dei rispettivi soci, il Comune di Rimini, socio di maggioranza assoluta di entrambe le società (nel caso di Amir s.p.a. attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) proponesse ai soci di "Amir s.p.a." e di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione



IN SINTESI

Previa accettazione, entro il termine massimo del 31/03/2024, da parte degli altri soci di RASF, delle "condizioni di convenienza per i soci riminesi" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari, presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna).

In caso di mancata approvazione, entro il termine massimo del 31/03/2024, delle "condizioni di convenienza per il territorio riminese" o di mancata attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", preliminare trasferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici in Amir e ri-considerazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015".

IN SINTESI

Previa accettazione, entro il termine massimo del 31/03/2024, da parte degli altri soci di RASF, delle "condizioni di convenienza per i soci riminesi" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari, presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna).

[Come già anticipato nella scheda relativa ad Amir s.p.a., a tale suddetta operazione seguirà, poi, presumibilmente entro il 31/12/2025, la liquidazione dell'Amir che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura dei relativi beni ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.) (questa seconda fase viene qui indicata solamente per completezza espositiva, in quanto non riguarda R.A.S.F., ma unicamente Amir)].

In caso di mancata approvazione, entro il termine massimo del 31/03/2024, delle "condizioni di convenienza per il territorio riminese" o di mancata attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", preliminare conferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici in Amir e ri-considerazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015".

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETÀ PARTECIPATA

Forte potenziamento del patrimonio idrico detenuto in proprietà, con generazione di ingenti risorse con cui finanziare gli importanti investimenti idrici previsti per i prossimi decenni in Romagna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna⁸³.

della seconda nella prima, con contestuale modifica della natura (da lucrativa a consortile), della denominazione (da individuare, ad esempio "Patrimonio Idrico e Trasportistico Provincia di Rimini - P.I.T.R. s.r.l. consortile") e dello statuto dell'incorporante (Amir), estinzione dell'incorporata (P.M.R.) ed acquisizione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta in Amir s.p.a., al posto di quella che l'ente avrebbe di lì a breve detenuto in "P.M.R. s.r.l. consortile" (a seguito della riorganizzazione relativa ad A.M., prevista nel "piano operativo").

⁸³ Il superamento della partecipazione "doppione" attualmente detenuta dal Comune in Amir s.p.a, infatti, non deriva, in senso stretto, dal "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", ma dalla successiva liquidazione della stessa Amir, rispetto alla quale il "progetto" costituisce tappa preliminare e propedeutica.



11 - START ROMAGNA S.P.A.

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <input checked="" type="checkbox"/> totalitaria <input type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria	<p>Società:</p> <input type="checkbox"/> a controllo pubblico: <input type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input checked="" type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <input type="checkbox"/> Partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> Partecipazione indiretta: 21,98% (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")
--	---	---

Attività svolta:
 Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo ordinario che speciali, nell'ambito territoriale Romagna (coincidente con i tre bacini delle tre Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna). Servizi di trasporto scolastico e di navigazione marittima.

<p>N. Componenti organi sociali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Data di riferimento</th> <th colspan="2">Organo amministrativo</th> <th colspan="2">Organo di controllo</th> </tr> <tr> <th>Consiglio di Amm.ne</th> <th>Amm.re Unico</th> <th>Sindaci effettivi</th> <th>Sindaci supplenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2022</td> <td>5</td> <td></td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti	31/12/2022	5		3	2	<p>N. Dipendenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data di riferimento</th> <th>N.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2022</td> <td>957</td> </tr> </tbody> </table>	Data di riferimento	N.	31/12/2022	957
Data di riferimento		Organo amministrativo		Organo di controllo															
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti															
31/12/2022	5		3	2															
Data di riferimento	N.																		
31/12/2022	957																		

Fatturato degli ultimi 3 esercizi (valori espressi in euro)

2020	2021	2022	Fatturato medio annuo del triennio 2020-2022
80.449.830	91.077.940	95.720.182	89.082.651

Risultato economico degli ultimi 5 esercizi (valori espressi in euro)

2018	2019	2020	2021	2022
588.569	93.317	40.277	98.352	73.472

Anno di costituzione: 2009
Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:
 via C.A. Della Chiesa 38 – 47923 RIMINI (RN) – Cod. Fisc./P.I. 02770891204 - www.startromagna.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

E' una società - nata dalla fusione (nel 2010) delle tre distinte società di trasporto pubblico locale (t.p.l.) all'epoca esistenti nelle tre province di Rimini (Tram Servizi s.p.a.), Ravenna (A.T.M. s.p.a.) e Forlì-Cesena (A.V.M. s.p.a.) - che è subentrata alle medesime nel ruolo (assunto in qualità di aggiudicatario di distinte gare pubbliche bandite dalle rispettive agenzie della mobilità) di gestore unico del servizio pubblico locale di trasporto di persone su gomma nell'intero ambito romagnolo (formato dall'aggregazione dei tre bacini delle tre province indicate).

Per qualificare l'attività svolta dalla società, occorre preliminarmente esaminare le caratteristiche del servizio di t.p.l. da essa svolto. Il t.p.l. appartiene alla categoria dei c.d. "servizi pubblici locali (a rilevanza economica) a rete", ovvero servizi pubblici organizzati tramite collegamenti strutturali e funzionali fra le diverse sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio (nel caso specifico le varie fermate dell'autobus sparse sul territorio o la linea elettrica filoviaria). La normativa interna (art.3 bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011) ha stabilito che, al fine di stimolarne l'economicità attraverso il conseguimento di economie di scala, i servizi pubblici locali a rete siano erogati in ambiti territoriali minimi (o ottimali), di dimensione sovra-comunale, almeno provinciale, se non, addirittura, regionale (questo significa che in ogni ambito territoriale deve esistere un unico gestore di quel servizio, che lo eroga nell'intero ambito) e che siano affidati e regolati da non dai singoli comuni (che in pratica non hanno quasi più alcuna competenza diretta in materia), ma da autorità sovra-comunali istituite dalle regioni o, nel solo caso del servizio del gas, da un comune capofila, ma su delega ed in nome e per conto degli altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. L'individuazione dei vari ambiti territoriali ottimali di erogazione del servizio, poi - con la sola eccezione del settore della distribuzione del gas, nel quale è stata effettuata a livello centrale, dallo stato, con apposita norma - per gli altri servizi (acqua, rifiuti e trasporto) è stata demandata alle singole regioni per i rispettivi territori.



Nel settore del trasporto pubblico su gomma, in attuazione delle normative del settore trasporto, nazionali (D.Lgs.19.11.1997, n.422 - c.d. "decreto Burlando") e regionali (L.R.E.R.30/1998 e L.R.E.R.10/2008), la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale n.908 del 02/07/2012, ha individuato i seguenti n.5 ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico auto-filoviario (su gomma):

- 1) ambito Trebbia - Piacenza;
- 2) ambito Taro - Parma;
- 3) ambito Secchia-Panaro - Reggio Emilia e Modena;
- 4) ambito Reno - Bologna e Ferrara;
- 5) ambito Romagna (o anche "romagnolo") - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

All'interno di ogni singolo ambito territoriale ottimale la rispettiva autorità (agenzia) di ambito deve poi scegliere la modalità gestionale del servizio di trasporto e procedere al relativo affidamento. Per l'ambito romagnolo tali compiti competono attualmente alla "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile", nata l'01/03/2017 dall'integrazione delle tre agenzie della mobilità provinciali romagnole preesistenti, che ha già da tempo individuato, come modalità gestionale, quella di un gestore (unico per l'intero "ambito romagnolo" - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) da individuare con gara pubblica europea.

Nelle more dello svolgimento della gara unica di "ambito romagnolo" - da tempo avviata nelle sue numerose e complesse fasi preliminari, ma con temi di realizzazione ancora molto lunghi - ed in virtù delle disposizioni normative recentemente intervenute (art. 24, comma 5 bis, del D.L.4/2022, convertito, con modificazioni, dalla L.25/2022), che lo consentono e degli indirizzi in tal senso espressi anche dalla Regione Emilia-Romagna, in ottobre 2023 "A.M.R. s.r.l. consortile" ha stipulato con Start Romagna s.p.a. tre specifici atti di proroga dell'affidamento del servizio in ciascuno dei tre bacini provinciali, fino al 31/12/2026.

In Italia il settore del trasporto pubblico locale (t.p.l.) "su gomma" (per distinguerlo da quello "su ferro", ovvero "su rotaia") è da tempo caratterizzato⁸⁴ dalla presenza di circa un migliaio di imprese, delle quali solo circa il 12% è a controllo pubblico (circa il 9% del totale è rappresentato da imprese interamente pubbliche), ma, queste imprese "pubbliche", essendo generalmente di dimensioni medio-grandi, erogano circa l'80% del servizio, mentre le ben più numerose (pari a circa l'88% del totale) imprese "non a controllo pubblico" (private o comunque "a capitale pubblico minoritario") sono generalmente micro-imprese, operanti quasi esclusivamente nel settore extraurbano e coprono solo il 20% circa del servizio.

Inoltre, nonostante le norme di legge interne attualmente vigenti e gli orientamenti dell'autorità nazionale di regolazione del settore (A.R.T. - Autorità di Regolazione Trasporti, istituita con D.L.06.12.2011, n.201, convertito in L.22.12.2011, n.204 ed insediata a Torino nel 2013) spingano verso la gestione "concorrenziale", intesa come gestione (sempre) monopolistica, ma da affidare ad un soggetto scelto con procedura competitiva (gara pubblica) (si tratta della c.d. "gara per il mercato", ovvero gara per aggiudicarsi il ruolo di "monopolista pro-tempore" del servizio, contrapposta alla c.d. "gara nel mercato", ovvero alla competizione tra più soggetti che gestiscono contemporaneamente il servizio), la gestione del servizio "in house providing" (con affidamento diretto ad una società a capitale interamente pubblico), proveniente dal passato, è ancora molto diffusa e le gare effettivamente tenutesi sono molto poche e, spesso, sono state aggiudicate al soggetto, a controllo pubblico, che precedentemente aveva gestito il servizio con affidamento diretto. Anche a causa di tariffe "socialmente" contenute e a costi operativi molto alti, per i gestori del servizio la copertura dei costi con i ricavi si aggira intorno all'esiguo 30%, con conseguente necessità e presenza di ingenti contributi pubblici (nazionali, regionali e talvolta anche locali) per sostenere tali gestori.

Pertanto a livello nazionale complessivo, anche a causa della scarsa redditività del servizio appena evidenziata, di fatto la gestione privata, per quanto formalmente in parte esistente, pare ancora fortemente limitata e per lo più circoscritta a piccole parti extra-urbane del servizio stesso, mentre la parte ampiamente maggioritaria dello stesso è svolta da soggetti pubblici e questo anche nei casi in cui la gestione sia stata affidata, dalla competente agenzia di regolazione locale, con gara.

A livello regionale la situazione non è diversa, tanto che la Regione Emilia-Romagna, da diversi anni, sta ipotizzando un progetto di integrazione industriale e societaria, in un'unica holding regionale, delle tre società pubbliche che attualmente gestiscono il servizio del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, ovvero "SETA s.p.a." (per l'ambito di Modena, Reggio Emilia e Piacenza), "START Romagna s.p.a." (per l'ambito Romagna) e "T.P.E.R. s.p.a." (per l'ambito di Bologna e Ferrara), come strategia di sviluppo del t.p.l. regionale nel medio-lungo termine.

Anche a livello locale riminese la situazione è molto simile: nel 2004-2005, alla prima (e finora unica) gara bandita dall'agenzia della mobilità provinciale riminese all'epoca esistente (A.M. Rimini), per la gestione del t.p.l. nel bacino (solo) provinciale riminese all'epoca esistente, partecipò, infatti, aggiudicandosiela, dal 2006, una sola impresa, la società pubblica locale (Tram Servizi s.p.a., poi confluita in Start Romagna s.p.a.), precedentemente affidataria diretta della gestione dello stesso servizio, a conferma della non appetibilità della gestione del servizio per i privati.

Oggi che, come detto, il bacino riminese è stato aggregato a quelli delle altre due province limitrofe romagnole di Forlì-Cesena e di Ravenna, entrando a far parte del ben più ampio "ambito romagnolo", la situazione presumibile in relazione alla gara d'ambito che sarà prossimamente bandita dall'Agenzia (unica) della Mobilità Romagnola (A.M.R.) sopra indicata, è simile, se non addirittura, per certi versi, peggiorata (rispetto a quella del 2006) dall'accresciuta dimensione dell'ambito territoriale su cui erogare il servizio, ancora più "incompatibile", ragionevolmente, con le piccole dimensioni delle imprese private operanti nel settore. Ciò che si può attualmente e ragionevolmente prevedere è, invece, la partecipazione a tale gara di alcuni soggetti di grandi dimensioni, ma a capitale interamente o comunque maggioritariamente pubblico. Pertanto l'attività di gestione del t.p.l. svolta dalla società appare costituire ancora - anche se, presumibilmente, solo temporaneamente - un "servizio di interesse generale" ("a rilevanza economica, a rete"), nel senso in premessa indicato e quindi una attività "ammessa" ai sensi del D.Lgs.175/2016.

Sotto altro profilo, come già anticipato ai precedenti paragrafi "A.4.1" ed "A.4.4" del presente documento, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nelle proprie deliberazioni n.126/2018/VSGO dell'08/11/2018 e n.10/2022/VSGO del 26/01/2022 (sopra già richiamate) ha ritenuto che la società dovesse essere considerata "società a controllo pubblico congiunto" (dei vari soci pubblici), e, conseguentemente, ha rilevato che il Comune avrebbe dovuto considerare, nei propri documenti di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica (a partire dal "p.d.r.s. 2017"), tutte le ulteriori società da essa partecipate - cosa invece non avvenuta - ed invitato più volte l'ente a superare tale duplice "criticità" nei propri successivi analoghi documenti (a partire dal "p.d.r.p. 2018").

In relazione a questo duplice "rilievo" - come già anticipato, in modo più ampio e generalizzato, nel precedente paragrafo "C.1" e per le numerose ed argomentate motivazioni ivi già fornite, a cui si rimanda integralmente - nei precedenti "p.d.r.p." relativi agli anni 2018 e seguenti (incluso il presente) l'ente non ha aderito a tali due interpretazioni e ha continuato a:

⁸⁴ Si veda in tal senso, l'indagine condotta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M., comunemente definita "Antitrust") nel maggio 2016 sul t.p.l., in particolare il capitolo I ("*Il settore del TPL in Italia*"), paragrafo 2 ("*Struttura dell'offerta*"), che quantifica 988 imprese totali, di cui 116 "a controllo pubblico" (delle quali 88 interamente pubbliche) e 872 "non a controllo pubblico" (private o comunque "a capitale pubblico minoritario").



- 1) considerare "società a controllo pubblico congiunto" solamente quelle con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza, ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più) e "legati" tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante;
- 2) considerare "partecipazioni indirette" dell'ente solamente quelle detenute attraverso una società partecipata diretta ("tramite") sottoposta a controllo monocratico (solitario) da parte dell'ente stesso (non anche congiuntamente con altri soci pubblici).

Conseguentemente, poiché

- a) Start Romagna s.p.a., pur avendo capitale interamente pubblico, non ha alcun socio di maggioranza assoluta,
- b) tra i relativi numerosissimi soci (nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza assoluta, né di alcun "diritto di veto" assembleare) non esiste un "patto parasociale" vincolante, ma solamente un "patto di consultazione" non vincolante, né, peraltro - a scanso di possibili equivoci - sono mai esistiti "comportamenti concludenti" tra i soci,

per tutte le motivazioni già analiticamente esposte nel precedente paragrafo "C.1", a cui si rimanda integralmente, si ritiene che essa non sia "a controllo pubblico" e che, quand'anche venisse qualificata "a controllo pubblico", sarebbe, comunque, "a controllo pubblico congiunto", non "monocratico", per cui le partecipazioni da essa detenute non sarebbero ugualmente classificabili come "partecipazioni indirette" e quindi non dovrebbero comunque essere prese in considerazione nel presente documento (infatti non sono state inserite nel presente "piano").

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Gestendo un servizio (il t.p.l.) che, garantendo la mobilità quotidiana della popolazione locale (per le proprie esigenze lavorative, di studio, sociali, sanitarie, ecc.) è evidentemente connesso e coerente con la cura e la promozione del relativo sviluppo socio-economico e culturale (che come detto in premessa costituisce lo scopo istituzionale del Comune), la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Nel caso specifico, anche per quanto sopra già detto, non paiono possibili modalità di gestione alternative (ad esempio la gestione diretta, o la concessione a terzi, privati) rispetto a quella finora adottata (la società, partecipata e condivisa da quasi tutti i comuni della Romagna) - che comunque dovrebbero essere stabilite dall'Agenzia (unica) della Mobilità Romagnola - per cui non parrebbe necessaria la verifica della convenienza economica (e finanziaria) della modalità di gestione del servizio adottata rispetto ad altre modalità alternative. In ogni caso, l'economicità della modalità gestionale scelta, mancante in un passato ormai remoto, negli ultimi anni si è invece sempre costantemente verificata, peraltro in modo crescente, mentre la sostenibilità finanziaria della società è sempre sussistita. Inoltre la modalità gestionale in questione pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine, la società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

L'obiettivo di lungo periodo del Comune di Rimini è quello di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci e di superare l'attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del "regolatore" ed anche del "gestore".

Nel frattempo, al fine di continuare a "presidiare direttamente" la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, fondamentale per garantire l'efficace mobilità delle persone - cittadini ma anche turisti - nel territorio comunale e provinciale, il Comune manterrà la partecipazione attualmente detenuta attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a..

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione indiretta attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.), in attesa di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci, con l'obiettivo finale di superare l'attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del "regolatore" ed anche del "gestore".

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nel breve periodo, relativamente al previsto mantenimento della partecipazione: nessuna; nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell'attuale modalità di gestione.

PER IL COMUNE DI RIMINI


Nel breve periodo, relativamente al previsto mantenimento della partecipazione: mantenimento del presidio sul servizio erogato; nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell'attuale modalità di gestione.



ALLEGATI

I seguenti tre documenti vengono allegati quali "parti integranti" del presente "Documento unitario 2023":

- A.1) rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2022 e relative operazioni di "razionalizzazione periodica" 2023 previste (ricavata dall'analoga "rappresentazione grafica al 31/12/2022" - circoscritta alle sole partecipazioni societarie indirette - fornita da RH);
- A.2) sintesi della ricognizione periodica 2023 delle partecipazioni detenute (al 31/12/2022) e del "piano di razionalizzazione periodica 2023" di alcune di esse (ricavata dall'analoga <<sintesi della proposta di ricognizione periodica 2023 delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e del "piano di razionalizzazione periodica 2023">> - circoscritta alle sole partecipazioni societarie indirette - fornita da RH);
- A.3) prospetto tabellare di sintesi dei principali orientamenti in materia di "controllo pubblico congiunto".



LEGENDA

- Società oggetto di ricognizione che, al termine della stessa, saranno mantenute "tali e quali" (e quindi non razionalizzate).
- Società oggetto di "ricognizione" e di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, saranno mantenute.
- Società oggetto di "ricognizione" e di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, non saranno più detenute.
- Società oggetto di "ricognizione" e di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, potrebbero non essere più detenute.

- Società non oggetto di "ricognizione", come prescritto dal D.Lgs. 175/2016.
- Società non oggetto di "ricognizione", ma solo indirettamente - oggetto di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, non saranno più detenute.
- Partecipazioni dirette ed indirette oggetto di "ricognizione".
- Partecipazioni non oggetto di "ricognizione".

QUOTE COMPLESSIVAMENTE DETENUTE DAL COMUNE DI RIMINI, RISULTANTI DALLA SOMMA DI TUTTI I RAPPORTI IN ESSERE TRA LE SOCIETÀ DI SEGUITO ESAMINATE

IEG - ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA

Tramite Rimini Holding-Rimini Congressi	15,56%
Totale	15,56%
UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE	
Tramite propria partecipazione diretta	25,48%
Tramite Rimini Holding - Rimini Congressi - I.E.G.	1,19%
Totale	26,67%

AERADRIA SPA

Tramite Rimini Holding Spa	18,11%
Tramite Rimini Holding - Rimini Congressi	1,37%
Tramite RN Holding - RN Congressi e I.E.G.	1,18%
Totale	20,66%

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI SPA

Tramite Rimini Holding	11,94%
Tramite Rimini Holding - Amir	0,75%
Totale	12,69%
RIMINITERME SPA	
Tramite propria partecipazione diretta	77,67%
Tramite Rimini Holding	5,00%
Totale	82,67%

NOTE

- NOTA 1: nel corso del 2023 la società è stata trasformata da "s.p.a. consortile" a "s.p.a.". NOTA 2: la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 26/11/2013. NOTA 3: la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 03/10/2013.

RIEPILOGO OPERAZIONI DI "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2023" PREVISTE (SU PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022)

- 1) **AERADRIA S.P.A.**: prosecuzione della liquidazione "forzosa" imposta dal fallimento;
- 2) **AMIR S.P.A.**: previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.), entro il termine massimo del 31/03/2024, delle "condizioni di convenienza per il territorio riminese", a) attuazione (nel 2024) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" e b) successiva liquidazione (nel 2025) dell'Amir s.p.a. che residuerà dall'attuazione del progetto sopra indicato.
- 3) **COTER S.R.L.**: dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, attraverso la dismissione integrale, "a monte", nel 2025-2026, della partecipazione (diretta ed indiretta) attualmente detenuta nella "società tramite" "Riminiterme s.p.a.";
- 4) **RIMINI CONGRESSI S.R.L.**: previo eventuale trasferimento (nel 2024, mediante conferimento o scissione) del palacongressi e del connesso debito ad I.E.G., eventuale scioglimento (a fine 2024), mediante liquidazione, con trasferimento delle azioni di IEG ai propri soci (inclusa Rimini Holding s.p.a.).
- 5) **RIMINI HOLDING S.P.A.**: nel 2025, eventuale (solo qualora venga attuata, preliminarmente, la liquidazione di Rimini Congressi s.r.l.) riduzione del capitale sociale, con restituzione dello stesso in natura (sotto forma di retrocessione delle azioni di IEG, precedentemente ricevute da Rimini Congressi s.r.l.) al socio unico Comune di Rimini.
- 6) **RIMINITERME S.P.A.**: dismissione (vendita) integrale, presumibilmente nel 2025-2026, con procedura ad evidenza pubblica, della partecipazione diretta ed indiretta attualmente detenuta, sulla base del nuovo "progetto di trasferimento delle funzioni termali dal talassoterapico alla Novarese, con demolizione del talassoterapico o, in subordine, di riqualificazione della sola ex colonia Novarese" recentemente individuato dal Comune.
- 7) **RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.**: dismissione integrale, presumibilmente nel 2025-2026, della partecipazione indiretta attualmente detenuta, sulla base del nuovo "progetto di trasferimento delle funzioni termali dal talassoterapico alla Novarese, con demolizione del talassoterapico o, in subordine, di riqualificazione della sola ex colonia Novarese" recentemente individuato dal Comune.
- 8) **ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. (RASF)**: previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF, entro il termine massimo del 31/03/2024, delle "condizioni di convenienza per il territorio riminese", attuazione (nel 2024) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna".

ALLEGATO A.2: SINTESI
- DELLA "RICOGNIZIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE (AL 31/12/2022)"
E
- DEL "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2023" ("P.D.R.P. 2023") DI ALCUNE DI ESSE

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2022			
<p>Società partecipate (con sfondo grigio quelle che sono o saranno oggetto di "razionalizzazione periodica" (soppressione/aggregazione, cessione, anche parziale, ecc.)</p>	<p>Assogettamento agli obblighi di "razionalizzazione periodica" (eliminazione/soppressione/aggregazione) ex D.Lgs. 175/2016, per:</p> <p>1) mancato rispetto del "vincolo di scopo";</p> <p>2) mancato rispetto dell' "onere di motivazione analitica";</p> <p>3) ricaduta in una delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, ovvero:</p> <p>3.a) "società vietate" (che svolgono attività diverse da quelle "ammesse");</p> <p>3.b) "scatole vuote improduttive" (prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti);</p> <p>3.c) "società doppioni" (che svolgono attività simili a quelle svolte da altre società o da altri enti pubblici partecipati);</p> <p>3.d) "società irrilevanti" (società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro);</p> <p>3.e) "società (diverse da quelle costituite per la gestione di un "servizio di interesse generale") reiteratamente in perdita" (che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti);</p> <p>3.f) società di cui contenere i costi di funzionamento;</p> <p>3.g) società da aggregare.</p>	<p>Azioni da intraprendere: mantenimento</p>	<p>Azioni di razionalizzazione da intraprendere: "piano di razionalizzazione periodica 2022"</p>
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE			
<p>Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. s.r.l. consortile</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente detenuta.</p>	<p>nessuna</p>
<p>Lepida s.p.a. consortile</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente detenuta.</p>	<p>nessuna</p>
<p>Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente detenuta.</p>	<p>nessuna</p>

Rimini Holding s.p.a. (RH)

La società parrebbe ricadere nella sola “ipotesi specifica di razionalizzazione periodica” della lettera “3.b” (*razionalizzazione delle scatole vuote improduttive*) a causa della formale completa assenza di dipendenti. In realtà detta situazione non pare, invece, sussistere secondo una interpretazione “sostanziale” della norma: infatti la mancata dotazione di personale dipendente in capo alla società è stata una precisa e ponderata scelta del socio unico Comune di Rimini (manifestamente espressa nella deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010 di approvazione della relativa costituzione e riconfermata con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n.33 del 16/05/2013, n.30 del 18/04/2016, n.80 del 13/12/2018 e n.74 del 16/12/2021), finalizzata alla realizzazione di una struttura “snella”, “leggera” e soprattutto economica, basata sull'utilizzo, da parte della società, per la propria gestione operativa, di n.2 dipendenti del Comune di Rimini (ciascuno per la parte prevalente - 60% - della rispettiva attività lavorativa “comunale”, per un complessivo valore numerico teorico di dipendenti pari ad 1,2), sulla base di apposito “contratto di servizio di gestione operativa delle partecipazioni societarie” stipulato tra Comune e società fin dal giugno 2010 e tuttora vigente, redditizio per il primo ed oneroso per la seconda.

Peraltro, quand'anche si privilegiasse l'aspetto formale della situazione, e, trascurando la presenza “effettiva”, “sostanziale” dei due dipendenti sopra indicati (per la parte prevalente - 60% - della rispettiva attività lavorativa “comunale”) e si ritenesse quindi che la società fosse completamente priva di dipendenti, nel caso specifico, tale assenza totale di dipendenti non deriverebbe, comunque, dalla “vacuità” e/o dall'inefficienza (ovvero dall'essere una c.d. “scatola vuota improduttiva”) della società, ma, al contrario, anche in questo caso (come in quello sopra già spiegato, relativamente al “contratto di servizio” con il Comune), dalla scelta operata dal socio Comune ed orientata all'economicità, di affidare alcuni compiti operativi della società - analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti - all'amministratore unico della stessa, individuandolo in un dottore commercialista locale, con elevate competenze ed esperienze proprio in materia di “società a partecipazione pubblica locale”, altamente “operativo”.

Pertanto, relativamente alla cogenza delle “specifiche ipotesi” dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e come espressamente riconosciuto anche dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015, nell'esame del “Piano operativo di razionalizzazione” del Politecnico di Milano, previsto dalla L.190/2014, nel caso specifico di Rimini Holding la ricorrenza formale dell'ipotesi specifica dell'assenza di personale, derivando non dall'inefficienza, ma, al contrario, da una scelta orientata all'economicità gestionale della società, non è “decisiva” per imporre la razionalizzazione della società.

In caso di superamento dell'attuale divieto, per il Comune, di partecipazione societaria indiretta alle società fieristiche, sancito dalla sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato: mantenimento “tal quale” (senza alcun intervento di “razionalizzazione periodica”) della partecipazione diretta attualmente detenuta.

In caso di persistenza dell'attuale divieto, per il Comune, di partecipazione societaria indiretta alle società fieristiche (sancito dalla sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato) e di conseguente liquidazione, nel 2024, di RC (con intestazione temporanea diretta, pro-quota, da parte di RH, della proprietà delle azioni di IEG attualmente in proprietà di RC): nel 2025 riduzione del capitale sociale di RH, con restituzione dello stesso in natura (sotto forma di retrocessione delle medesime azioni di IEG) al socio unico Comune di Rimini.

Riminiterme s.p.a. (RT)	<p>La società, avendo per oggetto attività termale e talassoterapica, non rientrante in nessuna delle categorie di attività "ammesse", non soddisfa il "vincolo di scopo" ed è quindi soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.a" ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").</p> <p>Inoltre, avendo conseguito perdite in 4 degli ultimi 5 anni, è soggetta anche all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.e" (relativo alle c.d. "società reiteratamente in perdita")</p>		<p>In base al nuovo "progetto di trasferimento delle funzioni termali dal talassoterapico alla Novarese, con demolizione del talassoterapico o, in subordine, di riqualificazione della sola ex colonia Novarese", recentemente individuato dal Comune, previa modifica (nel 2024-2025) degli strumenti urbanistici che "regolano" le destinazioni dei beni (talassoterapico ed "ex colonia Novarese") attualmente nella disponibilità, diretta ed indiretta, della società: dismissione (vendita) integrale, presumibilmente tra il 2025 e il 2026, con procedura ad evidenza pubblica, della partecipazione diretta ed indiretta attualmente detenuta.</p>
Uni.Rimini s.p.a. consortile	No	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione diretta attualmente detenuta.</p>	Nessuna
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE			
Aeradria s.p.a.	<p><u>Dal 26/11/2013 la società è in stato di fallimento e quindi in liquidazione (coatta), che si prevede proseguirà nei prossimi mesi/anni</u></p>		Nessuna

<p>Amir s.p.a.</p>	<p>A fronte della coincidenza dell'attività svolta dalla società con parte (detenzione, custodia e manutenzione dei beni idrici) delle attività svolte da "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (R.A.S.F., che, accanto all'attività di "società delle reti idriche", svolge, però, anche il "servizio di interesse generale" di produzione di acqua potabile all'ingrosso per la Romagna), la società pare assoggettata all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.c" (eliminazione delle "partecipazioni doppioni").</p>	<p>Previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF, entro il termine massimo del 31/03/2024, delle <i>"condizioni di convenienza per il territorio riminese"</i> ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:</p> <p>a) presumibilmente nel 2024, attuazione del <i>"progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna"</i>, con conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali (<i>"Amir s.p.a."</i> per la parte settentrionale della provincia di Rimini, <i>"S.I.S. s.p.a."</i> per la parte meridionale della provincia di Rimini, <i>"Unica Reti s.p.a."</i> per la Provincia di Forlì-Cesena, <i>"TEAM s.p.a."</i> per l'area di Faenza e Lugo e <i>"Ravenna Holding s.p.a."</i> per Ravenna);</p> <p>b) presumibilmente entro il 31/12/2025, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).</p> <p>In caso di mancata accettazione, entro il termine massimo del 31/03/2024, delle <i>"condizioni di convenienza per il territorio riminese"</i> o di mancata attuazione del <i>"progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna"</i>, preliminarmente trasferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici non demaniali in Amir e ri-considerazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di <i>"Amir s.p.a."</i>, di <i>"P.M.R. s.r.l. consortile"</i>, già ipotizzato nel precedente <i>"p.o.r. 2015"</i>.</p>
---------------------------	---	--

Amir Onoranze Funebri s.r.l.	<p>La società, svolgendo attività miste (sia "commerciali", sia "di interesse generale"), in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, potrebbe essere soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.a" ("obbligazione di dismissione delle partecipazioni in società vietate").</p>	<p>A fronte del fatto che la società, accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (servizi funebri per gli indigenti - consentiti), mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. e la sub-controllata Anthea s.r.l., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p> <p>Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica").</p>	Nessuna
Anthea s.r.l.	No	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p>	Nessuna
Centro Agro-Alimentare Riminese (C.A.A.R.) s.p.a.	No	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p>	Nessuna
<p>CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL'EMILIA ROMAGNA (COTER) S.R.L.</p>	<p>La società, svolgendo attività di supporto ad altre (termali) non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016 è soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.a" ("obbligazione di dismissione delle partecipazioni in società vietate").</p> <p>Essendo priva di dipendenti ed avendo un fatturato medio annuo del triennio 2020-2022 inferiore ad €.1.000.000,00, la società ricade anche nelle ulteriori due ipotesi specifiche di "razionalizzazione periodica" (soppressione), rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del punto "3.b" (relativo alle c.d. "scatole vuote improduttive") e - del punto "3.d" (relativo alla c.d. "società irrilevanti"). 		<p>Dismissione integrale della partecipazione indiretta attualmente detenuta, attraverso la dismissione (vendita) integrale, "a monte", della partecipazione (diretta ed indiretta) attualmente detenuta nella "società tramite" "Riminiterme s.p.a.", con le modalità (procedura ad evidenza pubblica) e i tempi (2025-2026) previsti relativamente a ques'ultima società.</p>

<p>Rimini Congressi s.r.l. (RC)</p>	<p>Sulla base di una interpretazione letterale della norma, la società parrebbe ricadere nella sola "ipotesi specifica di razionalizzazione periodica" del punto "3.b" (razionalizzazione delle scatole vuote improduttive") a causa della formale completa assenza di dipendenti. In realtà detta situazione non pare, invece, sussistere secondo una interpretazione "sostanziale" della norma. Infatti, nel caso specifico, l'assenza di dipendenti non deriva dalla "vacuità" o "inefficienza" (ovvero dall'essere una c.d. "scatola vuota improduttiva") della società, ma, al contrario, dalla scelta operata dai soci ed orientata all'economicità, di affidare i compiti operativi della società - analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti - all'amministratore unico della stessa, individuandolo in un dottore commercialista locale, altamente "operativo" e dotato di elevate competenze ed esperienze in materia di "società a partecipazione pubblica locale" (si noti che l'amministrazione della società, in precedenza, era stata affidata dai soci a tre propri dipendenti - uno per ciascuno - non retribuiti, ma, proprio a fronte della complessità della gestione societaria, nel luglio 2014 essi hanno poi deciso di ricorrere ad un unico soggetto "esterno", maggiormente competente in materia e remunerato, sia pure con un compenso annuo piuttosto contenuto in relazione alle responsabilità assunte e ai compiti svolti). Pertanto, relativamente alla cogenza delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e come espressamente riconosciuto anche dalla Corte dei Conti Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015, nell'esame del "Piano operativo di razionalizzazione" del Politecnico di Milano previsto dalla L.190/2014, nel caso specifico di Rimini Congressi la ricorrenza dell'ipotesi specifica dell'assenza di personale, derivando non dall'inefficienza, ma, al contrario, da una scelta orientata all'economicità gestionale della società, non è "decisiva" per imporre la razionalizzazione della società.</p>	<p>In caso di superamento, per il Comune, dell'attuale divieto di partecipazione societaria indiretta alle società fieristiche, sancito dalla sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato: valutazione del solo trasferimento del palacongressi e del connesso debito da RC ad I.E.G. (mediante conferimento o scissione), in base ai relativi prevedibili impatti su IEG, attualmente in corso di approfondimento e, conseguentemente: a) in caso di impatti non sfavorevoli per IEG, nel 2024 proposta (attraverso RH) agli altri soci di RC di trasferimento (nel 2024) del palacongressi e del connesso debito da RC ad I.E.G., mediante conferimento o scissione; b) in caso alternativo di impatti sfavorevoli per IEG, mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata RH, della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p>	<p>In caso di persistenza, per il Comune, dell'attuale divieto di partecipazione societaria indiretta alle società fieristiche, sancito dalla sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato, nel 2024 proposta (attraverso RH) agli altri soci di RC di: a) trasferimento (nel 2024) del palacongressi e del connesso debito da RC ad I.E.G. (mediante conferimento o scissione); b) successivo (a fine 2024) scioglimento, mediante liquidazione, di RC, con trasferimento delle azioni di IEG ai suoi soci (inclusa RH).</p>
<p>Riminiterme Sviluppo s.r.l. (RTS)</p>	<p>La società, avendo per oggetto attività immobiliare, non rientrante in nessuna delle categorie di attività "ammesse", non soddisfa il "vincolo di scopo" ed è quindi soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.a" ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"). Inoltre, essendo priva di dipendenti, è soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.b" (relativo alle c.d. "scatole vuote improduttive"). Infine, avendo un fatturato medio annuo minimo e avendo conseguito perdite in tutti gli ultimi 5 anni, è soggetta anche agli obblighi di razionalizzazione periodica dei punti "3.d" (relativo alla c.d. "società irrilevanti") e "3.e" (relativo alle c.d. "società reiteratamente in perdita")</p>		<p>Dismissione integrale, presumibilmente nel 2025-2026, della partecipazione indiretta attualmente detenuta, sulla base del nuovo "progetto di trasferimento delle funzioni termali dal talassoterapico alla Novarese, con demolizione del talassoterapico o, in subordine, di riqualificazione della sola ex colonia Novarese" recentemente individuato dal Comune.</p>

<p>Romagna Acque-Società delle Fonti s.p.a. (RASf)</p>	<p>No. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa all'amministrazione dei beni idrici) svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all'obbligo di eliminazione delle "partecipazioni doppioni" stabilito dal punto "3.c", Amir, non Romagna Acque.</p>		<p>Previa accettazione, da parte degli altri soci di RASf, entro il termine massimo del 31/03/2024, delle "condizioni di convenienza per i soci riminesi" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari: presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna).</p> <p>In caso di mancata accettazione, entro il termine massimo del 31/03/2024, da parte degli altri soci di RASf, delle "condizioni di convenienza per il territorio riminese" o di mancata attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", preliminare trasferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici non demaniali in Amir e ri-considerazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015".</p>
<p>Start Romagna s.p.a.</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p>	<p>Nessuna</p>

PRINCIPALI ORIENTAMENTI SUL "CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO" (AGGIORNATO AL 19/10/2023)

N.	Ente emittente	Struttura	Tipo atto	N. atto	Data adozione	Data pubbl.	Sintesi del provvedimento	Orientamento
1	Consiglio di Stato	Sezione Consultiva	parere	1801	04/06/2014		Per il controllo pubblico non è sufficiente la "partecipazione pubblica maggioritaria". Il Consiglio di Stato, riprendendo le direttive UE sugli appalti pubblici (2014/24/UE), afferma che il controllo pubblico si realizza solo quando vengono rispettate le seguenti condizioni: 1) organi decisionali della società composti dai rappresentanti delle P.A. socie, 2) le PA congiuntamente, in virtù di accordi o comportamenti paralleli, dispongono della maggioranza di voti o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante oppure esercitano influenza dominante in virtù di vincoli contrattuali, 3) il controllato non persegue interessi contrari al controllante.	Neutro [Per l'esistenza del "controllo pubblico congiunto" non basta la sola maggioranza pubblica del capitale, ma occorre anche l'influenza dominante (favorevole), che si può manifestare anche con comportamenti concludenti, ovvero patti parasociali informali, non scritti (sfavorevole)].
2	Consiglio Nazionale del Notariato	Consiglio Nazionale del Notariato	studio	228-2017/I	2017		Il Consiglio Nazionale del Notariato in apposito studio, denominato "Considerazioni in tema di controllo, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina del TUSP" (approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 05/10/2017 e dal CNN il 26-27/10/2017) ha confermato che non sia possibile comprendere nel novero delle "società a controllo pubblico" quelle che, pur interamente partecipate da enti pubblici, presentino, tuttavia, una assetto proprietario e in particolar modo di governo così frammentato e talvolta instabile (in assenza di patti parasociali o di accordi <u>formali</u>) da non consentire l'individuazione di un centro di controllo (quello che la giurisprudenza "commerciale" ha spesso definito come "nucleo <u>stabile</u> di controllo").	FAVOREVOLE AL COMUNE
3	M.E.F.	Direzione VIII - Valorizzazione dell'Attivo e del Patrimonio pubblico Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche	orientamento	\	15/02/2018	15/02/2018	La nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito "TUSP"), viene ampliata da parte del M.E.F. anche alle situazioni in cui il controllo da parte dei soci pubblici non è "formalizzato" e si realizza mediante " comportamenti concludenti " (in assenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra essi)	Sfavorevole al Comune
4	T.A.R. Veneto	Sezione Prima	sentenza	363	07/03/2018	05/04/2018	Il TAR stabilisce che, in mancanza di patti parasociali , di sindacato o di previsioni statutarie, è escluso che i soci pubblici possano controllare "singulatum" vita e attività di una società. Nel caso specifico viene accolto il ricorso di una società, [(Plavigas s.r.l.) socia di una Holding (Asco Holding s.p.a.) insieme ad un altro socio privato ed a oltre 91 comuni (tutti con partecipazioni "puliscolari")] nei confronti dei Comuni, che, contro la volontà della socia privata (Plavigas), avevano assunto deliberazioni al fine di incorporare la Holding (nell'ambito dei processi di razionalizzazione di cui al D.Lgs. 175/2016) in un'altra società. Tra i motivi dell'accoglimento anche la mancanza di convenzioni, patti parasociali o di sindacato idonei a garantire l'esercizio del "controllo congiunto" dei soci pubblici sulla società.	FAVOREVOLE AL COMUNE
5	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia	Sezione Prima	sentenza	245	06/06/2018	11/07/2018	Conferma del fatto che le partecipazioni in società detenute da più soci pubblici, in assenza di convenzioni, patti parasociali o di sindacato, non sono in grado di garantire un'azione coordinata e unitaria dei soci pubblici sul governo della società. Nel caso specifico il TAR accoglie il ricorso di una società (Plavigas s.r.l.) nei confronti di un Comune (Pravidomini) e condivide la controdeduzione della società relativa al fatto che, in assenza di convenzioni, patti parasociali o di sindacato, le partecipazioni dei soci pubblici non sono in grado di esercitare un'azione unitaria e coordinata sul governo societario.	FAVOREVOLE AL COMUNE
6	Consiglio di Stato	Sede giurisdizionale (sezione V)	sentenza	578	13/12/2018	23/01/2019	Il Consiglio di Stato conferma che, al fine di esercitare un controllo analogo congiunto su una società, i soci pubblici devono stipulare adeguati patti parasociali ovvero prevedere, negli atti costitutivi della società, un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci. Nel caso specifico il Consiglio di Stato respinge il ricorso in appello dei Comuni nei confronti della sentenza del Tar Veneto n. 363/2019 e conferma la sentenza in primo grado.	FAVOREVOLE AL COMUNE
7	T.A.R. Lazio	Sezione Prima	sentenza	5118	13/03/2019	19/04/2019	Non ogni vincolo contrattuale genera automaticamente la situazione di "controllo pubblico", ma occorre valutare anche quali siano in concreto gli effetti prodotti, in particolare l'influenza dominante esercitata. Pertanto con questa sentenza il T.A.R. va oltre la definizione di "controllo pubblico in virtù dell'esistenza di norme di legge o statutarie o patti parasociali", in quanto il controllo pubblico si realizza solo quando questi atti vincolano la "capacità di impresa" della società.	FAVOREVOLE AL COMUNE
8	Corte dei conti	SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE in speciale composizione	sentenza	16/2019/EL	20/03/2019	22/05/2019	Statuto e patti parasociali tracciano il perimetro di società a controllo pubblico. I soggetti che non hanno partecipato al procedimento di controllo sono legittimati ad impugnare la delibera della sezione regionale di controllo quando dalla stessa discende la lesione di una loro situazione giuridica soggettiva. In siffatti casi il dies a quo, decorre dalla data dell'effettiva conoscenza della delibera impugnata. L'omessa notificazione a fini conoscitivi alla Sezione regionale di controllo che ha emesso la deliberazione impugnata, non determina l'inammissibilità del ricorso. Le delibere della Sezioni regionali di controllo relative al rispetto delle disposizioni del Tusp rientrano nel controllo di regolarità/legittimità, trattandosi di pronunce di accertamento il cui parametro è costituito esclusivamente da norme di legge. Sussiste l'interesse a ricorrere di una società partecipata avverso l'accertamento dello status di società "soggetta a controllo pubblico" contenuto nella delibera. L'accertamento della sussistenza dello status di "società a controllo pubblico" non può desumersi dai meri indici costituiti dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A. ma richiede precisa attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste dall'art. 2, lett. b) del Testo unico delle società partecipate.	FAVOREVOLE AL COMUNE
9	Corte dei conti	SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE in speciale composizione	sentenza	17/2019/EL	17/04/2019	04/07/2019	Controllo pubblico, le Sezioni riunite tornano ai «fatti concludenti». La Corte dei Conti in questo caso, pur dichiarando la coerenza con la precedente sentenza (n. 16/2019) nella quale emergeva che il perimetro delle "società a controllo pubblico" è tracciato da statuto e da patti parasociali, afferma che seppure il controllo debba risultare ESCLUSIVAMENTE da norme di legge, statuti e patti parasociali, in DETERMINATE CIRCOSTANZE (ma non viene specificato quali siano) l'esistenza di tali patti può desumersi da COMPORTAMENTI CONCLUDENTI. Nel caso specifico, in ogni caso, viene accolto il ricorso di una società per l'annullamento della deliberazione della Corte dei Conti- Sez. regionale di controllo - Regione marche che l'aveva inquadrata come soggetta a controllo pubblico prescindendo da patti parasociali etc.	Neutro [Il "controllo pubblico congiunto" deve risultare esclusivamente da atti scritti (favorevole), ma, in determinate circostanze (peraltro non meglio identificate), può desumersi anche da comportamenti concludenti, ovvero patti parasociali informali, non scritti (sfavorevole)].

PRINCIPALI ORIENTAMENTI SUL "CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO" (AGGIORNATO AL 19/10/2023)

N.	Ente emittente	Struttura	Tipo atto	N. atto	Data adozione	Data pubbl.	Sintesi del provvedimento	Orientamento
10	M.E.F.	Dipartimento del Tesoro	rapporto sugli esiti dei piani della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche		16/05/2019		Il possesso della maggioranza del capitale sociale da parte di più P.A. (ciascuna delle quali non detenga una quota di maggioranza) da solo non basta per configurare il "controllo pubblico congiunto", per il quale occorre anche un coordinamento formalizzato tra le PP.AA. L'orientamento della struttura esclude che da una partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di più pubbliche amministrazioni su una società possa automaticamente desumersi un "controllo pubblico" su di essa ma è necessario che i soci pubblici, ANCHE MEDIANTE COMPORTEMENTI CONCLUDENTI siano in grado di esercitare un'influenza determinante sull'operato. [Viene messa inoltre in discussione la sentenza n. 578 del Consiglio di Stato che aveva stabilito come una partecipazione maggioritaria pubblica (tramite partecipazioni "pulviscolari") non fosse sufficiente per l'esercizio del controllo pubblico ma che fosse invece necessaria la presenza di strumenti negoziali (come ad esempio patti parasociali) al fine di rendere più forte l'azione collettiva degli enti pubblici soci].	Neutro [Per l'esistenza del "controllo pubblico congiunto" non basta la sola maggioranza pubblica del capitale, ma occorre anche l'influenza dominante (favorevole), che si può manifestare anche con comportamenti concludenti, ovvero patti parasociali informali, non scritti (sfavorevole)].
11	Corte dei conti	SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE in speciale composizione	sentenza	25/2019/EL	05/06/2019	29/07/2019	Al controllo pubblico non basta la maggioranza. La situazione di "controllo pubblico" non può essere presunta "ex lege" in presenza di una partecipazione pubblica maggioritaria, né si può direttamente desumere da un "coordinamento di fatto". Essa deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie e parasociali. Inoltre, anche se i "patti parasociali" per definizione potrebbero avere qualsiasi forma, in presenza di P.A. che sono obbligate alla trasparenza nella gestione della propria attività istituzionale, i patti parasociali sono necessariamente formalizzati per iscritto e presuppongono una deliberazione dell'organo amministrativo di ciascuna amministrazione.	FAVOREVOLE AL COMUNE
12	Corte dei conti	Sezioni riunite in sede di controllo	parere	11/SSRR CO/QMIG /19	12/06/2019	20/06/2019	Questione di eccezionale rilevanza al fine di stabilire se le società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti, ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50 per cento, siano da considerare società a controllo pubblico ai fini del D.lgs. n.175 del 2016" (deliberazione n. 57/2019 della Sezione controllo per la Regione Umbria). Vengono prese in esame varie sentenze, tutte che contengono una visione "ampliata" di società a controllo pubblico (a prescindere dalla sussistenza di forme coordinate di controllo affermando però che nelle società a maggioranza o integralmente pubbliche "gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare e formalizzare [...] mediante stipula di appositi patti parasociali e/o modificando clausole statutarie"). Conclude affermando che sia sufficiente, ai fini dell'integrazione di una società nella fattispecie di "società a controllo pubblico" che una o più amministrazioni dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del cod.civ.	Sfavorevole al Comune
13	Ministero dell'interno	Direzione Centrale per la Finanza Locale Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali	Atto di indirizzo Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.		12/07/2019		ATTO DI INDIRIZZO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA PRECISIONE DELLA DEFINIZIONE DI "SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175. L'Osservatorio fa una disamina dei diversi orientamenti (MEF, Consiglio di Stato e Corte dei Conti in sede di controllo e in sede giurisdizionale) nonché sulla differenza tra "società a controllo pubblico" e "società a prevalente capitale pubblico". Conclude ribadendo che semplici "comportamenti concludenti" o "maggioranze occasionali" non sono sufficienti ad esercitare un controllo stabile o ad incidere significativamente sulla società. Sono invece indispensabili norme di legge o statutarie o patti parasociali formalizzati tra i soci pubblici ma, sotto il profilo normativo, nessuna disposizione di legge prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione di partecipazioni in modo associato e congiunto. Conclude manifestando la necessità di un intervento legislativo che rimuova ogni incertezza interpretativa connessa alla nozione di "società a controllo pubblico".	FAVOREVOLE AL COMUNE
14	A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione	parere	859	25/09/2019	03/10/2019	Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza di A.N.A.C. in materia di "trasparenza" ed anticorruzione (L.190/2012), il possesso della maggioranza del capitale sociale da parte di più P.A. (ciascuna delle quali non detenga una quota di maggioranza) è indice del "controllo pubblico congiunto", salvo prova contraria , da parte di tali PP.AA. della mancanza di coordinamento formalizzato (e vincolante) tra di esse e del peso determinante di un socio privato nelle decisioni fondamentali della società (nel caso sia presente).	Neutro [La maggioranza pubblica del capitale è un indizio del "controllo pubblico congiunto" (sfavorevole), salvo prova contraria, consistente anche nella mancanza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici (favorevole)].
15	T.A.R. Marche	Sezione Prima	sentenza	695	11/11/2019		La maggioranza dei voti in assemblea non è sufficiente a configurare una società come società a controllo pubblico. Il Tar Marche condivide la concezione più restrittiva e rigorosa di controllo pubblico che non può prescindere dall'esercizio di un'influenza dominante e da forme di coordinamento tra gli enti pubblici soci. Nel caso specifico accoglie il ricorso di una società nei confronti di un Comune che l'aveva considerata nel perimetro del controllo pubblico (nell'ambito delle procedure di razionalizzazione) sulla base della maggioranza pubblica di quote.	FAVOREVOLE AL COMUNE
16	Corte dei conti	Sezione delle Autonomie	parere	29	10/12/2019		La Corte dei Conti approva il documento "gli organismi partecipati dagli Enti territoriali - relazione 2019" da presentare al Parlamento. In tale relazione, all'art. 1.6, viene fatta una disamina sul concetto di società a "controllo pubblico", e viene spiegato come tale concetto rivesta una importanza fondamentale (in quanto dalla sussistenza o meno di controllo pubblico derivano una serie di disposizioni che vanno dal numero componenti c.d.a., limite al trattamento economico amministratori, principi organizzativi e gestionali, rapporti di lavoro, trasparenza, etc. fino alle disposizioni sullo "splyt payment"). La Corte inoltre, partendo dal fatto che la giurisprudenza ha assunto, nel tempo, orientamenti contrapposti in materia di "controllo pubblico congiunto" (esclusivamente sulla base di patti parasociali /clausole statutarie ovvero anche sulla base di comportamenti concludenti), introduce anche l'elemento della "dimensione delle quote" affermando che qualora la sommatoria delle partecipazioni pubbliche fosse pari al 100% vi sarebbe una situazione di controllo pubblico senza necessità di stipula di appositi accordi, patti, etc. Per quel che riguarda le società miste a partecipazione pubblica maggioritaria, allineandosi con la propria precedente deliberazione n.11/2019, la Corte afferma che il controllo pubblico si presume, salvo prova contraria. Inoltre, qualora un ente pubblico rivendicasse l'assenza di controllo pubblico, sarebbe tenuto anche a dimostrare la sussistenza del "vincolo di scopo", al fine del mantenimento della partecipazione.	Sfavorevole al Comune

PRINCIPALI ORIENTAMENTI SUL "CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO" (AGGIORNATO AL 19/10/2023)

N.	Ente emittente	Struttura	Tipo atto	N. atto	Data adozione	Data pubbl.	Sintesi del provvedimento	Orientamento
17	Corte dei conti	SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE in speciale composizione	sentenza	1	19/12/2019	21/01/2020	La maggioranza dei voti in assemblea, o nel consiglio di amministrazione, assume carattere di irrilevanza, ai fini del controllo congiunto, in mancanza di strumenti di raccordo e coordinamento delle volontà delle svariate P.A. coinvolte. <u>Il presupposto irrinunciabile, affinché si attui il controllo congiunto, è l'esistenza di strumenti di coordinamento di fonte legislativa, statutaria, contrattuale o provvedimentale.</u> Inoltre, tali strumenti di coordinamento devono essere <u>effettivamente utilizzati</u> affinché tale controllo sia reale, sostanziale, stabile e permanente.	FAVOREVOLE AL COMUNE
18	T.A.R. Emilia Romagna	Sezione Prima	sentenza	858	10/12/2020	28/12/2020	Il controllo pubblico congiunto sussiste SOLO allorquando le amministrazioni sociali ne condividano il dominio perché sono VINCOLATE - in forma di previsioni di legge, statuto o patti parasociali - ad esprimersi all'unanimità per l'assunzione di decisioni finanziarie o strategiche relative all'attività sociale. Tali accordi debbono NECESSARIAMENTE rivestire la FORMA SCRITTA ed essere deliberati dall'organo competente di ciascuna amministrazione.	FAVOREVOLE AL COMUNE
19	T.A.R. Lazio	Sezione Seconda	sentenza	9883	14/07/2021	23/09/2021	L'orientamento del Mef del 15/02/2018 (così come tutti gli "orientamenti" in genere) è un atto privo di effetti esterni (al MEF) e pertanto non è vincolante (tanto da essere assimilabile alle mere circolari ministeriali interpretative). Nel caso specifico (ricorso di "ASSTRA Associazione Trasporti" contro l'orientamento del Mef del 15/02/2018 in merito all'ampliamento della definizione di società a controllo pubblico) il collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso della ricorrente in ragione della natura non provvedimentale dell'atto impugnato, che, come tale, non ha prodotto alcun effetto sulla ricorrente.	FAVOREVOLE AL COMUNE
20	T.A.R. Emilia Romagna	Sezione Prima	sentenza	250	23/02/2022	09/03/2022	Con questa sentenza (AGCM vs CCIAA DELLA ROMAGNA) il T.A.R. Emilia Romagna conferma la precedente sentenza 858/2020 e ribadisce il concetto secondo il quale <u>il controllo pubblico congiunto sussiste esclusivamente allorquando, in virtù di vincoli statutari, di legge o di patti parasociali (preventivamente approvati dagli organi competenti delle amministrazioni sociali) le amministrazioni sono vincolate ad esprimersi all'unanimità per l'assunzione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale.</u> [Tra l'altro, nel caso specifico (che riguarda il presunto controllo congiunto di Comune di Rimini, Camera di Commercio della Romagna e Provincia di Rimini nei confronti di Rimini Congressi e IEG) neppure il fatto che la Provincia stessa, nei propri atti, abbia dichiarato Rimini Congressi a controllo pubblico congiunto è risultato per il TAR rilevante]. Per quel che riguarda la tesi relativa alla presunzione di controllo pubblico congiunto in forza di comportamenti concludenti il T.A.R. ne esprime chiaramente la non condivisione (e la considera una tesi isolata in giurisprudenza).	FAVOREVOLE AL COMUNE
21	T.A.R. Emilia Romagna	Sezione Prima	sentenza	251	23/02/2022	09/03/2022	Con questa sentenza (AGCM vs PROVINCIA DI RIMINI) il T.A.R. Emilia Romagna conferma la precedente sentenza 858/2020 e ribadisce il concetto secondo il quale <u>il controllo pubblico congiunto sussiste esclusivamente allorquando, in virtù di vincoli statutari, di legge o di patti parasociali (preventivamente approvati dagli organi competenti delle amministrazioni sociali) le amministrazioni sono vincolate ad esprimersi all'unanimità per l'assunzione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale.</u> [Tra l'altro, nel caso specifico (che riguarda il presunto controllo congiunto di Comune di Rimini, Camera di Commercio della Romagna e Provincia di Rimini nei confronti di Rimini Congressi e IEG) neppure il fatto che la Provincia stessa, nei propri atti, abbia dichiarato Rimini Congressi a controllo pubblico congiunto è risultato per il TAR rilevante]. Per quel che riguarda la tesi relativa alla presunzione di controllo pubblico congiunto in forza di comportamenti concludenti il T.A.R. ne esprime chiaramente la non condivisione (e la considera una tesi isolata in giurisprudenza).	FAVOREVOLE AL COMUNE
22	T.A.R. Emilia Romagna	Sezione Prima	sentenza	252	23/02/2022	09/03/2022	Con questa sentenza (AGCM vs COMUNE DI RIMINI) il T.A.R. Emilia Romagna conferma la precedente sentenza 858/2020 e ribadisce il concetto secondo il quale <u>il controllo pubblico congiunto sussiste esclusivamente allorquando, in virtù di vincoli statutari, di legge o di patti parasociali (preventivamente approvati dagli organi competenti delle amministrazioni sociali) le amministrazioni sono vincolate ad esprimersi all'unanimità per l'assunzione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale.</u> [Tra l'altro, nel caso specifico (che riguarda il presunto controllo congiunto di Comune di Rimini, Camera di Commercio della Romagna e Provincia di Rimini nei confronti di Rimini Congressi e IEG) neppure il fatto che la Provincia stessa, nei propri atti, abbia dichiarato Rimini Congressi a controllo pubblico congiunto è risultato per il TAR rilevante]. Per quel che riguarda la tesi relativa alla presunzione di controllo pubblico congiunto in forza di comportamenti concludenti il T.A.R. ne esprime chiaramente la non condivisione (e la considera una tesi isolata in giurisprudenza).	FAVOREVOLE AL COMUNE
23	T.A.R. Emilia Romagna	Sezione Prima	sentenza	78	25/01/2023	14/02/2023	Anche con questa sentenza il T.A.R. Emilia Romagna conferma il proprio orientamento già espresso con le precedenti sentenze numeri 858/2020, 250/2022, 251/2022 e 252/2022. In particolare, in questo caso, si avvale dell'art. 74 c.p.a. ovvero della "sentenza in forma semplificata" che prevede la risoluzione della controversia mediante sintetico riferimento, di fatto e di diritto, ad un precedente conforme (in questo caso le proprie due precedenti sentenze).	FAVOREVOLE AL COMUNE
24	Consiglio di Stato	Sezione V	sentenza	2543	23/02/2023	10/03/2023	In questa sentenza il Consiglio di Stato afferma che <u>per la sussistenza del "controllo pubblico congiunto" non sia sufficiente una semplice sommatoria delle partecipazioni di soggetti pubblici, ma che occorrono atti o accordi che vincolino i soggetti pubblici all'esercizio congiunto delle proprie prerogative o quanto meno un comportamento concludente dei soci pubblici orientato in tal senso.</u>	Neutro [Per l'esistenza del "controllo pubblico congiunto" non basta la sola maggioranza pubblica del capitale, ma occorre anche l'influenza dominante (favorevole), che si può manifestare anche con comportamenti concludenti, ovvero patti parasociali informali, non scritti (sfavorevole)].
25	Consiglio di Stato	Sezione VI	sentenza	3880	09/02/2023	18/04/2023	In questa Sentenza il Consiglio di Stato afferma che : 1) <u>"comportamenti concludenti paralleli"</u> (ovvero assumere ripetutamente lo stesso indirizzo di voto nelle assemblee soci e/o adottare delibere con identiche finalità) da parte dei soci pubblici, in società a partecipazione pubblica maggioritaria (o totalitaria), <u>rivelano l'esistenza</u> di un "coordinamento" tra i soci, e quindi di un <u>"controllo congiunto"</u> (qualora così non fosse sarebbe necessario, da parte delle pubbliche amministrazioni sociali, offrire "prova contraria"); 2) <u>il controllo pubblico congiunto non deve per forza tradursi in un atto formale (scritto) ma vige la "libertà delle forme".</u>	Sfavorevole al Comune

PRINCIPALI ORIENTAMENTI SUL "CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO" (AGGIORNATO AL 19/10/2023)

N.	Ente emittente	Struttura	Tipo atto	N. atto	Data adozione	Data pubbl.	Sintesi del provvedimento	Orientamento
26	T.A.R. Emilia Romagna	Sezione Prima	sentenza	434	24/05/2023	03/07/2023	<p>In questa sentenza (che riguarda il ricorso di AGCM sui piani di razionalizzazione 2021 di Camera di Commercio e Provincia di Rimini) il T.A.R., confermando il proprio orientamento già espresso in numerose precedenti altre sentenze (nn. 858/2020, 950/2020, 951/2020, 952/2022 e 78/2023 sopra evidenziate)*, discostandosi espressamente dall'orientamento manifestato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3880/2023 sopra sintetizzata, ribadisce che, "per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l'esistenza di un accordo in forma scritta dai tre enti pubblici (Comune di Rimini, Camera di Commercio e Provincia), mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo dalla "mera astratta possibilità per i soci di pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea".</p> <p>* Gli estremi delle sentenze richiamati nella 434/2023, sono in realtà errate, come appurato direttamente presso l'Archivio del TAR ER sede di Bologna in data 17/11/2023: le sentenze 950/2020, 951/2020 e 952/2022 corrispondono invece (rispettivamente) alla 250/2020, la 251/2020 ed alla 252/2020.</p>	FAVOREVOLE AL COMUNE
27	Corte dei conti	SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE in speciale composizione	sentenza	17	05/09/2023	19/10/2023	<p>La sentenza non ha per oggetto principale il "controllo pubblico", ma "incidentalmente", al punto 65, afferma che, per il TUSP, <<il "controllo" è "pubblico" (art. 2) quando più enti dell'amministrazione esercitano un potere congiunto o si trovano in una "situazione descritta nell'art. 2359 c.c." (c. 1, lett. b)>>. Inoltre specifica che <<In tale contesto, il controllo non può mai desumersi da comportamenti concludenti o da altri indici presuntivi; esso deve essere sempre basato e provato su formali scambi di volontà, leggi, patti che consentono di concentrare presso determinati soggetti, in modo esclusivo, il dominio della governance e della strategia aziendale della società. Tanto è stato infatti ribadito in materia di società pubbliche da unanime giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 578/2019 e n. 1564/2020; inoltre, nello stesso senso, v. Tar Veneto n. 363/2018; Tar Marche n. 695/2019) e contabile (SS.RR sentenze n. 16, 17 e 25/2019).>></p>	FAVOREVOLE AL COMUNE

COMUNE DI RIMINI
U.O. ORGANISMI PARTECIPATI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA DI C.C. N. 102 DEL 29/11/2023

Come espressamente indicato nella proposta deliberativa ed in continuità con quanto già previsto in tutti gli analoghi sei documenti degli anni precedenti (dal 2017 al 2022), la *“ricognizione periodica 2023 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2022”* contenuta nel *“Documento unitario 2023”*, oggetto di approvazione della medesima proposta, contempla:

- a) il mantenimento di alcune (tre) partecipazioni societarie (in *“Rimini Holding s.p.a.”*, *“Amir Onoranze Funebri s.r.l.”* e *“Rimini Congressi s.r.l.”*) che, rispetto al mero dato letterale della norma (articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016), presenta profili di incompatibilità, analiticamente indicati e valutati, nel *“Documento unitario 2023”*, con illustrazione delle ragioni sottese alla proposta di mantenimento, che attengono ad un'interpretazione sostanzialistica - non meramente formalista - della norma e, soprattutto, (secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016) alla prevalenza del conseguimento delle relative finalità (*“efficiente gestione delle partecipazioni societarie pubbliche”* e *“razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”*) rispetto al relativo pedissequo rispetto, nei casi in cui questo contrasti con esse;
- b) la qualificazione di alcune società come *“prive del controllo pubblico congiunto”* in difformità da alcuni orientamenti generali e, in un caso, specifici, ma in coerenza con la prevalente dottrina e, soprattutto, con la prevalente giurisprudenza amministrativa e con l'intera giurisprudenza contabile attualmente esistenti.

Per come motivatamente illustrate e motivate nella *“ricognizione 2023”* e nella proposta deliberativa e con un approccio interpretativo che, pur rilevando profili di incompatibilità puntuale, si sviluppa in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, le scelte in questione appaiono, quindi, complessivamente ragionevoli.

Infine, si dà atto che la proposta deliberativa sarà sottoposta al responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 4 del vigente *“Regolamento di contabilità”* dell'ente.

U.O. Organismi Partecipati

Il responsabile

dott. Mattia Maracci

(firmato digitalmente)



Comune di Rimini

Segreteria Generale

Il Segretario

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il "Regolamento sui controlli interni", adottato con deliberazione di C.C. n.4 del 24.01.2013, all'articolo 5, comma 3;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.102 del 29/11/2023 avente per oggetto:

<<Approvazione del "Documento unitario 2023,

composto da:

1) **relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2022 (piano di razionalizzazione periodica 2022 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2021)**

e

2) **ricognizione 2023 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2022**

e

p.d.r.p. 2023 (piano di razionalizzazione periodica 2023) di alcune di esse>>.

(I.E.);

atteso che l'istruttoria della proposta di deliberazione sopra indicata è stata condotta in stretta sinergia con il responsabile del servizio,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'

in relazione alla stessa, richiamando le considerazioni espresse nel "parere di regolarità tecnica" del citato responsabile.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Diodorina Valerino

(firmato digitalmente)



Comune di Rimini

Dipartimento
Area Servizi
di Staff Settore
Ragioneria
Generale

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA DI
CONSIGLIO COMUNALE
n. 102 del 29/11/2023**

**DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**APPROVAZIONE DEL "DOCUMENTO UNITARIO 2023, COMPOSTO DA:
1) RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL P.D.R.P. 2022 (PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022 DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRECTAMENTE POSSEDUTE DAL
COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2021) E 2) RICOGNIZIONE 2023 DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRECTAMENTE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2022 E P.D.R.P. 2023
(PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2023) DI ALCUNE DI
ESSE".**

Si dichiara la non rilevanza della proposta in oggetto ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 c. 1 e art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 4 "Parere di regolarità contabile" del Regolamento di Contabilità del Comune di Rimini approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 6/6/2017, in quanto non sono evidenziati nella proposta deliberativa aspetti di ordine contabile (assenza di relazione su effetti finanziari, economici e patrimoniali, diretti o indiretti, ed eventuale quantificazione) che possano essere oggetto di valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ne' sono stati rilevati tali aspetti dai Dirigenti in fase di rilascio dei pareri di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Dirigente Dott. William Casanova
(firmato digitalmente)